

RESOCONTO SINTETICO DELL'ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Presentato in occasione della cerimonia di inaugurazione
dell'Anno giudiziario 2019 del Consiglio Nazionale Forense

Roma, 29 maggio 2019

Villa Aurelia

INDICE

Messaggio di saluto del Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella		1
Intervento del Presidente del Consiglio Nazionale Forense alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario presso la Corte di Cassazione (Roma, 25 gennaio 2019)	P.	2
Resoconto sintetico delle attività del Consiglio Nazionale Forense per il periodo febbraio 2018 – maggio 2019	P.	5
I numeri del Consiglio (marzo 2015 – maggio 2019)	P.	63
Statistiche attività giurisdizionale	P.	64
Statistiche Albo speciale Avvocati per il patrocinio davanti alle giurisdizioni superiori	P.	70
Statistiche Albo Telematico nazionale degli Avvocati	P.	75
Statistiche Elenco Unico Nazionale degli Avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio	P.	97
Quadro statistico dell'attività della Commissione consultiva	P.	98
Statistiche accreditamento della formazione		100

Editoriali e interviste al Presidente Andrea Mascherin	P.	103
<i>Nuovo governo: prima i fatti poi verranno le sentenze</i> , Il Dubbio, 2 giugno 2018	P.	103
<i>Caro Deaglio, le spiego a cosa serve l'avvocato... Botta e risposta tra il Presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin e il giornalista Enrico Deaglio</i> , Il Dubbio, 4 giugno 2018	P.	104
<i>Il silenzio degli innocenti non esiste. L'Editoriale del Presidente del Cnf, Andrea Mascherin, sulla vicenda Aquarius</i> , Il Dubbio, 13 giugno 2018	P.	106
<i>Mascherin: "Caro ministro Salvini, c'è chi è morto per la difesa d'ufficio". La replica del presidente del CNF al titolare del Viminale che ha attaccato la "lobby degli avvocati d'ufficio"</i> , Il Dubbio, 13 giugno 2018	P.	106
<i>L'impegno del Cnf per una giustizia che custodisca il principio di uguaglianza. Tutti i temi a cui è rivolto l'impegno dell'avvocatura</i> , Il Dubbio, 4 luglio 2018	P.	107
<i>Migranti, la linea dura non esclude l'umanità</i> , Il Dubbio, 24 agosto 2018	P.	110
<i>Mascherin: «Ecco perché il ruolo dell'avvocato va scolpito in Costituzione». In un'intervista al Sole24Ore il presidente Cnf spiega il tema del congresso forense</i> , Il Dubbio, 27 settembre 2018	P.	111
<i>Mascherin: «L'avvocato sia in Costituzione perché ne è il vero custode»</i> , Il Dubbio, 5 ottobre 2018	P.	112
<i>La proposta del Cnf: «Ora ascoltate avvocati e magistrati»</i> , Il Dubbio, 9 novembre 2018	P.	114
<i>Mascherin: «Noi avvocati, Ong nella tempesta della democrazia». L'intervento del presidente del Cnf in occasione della manifestazione romana dei penalisti</i> , Il Dubbio, 24 novembre 2018	P.	116
<i>Mascherin: «Dosare bene diritti e sicurezza. E' questa la sfida della politica». Intervista al presidente del Consiglio nazionale forense</i> , Il Dubbio, 5 dicembre 2018	P.	119
<i>Solo una nuova fiducia tra potere e cittadini può disarmare le mafie. Intervento del presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti</i> , Il Dubbio, 16 febbraio 2019	P.	120
<i>Mascherin: «Così magistrati e avvocati insieme possono salvare la giurisdizione». L'intervento del presidente del Cnf, Andrea Mascherin, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar</i> , Il Dubbio, 20 febbraio 2019	P.	122
<i>Mascherin, Cnf: «Tocca allo Stato e non al cittadino fare giustizia». Il commento del presidente del Cnf, Andrea Mascherin, commenta</i>	P.	123

la lettera di accompagnamento del presidente Mattarella alla legge sulla legittima difesa, Il Dubbio, 27 aprile 2019

Garantismo, linfa della democrazia. La riflessione sul garantismo del presidente del Consiglio nazionale forense apparsa sul Corriere della Sera di sabato 11 maggio scorso, Corriere della sera, 11 maggio 2019; Il Dubbio, 14 maggio 2019

P. **126**

APPENDICE

Protocolli ed accordi sottoscritti dal CNF	P.	128
Amnesty International Sezione Italia (23 marzo 2018)	P.	129
VKE Onlus (23 marzo 2018)	P.	134
Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici (20 aprile 2018)	P.	138
Università Telematica San Raffaele di Roma (3 maggio 2018)	P.	142
Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti ed Esperti Contabili e Consiglio Nazionale del Notariato (8 maggio 2018)	P.	151
Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (24 maggio 2018)	P.	156
Consiglio Superiore della Magistratura (19 luglio 2018)	P.	170
Corte Suprema di Cassazione (19 luglio 2018)	P.	213
Procura Generale della Corte di Cassazione (19 luglio 2018)	P.	223
Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (20 settembre 2018)	P.	229
Costituzione della Rete degli Avvocati del Mediterraneo (25 settembre 2018)	P.	236
Commissariato Generale di Sezione dell'Italia a EXPO 2020 Dubai (28 novembre 2018)	P.	240
Lega Italiana Calcio Professionistico (22 gennaio 2019)	P.	251
Lega Nazionale Professionisti serie B (22 gennaio 2019)	P.	259

Lega Nazionale Dilettanti (22 gennaio 2019)	P.	266
Consiglio Superiore della Magistratura e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (12 marzo 2019)	P.	275
Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (12 marzo 2019)	P.	281
Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari italiani (12 marzo 2019)	P.	288
Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale degli Ordini della professione di Ostetrica (12 marzo 2019)	P.	294
Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici Sanitari di Radiologia Medica e delle Professioni Sanitarie Tecniche, della Riabilitazione e della Prevenzione (12 marzo 2019)	P.	299
Consiglio Superiore della Magistratura e Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti italiani (12 marzo 2019)	P.	305
Consiglio Superiore della Magistratura e Ordine dei Biologi (12 marzo 2019)	P.	311

MESSAGGIO DI SALUTO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Sergio Mattarella

(Roma, 28 maggio 2019)



Il Presidente della Repubblica

TELEGRAMMA

PREGMO AVV.
ANDREA MASCHERIN
PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
VIA DEL GOVERNO VECCHIO, 3
ROMA

IN OCCASIONE DELLA INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO 2019, MI È GRADITO FAR GIUNGERE A LEI, ILLUSTRE PRESIDENTE, AI COMPONENTI APPENA ELETTI DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE E A TUTTI GLI INTERVENUTI IL MIO CORDIALE SALUTO.

IL 2018, COSÌ COME I PRIMI MESI DELL'ANNO IN CORSO, SONO STATI SEGNA TI DALL'APPROVAZIONE DI IMPORTANTI PROVVEDIMENTI LEGISLATIVI, PER L'ATTUAZIONE DEI QUALI SI RIVELA FONDAMENTALE IL CONTRIBUTO DELLA CLASSE FORENSE.

IL RUOLO INSOSTITUIBILE, CHE FISSA SVOLGE NELLA ELABORAZIONE DELLA CULTURA GIURIDICA DEL PAESE, IMPONE CHE L'ATTIVITÀ FORENSE SIA ESERCITATA CON AUTONOMIA E PROFESSIONALITÀ.

A TALE FINE SI RIVELA CENTRALE LA CURA PER LA FORMAZIONE CONTINUATIVA E L'IMPEGNO PER IL RIGOROSO RISPETTO DELLE REGOLE DEONTOLOGICHE, CHE IL CONSIGLIO HA DA SEMPRE ASSICURATO.

IL TEMA SCELTO PER L'ODIERNA TAVOLA ROTONDA DIMOSTRA LA RINNOVATA CONSAPEVOLEZZA IN ORDINE ALLA FUNZIONE, ANCHE SOCIALE DELL'AVVOCATURA, CHIAMATA A PROMUOVERE LA TUTELA DEI DIRITTI FONDAMENTALI DELLA PERSONA IN UNA SOCIETÀ IN DINAMICO MUTAMENTO.

CON QUESTO SPIRITO, RINNOVO IL MIO FERVIDO AUGURIO DI BUON LAVORO.

SERGIO MATTARELLA



*Sforza, lunedì -
28/5/19
MS*

INTERVENTO DEL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE ALLA CERIMONIA DI INAUGURAZIONE DELL'ANNO GIUDIZIARIO PRESSO LA CORTE DI CASSAZIONE

(Roma, 25 gennaio 2019)



*Signor Presidente della Repubblica,
Signor Primo Presidente,
Signor Procuratore Generale,
Signor Presidente della Corte Costituzionale
Signor Ministro Guardasigilli
Autorità, Colleghe, Colleghi, Magistrati Tutti,*

Porto innanzitutto il saluto del Consiglio Nazionale Forense e dunque di tutto quel sistema ordinistico, che ricordo tutelato dagli art. 2 e 18 della Costituzione e quindi da maneggiarsi con grande prudenza in ogni sede, impegnato a garantire, attraverso i Consigli territoriali, il corretto esercizio della professione e il corretto accesso alla *Comunità* della giurisdizione da parte dei cittadini, sempre con spirito volontaristico e spesso con il sacrificio da parte dei consiglieri dei propri impegni professionali e familiari, lungi

dunque i Consigli dell'Ordine dal poter essere considerati luoghi di potere o di rendita di posizione.

Consigli dell'Ordine che, anzi, quali presìdi di operatività e di legalità sul territorio, sempre più andranno valorizzati come riferimento per gli utenti e come compartecipi a pieno titolo e responsabilità alla organizzazione della *Comunità* della giurisdizione, penso alla necessità di prevederne un ruolo non più limitato nelle conferenze permanenti e nei consigli giudiziari, e soprattutto a un urgente chiarimento normativo sulla specificità della loro natura di ente pubblico non economico.

Ho parlato di *Comunità* della giurisdizione riferendomi con ciò ai loro principali attori: avvocati, magistrati, personale amministrativo, poiché va rammentato come la funzione giurisdizionale non possa esaurirsi in quanto dettato dal titolo IV della Costituzione, ma debba altresì essere esempio di attuazione del dovere di solidarietà e del principio di uguaglianza, oltre che esercizio di una dinamica fondata sulla dialettica e sulla cultura del dubbio.

Dialettica e cultura del dubbio sono sempre, e in ogni sede, gli strumenti per un confronto democratico e per una crescita delle idee, che debbono nutrirsi le une delle altre.

Parlare di corretta dialettica vuole anche dire affrontare il tema delle modalità di governo di una Società.

Parlare di cultura del dubbio significa valorizzare tali modalità con la disponibilità a modificare le proprie opinioni, rinunciando a ogni forma di intransigenza.

Il metodo dialettico, fatto di tesi, antitesi e sintesi, peraltro, è lo strumento di lavoro quotidiano degli avvocati, che, nel rispetto delle regole processuali, devono proporre soluzioni, argomentarle e convincere il giudice a una sintesi loro favorevole. L'uso del dubbio, poi, è connaturato alla costruzione di una tesi sostenibile, e di dubbi deve nutrirsi il giudicante per limitare al massimo la possibilità dell'errore.

Quanto sopra, tuttavia, non avrebbe significato alcuno se non si partisse dal presupposto per cui alla base di ogni dinamica di confronto vi debbano essere delle regole, ovvero vi debba essere il diritto, che altro non è che l'elemento fondante la *Comunità* della giurisdizione.

Diritto e corretta dialettica si riflettono in ogni ipotesi di contrapposizione: sociale, politica, tra categorie, tra corpi intermedi e Stato, tra culture, religioni, ecc..., e la giurisdizione, a ben guardare, è la sede eletta delle contrapposizioni, ma secondo *rito*. Devesi perciò sempre, e in ogni Comunità, a iniziare da quella del diritto, privilegiare il linguaggio leale, fatto di contenuti, principi, conoscenza, piuttosto che il linguaggio rancoroso, fatto di *slogan* assertivi e suggestivi, non rispettosi dell'altrui posizione e non inclini in alcuna maniera al ripensamento, anche solo parziale.

Ecco perché la *Comunità* della giurisdizione deve essere di esempio e avere come faro la dialettica piena e le sue corrette forme di attuazione, gli

avvocati nei loro atti sono deontologicamente tenuti a rispettare le tesi di controparte, le impugnazioni devono essere strumento di critica esclusivamente tecnica delle sentenze, il giudice, a sua volta, deve rifuggire da soluzioni esasperatamente formalistiche, tese a “eliminare” più che definire un procedimento, e deve considerare la necessità di svolgere ragionamenti motivazionali (compresi gli *obiter dictum*) che non sconfinino mai in spazi che possano apparire (tra virgolette) “ideologici”, ciò rischierebbe di far perdere autorevolezza e terzietà alla sentenza stessa.

E la politica, attraverso le eventuali riforme, troppe volte in passato rivelatesi non necessarie, se non dannose, deve a sua volta assicurare alla giurisdizione il pieno svolgimento del confronto processuale, che non può trovare limitazioni in esigenze esclusivamente deflattive o efficientiste, ma deve gravitare attorno ad un baricentro ancorato alle garanzie e ai diritti non comprimibili, quale il diritto di tutti, ma soprattutto dei più deboli, alla difesa.

Il processo civile è processo che deve rimanere di parte, connotato dalla disponibilità della materia, il processo amministrativo non può trovare preclusioni di censo, il processo tributario deve valorizzare sin dal primo grado la competenza specialistica del giudicante, il processo penale deve essere giusto, mantenere al centro l'imputato e rispettare il principio di non colpevolezza e della ragionevole durata.

Le riforme non possono sacrificare in alcuna misura quanto appena accennato, l'efficienza della giustizia non passa attraverso interventi codicistici a costo zero, ma attraverso investimenti economici, che devono essere di lunga prospettiva e durata, e perciò oggetto di un lavoro il più possibile comune tra tutte le forze politiche, con il necessario ascolto di chi ogni giorno opera nei tribunali.

Su tutti questi temi, e su altri, è peraltro in atto un confronto intenso e continuo con il ministro della Giustizia, ovviamente con momenti di intesa e con altri di inevitabili divergenze, per lo più note.

Concludo. Una *Comunità* della giurisdizione, fondata su basi dialettiche e sul rispetto dei ruoli, non rischia di perdere di vista gli equilibri costituzionali, con il pericolo, nel caso opposto di atteggiamenti non rispettosi dell'altrui funzione o inutilmente autoreferenziali, di incorrere in una grave responsabilità nei confronti della Comunità di tutti, cittadini e stranieri, il nostro Stato di diritto.

Auguro a tutti buon lavoro.

Avv. Andrea Mascherin,
Presidente del
Consiglio Nazionale Forense

RESOCONTO SINTETICO DELLE ATTIVITÀ DEL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE per il periodo febbraio 2018 – maggio 2019

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
1.	09/02/18	<p>Il CNF inaugura l'anno giudiziario 2018 – Roma, Palazzo Brancaccio, alla presenza del Presidente della Repubblica Sergio Mattarella. Alla relazione del Presidente del Consiglio Nazionale Forense, Avv. Andrea Mascherin, sono seguiti gli interventi del Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, dott. Giovanni Mammone, del Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, On. Giovanni Legnini e del Ministro della Giustizia, On. Andrea Orlando. Il Presidente ha rammentato l'impegno dell'Avvocatura, motore per far crescere gli ideali tracciati dalla Costituzione (solidarietà, uguaglianza, dignità e libertà), chiamata ad una responsabilità tecnica e sociale, incaricata di custodire le garanzie nella giurisdizione e di promuovere al di fuori di essa una cittadinanza attiva, che veda al centro il diritto. Si è appellato altresì alla necessaria stretta collaborazione tra avvocatura e magistratura per il governo del sistema della giurisdizione ed ha ricordato lo straordinario sforzo dei Consigli dell'Ordine sul territorio, chiamati a garantire al cittadino un accesso informato al sistema giustizia, a garantire la qualità della professione, a svolgere opera sussidiaria nei confronti della Pubblica Amministrazione.</p>	Attività istituzionale
2.	09/02/18	<p>Al termine della Cerimonia per l'inaugurazione dell'anno giudiziario il CNF ha organizzato una Tavola rotonda sul progetto di modifica costituzionale dell'art.111 della Carta, mediante la previsione della libertà e autonomia dell'Avvocato e della necessità della difesa tecnica. Ne hanno discusso l'Avv. Prof. Giovanni Maria Flick, Presidente Emerito della Corte Costituzionale, l'Avv. Prof. Guido Alpa, già Presidente del Consiglio Nazionale Forense, la Dott.ssa Margherita Cassano, Presidente della Corte di Appello di Firenze, l'Avv. Prof. Massimo Luciani, il Prof. Giorgio Spangher</p>	Attività istituzionale Convegni Progetti
3.	09/02/18	<p>Il CNF e la FiiF organizzano, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali, un Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali per Responsabile della protezione dei dati (DPO), in vista</p>	Formazione Collaborazione istituzionale Rapporti con altri Ordini professionali

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		della prossima entrata in vigore del Nuovo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il programma del corso, articolato in 19 moduli da ottanta ore, e le alte competenze dei relatori lo rendono altamente professionalizzante e di carattere specialistico per la nuova figura professionale. Il corso si svolgerà dal 12/01/18 al 31/03/18 .	
4.	13/02/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “ Stati Generali della Professione ”, organizzato a Roma dal Consiglio Nazionale dei dottori Commercialisti.	Convegni Rapporti con altri Ordini Professionali
5.	13/02/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della Corte dei Conti e di insediamento del nuovo Presidente, dott. Buscema.	Attività istituzionale
6.	13/02/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla visita dei valutatori UNDOC finalizzata alla verifica dello stato di attuazione in Italia della convenzione UNCAC sulla prevenzione e il contrasto alla corruzione. Illustra gli strumenti adottati dal CNF volti a promuovere, tra gli iscritti e i cittadini, la cultura della legalità, e in particolare il Codice deontologico forense, il Protocollo con il MIUR del 3 ottobre 2016 sulla educazione alla legalità.	Attività istituzionale Educazione alla legalità
7.	13/02/18	Il CNF partecipa all’inaugurazione dell’anno accademico della Scuola Ufficiali dei Carabinieri.	Attività istituzionale
8.	13/02/18	Il CNF partecipa alla riunione dell’Osservatorio sulle misure di prevenzione patrimoniali, presso la Suprema Corte di cassazione	Attività istituzionale Rapporti con la Magistratura
9.	15/02/18	Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa presso il TAR Calabria.	Attività istituzionale
10.	15/02/18	AGORA’ DEI PROGETTI – Riunione del gruppo di lavoro tematico sull’affidamento degli incarichi ai professionisti da parte di enti pubblici.	AGORA’ dei Progetti Rapporti con gli Ordini Professione
11.	16/02/18	Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa presso il TAR del Lazio.	Attività istituzionale
12.	16/02/18	Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della sezione giurisdizionale per il Lazio della Corte dei Conti.	Attività istituzionale
13.	16/02/18	Si riunisce presso il CNF il Comitato delle Associazioni specialistiche forensi riconosciute , sulle proposte di modifica al regolamento ministeriale per le specializzazioni.	Rapporti con le Associazioni forensi
14.	16/02/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “ Magistratura e Avvocatura: indipendenza e	Convegni Rapporti con gli Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		autonomia delle toghe ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Udine e dall' Unione Triveneta degli Avvocati , confrontandosi sul tema con il dott. Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di Cassazione.	
15.	16/02/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani .	Commissioni
16.	20/02/18	Il CNF , nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro , in collaborazione con la Corte costituzionale, ospita una delegazione di studenti presso la sede del CNF , illustrando compiti e funzioni del Consiglio, e li accompagna in visita alla Corte costituzionale , dove hanno la possibilità di assistere ad un'udienza pubblica e interloquire con i responsabili degli Uffici studi, massimario e biblioteca.	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Educazione alla legalità
17.	20/02/18	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo tecnico PAT (Processo amministrativo telematico) presso il Consiglio di Stato .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
18.	21/02/18	Il CNF , con la Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato e la Commissione CNF Storia per l'Avvocatura , organizza presso il CNF un incontro di studi sul tema: " La proposta di riforma del CNF sul patrocinio a spese dello Stato. Profili storici della tutela del diritto di difesa dei non abbienti quale misura del grado di civiltà dell'ordinamento ". Nel corso dell'incontro è stata presentata ed illustrata la proposta di legge del CNF recante " Disposizioni in materia di patrocinio a spese dello Stato e modifiche al Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia, di cui al DPR 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni ". Con l'occasione, sono stati presentati due volumi patrocinati dalla Commissione CNF Storia dell'Avvocatura: " Sodalitio Advocatorum ", a cura del Prof. Francesco Mastroberti e " L'Avvocatura dei poveri ", curato dal Prof. Federico Alessandro Gioia.	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini
19.	21/02/18	Riunione della Commissione Consultiva , della Commissione normativa COA e studi legali , della Commissione rapporti con il CSM e Consigli giudiziari , della Commissione Diritto Amministrativo e della Commissione Storia dell'Avvocatura .	Commissioni
20.	21/02/18	La Commissione Diritto di Famiglia incontra i rappresentanti delle Associazioni specialistiche.	Commissioni Rapporti con gli Ordini
21.	22/02/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla riunione straordinaria, presso la Corte costituzionale , nel corso della quale è stata illustrata l'attività svolta dalla Consulta nel 2017.	Attività istituzionale Rapporti con la Corte costituzionale
22.	22/02/18	Il Presidente Mascherin partecipa all' assemblea	Professione Rapporti con altri Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		dell'Associazione " Economisti e Giuristi Insieme ".	professionali
23.	22/02/18	AGORA' DEI PROGETTI – Riunione del gruppo di lavoro tematico sulla formazione continua.	AGORA' dei Progetti Rapporti con gli Ordini Formazione
24.	24/02/18	Il CNF partecipa alla cerimonia del 156° anniversario dell' Avvocatura serba a Belgrado	Attività istituzionale Collaborazione internazionale
25.	26/02/18	Il CNF partecipa e interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a Roma.	Attività istituzionale
26.	27/02/18	Riunione della Commissione CNF difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato.	Commissioni
27.	28/02/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia e della Rete Famiglia.	Commissioni Le Reti: Famiglia Rapporti con gli Ordini
28.	01/03/18	Il CNF partecipa e interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario militare a Roma, presso la Corte d'Appello militare.	Attività istituzionale
29.	01/03/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " La Lunga marcia dell'Avvocatura ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ferrara e dalla Fondazione forense ferrarese.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
30.	01/03/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " Il ruolo dell'Avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Ravenna.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
31.	01/03/18	Riunione della Commissione CNF Antiriciclaggio e Privacy.	Commissioni
32.	06/03/18	Il CNF , nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro , in collaborazione con la Corte costituzionale, ospita una delegazione di studenti presso la sede del CNF , illustrando compiti e funzioni del Consiglio, e li accompagna in visita alla Corte costituzionale , dove hanno la possibilità di assistere ad un'udienza pubblica e interloquire con i responsabili degli Uffici studi, massimario e biblioteca.	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Educazione alla legalità
33.	06/03/18	Riunione della Commissione CNF rapporti con il CSM e con i Consigli giudiziari.	Commissioni
34.	08/03/18	Il CNF incontra a Roma la Rete dei Comitati Pari Opportunità (CPO).	Le Reti: CPO Commissioni Rapporti con gli Ordini
35.	09/03/18	Riunione della Commissione di lavoro per l'organizzazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania.	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
36.	09/03/18	Riunione della Commissione CNF Antiriciclaggio e Privacy.	Commissioni
37.	13/03/18	Il Presidente Mascherin partecipa con i rappresentanti	Attività istituzionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		del Consiglio Superiore della Magistratura alla visita riservata della mostra “ 1983 – La storia ”, presso la Casina dei Vallati in Roma, dedicata alla promulgazione della legislazione antiebraica.	Rapporti con il CSM
38.	14/03/18	Incontro della Commissione Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL).	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Commissioni
39.	15/03/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla tavola rotonda organizzata dal CNF per la presentazione del volume “ Elogio della Costituzione ”, del Prof. Giovanni Maria Flick , in occasione del 70° anniversario dell’entrata in vigore della Costituzione. Partecipano il dott. Giovanni Mamme , Primo Presidente della Corte Suprema di Cassazione, il dott. Alessandro Pajno , Presidente del Consiglio di Stato, il dott. Angelo Buscema , Presidente della Corte dei Conti, il Prof. Avv. Massimo Luciani , Ordinario di Diritto costituzionale presso l’Università degli studi di Roma “La Sapienza” e Presidente dell’Associazione italiana dei costituzionalisti.	Convegni Formazione Rapporti con la Magistratura
40.	15/03/18	Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario della giustizia amministrativa presso il TAR Liguria.	Attività istituzionale
41.	15/03/18	Riunione della Commissione CNF rapporti internazionali .	Commissioni
42.	16/03/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “ Il ruolo dell’Avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Piacenza.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
43.	16/03/18	Pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 16 marzo 2018, n. 63 il decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018 , n. 17 , recante Regolamento recante la disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato. Il Regolamento, che attua la previsione di obbligatorietà dei corsi di formazione, entra in vigore il 31 marzo 2018 e si applica ai tirocinanti iscritti nel registro dei praticanti a partire dal 28 settembre 2018.	Riforma forense Regolamenti
44.	20/03/18	Il CNF , nell’ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro , in collaborazione con la Corte costituzionale, ospita una delegazione di studenti presso la sede del CNF , illustrando compiti e funzioni del Consiglio, e li accompagna in visita alla Corte costituzionale , dove hanno la possibilità di assistere ad un’udienza pubblica e interloquire con i responsabili degli Uffici studi, massimario e biblioteca.	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Educazione alla legalità
45.	21/03/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla giornata di studio “ Difendiamo il futuro ”, organizzata da Roma Capitale in collaborazione con l’accademia Kronos e il Corpo dei Carabinieri Forestali, presentando la campagna “ Io faccio ”	Convegni Progetto #ZeroWar2020

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		la mia parte”, avviata nell’ambito del progetto #ZeroWar2020 . Presenti insieme al CNF anche Abdel Aziz Essid , esponente del “Quartetto per il dialogo in Tunisia”, che ha ricevuto il premio Nobel per la Pace nel 2015 per il suo contributo a ripristinare la democrazia nel paese nord africano, nonché l’ex Ministro dell’Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio . Il Presidente illustra gli obiettivi della campagna, che si concentrerà in particolare sulla riduzione e la successiva eliminazione dell’uso dei materiali plastici nelle confezioni dei prodotti commerciali, nonché sul consumo sostenibile dell’acqua, fonte di vita e bene comune indispensabile	
46.	21/03/18	AGORA’ DEI PROGETTI – Riunione del gruppo di lavoro tematico in materia di società tra avvocati .	AGORA’ dei Progetti Rapporti con gli Ordini
47.	21/03/18	Riunione della Commissione consultiva .	Commissioni
48.	21/03/18	Il CNF incontra a Roma la Rete dei Comitati Pari Opportunità (CPO).	Le Reti: CPO Commissioni Rapporti con gli Ordini
49.	22/03/18	Il CNF celebra la giornata mondiale dell’acqua con la giornata di studio “ La pace per l’acqua ”. Intervengono il Presidente Mascherin , l’ex Ministro dell’ambiente Alfonso Pecoraro Scanio , il Premio Nobel per la pace 2015 Abdel Ziz Essid , l’Ordine degli Avvocati del Mediterraneo e l’Associazione nazionale dei giovani Avvocati del Marocco.	Attività istituzionale Progetto #ZeroWar2020
50.	22/03/18	Il Presidente Mascherin viene intervistato da TGtv2000 in materia di giustizia riparativa, riforma dell’ordinamento penitenziario e della giornata mondiale dell’acqua.	Professione Progetto #ZeroWar2020 Comunicazione
51.	23/03/18	Firmato un Protocollo d’intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e Amnesty International, sez. Italia per sviluppare una costante collaborazione al fine di concordare iniziative comuni per individuare ed eliminare gli abusi sui diritti umani, promuovere la cultura della legalità e realizzare progetti di formazione e informazione. Il Protocollo istituisce un Comitato di coordinamento, che promuova la collaborazione per lo svolgimento di attività scientifiche e culturali comuni nelle discipline giuridiche, anche attraverso la collaborazione dei singoli Consigli dell’Ordine degli Avvocati.	Protocolli Collaborazione istituzionale
52.	23/03/18	Firmato una Convenzione tra il Consiglio Nazionale Forense e l’associazione di volontariato VKE , fondata a Bolzano nel 1974, per collaborare nelle attività finalizzate alla diffusione e allo sviluppo delle regole e della cultura della legalità tra le giovani generazioni, dando impulso alla progettazione e alla realizzazione di comuni iniziative di cooperazione. In particolare, il Protocollo si pone l’obiettivo di sensibilizzare rispetto alla manifestazione organizzata dall’associazione “Città dei ragazzi”, con la finalità di diffonderne contenuti e modalità di svolgimento anche	Protocolli Educazione alla legalità

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		presso altre città, perché gli Avvocati possano sensibilizzare le giovani generazioni nell'educazione alla legalità.	
53.	26/03/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “L’Avvocato e la Costituzione” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Pisa.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
54.	27/03/18	Osservatorio Nazionale Permanente sull’esercizio della Giurisdizione presso il CNF – Presentazione del rapporto annuale sulle attività dell’ONPG nel 2017 . Vengono illustrati i <i>papers</i> , i risultati conseguiti, gli obiettivi raggiunti, le prospettive per il 2018. Intervengono l’On. Giovanni Legnini , Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura, il Prof. Avv. Giampaolo Parodi , Vice Capo dell’Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, il Prof. Stefano Campostrini , dell’Università degli studi di Venezia “Ca’ Foscari”, il dott. Davide Carnevali dell’Istituto di ricerca sui sistemi giudiziari del Consiglio Nazionale delle Ricerche e il Prof. Avv. Federico Pernazza .	ONPG
55.	28/03/18	Entrano in vigore le modifiche all’art. 33, del regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare , in materia di impugnazione delle decisioni del Consiglio distrettuale di disciplina, approvate dal CNF nella seduta del 23 febbraio 2018.	Regolamenti Riforma forense
56.	28/03/18	Riunione della Commissione CNF difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato e della Commissione CNF iniziative per le carceri .	Commissioni
57.	05/04/18	AGORA’ DEI PROGETTI – Riunione del gruppo di lavoro tematico sulla formazione continua .	AGORA’ dei Progetti Rapporti con gli Ordini Formazione
58.	05/04/18	Il CNF organizza un incontro con la Rete nazionale dei Consigli giudiziari a Roma. Tra i temi trattati, l’aggiornamento sull’avvenuta attivazione e sullo sviluppo nei distretti italiani dei programmi di formazione.	Consigli giudiziari
59.	05/04/18	Il CNF viene sentito in audizione dalla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura , in relazione alla definizione di linee guida in materia di rapporti dei magistrati con i media e comunicazione istituzionale degli uffici giudiziari .	Rapporti con il CSM Audizioni
60.	05/04/18	Incontro della Commissione Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL) .	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Commissioni
61.	06/04/18	Esperienze a confronto (EaC) . Incontro per i Consiglieri dell’Ordine ed i referenti della formazione sotto diversi punti di vista: Progetto ASL per i referenti del progetto Alternanza Scuola-Lavoro; Scuole forensi , con tre moduli tematici proposti in parallelo (aspetti generali e di carattere organizzativo; inquadramento normativo e ragioni della nuova metodologia didattica; indicazioni teorico-pratiche di	Le Reti: EaC Rapporti con gli Ordini Formazione Progetto viDeontologia

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		didattica forense basata sul metodo casistico); ViDeontologia , con una giornata di lavoro dedicata a sperimentare nel ruolo di formatori, utilizzando video didattici per una formazione deontologica attiva.	
62.	06/04/18	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF procedure concorsuali, crisi di impresa e da sovraindebitamento, con la Scuola Superiore dell'Avvocatura e la Rete #LAB@AvvocaturaGiovane la terza edizione del corso di alta formazione per compositori della crisi da sovraindebitamento (6 aprile-19maggio 2018).	Convegni Formazione Le Reti: OCC Le Reti: #LAB
63.	09/04/18	Il CNF viene sentito in audizione dalla Settima Commissione del Consiglio Superiore della Magistratura in materia di violenza di genere .	Rapporti con il CSM Audizioni
64.	10/04/18	Il CNF partecipa all'assemblea dei soci dell'Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale (ISDACI).	Professione
65.	10/04/18	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo tecnico PAT (Processo amministrativo telematico) presso il Consiglio di Stato .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
66.	11/04/18	Il CNF partecipa alla riunione dei diversi gruppi di lavoro dell'associazione " Economisti e Giuristi Insieme " (AGCM, Anticorruzione, Procedure Esecutive Immobiliari, Quote di Genere).	Professione Rapporti con altri Ordini professionali
67.	12/04/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene all'incontro " L'Avvocatura virtuosa ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Teramo in collaborazione con il CNF, e relaziona sul tema "Il ruolo dell'Avvocato e il suo rilievo costituzionale". Tra i temi affrontati, in particolare, anche i nuovi parametri e il compenso per l'attività forense, la difesa del diritto di difesa, la formazione forense e l'assicurazione obbligatoria dell'Avvocato.	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini
68.	12/04/18	Il Presidente Mascherin viene intervistato da Radio Radicale sulla situazione delle carceri e sulla decisione della politica di non attuare la riforma dell'ordinamento penitenziario.	Comunicazione Professione
69.	12/04/18	Il CNF partecipa a Roma all'incontro di studio " Violenza di genere ", organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura.	Convegni Formazione Rapporti con il CSM
70.	12/04/18	Riunione della Commissione Sport .	Commissioni
71.	13/04/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene all'Assemblea dell'Unione Regionale degli Ordini Forensi del Centro-Adriatico sul tema " Funzioni e compiti degli Ordini forensi " e, in particolare, sul ruolo degli Ordini forensi nell'amministrazione della giustizia.	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini
72.	13/04/18	Riunione della Commissione CNF rapporti	Commissioni

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		internazionali.	
73.	16/04/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla conferenza stampa dell'Unione delle Camere Penali italiane (UCPI) sul rischio di stop della riforma dell'ordinamento penitenziario, segnale di una continua corsa al rialzo delle istanze populiste.	Comunicazione
74.	17/04/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al seminario di studio organizzato in collaborazione con la Commissione CNF diritti umani, il Comitato interministeriale diritti umani e il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano sul tema " Imprese e compliance ai diritti umani ".	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini
75.	18/04/18	Il CNF , con la Commissione CNF in materia di difesa di ufficio e patrocinio a spese dello Stato, organizza una giornata di lavoro avente ad oggetto " La proposta di riforma del CNF della legge sul patrocinio a spese dello Stato ". Nel corso dell'incontro si sono costituiti diversi tavoli di lavoro: ammissione al beneficio (condizioni, modalità di presentazione dell'istanza, documenti da presentare, effetti, casi di esclusione, revoca); liquidazione del compenso dell'avvocato del beneficiario (modi, tempi e termini); procedimenti alternativi alla giurisdizione (mediazione, negoziazione assistita, procedere para-concorsuali); procedimenti di protezione internazionale; procedimenti in materia di famiglia; materia penale; giudizi civili, amministrativi, contabili e tributari. All'esito dell'incontro è stato approvato il testo definitivo della proposta di riforma.	Professione Rapporti con gli Ordini
76.	18/04/18	Il CNF ha organizzato un seminario pratico di approfondimento sull'applicazione della normativa sull' equo compenso . Nel corso dell'incontro, tenutosi con la partecipazione del Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia, Prof. Avv. Giampaolo Parodi, è stato esaminato il percorso di formazione della norma sull'equo compenso, analizzate le ipotesi di applicazione concreta della normativa, anche in rapporto con i nuovi parametri. Il Presidente Mascherin ha espresso soddisfazione per la delibera 6 marzo 2018 della Giunta Regionale della Toscana, che ha fatto applicazione della normativa sull'equo compenso per l'acquisizione di servizi professionali.	Professione Formazione Rapporti con gli Ordini
77.	18/04/18	Il CNF partecipa al tavolo tecnico CSM-CNF presso il Consiglio Superiore della Magistratura sullo studio delle leggi razziali .	Rapporti con il CSM
78.	18/04/18	Riunione della Commissione consultiva .	Commissioni
79.	18/04/18	Il CNF partecipa a Madrid al X incontro di Madrid, organizzato dall' <i>Ilustre Colegio de Abogados de Madrid</i> sui temi della protezione del segreto professionale, sul ruolo dell'Avvocatura nelle riforme legislative, sulla	Professione Collaborazione internazionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		funzione dell'Avvocato d'impresa nelle nuove strutture organizzative e sulla tratta degli esseri umani ai fini dello sfruttamento sessuale e lavorativo.	
80.	19/04/18	Il Presidente Mascherin consegna al Ministro della Giustizia , Andrea Orlando, una targa a riconoscimento del metodo e del dialogo usato con l'Avvocatura e dei frutti che ha dato.	Comunicazione Rapporti con il Ministero della Giustizia
81.	20/04/18	Firmato un Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e l' Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici in materia di formazione continua.	Protocolli Formazione
82.	20/04/18	Il CNF istituisce un nucleo di monitoraggio sulla corretta applicazione della normativa in tema di equo compenso da parte dei clienti forti e dei parametri da parte dei giudici.	Professione
83.	20/04/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
84.	21/04/18	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
85.	21/04/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
86.	27/04/18	Entra in vigore il DM Giustizia 8 marzo 2018, n. 37 , recante modifiche ai parametri per la liquidazione dei compensi per la professione forense. Le modifiche introdotte riguardano i parametri generali per i compensi giudiziali, l'attività penale, l'attività arbitrale, l'assistenza di più soggetti aventi la stessa posizione processuale o procedimentale, i giudizi innanzi al TAR e al Consiglio di Stato, i procedimenti di mediazione e di negoziazione assistita, l'attività stragiudiziale e incentivi per l'avvocato che utilizza strumenti telematici idonei ad agevolare la consultazione e la fruizione da parte del magistrato.	Professione
87.	26/04/18	Il CNF partecipa alla riunione del tavolo tecnico sul patrocinio a spese dello Stato , presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia avente ad oggetto, in particolare, i problemi della certificazione unica.	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
88.	03/05/18	Il Presidente Mascherin introduce e coordina la tavola rotonda per la presentazione del volume " Prova scientifica e processo penale ", curato da Giovanni Canzio e Luca Luparia, alla presenza degli autori, con la partecipazione del dott. Giorgio Fidelbo, Presidente di Sezione della Suprema Corte di Cassazione, del Prof. Sergio Lorusso, Ordinario di diritto processuale penale presso l'Università degli studi di Foggia, del Prof. Vittorio Manes, Ordinario di diritto penale presso l'Università degli studi di Bologna.	Convegni Formazione Professione
89.	03/05/18	Firmato un Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e l' Università Telematica San Raffaele Roma per sviluppare una costante collaborazione, anche tramite la Scuola Superiore dell'Avvocatura, per l'organizzazione di attività scientifiche e culturali comuni nelle discipline	Protocolli Formazione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		giuridiche e, in particolare, in quelle discipline attinenti alla cultura professionale dell'Avvocatura. Il Protocollo, in particolare, si propone di avviare un progetto condiviso di promozione, organizzazione e gestione di un percorso di studi universitario e post-lauream espressamente orientato sulle professioni forensi, con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza.	
90.	04/05/18	Il CNF organizza a Roma, in collaborazione con la Scuola superiore dell'Avvocatura, l'Unione forense per la tutela dei diritti umani, il Comitato interministeriale Diritti umani, con il patrocinio del Ministero degli Affari esteri, il corso di specializzazione " Diritti umani e impresa ". Tra i temi trattati, le sfide attuali tra diritti umani e impresa, i principi guida ONU, le fonti internazionali, l'obbligo statutale di protezione dei diritti umani, la responsabilità delle imprese, l'accesso ai rimedi giurisdizionali e non. Sono intervenuti altresì i rappresentanti delle imprese, in particolare sui temi della tutela del lavoro tra discriminazione e identità di genere, sui codici di condotta e sulla disciplina in materia di sfruttamento del lavoro.	Formazione
91.	04/05/18	Il CNF incontra a Roma la Rete CPO (Comitati Pari Opportunità delle professioni legali), presso la Pontificia Università della Santa Croce, in occasione delle " Giornate romane per le pari opportunità ". Il Presidente Mascherin ha ricordato l'importante risultato conseguito dal CNF relativo al riconoscimento del legittimo impedimento dell'Avvocata in gravidanza, a riconoscimento del ruolo delle colleghe. In particolare, si è svolto un confronto dei CPO su autonomia, organizzazione, discriminazioni e violenza di genere, buone prassi, fare rete. Sono stati presentati due progetti (Viva Bistrot e Percorso donna) elaborati dalla Commissione pari opportunità del CNF. Successivamente si è svolta una tavola rotonda internazionale, con la partecipazione dei rappresentanti delle avvocature di Francia, Tunisia, Moldavia, Turchia, Marocco, Spagna e Italia, sui principi della convenzione di Istanbul in materia di violenza di genere (prevenire, proteggere e punire) e affrontato l'argomento della giustizia riparativa nell'ambito della violenza di genere. (evento 4-5 maggio 2018)	Le Reti: CPO Commissioni Rapporti con gli Ordini Progetti
92.	07/05/18	Il CNF partecipa alla riunione del Consiglio direttivo dell'Istituto per la promozione dell'arbitrato e della conciliazione nel Mediterraneo (ISPRAMED).	Professione
93.	08/05/18	Il CNF , insieme all' ONAT (Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini), organizza l'incontro " Pace, democrazia e diritti nel Mediterraneo ", avente ad oggetto i temi dei diritti fondamentali e della sicurezza, nonché la condizione femminile e le pari opportunità, alla presenza del Presidente Mascherin , dell' Ambasciatore della Repubblica di Tunisia in Italia, Moez Sinaoui, e del	Attività istituzionale Convegni Collaborazione internazionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		Presidente dell'Ordine degli Avvocati della Tunisia , Ameer Meherzi. All'incontro ha preso parte una rappresentanza della giovane avvocatura tunisina.	
94.	08/05/18	Firmato un Protocollo d'intesa tra il Consiglio Nazionale Forense, il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli esperti contabili e il Consiglio Nazionale del Notariato per rafforzare la collaborazione delle tre categorie professionali, già avviata con la costituzione dell'associazione "Economisti e Giuristi insieme", nell'ambito delle attività svolte in relazione alle deleghe provenienti dall'Autorità giudiziaria per lo svolgimento di singole fasi delle procedure giudiziarie. In particolare, il Consiglio Nazionale del Notariato intende estendere la fruizione del sistema informatico predisposto per la gestione delle aste telematiche disciplinate dal DM 32/2015 nonché per la pubblicità legale, anche ad Avvocati e Commercialisti	Protocolli Rapporti con altri Ordini professionali
95.	09/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " Il ruolo dell'Avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Milano. Ricorda come l'assassinio di Aldo Moro e di Fulvio Croce, tra gli altri, costituiscono un attacco alla democrazia mentre la toga costituisce il simbolo della difesa di uno Stato di diritto.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
96.	09/05/18	Il CNF , insieme all' ONAT (Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini), organizza a Catania, insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'incontro " Solidarietà, integrazione e tutela dei diritti umani ".	Convegni Rapporti con gli Ordini
97.	10/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " Il ruolo dell'Avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palmi.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
98.	10/05/18	Il CNF , insieme all' ONAT (Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini), organizza a Siracusa, insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, un incontro con gli Avvocati sui temi della pace, democrazia, diritti, solidarietà, integrazione e tutela dei diritti umani.	Convegni Rapporti con gli Ordini
99.	11/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " Il ruolo dell'Avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Catanzaro.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
100.	11/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " Il ruolo dell'Avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
101.	11/05/18	Il Presidente Mascherin interviene a Reggio Calabria al convegno nazionale " Giustizia penale e informazione "	Convegni Rapporti con gli Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		giudiziaria. Avvocati, magistrati e giornalisti a confronto , organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati, dalla Camera Penale di Reggio Calabria, dalla sezione locale di LA.P.E.C., in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Reggio Calabria. Il Presidente, in particolare, interviene in seno alla tavola rotonda "Circo mediatico e presunzione di innocenza. Il linguaggio dell'odio. Danni e misure riparative".	Formazione
102.	11/05/18	Il CNF , insieme all' ONAT (Ordine Nazionale degli Avvocati Tunisini), organizza a Messina, insieme al Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, l'incontro " Diversità e integrazione con le scuole, l'università, la società civile e gli avvocati " e partecipa, con l'occasione, alla quinta lezione del " Corso di alta formazione in diritto dell'immigrazione sul tema della tratta degli esseri umani ".	Convegni Rapporti con gli Ordini
103.	12/05/18	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF) a Genova.	Rapporti con OCF
104.	14/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa all'incontro organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova sul tema " L'Avvocatura incontra la città " con una relazione sul tema " Linguaggio dell'odio e ingiustizia discorsiva ".	Convegni Rapporti con gli Ordini
105.	14/05/18	Il Presidente Mascherin interviene nel programma Uno Mattina su RAI1 nell'ambito del focus Giustizia. Ricorda che la soglia dei diritti va sempre rispettata, ed è importante essere presenti dove la democrazia latita. Parla della riforma penitenziaria, costruita da professionalità competenti, evidenziando che si tratta di una riforma equilibrata, da esaminare nelle sue specificità. Annuncia le richieste che formulerà al Ministro della Giustizia, perché la società e la giustizia siano regolate dal diritto e non dall'economia, di investire in provvedimenti a lungo termine in modo da prevenire (e dunque risparmiare) e di recuperare i valori della Costituzione.	Comunicazione Professione
106.	15/05/18	Il CNF partecipa all'assemblea dei soci dell'Associazione tra gli enti promotori di attività di soluzioni alternative delle controversie (Sistema conciliazione).	Professione
107.	16/05/18	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo tecnico PAT (Processo amministrativo telematico) presso il Consiglio di Stato .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
108.	17/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa convegno " Monitoraggio sui regolamenti dei Consigli giudiziari e prospettive di intervento del Consiglio Superiore della Magistratura ", organizzato dall' Associazione Vittorio Bachelet presso il Consiglio Superiore della Magistratura.	Convegni Rapporti con il CSM
109.	17/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " Il ruolo dell'Avvocato per la democrazia e nella Costituzione ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine	Convegni Rapporti con gli Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		degli Avvocati di Firenze in collaborazione con l'Unione distrettuale degli Ordini forensi toscani. Con l'occasione si ribadisce la contrarietà al diritto di tribuna per gli Avvocati nei Consigli Giudiziari, perché devono partecipare a pieno titolo.	
110.	18/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene ad Arezzo all'incontro " Archivi di piombo. Dal rapimento di Aldo Moro al processo Pecorelli attraverso le carte processuali ", organizzato dal Comune di Arezzo, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Arezzo e la Fondazione forense dell'Ordine, con un intervento sul tema: " <i>Condivisione della Giurisdizione da parte della Magistratura e dell'Avvocatura quale elemento per garantire l'indipendenza riconosciuta dalla Costituzione</i> ".	Convegni Rapporti con gli Ordini
111.	18/05/18	Il CNF e la FiiF organizzano, in collaborazione con il Consiglio Nazionale Ingegneri (CNI) e con il patrocinio del Garante per la protezione dei dati personali, un Corso di alta formazione sulla protezione dei dati personali per Responsabile della protezione dei dati (DPO) , in vista della prossima entrata in vigore del Nuovo Regolamento UE 2016/679 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati. Il programma del corso, articolato in 20 moduli per un totale di ottanta ore, e le alte competenze dei relatori lo rendono altamente professionalizzante e di carattere specialistico per la nuova figura professionale. Il corso si svolgerà dal 18/05/18 al 04/08/18 .	Formazione Collaborazione istituzionale Rapporti con altri Ordini professionali
112.	18/05/18	Il CNF partecipa a Trieste alla prima conferenza nazionale dell'Associazione italiana giovani avvocati (AIGA) sull' Avvocato europeo , dal titolo "Una nuova identità professionale".	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
113.	18/05/19	Il CNF partecipa a Bologna al Congresso generale della <i>Federation des Barreaux d'Europe</i> sul tema " Nuove famiglie nuove sfide . Differenti concetti e discipline dei matrimoni etero ed omosessuali; le procedure e le liti internazionali circa la protezione e l'affidamento dei figli".	Convegni Collaborazione internazionale
114.	18/05/18	Il CNF concede il patrocinio e partecipa a Roma al Convegno " Diseguaglianze e diritti umani ", organizzato dall'Unione forense per la tutela dei diritti umani in occasione del 50° anniversario della fondazione.	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
115.	18/05/18	Riunione della Commissione Sport .	Commissioni
116.	21/05/18	Il CNF partecipa all'assemblea dei soci dell'Istituto per il Governo Societario (IGS).	Professione
117.	22/05/18	Il CNF invia agli Ordini, Unioni e Associazioni un documento contenente linee guida per gli avvocati in materia di protezione dei dati personali , elaborato dalla	Professione Rapporti con gli Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		Commissione Privacy , in vista dell'entrata in vigore del Regolamento UE 2016/679. In allegato anche un modello di informativa ed uno schema del registro dei trattamenti.	
118.	23/05/18	Riunione del Comitato organizzatore del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania .	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
119.	23/05/18	Il CNF partecipa ad Ostia alla seduta straordinaria dell'assemblea capitolina, in occasione della "settimana della legalità" e nella ricorrenza del 26° anniversario della strage di Capaci.	Attività istituzionale
120.	23/05/18	Il CNF , in collaborazione con <i>Save The Children</i> , incontra una delegazione di Avvocati albanesi, nell'ambito del Progetto T.A.L.E. (Attività di formazione per legali esperti di diritti dei minori), finanziato dalla Commissione europea, per formare gli operatori legali che rappresentano i minori nei procedimenti giudiziari sugli strumenti internazionali volti a promuovere e proteggere i diritti dei minori e sulla corretta attuazione dei principi sanciti dalle Linee guida del Consiglio d'Europa per una giustizia a misura di minore a livello nazionale	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi Formazione Progetti
121.	23/05/18	Riunione della Commissione consultiva , della Commissione Storia dell'Avvocatura e della Commissione Tributaria .	Commissioni
122.	24/05/18	Firmato un Protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura , il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali, attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017.	Protocolli Rapporti con il CSM Rapporti con altri Ordini professionali
123.	24/05/18	Il CNF partecipa e interviene a Roma all'incontro " Per un osservatorio del contenzioso come strumento di qualità normativa. Contenimento della spesa pubblica e sviluppo economico " organizzato dall'associazione <i>Res Magnae</i> in collaborazione con l'Avvocatura generale dello stato.	Convegni Formazione Rapporti con le Associazioni forensi
124.	24/05/18	Il CNF partecipa e interviene a Roma al convegno di studio " La cooperazione rafforzata per l'istituzione del Procuratore europeo " organizzato dalla Fondazione Basso.	Convegni Formazione
125.	24/05/18	Il CNF , nell'ambito del progetto Alternanza Scuola-Lavoro , in collaborazione con la Corte costituzionale, ospita una delegazione di studenti presso la sede del CNF , illustrando compiti e funzioni del Consiglio, e li accompagna in visita alla Corte costituzionale , dove hanno la possibilità di assistere ad un'udienza pubblica e interloquire con i responsabili degli Uffici studi, massimario e biblioteca.	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Educazione alla legalità

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
126.	24/05/18	AGORA' DEI PROGETTI – Riunione del gruppo di lavoro tematico sulle società tra avvocati.	AGORA' dei Progetti Rapporti con gli Ordini Tutela della professione
127.	25/05/18	Il CNF , in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura e Save The Children, organizza il corso di alta formazione “In difesa dei bambini a rischio. Strumenti giuridici di tutela per i minorenni” , articolato in cinque incontri. Oggetto del primo incontro “La tutela dei minori in situazione di vulnerabilità economica e sociale” .	Convegni Formazione
128.	25/05/18	Il CNF partecipa a Stresa al convegno organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verbania, in collaborazione con Cassa forense, in ricordo dell'Avv. Marco Ubertini , sul tema “Cassa forense: dal passato al futuro” .	Convegni Formazione
129.	25/05/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
130.	26/05/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
131.	28/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “L'Avvocato e la Costituzione” , organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Oristano.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
132.	28/05/18	Il CNF partecipa al tavolo tecnico CSM-CNF presso il Consiglio Superiore della Magistratura sullo studio delle leggi razziali .	Rapporti con il CSM
133.	29/05/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “L'Avvocato e la Costituzione” , organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Sassari.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
134.	29/05/18	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo antiriciclaggio istituito presso il MEF .	Tutela della professione Rapporti con il MEF
135.	29/05/18	Il CNF partecipa alla presentazione della relazione annuale sull'attività svolta dalla Banca d'Italia nell'anno 2017.	Attività istituzionale
136.	29/05/18	Riunione della Commissione CNF difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato .	Commissioni
137.	31/05/18	Il CNF è ascoltato in audizione dalle Commissioni speciali per l'esame degli atti urgenti presentati dal Governo di Camera e Senato nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo n. 22 (adeguamento normativa nazionale circa la protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali).	Audizioni
138.	01/06/18	Il CNF partecipa a Bruxelles alla sessione plenaria dell' European Lawyers Congress . Scopo della sessione è stabilire un codice uniforme europeo della professione forense , in collaborazione con il CCBE. Tra gli argomenti esaminati dalle commissioni permanenti istituite, le attività professionali, i compensi, il segreto professionale e il dovere di riservatezza, la collaborazione con i soci di	Attività istituzionale Collaborazione internazionale CCBE

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		capitale (1-2 giugno 2018).	
139.	05/06/18	Il CNF partecipa a Heidelberg al simposio internazionale dei Presidenti degli Ordini forensi nazionali sul tema “ Error management culture ” (cultura e prassi nella gestione degli errori), organizzato dalla <i>German Bar Association</i> , con la partecipazione di rappresentanti del mondo delle imprese.	Attività istituzionale Collaborazione internazionale
140.	05/06/18	Il Presidente Mascherin incontra il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bari , le altre rappresentanze dell’Avvocatura barese e i capi degli Uffici giudiziari, per discutere e programmare quanto necessario per risolvere in tempi brevi e nell’interesse dei cittadini la nota situazione degli Uffici giudiziari. Rileva il comune accordo sulla necessità di nominare un commissario straordinario con ampi poteri, perché provveda al più presto.	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini
141.	06/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “ Il ruolo dell’avvocato per la democrazia e nella Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Catania.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
142.	06/06/18	Il CNF partecipa al tavolo tecnico CSM-CNF presso il Consiglio Superiore della Magistratura sullo studio delle leggi razziali .	Rapporti con il CSM
143.	06/06/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
144.	07/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa a Noto al primo congresso giuridico di formazione professionale della Sicilia Sud Orientale “ Avvocatura 3.0. Valori e futuro ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Siracusa, con una <i>lectio magistralis</i> sul tema “ L’Avvocato nella Costituzione ”. Tra i temi trattati nel corso del congresso, in particolare, la deontologia (“l’ABC del marketing per l’Avvocato singolo e per lo studio legale”; l’assicurazione obbligatoria per la responsabilità professionale; l’Avvocatura nello scenario mediterraneo e medio orientale) nonché la responsabilità medica e gli aspetti penali.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
145.	07/06/18	Il CNF partecipa a Lussemburgo alla cerimonia di apertura dell’anno forense del Lussemburgo nonché al concorso internazionale d’eloquenza per i giovani Avvocati, organizzato dalla Conferenza dei giovani Avvocati del Lussemburgo (7-9 giugno 2018)	Attività istituzionale Collaborazione internazionale
146.	08/06/18	Il CNF partecipa alla cerimonia “ Toghe d’Oro 2017 ”, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Trani .	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini
147.	09/06/18	Il CNF partecipa a Torino all’incontro di studio “ Organizzare la giustizia – Chi Come Perché ”, organizzato dall’Associazione Dirigenti Giustizia.	Attività istituzionale Formazione
148.	11/06/18	Riunione della Commissione di lavoro per	Commissioni

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		l'organizzazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania .	Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
149.	12/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa a Rieti al convegno “L’Avvocatura e le istituzioni forensi. Le prospettive e le opportunità della professione alla luce delle recenti riforme” , organizzato dall’Associazione italiana giovani Avvocati (sezione di Rieti), in collaborazione con il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Rieti.	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
150.	12/06/18	Entrano in vigore le modifiche agli artt. 20 e 27, comma 3, del Codice deontologico forense , approvate dal CNF nella seduta amministrativa del 22 settembre 2017 e pubblicate nella Gazzetta Ufficiale del 13 aprile 2018, n. 186. Da un lato si ribadisce il principio di tipicità solo tendenziale dell’illecito disciplinare; dall’altro si prevede espressamente che anche la possibilità di ricorrere alla negoziazione assistita costituisce oggetto di un preciso dovere informativo da parte dell’Avvocato.	Riforma forense Deontologia Professione
151.	12/06/18	Riunione della Commissione CNF difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato e della Commissione CNF iniziative per le carceri .	Commissioni
152.	13/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “L’Avvocato oggi. Il lungo percorso dell’Avvocatura nella Costituzione e nell’evoluzione normativa” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Parma.	Convegni Rapporti con gli Ordini
153.	13/06/18	Il Presidente Mascherin pubblica una lettera aperta al Ministro Salvini sul Corriere della Sera , in risposta alle dichiarazioni in materia di richiedenti asilo e di lobby dei difensori d’ufficio. Rammenta che l’istituto, quale strumento di democrazia avanzata, è garantito da tutte le carte dei diritti fondamentali nazionali ed internazionali, riconosciuto come strumento di tutela effettiva. Il tema della migrazione, peraltro, segue una procedura di natura amministrativa in una prima fase, dove neppure è prevista la presenza dell’Avvocato. Le percentuali di accoglimento, peraltro, si attestano sul 42%.	Comunicazione Professione
154.	13/06/18	Il CNF partecipa a Roma al convegno “L’Avvocato nel sociale: biotestamento tra etica e diritto alla vita” , organizzato dall’Unione Nazionale delle Camere civili.	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
155.	14/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa all’incontro sul tema “Avvocatura e Magistratura nella Costituzione” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Modena.	Convegni Rapporti con gli Ordini
156.	15/06/18	Il CNF partecipa a Roma alla presentazione della relazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale .	Attività istituzionale
157.	15/06/18	Il CNF organizza e partecipa al convegno nazionale	Professione Rapporti con altri Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		“Economisti e Giuristi insieme: idee e proposte condivise per la crescita sociale ed economica del Paese” a Roccella Ionica (15-16 giugno 2018).	professionali
158.	15/06/18	Il CNF , in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e Save The Children, organizza il corso di alta formazione “In difesa dei bambini a rischio. Strumenti giuridici di tutela per i minorenni” , articolato in cinque incontri. Oggetto del secondo incontro “Strumenti giuridici di tutela e supporto per i minorenni di origine straniera e appartenenti a categorie vulnerabili” .	Convegni Formazione
159.	15/06/18	Consultazione con gli Ordini , le Unioni, le Associazioni e le scuole forensi sulla proposta di linee guida di attuazione del decreto del Ministro della Giustizia 9 febbraio 2018, n. 17, recante Disciplina dei corsi di formazione per l’accesso alla professione di avvocato.	Riforma forense Pareri Professione
160.	15/06/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
161.	16/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “Riflessioni sul ruolo dell’Avvocato nella Costituzione” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lucca.	Convegni Rapporti con gli Ordini
162.	16/06/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
163.	18/06/18	Riunione della Commissione Sport .	Commissioni
164.	19/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “L’Avvocato nella Costituzione e la difesa del diritto di difesa nel mondo” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Terni.	Convegni Rapporti con gli Ordini
165.	20/06/18	Il Presidente Mascherin , insieme all’On. Alfonso Pecoraro Scanio , Presidente della Fondazione Univerde, nell’ambito del progetto #ZeroWar2020 , organizzano un incontro sul tema “Diritti senza confini. Parla l’attivista keniota Phyllis Omidó” , che ha ricevuto nel 2015 il <i>Goldenman Prize</i> , il cd. Green Nobel, destinato a coloro che si battono strenuamente per la difesa dei diritti umani e in ragione della sua attività è tuttora bersaglio di minacce e intimidazioni. Con l’occasione, il CNF consegna a Phyllis Omidó il tesserino da avvocato italiano <i>honoris causa</i> e una targa di riconoscimento per il coraggio dimostrato nel portare avanti una battaglia difficile per l’ambiente e per la salute.	Convegni Progetto #ZeroWar2020
166.	20/06/18	Il Presidente Mascherin presiede un incontro tra l’attivista keniota Phyllis Omidó e il Presidente della Camera dei Deputati, On. Fico . Con l’occasione, auspica l’istituzione di un’Autorità indipendente per i diritti umani, come dettato dalle convenzioni internazionali e rappresenta la necessità di un impegno per un sistema normativo che consideri l’ambiente come soggetto di diritti.	Attività istituzionale Progetto #ZeroWar2020

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
167.	20/06/18	AGORA' DEI PROGETTI – Riunione del gruppo di lavoro tematico sulle società tra avvocati.	AGORA' dei Progetti Rapporti con gli Ordini Tutela della professione
168.	20/06/18	Riunione della Commissione consultiva e della Commissione Pari Opportunità.	Commissioni
169.	21/06/18	Il Presidente Mascherin ospite alla trasmissione Uno Mattina insieme a Phyllis Omido per parlare di diritti senza confini e ricorda l'impegno dell'Avvocatura a tutela dei più deboli.	Comunicazione Tutela dei diritti
170.	21/06/18	Il CNF , in collaborazione con il CCBE, organizza un colloquio internazionale sul tema " Verso la riforma del sistema di Dublino " con la partecipazione dei rappresentanti dei Consigli nazionali forensi europei. Tra i temi affrontati i diritti dei migranti irregolari e la competenza UE sull'immigrazione, le richieste di asilo e di protezione internazionale, il principio di solidarietà in materia di accoglienza e la gestione dei flussi migratori. Il Presidente Mascherin ricorda che dobbiamo considerare la terra che ci ospita ente sovrano, e ogni Stato deve cedere la sovranità in maniera egualitaria a seconda delle singole emergenze ed esigenze.	Convegni Collaborazione internazionale
171.	21/06/18	Il CNF partecipa a Roma alla tavola rotonda organizzata dalla Cassa forense sul tema " Il presente e il futuro dell'Avvocatura tra Italia ed Europa ", in occasione della quale è stato presentato altresì il rapporto Censis sull'Avvocatura italiana nel 2018, commissionato dalla Cassa forense.	Attività istituzionale Rapporti con la Cassa forense
172.	21/09/18	Il CNF , in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura e Save The Children, organizza il corso di alta formazione " In difesa dei bambini a rischio. Strumenti giuridici di tutela per i minorenni ", articolato in cinque incontri. Oggetto del terzo incontro " Come tutelare i diritti del minorenne all'interno dei procedimenti relativi al diritto di famiglia ".	Convegni Formazione
173.	21/06/18	Incontro della Commissione Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL).	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Commissioni
174.	21/06/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani.	Commissioni
175.	22/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla tavola rotonda organizzata dal Consiglio Superiore della Magistratura a Roma sul tema " Verso il Codice dell'organizzazione degli uffici giudiziari ", concernente in particolare la scelta di periti indipendenti e competenti in tema di responsabilità sanitaria nonché la politica dell'organizzazione. Con l'occasione, il Presidente segnala al Ministro della Giustizia Bonafede la necessità di salvaguardare i processi da visioni e soluzioni eccessivamente efficientiste, tali da mettere a rischio diritti e garanzie.	Convegni Rapporti con il CSM
176.	22/06/18	Il CNF organizza un incontro con l'Avv. Abdel Ziz Essid,	Convegni

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		esponente del “Quartetto per il dialogo in Tunisia”, che ha ricevuto il premio Nobel per la Pace nel 2015, illustrando un progetto per il contrasto alla corruzione e al finanziamento del terrorismo.	Collaborazione internazionale Progetti
177.	26/10/18	Il CNF , in collaborazione con la Scuola Superiore dell’Avvocatura e Save The Children, organizza il corso di alta formazione “ In difesa dei bambini a rischio. Strumenti giuridici di tutela per i minorenni ”, articolato in cinque incontri. Oggetto del quarto incontro “ Procedimento, tutele e garanzie per i minorenni autori e vittime di reato ”.	Convegni Formazione
178.	27/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “ Avvocatura e Magistratura nella Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Caltanissetta.	Convegni Rapporti con gli Ordini
179.	27/06/18	Il CNF incontra i presidenti dei Consigli distrettuali di disciplina . Tra i temi trattati: l’approfondimento delle modalità di gestione dei procedimenti disciplinari, i problemi emersi nei primi quattro anni di funzionamento e i dati relativi alla “produttività dei CDD”. Sono state discusse ipotesi di modifica e razionalizzazione del quadro regolatorio vigente.	Attività Istituzionale Rapporti con gli Ordini
180.	27/06/18	Il CNF partecipa alla riunione presso il Ministero della Giustizia, promossa dall’ANAC, in relazione alla verifica dello stato di attuazione in Italia della convenzione UNCAC sulla prevenzione e il contrasto alla corruzione . Gli ispettori ONU non hanno formulato ulteriori richieste di chiarimenti rispetto alle indicazioni fornite nella riunione di febbraio 2018.	Attività istituzionale
181.	27/06/18	Il CNF partecipa e interviene al secondo incontro del seminario di studio organizzato in collaborazione con la Commissione CNF diritti umani, il Comitato interministeriale diritti umani e il Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Bologna sul tema “ Imprese e compliance ai diritti umani ”.	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini
182.	27/06/18	Il CNF partecipa alla presentazione della relazione sull’attività svolta nel 2017 dal Presidente dell’Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni (IVASS) Salvatore Rossi.	Attività istituzionale
183.	27/06/18	Riunione della Commissione CNF difesa d’ufficio e patrocinio a spese dello Stato e della Commissione CNF iniziative per le carceri .	Commissioni
184.	28/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “ L’Avvocato, la Difesa e la Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Enna.	Convegni Rapporti con gli Ordini
185.	28/06/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “ Il ruolo dell’Avvocato nella società e nella Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di	Convegni Rapporti con gli Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		Gela.	
186.	03/07/18	Il Presidente Mascherin incontra il Ministro della Giustizia , Alfonso Bonafede, e convergono sulla necessità di talune riforme, quali l’inserimento della figura dell’Avvocato in Costituzione, investimenti nella giustizia, valorizzazione della negoziazione assistita, revisione della disciplina del patrocinio a spese dello Stato. Discusse anche le criticità del processo penale.	Attività istituzionale Professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
187.	04/07/18	Si riunisce presso il CNF il Comitato delle Associazioni specialistiche forensi riconosciute , sulle proposte di modifica al regolamento ministeriale per le specializzazioni.	Rapporti con le Associazioni forensi
188.	05/07/18	Il CNF partecipa all’ VIII Congresso nazionale Architetti P.P.C. a Roma sul tema “La città del futuro prossimo” (5-7 luglio 2018).	Rapporti con altri Ordini professionali
189.	05/07/18	Riunione del Comitato organizzatore del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania.	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
190.	06/07/18	Il CNF partecipa all’assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
191.	09/07/18	Incontro della Rete Famiglia presso il CNF.	Le Reti: Famiglia Rapporti con gli Ordini
192.	10/07/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla presentazione della relazione sull’attività svolta nel 2017 dal Presidente dell’Autorità Garante per la protezione dei dati personali , Antonello Soro.	Attività istituzionale
193.	10/07/18	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo tecnico PAT (Processo amministrativo telematico) presso il Consiglio di Stato.	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
194.	10/07/18	Il CNF partecipa alla riunione del gruppo di lavoro “Arte e cultura” dell’associazione “ Economisti e Giuristi Insieme ”.	Professione Rapporti con altri Ordini professionali
195.	10/07/18	Riunione della Commissione di lavoro per l’organizzazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania.	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
196.	11/07/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “ Il ruolo dell’Avvocato nella società e nella Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Benevento.	Convegni Rapporti con gli Ordini
197.	11/07/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “ Il ruolo dell’Avvocato nella società e nella Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Nola.	Convegni Rapporti con gli Ordini
198.	11/07/18	Il CNF partecipa alla presentazione della relazione sull’attività svolta nel 2017 dal Presidente dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni , Angelo Marcello	Attività istituzionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		Cardani.	
199.	11/07/18	Incontro dei Referenti della Rete Formazione dei Consigli degli Ordini forensi.	Le Reti: Scuole forensi Formazione
200.	11/07/18	AGORA' DEI PROGETTI – Riunione del gruppo di lavoro tematico sulle società tra avvocati.	AGORA' dei Progetti Rapporti con gli Ordini Tutela della professione
201.	11/07/18	Riunione della Commissione CNF difesa d'ufficio e patrocinio a spese dello Stato e della Commissione CNF iniziative per le carceri .	Commissioni
202.	12/07/18	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF in materia di iniziative carceri , la Rete CPO e l'Associazione Donne Magistrato italiane, un convegno sul tema " Donne e carcere ", con la partecipazione del Presidente Mascherin e del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale, Mauro Palma. Il tema dell'incontro è la discussione delle buone prassi e la presentazione del progetto " Affettività Detenuta ".	Le Reti: CPO Convegni Progetti
203.	12/07/18	Riunione della Commissione consultiva .	Commissioni
204.	12/07/18	Il CNF incontra a Roma la Rete dei Comitati Pari Opportunità (CPO).	Le Reti: CPO Commissioni Rapporti con gli Ordini
205.	13/07/18	Il CNF esprime preoccupazione per il protrarsi della detenzione di Amal Fathy, moglie di Mohamed Lofty, direttore dell'Ecrf, di cui fanno parte i legali della famiglia Regeni, e chiede al Governo italiano di intervenire presso le Autorità egiziane.	Comunicazione Difesa della difesa
206.	16/07/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " Il ruolo dell'Avvocato e il rilievo costituzionale della professione forense ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.	Convegni Rapporti con gli Ordini
207.	16/07/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla cerimonia delle medaglie 2018 , organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino.	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini
208.	18/07/18	Si riunisce presso il CNF il Comitato delle Associazioni specialistiche forensi riconosciute , sulle proposte di modifica al regolamento ministeriale per le specializzazioni.	Rapporti con le Associazioni forensi
209.	18/07/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani e della Commissione Sport .	Commissioni
210.	19/07/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema " Le giurisdizioni e le autorità indipendenti " (19-20 luglio 2018)	Convegni Rapporti con il CSM
211.	19/07/18	Il Presidente Mascherin incontra, insieme ad una delegazione dell'Organismo Congressuale forense, una delegazione del Movimento5Stelle, avviando un dialogo	Professione Rapporti con OCF Rapporti con la politica

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		sugli investimenti nell'organico della magistratura, nel personale amministrativo e nell'edilizia giudiziaria, sull'attuazione del principio di prossimità, sulla necessità di tutelare l'ambiente e sulla valorizzazione del ruolo dell'Avvocatura.	
212.	19/07/18	Sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura e il Consiglio Nazionale Forense sullo scrutinio preliminare delle impugnazioni , l' organizzazione del lavoro , la chiarezza e la sincreticità nella redazione degli atti e dei provvedimenti nei giudizi di appello. CSM e CNF proseguono nel confronto avviato a seguito dell'adozione della delibera CSM del 5 luglio 2017, concernente linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti, anche insieme alla Scuola Superiore della Magistratura e ai Presidenti delle Corti d'Appello, con l'obiettivo di coniugare il recupero dell'efficienza con le garanzie dell'effettività delle tutele e del diritto al contraddittorio.	Protocolli Rapporti con il CSM
213.	19/07/18	Sottoscritto un Protocollo d'intesa tra la Corte Suprema di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense per scambi di richieste ed informazioni ai fini della nomina dei difensori di ufficio per il giudizio di legittimità in materia penale.	Protocolli Rapporti con la Magistratura
214.	19/07/18	Sottoscritto un Accordo tra la Procura Generale della Corte Suprema di Cassazione e il Consiglio Nazionale Forense per lo svolgimento del tirocinio presso la Procura generale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 73 del D.L. n.69/2013.	Protocolli Rapporti con la Magistratura
215.	19/07/18	Il CNF viene sentito in audizione dall' Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza al fine di fornire contributi utili per la redazione di una carta dei diritti dei figli nella separazione dei genitori, strumento di tutela e protezione che dovrà essere comprensibile e di facile utilizzo per bambini e ragazzi, con l'obiettivo di rendere altresì consapevoli gli adulti coinvolti nella fase della separazione rispetto alla necessità di tenere conto e rispettare i diritti dei bambini e dei ragazzi. Il CNF rammenta il ruolo dell'Avvocato, quale garante dei diritti anche dei bambini e dei ragazzi; sottolinea che i principi a fondamento della Carta dovranno essere ispirati alla Convenzione ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza.	Attività istituzionale Audizioni
216.	19/07/18	Riunione della Rete #LAB@vvocaturagiovane .	Commissioni Le Reti: #LAB
217.	20/07/18	Il CNF incontra i rappresentanti dei Fori soppressi a Roma, per discutere dei problemi relativi agli accorpamenti conseguenti alle riforme della geografia giudiziaria.	Rapporti con gli Ordini
218.	21/07/18	Il CNF incontra a Roma i referenti della Rete formazione .	Le Reti: Formazione Formazione Rapporti con gli Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
219.	23/07/18	Riunione della Commissione Verifica Poteri del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania .	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
220.	24/07/18	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
221.	24/07/18	Riunione della Commissione Pari Opportunità .	Commissioni
222.	26/07/18	Il CNF partecipa alla cerimonia di giuramento del giudice costituzionale Prof. Avv. Luca Antonini.	Attività istituzionale
223.	31/07/18	Il Presidente Mascherin incontra, insieme ad una delegazione dell'Organismo Congressuale forense, una delegazione del Partito Democratico che si occupa del settore giustizia. Dopo aver esaminato insieme i punti consonanti e quelli meritevoli di ulteriore approfondimento, il confronto si è svolto sulla necessità di intervenire sul cd. "Processo mediatico", sottolineando il valore di tutela dell'indagato dell'Avviso di garanzia nonché evidenziando il ruolo dell'avvocato in Costituzione.	Professione Rapporti con OCF Rapporti con la politica
224.	01/08/18	Il Presidente Mascherin , insieme ai rappresentanti delle associazioni forensi maggiormente riconosciute, incontra il Ministro della Giustizia Bonafede, formulando la richiesta di dare piena attuazione alla disciplina delle specializzazioni forensi e di intervenire sulla normativa del patrocinio a spese dello Stato, rammentando il progetto di modifica normativa già consegnato dal Consiglio Nazionale Forense.	Professione Rapporti con il Ministero della Giustizia Rapporti con le Associazioni forensi
225.	01/08/18	Il Presidente Mascherin incontra, insieme ad una delegazione dell'Organismo Congressuale forense, una delegazione del Partito Democratico che si occupa del settore giustizia. Dopo aver esaminato insieme i punti consonanti e quelli meritevoli di ulteriore approfondimento, piena convergenza è risultata sulla necessità di inserire il riconoscimento del ruolo dell'Avvocato in Costituzione.	Professione Rapporti con OCF Rapporti con la politica
226.	31/08/18	Il CNF partecipa a Taormina alla riunione del Coordinamento degli Ordini Forensi , al fine di approfondire i temi congressuali all'ordine del giorno del Congresso Nazionale Forense di Catania (31 agosto-1 settembre).	Rapporti con gli Ordini
227.	05/09/18	Riunione della Commissione di lavoro per l'organizzazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania .	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
228.	06/09/18	Riunione dell' Ufficio di Presidenza del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania .	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
229.	06/09/18	Il Presidente Mascherin incontra presso il CNF la Ministra della Giustizia francese , Avv. Nicole Belloubet, ed una delegazione del Consiglio Nazionale Forense francese, insieme ai rappresentanti dell'Ufficio relazioni internazionali del Ministero della Giustizia, sui temi di	Attività istituzionale Collaborazione internazionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		attualità e di interesse comune per l'Avvocatura.	
230.	06/09/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani .	Commissioni
231.	07/09/18	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
232.	10/09/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " L'Avvocato nella Costituzione ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo.	Convegni Rapporti con gli Ordini
233.	10/09/18	Il CNF partecipa al seminario organizzato dal Consiglio Superiore della Magistratura sul tema " Terzo incontro in materia di protezione internazionale ", tenutosi in occasione della pubblicazione del volume "Giurisdizione e protezione internazionale", che raccoglie gli atti dei due seminari precedenti.	Convegni Rapporti con il CSM
234.	11/09/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " Datacrazia. Il professionista cyborg e la sfida della rivoluzione digitale. Come competere con il dottor google ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo, in collaborazione con i locali Consigli dei Dottori Commercialisti ed esperti contabili, degli Ingegneri e la locale Federazione dei Medici. A confronto sul futuro delle professioni intellettuali, tra specializzazioni o perdita dell'identità nell'era digitale, Giuristi, Economisti, Scienziati esperti di intelligenza artificiale e robotica, sociologi.	Convegni Rapporti con gli Ordini Rapporti con altri Ordini professionali
235.	11/09/18	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia del Senato nell'ambito dell'esame dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652 in materia di legittima difesa.	Audizioni
236.	12/09/18	Il CNF partecipa al tavolo tecnico , istituito presso il Ministero della Giustizia, sul progetto vittime di reato .	Attività istituzionale Rapporti con il Ministero della Giustizia Progetti
237.	12/09/18	Si riunisce presso il CNF il Comitato delle Associazioni specialistiche forensi riconosciute , sui temi oggetto del XXXIV Congresso nazionale forense di Catania .	Rapporti con le Associazioni forensi
238.	12/09/18	Il CNF partecipa alla riunione del gruppo di lavoro "Arte e cultura" dell'associazione " Economisti e Giuristi Insieme ".	Professione Rapporti con altri Ordini professionali
239.	13/09/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " L'Avvocato nella Costituzione ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Genova.	Convegni Rapporti con gli Ordini
240.	13/09/18	Il CNF partecipa al convegno " La deontologia dell'Avvocato e la tutela dei diritti ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino in occasione della pubblicazione della biografia dell'avv. Franzo Grande Stevens e della riedizione del libro "Vita d'un avvocato".	Convegni Rapporti con gli Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
241.	13/09/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani .	Commissioni
242.	14/09/18	Il Presidente Mascherin partecipa all'incontro organizzato dal CNF presso il Senato della Repubblica, in collaborazione con il Consiglio Superiore della Magistratura e l'Unione delle comunità ebraiche italiane per la presentazione del volume " Razza e inGiustizia ". Intervengono la Presidente del Senato, Sen. Maria Elisabetta Alberti Casellati, il Vice Presidente del Consiglio Superiore della Magistratura, On. Giovanni Legnini, il Presidente dell'Unione delle Comunità ebraiche italiane, Noemi Di Segni, la Presidente della Corte Suprema d'Israele, Ester Hayut, la Senatrice a vita Liliana Segre, il Presidente emerito della Corte costituzionale Riccardo Chieppa.	Attività istituzionale Convegni
243.	14/09/18	Il CNF partecipa alla cerimonia " Toghe d'Oro 2017 ", organizzata dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Vasto .	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini
244.	18/09/18	Il CNF partecipa al tavolo tecnico nazionale del massimario della giurisprudenza tributaria di merito.	Tutela della professione Rapporti con la Magistratura
245.	18/09/18	Il CNF partecipa all'evento di presentazione del Codice dell'organizzazione degli Uffici giudiziari , elaborato dal Consiglio Superiore della Magistratura in collaborazione con il Ministero della Giustizia, il Consiglio Nazionale Forense e gli altri attori della giurisdizione.	Convegni Rapporti con il CSM
246.	18/09/18	Riunione della Commissione di lavoro per l'organizzazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania .	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
247.	19/09/18	Incontro con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati , delle Unioni Regionali Forensi , del Presidente della Cassa Forense e del Presidente di OCF a Roma. All'OdG una discussione in merito all'organizzazione ed ai temi in trattazione al XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, gli aggiornamenti sulle riforme di interesse annunciate dal Governo e le principali problematiche istituzionali da affrontare.	Rapporti con gli Ordini Rapporti con OCF Professione
248.	20/09/18	Sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore della Magistratura , il Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche sull'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.	Protocolli Rapporti con il CSM
249.	20/09/18	Il Presidente Mascherin partecipa al congresso nazionale straordinario organizzato dall'Associazione italiana giovani Avvocati (AIGA) a Trani (20/09) e Bari (20-21/09) sul tema " Ieri, Oggi, Domani Avvocati. L'Etica forense nell'era	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		dell'intelligenza artificiale".	
250.	20/09/18	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF ADR, la Scuola Superiore dell'Avvocatura e la Fondazione forense di Monza, la prima edizione del corso di formazione Avvocato negoziatore , per insegnare come gestire il conflitto e condurre efficacemente un negoziato. Scopo del corso è far acquisire i mezzi per la comprensione dei vari tipi di conflitto, far conoscere le principali tecniche di negoziazione nonché far apprendere le modalità per una comunicazione efficace, perché l'avvocato possa fornire una prestazione idonea al suo assistito anche nella gestione stragiudiziale delle controversie (20-22 settembre 2018)	Commissioni Formazione
251.	20/09/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani , della Commissione Diritto di Famiglia e della Commissione Pari Opportunità .	Commissioni
252.	21/09/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno "Immaginati Avvocato. Ho bisogno di difesa. Ho fiducia nella legge, negli avvocati e nella stampa buona", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Pistoia, alla presenza della famiglia Regeni e del loro legale.	Convegni Rapporti con gli Ordini
253.	21/09/18	Il CNF partecipa al convegno organizzato dall'Associazione Vittorio Bachelet, presieduta dal Cons. del Consiglio Superiore della Magistratura dott. Renato Balduzzi ad Alessandria sul tema " Enti locali, edilizia e organizzazione giudiziaria ".	Convegni Rapporti con il CSM
254.	21/09/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
255.	24/09/18	Riunione della Commissione di lavoro per l'organizzazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania .	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
256.	25/09/18	Sottoscritto un Protocollo tra Consiglio Nazionale Forense, Ordine degli Avvocati di Rabat, Ordine Nazionale degli Avvocati di Algeria, Ordine Nazionale degli Avvocati della Tunisia e Ordine degli Avvocati di Boumerdas per la costituzione della Rete degli Avvocati del Mediterraneo , per affrontare temi come migrazione, linguaggio dell'odio e con al centro il diritto come strumento di mediazione e tutela dei diritti fondamentali.	Protocolli Collaborazione internazionale
257.	25/09/18	Riunione della Commissione CNF rapporti internazionali .	Commissioni
258.	26/09/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " Il ruolo dell'Avvocato nella società e nella Costituzione ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Larino.	Convegni Rapporti con gli Ordini
259.	26/09/18	Il CNF partecipa al convegno " TrevisoForensic2018. Seminario tecnico di Ingegneria forense ", organizzato	Convegni Rapporti con altri Ordini

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		dall'Ordine degli Ingegneri di Treviso, volto a promuovere sinergie tra gli operatori del settore.	professionali
260.	26/09/18	Il CNF partecipa alla riunione del tavolo tecnico sul patrocinio a spese dello Stato , presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
261.	26/09/18	Riunione della Commissione consultiva .	Commissioni
262.	27/09/18	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 392 Molteni e C. 460 Morani, in materia di inapplicabilità del giudizio abbreviato ai delitti puniti con la pena dell'ergastolo.	Audizioni
263.	27/09/18	Il CNF partecipa alla riunione del tavolo istituzionale di confronto con l' Autorità garante per l'infanzia e l'adolescenza , deputato a concordare azioni di informazione e sensibilizzazione delle figure professionali che operano con le persone minori di età.	Tutela della professione Collaborazione istituzionale
264.	02/10/18	Il CNF partecipa alla riunione di presentazione dell'indagine della Banca Mondiale " Subnational Doing Business in Italy ", studio commissionato dalla Commissione europea per misurare a livello sub-nazionale l'impatto della regolamentazione sulle PMI in tutti gli Stati membri dell'Unione europea presso il Ministero dello Sviluppo Economico.	Attività istituzionale Rapporti con il MISE
265.	03/10/18	Il CNF partecipa alla conferenza stampa di presentazione del XXXIV Congresso Nazionale Forense presso la sede del Comune di Catania. Si sottolinea la compattezza dell'Avvocatura sull'importanza della Giustizia in uno Stato di diritto, per dare esempio di capacità di un dialogo sereno e rispettoso delle idee altrui. Si tratta altresì di lanciare una sfida culturale al linguaggio dell'odio, a sostegno di una dialettica per uno Stato di diritto fondato su una Giurisdizione indipendente e un'Avvocatura libera di difendere.	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini
266.	04/10/18	Si apre il XXXIV Congresso Nazionale Forense a Catania sul tema " Il ruolo dell'Avvocato per la democrazia e nella Costituzione ". Questi i temi congressuali : 1. L'Avvocato in Costituzione. 2. L'Avvocato monocommittente. 3. Le società di capitali fra e/o con Avvocati. 4. La natura giuridica dell'Ordine forense. 5. Modifiche al Codice di procedura civile. 6. Revisione del Regolamento Congressuale/ Statuto OCF. 7. Revisione delle disposizioni fiscali in favore dei professionisti, anche con riguardo al sistema delle deducibilità. 8. Salvaguardia dell'effettività dei compensi dei professionisti e dei tempi del loro pagamento. Dopo gli interventi inaugurali il Presidente Mascherin ha moderato una tavola rotonda su " Il rilievo costituzionale dell'Avvocatura ", nel corso della quale esponenti illustri	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini Rapporti con le Associazioni forensi Rapporti con la Cassa forense Progetti

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		<p>dell'Accademia e della Magistratura hanno discusso il progetto presentato di riforma costituzionale concernente il ruolo e la funzione dell'Avvocato predisposto dal Consiglio Nazionale Forense. A seguire due tavole rotonde sui temi congressuali, anche con la partecipazione degli esponenti politici nazionali. Il 5 ottobre si sono svolti gli interventi programmati sui temi congressuali dei Presidenti dei Consigli degli Ordini e delle Unioni forensi, dei Presidenti delle associazioni forensi, dei Delegati e dei Congressisti e, nel pomeriggio, la votazione delle mozioni congressuali. In particolare, l'assemblea congressuale ha votato per acclamazione la proposta del CNF sul progetto di riforma costituzionale che mira al riconoscimento del ruolo e della funzione dell'Avvocato. Il 6 ottobre il Congresso si è chiuso con la tavola rotonda avente ad oggetto "Il ruolo della giurisdizione per la composizione dei conflitti nella società contemporanea – Avvento della predittività" e la proclamazione dei nuovi componenti dell'Organismo Congressuale Forense (4 – 6 ottobre 2018).</p>	
267.	04/10/18	<p>Il CNF partecipa alla celebrazione 150° anniversario della fondazione della <i>Slovenian Bar Association</i> a Lubiana.</p>	<p>Attività istituzionale Collaborazione internazionale</p>
268.	08/10/18	<p>Il CNF partecipa alla cerimonia di apertura della Conferenza annuale dell'<i>International Bar Association</i> (IBA) a Roma.</p>	<p>Attività istituzionale Collaborazione internazionale</p>
269.	08/10/18	<p>Il Presidente Mascherin incontra il Ministro per la Semplificazione e la Pubblica Amministrazione Giulia Bongiorno, avviando un dialogo sul tema degli investimenti nel sistema giustizia negli organici di magistrati, personale ed edilizia giudiziaria. Il Ministro si è mostrato d'accordo sul tema del rafforzamento del ruolo dell'Avvocato in Costituzione.</p>	<p>Professione Attività istituzionale Rapporti con il Ministero della Semplificazione</p>
270.	09/10/18	<p>Il Presidente Mascherin partecipa alla riunione del tavolo tecnico sul patrocinio a spese dello Stato, presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia avente ad oggetto, in particolare, i problemi della certificazione unica.</p>	<p>Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia</p>
271.	09/10/18	<p>Il CNF incontra i rappresentanti degli Ordini forensi internazionali, presenti a Roma in occasione della Conferenza annuale dell'<i>International Bar Association</i>, sui temi di attualità per la professione forense.</p>	<p>Attività istituzionale Collaborazione internazionale</p>
272.	10/10/18	<p>Il CNF adotta il parere sullo schema di decreto del Ministro della Giustizia recante modifiche al regolamento recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, adottato con decreto del Ministro della Giustizia 12 agosto 2015, n. 144, all'esito della consultazione con i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, formulando osservazioni puntuali su taluni punti critici relativi ai settori e agli indirizzi di specializzazione, nonché alle materie.</p>	<p>Professione Pareri</p>

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
273.	10/10/18	Il CNF partecipa all'evento " Women in Law ", organizzato dall'ambasciata britannica a Roma volto a promuovere le figure femminili nei diversi settori lavorativi e nei livelli più alti.	Attività istituzionale
274.	11/10/18	Il CNF partecipa alla sessione di apertura del " Corso di alta formazione in materia di diritti umani " organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Napoli.	Formazione Rapporti con gli Ordini
275.	12/10/18	Il CNF partecipa all'assemblea della Società Italiana Esperti di Diritto delle Arti e dello Spettacolo (SIEDAS) a Roma.	Professione Rapporti con altri Ordini professionali
276.	15/10/18	Il Presidente Mascherin è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame in sede referente della proposta di legge C. 1189 (<i>Misure per il contrasto dei reati contro la pubblica amministrazione e in materia di trasparenza dei partiti e dei movimenti politici</i>) e deposita osservazioni, con particolare riferimento alle modifiche proposte in tema di pene accessorie, all'inasprimento del quadro sanzionatorio per il delitto di cui all'art. 318 c.p. (<i>corruzione per l'esercizio della funzione</i>), alle modifiche in tema di accesso ai benefici premiali e, da ultimo, con riferimento alla figura dell'agente sotto copertura. Ribadisce che il Consiglio Nazionale Forense sostiene, in linea di principio, forme di analisi e iniziative destinate al contrasto del fenomeno corruttivo, pur consapevole della necessità di perseguire tale obiettivo in modo efficace e sistemico. Il ricorso allo strumento penale, infatti, non deve risultare disgiunto dall'articolazione di politiche pubbliche di contrasto alla corruzione che si rivolgano soprattutto all'azione amministrativa, alla sua efficienza e trasparenza. Burocrazia e controlli esasperati sono segnali di forte sfiducia dello Stato nel cittadino e nel pubblico amministratore.	Audizioni Professione
277.	15/10/18	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF ADR, la Scuola Superiore dell'Avvocatura e la Fondazione forense di Monza, la seconda edizione del corso di formazione Avvocato negoziatore , per insegnare come gestire il conflitto e condurre efficacemente un negoziato. Scopo del corso è far acquisire i mezzi per la comprensione dei vari tipi di conflitto, far conoscere le principali tecniche di negoziazione nonché far apprendere le modalità per una comunicazione efficace, perché l'avvocato possa fornire una prestazione idonea al suo assistito anche nella gestione stragiudiziale delle controversie (15-16 ottobre 2018)	Commissioni Formazione
278.	15/10/18	Riunione della Commissione procedure concorsuali e crisi d'impresa .	
279.	18/10/18	Il Presidente Mascherin partecipa al VII Congresso	Convegni

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		Nazionale dell'Unione Nazionale delle Camere Civili (UNCC) a Roma sul tema "L'intelligenza artificiale e l'impatto sul giurista".	Rapporti con le Associazioni forensi
280.	18/10/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani .	Commissioni
281.	19/10/18	Il Presidente Mascherin partecipa al XVII Congresso Ordinario dell'Unione delle Camere Penali (UCPI) a Sorrento sul tema "La difesa delle garanzie nell'epoca dei populismi. Il buio oltre la siepe".	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
282.	19/10/18	Il Presidente Mascherin viene intervistato nella trasmissione Uno Mattina sul disegno di legge cd. anticorruzione. Sottolinea il ruolo fondamentale dell'informazione e del giornalismo per combattere mafia e corruzione, così come tagliando la burocrazia e ricreando un clima di fiducia tra cittadini e istituzioni. Ricorda che magistrati e avvocati vanno insieme nelle scuole proprio per fare educazione alla legalità.	Professione Comunicazione
283.	19/10/18	Il Presidente Mascherin incontra il Vicepresidente del Consiglio Superiore della Magistratura , David Ermini, concordando sulla necessità di dare continuità alla collaborazione in atto tra CSM e CNF. L'On. Ermini ha espresso condivisione sul progetto di rafforzamento del ruolo dell'Avvocato in Costituzione.	Attività istituzionale Rapporti con il CSM Professione
284.	19/10/18	Il CNF partecipa a Padova alla manifestazione nazionale organizzata dalla Federazione nazionale della stampa italiana e dall'Ordine nazionale dei giornalisti in difesa del diritto di cronaca con un intervento sul tema "Il diritto di cronaca e i suoi nemici, difesa del segreto professionale, tutela delle fonti, informazioni di qualità".	Convegni Rapporti con altri Ordini professionali
285.	19/10/18	Il CNF formula proposte emendative allo schema di decreto legislativo recante Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza, in attuazione della legge 19 ottobre 2017, n. 155.	Proposte emendative
286.	19/10/18	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
287.	20/10/18	Il Presidente Mascherin partecipa al III Congresso nazionale dell'Unione italiana degli Avvocati amministrativisti (UNAA) sul tema: "Giustizia amministrativa: un servizio accessibile per un paese migliore". Interviene, in particolare, nella tavola rotonda dedicata a "La giustizia amministrativa, l'economia e la società civile", nonché in quella "L'Avvocatura che cambia e il ruolo degli amministrativisti".	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
288.	23/10/18	Il CNF incontra il Ministro della Giustizia del Kosovo e i rappresentanti dell'Avvocatura. Si discute delle riforme in corso in Kosovo aventi ad oggetto le libere professioni e, in particolare, quella forense, con particolare attenzione ai	Attività istituzionale Collaborazione internazionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		temi della formazione degli avvocati, della responsabilità disciplinare, della collaborazione tra CNF e Avvocatura Kossovara.	
289.	23/10/18	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia del Senato nell'ambito dell'esame in sede referente dei disegni di legge 45, 118, 735 e 768 (Affido minori).	Audizioni
290.	24/10/18	Riunione della Commissione consultiva , della Commissione Diritto di Famiglia e della Commissione Sport .	Commissioni
291.	25/10/18	Il CNF partecipa al convegno organizzato in occasione della XX assemblea del Coordinamento della Conciliazione forense a Perugia sul tema " Non solo cause. Giurisdizione e Giustizia consensuale: alla ricerca di un giusto equilibrio ".	Convegni
292.	26/10/18	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo antiriciclaggio istituito presso il MEF .	Tutela della professione Rapporti con il MEF
293.	26/10/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
294.	27/10/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
295.	30/10/18	Il CNF partecipa al convegno " Il nuovo rito civile e i riflessi sull'organizzazione degli uffici della Corte di Cassazione e della Procura Generale ", organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura a Roma.	Convegni Rapporti con il CSM
296.	31/10/18	Il CNF partecipa alla presentazione del volume " Etica, Legalità ed efficienza nella Pubblica Amministrazione " presso la Camera dei Deputati, che contiene contributi di personalità impegnate per il loro ruolo nell'ambito della legalità ed efficienza nella PA (Magistrati, avvocati, manager e amministratori pubblici, accademici), nell'ambito del progetto per la celebrazione della Giornata europea contro la corruzione e per l'etica e l'efficienza nella Pubblica Amministrazione.	Convegni Educazione alla legalità
297.	01/11/18	Il Presidente Mascherin intervistato da Zapping, Rai Radio1 , sulle politiche della Giustizia.	Comunicazione Professione
298.	05/11/18	Il CNF partecipa a Trento al convegno " Un'istituzione nazionale per i diritti umani in Italia: sfide e prospettive ", organizzato dall'Università degli studi di Trento e dal Comitato interministeriale diritti umani.	Convegni
299.	05/11/18	Riunione della Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della Formazione	Formazione Commissioni
300.	06/11/18	Il Presidente Mascherin interviene su RaiNews24 per parlare di prescrizione e del disegno di legge in materia di anticorruzione. Rammenta la necessità di investimenti sugli organici della magistratura e del personale amministrativo e ritiene che solo una volta eliminato il	Comunicazione Professione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		rischio di un processo infinto si possa intervenire sulla prescrizione, che serve ad evitare che un cittadino sia sotto processo per tutta la vita.	
301.	08/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene a Roma presso la Corte di Cassazione al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema “ Il valore del precedente nel processo penale ”.	Convegni Rapporti con il CSM
302.	08/11/18	Il Presidente Mascherin interviene alla cerimonia inaugurale del 53° Congresso Nazionale del Notariato a Roma sul tema “ Semplificazione e innovazione: diritti e garanzie nell’Italia del cambiamento ”.	Rapporti con altri Ordini professionali
303.	08/11/18	Incontro della Commissione Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL).	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Commissioni
304.	09/11/18	Il Presidente Mascherin viene intervistato dal quotidiano La Stampa sulle politiche in materia di giustizia. Lamenta la mancanza di investimenti, causa dei ritardi e dell’idea della politica di intervenire sulla prescrizione e sottolinea la disponibilità dell’Avvocatura a sedersi ad un tavolo insieme alla politica per le riforme.	Comunicazione Professione
305.	09/11/18	Riunione della Commissione #LAB@vvocaturagiovan e dei Laboratori delle Scuole Forensi .	Commissioni
306.	11/11/18	Il CNF interviene a Caserta all’incontro sul “ DDL Pillon – Affido condiviso dei figli ”, organizzato dall’On. Sgambato.	Convegni
307.	12/11/18	Il Presidente Mascherin è ascoltato in audizione dalle Commissioni Riunite Affari Costituzionali e Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame in sede referente della proposta di legge C. 1189 (prescrizione). Il Presidente rammenta che il processo penale deve avere come baricentro le garanzie dell’imputato e la presunzione di non colpevolezza, per cui occorre individuare soluzioni e strumenti procedurali nella consapevolezza che gli interventi sul processo penale costituiscono attività delicatissima, che incide sulla concezione stessa dello Stato di diritto, e di grande complessità tecnico-giuridica. Ritiene necessaria la costituzione di un “tavolo” comune con avvocati e magistrati per lavorare al giusto processo, tutelando i principi costituzionali dello Stato di diritto.	Audizioni Professione
308.	12/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla riunione del Consiglio direttivo della Corte di Cassazione .	Attività istituzionale Rapporti con la Magistratura
309.	12/11/18	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF ADR, la Scuola Superiore dell’Avvocatura e la Fondazione forense di Monza, la terza edizione del corso di formazione Avvocato negoziatore , per insegnare come gestire il conflitto e condurre efficacemente un negoziato. Scopo del corso è far acquisire i mezzi per la comprensione dei vari tipi di conflitto, far conoscere le	Commissioni Formazione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		principali tecniche di negoziazione nonché far apprendere le modalità per una comunicazione efficace, perché l'avvocato possa fornire una prestazione idonea al suo assistito anche nella gestione stragiudiziale delle controversie (12-13 novembre 2018)	
310.	13/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “Il ruolo dell’Avvocato in Costituzione e nella società” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Avellino.	Convegni Rapporti con gli Ordini
311.	13/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “Il ruolo del Tribunale delle imprese: sviluppo economico e prassi” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Santa Maria Capua Vetere.	Convegni Rapporti con gli Ordini
312.	14/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno “L’Avvocato in Costituzione” ad Aversa.	Convegni Rapporti con gli Ordini
313.	15/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene a Roma presso la Corte di Cassazione al convegno organizzato dall’ Ufficio del Massimario e del Ruolo della Corte Suprema di Cassazione sul tema “Coerenza e prevedibilità della giustizia tributaria: la sfida della nomofilachia per un diritto in movimento” in occasione della presentazione della prima Rassegna semestrale della giurisprudenza della Corte Suprema di Cassazione in materia tributaria.	Convegni Rapporti con la Magistratura
314.	15/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla presentazione del volume “Tributo di toga. Le vittime dell’Avvocatura 1948-2018” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Roma.	Convegni Rapporti con gli Ordini
315.	15/11/18	Il CNF partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo civile .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
316.	15/11/18	Il CNF partecipa all’incontro sul tema “Il dissesto delle banche venete: riflessioni ed interrogativi sulle soluzioni nell’ambito dei procedimenti pendenti” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Prato.	Convegni Rapporti con gli Ordini
317.	16/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene a Scandicci al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema “L’organizzazione degli uffici giudiziari e le risorse” alla tavola rotonda “Quali risorse e quali progetti per la giustizia per Avvocati e Uffici giudiziari” . Sottolinea in particolare che la Giurisdizione non va considerata un’azienda ed il magistrato deve essere giudicato per la qualità, e non per la quantità delle decisioni.	Convegni Rapporti con il CSM
318.	16/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “Il ruolo dell’Avvocato e il rilievo	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		costituzionale della professione forense ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Frosinone.	
319.	16/11/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani .	Commissioni
320.	19/11/18	Il CNF partecipa e interviene al convegno " L'Avvocato in Costituzione ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Padova.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
321.	19/11/18	Riunione della Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della Formazione	Formazione Commissioni
322.	19/11/18	Riunione della Rete referenti Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della Formazione . Con l'occasione sono stati istituiti due sottogruppi dedicati ai due principali obiettivi progettuali del 2019: 1. Revisione del regolamento per la formazione CNF 6/2014, per renderne più immediatamente applicabili le disposizioni al termine del primo triennio formativo, favorendo chiarezza e trasparenza dell'attività delle commissioni ordinistiche; 2. Avvocato 4.0, per realizzare in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura ed i Consigli degli Ordini degli Avvocati, in almeno tre zone territoriali, un'offerta formativa onnicomprensiva e sufficiente all'adempimento dell'obbligo annuale.	Formazione Commissioni
323.	20/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla riunione del Tavolo tecnico per l'implementazione dei sistemi informatici del Dipartimento per gli Affari di Giustizia (DAG) presso il Ministero della Giustizia , istituito con la finalità di dare un impulso alla digitalizzazione e all'implementazione delle prestazioni dei sistemi informatici funzionali all'azione del DAG, per consentire una piena attuazione del Codice dell'amministrazione digitale.	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
324.	20/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo penale .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
325.	20/11/18	Il Presidente Mascherin ospite della trasmissione Porta a Porta sul tema della riforma della prescrizione.	Comunicazione Professione
326.	20/11/18	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia del Senato nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare recante Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (AG 53) . Il CNF ha presentato proposte di emendamenti al testo licenziato dal Governo.	Audizioni Proposte emendative
327.	20/11/18	Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno accademico 2018/2019 della Guardia di Finanza.	Attività istituzionale
328.	21/11/18	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo tecnico PAT (Processo amministrativo telematico) presso il Consiglio	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		di Stato.	
329.	21/11/18	Il CNF partecipa al consiglio direttivo dell'Associazione "Economisti e Giuristi Insieme" .	Professione Rapporti con altri Ordini professionali
330.	21/11/18	Il CNF partecipa al convegno "Economisti e Giuristi insieme per la cultura: un ruolo politico" , organizzato a Roma dal Gruppo di lavoro Arte e cultura dell'associazione	Convegni Professione Rapporti con altri Ordini professionali
331.	21/11/18	Riunione della Commissione consultiva , della Commissione Diritto di Famiglia e della Commissione Storia dell'Avvocatura .	Commissioni
332.	22/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa all'incontro di studio "Il magistrato promotore dei doveri" , organizzato a Roma dall'Associazione Vittorio Bachelet e dal Consiglio Superiore della Magistratura in memoria del Prof. Vittorio Bachelet alla presenza del Presidente della Repubblica.	Convegni Rapporti con il CSM
333.	23/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla manifestazione "In difesa della Costituzione e dei diritti della persona. Contro il populismo giustizialista" , organizzata a Roma dall'Unione delle Camere Penali italiane (UCPI). Ricorda che la flotta dell'Avvocatura deve spiegare le vele e solcare i mari in tempesta di una democrazia che rischia di allontanarsi dal porto sicuro della Costituzione, portando in salvo prima di tutti i più deboli.	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
334.	23/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa al X congresso nazionale dell'Associazione Avvocati Matrimonialisti italiani (AMI) sul tema "Quale futuro per il diritto di famiglia? Le riforme che vogliamo: quale affidamento condiviso" .	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi
335.	23/11/18	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
336.	26/11/18	Riunione della Commissione CNF in materia di procedure concorsuali .	Commissioni
337.	27/11/18	Il CNF partecipa all'incontro in materia di Ordini professionali e pubblici registri presso il Ministero della Giustizia .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia Rapporti con altri Ordini professionali
338.	27/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno "I giuristi italiani e le leggi antiebraiche del 1938" , organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Venezia, con la partecipazione di Giovanni Canzio. Il Presidente ha ricordato che il pendolo della storia insegna e richiede all'Avvocatura non solo d'avere memoria dell'orribile passato, ma soprattutto di vegliare e agire nel presente.	Convegni Rapporti con gli Ordini
339.	28/11/18	Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno forense a Parigi.	Attività istituzionale Collaborazione internazionale
340.	28/11/18	Sottoscritto un Protocollo d'intesa tra il Consiglio	Protocolli

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		Nazionale Forense e il Commissariato generale di Sezione dell'Italia a EXPO 2020 Dubai , per avviare una collaborazione scientifica e culturale, per la progettazione e diffusione di attività e iniziative congiunte dedicate agli aspetti giuridici, scientifici e regolatori sui temi dell'acqua e dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi della partecipazione dell'Italia ad Expo Dubai 2020 e dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.	Progetti Attività istituzionale
341.	28/11/18	Il CNF ospita l'appuntamento dedicato a " Blue Economy: una sfida globale " con focus " Diritto all'acqua, tutela delle risorse idriche e difesa degli ecosistemi marini ". Si tratta di un'iniziativa inserita nel Programma Nazionale per la Settimana UNESCO per l'Educazione alla Sostenibilità 2018 del CNESA2030, promossa dal CNF in collaborazione con la Fondazione UniVerde, la Società Geografica Italiana con il supporto di UNESCO World Water Assessment Programme (WWAP). Interviene il Ministro dell'Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare, Gen. Sergio Costa, l'ex Ministro dell'Ambiente Alfonso Pecoraro Scanio	Progetti Collaborazione istituzionale Difesa dei diritti
342.	28/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo civile .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
343.	28/11/18	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame dell'atto del Governo sottoposto a parere parlamentare recante Schema di decreto legislativo recante codice della crisi di impresa e dell'insolvenza (AG 53) . Il CNF ha presentato proposte di emendamenti al testo licenziato dal Governo.	Audizioni Proposte emendative
344.	28/11/18	Il Presidente Mascherin è intervistato dalla trasmissione TGtg di TV2000 sul tema della legittima difesa. Rammenta altresì la necessità di investimenti nel settore giustizia in quanto mancano tecnologie e personale e le conseguenze ricadono su avvocati e cittadini.	Comunicazione Professione
345.	29/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa all'incontro presso il Ministero della Giustizia per la costituzione di un tavolo interistituzionale per la tutela delle vittime di reato finalizzato alla costituzione di una rete integrata di servizi di assistenza alle vittime di reato. L'iniziativa ha lo scopo di rafforzare la tutela delle vittime di reato e, in particolare, di migliorare il sistema di assistenza alle vittime, per cui il tavolo costituirà uno strumento indispensabile per definire le linee di azione e programmare le attività necessarie alla creazione di una rete integrata territoriale dei servizi di assistenza, che coinvolgerà istituzioni, servizi sanitari, di assistenza, forze dell'ordine, uffici giudiziari, avvocatura, università e anche il terzo settore.	Collaborazione istituzionale Rapporti con il Ministero della Giustizia
346.	29/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa all'incontro presso il	Attività istituzionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		MIUR con il Direttore generale per lo studente, l'integrazione e la partecipazione.	Collaborazione istituzionale Rapporti con il MIUR
347.	29/11/18	Il CNF incontra a Roma la Rete dei Comitati Pari Opportunità (CPO).	Le Reti: CPO Commissioni Rapporti con gli Ordini
348.	30/11/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " Tracce di un cammino ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Mantova in occasione del 70° anniversario della Costituzione italiana, con una prolusione sul tema " Il ruolo dell'Avvocato nella Costituzione ".	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
349.	01/12/18	Il Presidente Mascherin è intervistato dal quotidiano Repubblica sul decreto sicurezza e il tema della legittima difesa, criticando il fenomeno delle "norme sentenza" che imbrigliano il giudice e rischiano di violare la Costituzione	Comunicazione Professione
350.	03/12/18	Riunione della Commissione Formazione .	Commissioni
351.	04/12/18	Il CNF partecipa al gruppo di lavoro con i rappresentanti dell'Associazione Nazionale Magistrati e dell'Organismo Congressuale forense sulla riforma del processo civile.	Tutela della professione Rapporti con la Magistratura Rapporti con OCF
352.	04/12/18	Il CNF organizza un incontro con i Laboratori delle Scuole forensi .	Le Reti: Scuole forensi Formazione
353.	05/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo civile .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
354.	05/12/18	Si riunisce presso il CNF il Comitato delle Associazioni specialistiche forensi riconosciute , sugli esiti del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania e gli altri argomenti di interesse, in particolare quelli relativi alla disciplina delle specializzazioni.	Rapporti con le Associazioni forensi
355.	06/12/18	Incontro con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati , delle Unioni Regionali Forensi , del Presidente della Cassa Forense e del Presidente di OCF a Roma. All'OdG la discussione degli esiti del XXXIV Congresso Nazionale Forense di Catania, la riforma dell'accesso alla professione, il patrocinio a spese dello Stato, la natura giuridica degli Ordini forensi, i Consigli di disciplina, la riforma del processo civile, la riforma fallimentare, le specializzazioni, le scuole forensi, la formazione continua, l'equo compenso e gli incarichi professionali conferiti da parte di enti pubblici.	Rapporti con gli Ordini Rapporti con OCF Professione
356.	06/12/18	Il CNF organizza, in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, una serie di eventi dedicati all' aggiornamento per la formazione continua dei revisori legali dei conti . Tra i temi affrontati la struttura del bilancio, le delibere di approvazione e le impugnative, i principi contabili, l'imposizione sulle società, i requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori, i rapporti tra revisore e organi sociali, le funzioni e le responsabilità dei revisori, la	Commissioni Formazione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		pianificazione e il giudizio sul bilancio, gli errori significativi e le modifiche al giudizio di revisione (6-7 dicembre 2018).	
357.	07/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “ Il ruolo dell’Avvocato nella Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Chieti.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
358.	07/12/18	Il CNF incontra i rappresentanti dei Fori soppressi a Roma, per discutere dei problemi relativi agli accorpamenti conseguenti alle riforme della geografia giudiziaria.	Rapporti con gli Ordini
359.	10/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla “ Giornata dell’orgoglio dell’appartenenza all’Avvocatura e dell’accoglienza dei giovani ”, organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Palermo.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
360.	11/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “ Il ruolo dell’Avvocato nella Costituzione ”, organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Patti.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
361.	11/12/18	Il CNF partecipa alla presentazione del progetto del Ministero della Giustizia degli “ Uffici di prossimità ”, finalizzato a implementare una strategia nazionale basata sulla collaborazione con Regioni ed altri enti territoriali per l’ammodernamento del sistema giustizia e il suo avvicinamento ai cittadini.	Rapporti con il Ministero della Giustizia Progetto
362.	12/12/18	Presentazione del progetto pilota per la realizzazione del Servizio di teleconsulto e screening cardiologico per i ristretti negli istituti di reclusione “ Cuore di tutti ”	Progetti Tutela dei diritti
363.	12/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene all’incontro organizzato dalla Commissione CNF per le pari opportunità sul tema “ Il vuoto oltre la violenza ”, in occasione del quale è stato presentato il volume “Vuoto per i bastardi di Pizzofalcone” di Maurizio De Giovanni.	Convegni Tutela dei diritti Le Reti: CPO
364.	12/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene alla tavola rotonda organizzata dalla Commissione CNF Storia dell’Avvocatura per la presentazione del libro “ Piero Calamandrei e il nuovo codice di procedura civile. Una riflessione sul codice degli italiani ”.	Convegni Formazione
365.	12/12/18	Riunione della Commissione consultiva , della Commissione Pari Opportunità e della Rete Famiglia .	Commissioni Le Reti: CPO Le Reti: Famiglia
366.	14/12/18	Il CNF partecipa a Bruxelles alla conferenza per la presentazione del progetto PSEFS (<i>Personalised Solutions in European Family and Succession Law</i>), finanziato dall’Unione europea	Collaborazione internazionale Progetti CCBE
367.	18/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla manifestazione nazionale dell’Unione delle Camere Penali (UCPI) a Bari sul tema “ La difesa delle garanzie nell’epoca dei populismi. Per il diritto alla ragionevole durata del	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		processo”.	
368.	18/12/18	Riunione della Commissione CNF diritti umani .	Commissioni
369.	19/12/18	Il CNF partecipa alla riunione del tavolo tecnico sul patrocinio a spese dello Stato , presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
370.	19/12/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
371.	20/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “L’Avvocato nella Costituzione. La proposta del Consiglio Nazionale Forense” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Udine.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
372.	20/12/18	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
373.	21/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno “La funzione sociale dell’Avvocato” , organizzato dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Lecce.	Convegni Rapporti con gli Ordini Formazione
374.	22/12/18	Il Presidente Mascherin partecipa alla cerimonia “Toghe d’Oro 2017” , organizzata dal Consiglio dell’Ordine degli Avvocati di Brindisi e interviene con una <i>lectio magistralis</i> sul tema “Avvocato in Costituzione” .	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini
375.	22/12/18	Il CNF partecipa all’assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
376.	04/01/19	Il CNF invia ai Consigli dell’Ordine un vademecum contenente FAQ in materia di fatturazione elettronica , in ragione dell’obbligo entrato in vigore nel nuovo anno.	Rapporti con gli Ordini Professione
377.	07/01/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla prima riunione del Tavolo tecnico in materia di accesso alle libere professioni , presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia.	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
378.	09/01/19	Il Presidente Mascherin è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame dei disegni di legge nn. 5, 199, 234, 253, 392, 412, 563 e 652 in materia di legittima difesa.	Audizioni
379.	11/01/19	Il CNF partecipa all’assemblea dell’Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
380.	16/01/19	Il Presidente Mascherin incontra il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri , Filippo Anelli, per discutere dello spot di “Obiettivo risarcimento” , sulla base del Protocollo d’intesa del 14 settembre 2016, per definire la collaborazione tra le due professioni, lamentando una inaccettabile strumentalizzazione posta in essere, per fini di lucro, da società commerciali.	Rapporti con altri Ordini professionali
381.	16/01/19	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo tecnico PAT (Processo amministrativo telematico) presso il Consiglio	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		di Stato.	
382.	16/01/19	Il CNF partecipa al consiglio direttivo dell'Associazione "Economisti e Giuristi Insieme" .	Professione Rapporti con altri Ordini professionali
383.	16/01/19	Riunione della Commissione consultiva .	Commissioni
384.	18/01/19	Il CNF partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sullo schema di decreto legislativo per l'attuazione della direttiva 2018/822/UE sullo scambio obbligatorio di informazioni nel settore fiscale relativamente ai meccanismi transfrontalieri soggetti all'obbligo di comunicazione.	Tutela della professione Rapporti con il MEF
385.	21/01/19	Il Presidente Mascherin partecipa all'inaugurazione dell'anno accademico 2018/2019 dei corsi di specializzazione per le professioni legali dell'Università di Catanzaro, organizzati in collaborazione con la Scuola Superiore della Magistratura, con una relazione sul tema "Il ruolo costituzionale dell'Avvocato".	Convegni Formazione Rapporti con il CSM
386.	21/01/19	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF ADR, la Scuola Superiore dell'Avvocatura e la Fondazione forense di Monza, la quarta edizione del corso di formazione Avvocato negoziatore , per insegnare come gestire il conflitto e condurre efficacemente un negoziato. Scopo del corso è far acquisire i mezzi per la comprensione dei vari tipi di conflitto, far conoscere le principali tecniche di negoziazione nonché far apprendere le modalità per una comunicazione efficace, perché l'avvocato possa fornire una prestazione idonea al suo assistito anche nella gestione stragiudiziale delle controversie (21-22 gennaio 2019)	Commissioni Formazione
387.	22/01/19	Sottoscritti Protocolli d'intesa tra Consiglio Nazionale Forense , Legga Italiana Calcio Professionistico (LEGA PRO) , Legga Nazionale Professionisti Serie B (LNPB) e Legga Nazionale Dilettanti (LND) , per avviare un percorso comune volto alla promozione di una efficace tutela dei diritti fondamentali rilevanti nell'ambito della Giustizia sportiva e del Diritto dello sport.	Protocolli Progetti
388.	22/01/19	Riunione della Commissione Sport .	Commissioni
389.	24/01/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla celebrazione della "Giornata internazionale degli Avvocati in pericolo" , organizzata dalla Commissione CNF diritti umani con un evento formativo, a sostegno degli avvocati perseguitati a causa delle loro funzioni. Si promuove la solidarietà degli Avvocati a livello mondiale, che continuano ad esercitare i propri doveri malgrado pressioni e interferenze. L'incontro quest'anno si focalizza sulla Turchia, in ragione dell'allarme per l'aumento degli attacchi contro i membri della professione legale, la disaggregazione dello Stato di	Convegni Difesa della difesa

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		diritto e la violazione dei diritti umani che interessano gli avvocati, i giudici ed i pubblici ministeri in Turchia. Gli avvocati non possono comunicare in privato con i loro clienti, violando così i privilegi della professione legale e il rapporto confidenziale tra avvocato e cliente. I cittadini sono impossibilitati ad ottenere rappresentanza legale perché gli avvocati si astengono dal parlare dei casi per paura di ritorsioni. Il CNF si impegna a sostenere i colleghi turchi e a rilevare le minacce e le violazioni dei diritti umani.	
390.	24/01/19	Riunione della Commissione CNF diritti umani .	Commissioni
391.	25/01/19	Il Presidente Mascherin partecipazione alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte di cassazione alla presenza del Capo di Stato e dei rappresentanti del Governo e istituzioni. Sottolinea che la Giustizia è una Comunità, nella quale i principali attori sono avvocati, magistrati e personale amministrativo e gli Ordini forensi ne sono un pilastro. Rammenta che dialettica e cultura del dubbio costituiscono gli strumenti per un confronto democratico e per una crescita delle idee. Alla base di ogni dinamica di confronto c'è comunque il diritto, elemento fondante la Comunità della Giurisdizione, fondata su basi dialettiche e sul rispetto dei ruoli e funzioni. Con uno sguardo alle riforme ritiene che debbano assicurare alla Giurisdizione il pieno svolgimento del confronto processuale, che non può trovare limitazioni in esigenze esclusivamente deflattive o efficientiste, ma gravitare attorno ad un baricentro ancorato alle garanzie e ai diritti non comprimibili, soprattutto dei più deboli. Ricorda inoltre le migliaia di Avvocati in pericolo nel mondo, per il loro impegno a difesa dei diritti fondamentali, ringraziando in particolare i colleghi in Egitto che si stanno adoperando in aiuto alla famiglia Regeni.	Attività istituzionale
392.	25/01/19	Riunione della Commissione Pari Opportunità .	Commissioni
393.	28/01/19	Il CNF partecipa al tavolo tecnico , istituito presso il Ministero della Giustizia, sul progetto vittime di reato .	Attività istituzionale Rapporti con il Ministero della Giustizia Progetti
394.	25/01/19	Il CNF partecipa all'udienza solenne della Corte europea dei dell'uomo di Strasburgo, tenuta in occasione dell' inaugurazione dell'anno giudiziario .	Attività istituzionale Collaborazione internazionale
395.	30/01/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla prima riunione del Tavolo tecnico in materia di accesso alle libere professioni , presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia.	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
396.	30/01/19	Il CNF , con la collaborazione della Commissione centrale per l'accREDITAMENTO della formazione e il CCBE, ha organizzato a Roma il seminario TRALIM II Training of Lawyers on European Law relating to Asylum and Immigration II , con l'obiettivo di migliorare le competenze	Progetti Formazione Collaborazione internazionale CCBE

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		di giudici, avvocati e altri professionisti del diritto in materia di diritti umani e fondamentali, tramite attività di informazione e formazione. Si tratta di un progetto finanziato dal Consiglio d'Europa nell'ambito del programma <i>HELP Human Rights Education for Legal Professions</i> , per formare 600 avvocati provenienti da 6 Stati diversi (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda e Polonia) nelle materie di diritto europeo della migrazione e dell'asilo.	
397.	01/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " Mafia, un pericolo per l'economia e l'impresa ", organizzato dall'istituto di scienze giuridiche e sociali Aequa, in collaborazione con Consiglio dell'Ordine degli Avvocati e l'Ordine dei dottori Commercialisti di Arezzo, con un intervento sul tema " Il pensiero dell'Avvocatura ".	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini Rapporti con altri Ordini professionali
398.	05/02/19	Il CNF incontra Antonio Leone, Presidente del Consiglio di Giustizia tributaria , per avviare una riflessione comune sulle prospettive di riforma della giustizia tributaria.	Tutela della professione Rapporti con la Magistratura
399.	06/02/19	Riunione della Commissione Sport .	Commissioni
400.	08/02/19	Il Presidente Mascherin incontra nuovamente il Presidente della Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici Chirurghi e Odontoiatri , Filippo Anelli, per portare avanti le iniziative relative alla strumentalizzazione avviata con lo spot di "Obiettivo risarcimento".	Rapporti con altri Ordini professionali
401.	09/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno " La nostra storia, guardando al futuro " organizzato dall'Associazione Nazionale Magistrati (ANM) in occasione del 110° anno dalla sua fondazione presso l'Università di Roma Sapienza. L'intervento si svolge nell'ambito della tavola rotonda " Raccontare la giustizia: alla ricerca di un linguaggio comune al servizio dei cittadini ". Critico l'atteggiamento nei confronti della spettacolarizzazione del processo, inaccettabile in uno Stato di diritto; non si può piegare infatti l'attività delicatissima di un magistrato a esigenze comunicative e mediatiche.	Convegni Formazione Rapporti con la Magistratura
402.	12/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene alla cerimonia di insediamento del Presidente del Consiglio di Stato , Filippo Patroni Griffi, alla presenza del Presidente della Repubblica, ed alla presentazione della relazione sull'attività svolta nel 2018 .	Attività istituzionale
403.	13/02/19	Il CNF partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo civile .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
404.	14/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo penale .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
405.	14/02/19	Riunione della Commissione consultiva .	Commissioni
406.	15/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei Conti . Con l'occasione evidenzia che i fenomeni di criminalità organizzata utilizzano ormai strumenti finanziari sempre più sofisticati e si stanno ponendo quali ordinamenti alternativi, con forme di autogoverno e regole proprie, tali da rendersi competitivi rispetto all'ordinamento legale, con il rischio di risultare più attrattivi per il cittadino. Solamente una nuova fiducia tra potere e cittadini può disarmare le mafie: uno Stato che affligga il cittadino rischia di aprire spazi a chi cerca scorciatoie e una celere risoluzione ai problemi. Investimenti di ampio orizzonte sulla sicurezza del territorio, la tutela del patrimonio artistico, l'edilizia scolastica e giudiziaria, le infrastrutture e la ricerca, da realizzarsi in collaborazione tra le diverse forze politiche possono contribuire. Sottolinea la necessità di procedure di semplificazione e sburocratizzazione, nonché il ruolo centrale della Corte dei Conti – e dell'Anac – nella loro funzione di supporto competente e di indirizzo, così come quello dell'Avvocatura, come componente della giurisdizione e corpo sociale responsabile, per la piena attuazione dell'art. 97 Cost.	Attività istituzionale
407.	16/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene all'inaugurazione dell'anno giudiziario dei penalisti italiani, organizzato dalla Camera Penale di Padova, in collaborazione con il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, sul tema: " Le vittime del processo ingiusto. Errore giudiziario, ingiusta detenzione, irragionevole durata ". Si sottolinea l'esistenza di un solo tipo di errore giudiziario, la condanna di un innocente, in quanto l'assoluzione per la mancata prova della responsabilità non costituisce mai un errore ma al contrario l'affermazione di uno Stato di diritto.	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini Rapporti con le Associazioni forensi
408.	19/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa presso il TAR del Lazio . Rammenta che Magistratura e Avvocatura sono chiamate a difendere l'idea di giurisdizione da qualsiasi forma di pressione, di condizionamento esterno, perché la giurisdizione sia espressione di piena autonomia e indipendenza. Fa riferimento anche alla questione del processo amministrativo telematico e delle copie di cortesia, che ritiene necessarie, purché non si tratti di un aspetto che ricada – come spesso accade – sul cittadino e sull'avvocato.	Attività istituzionale
409.	20/02/19	Il CNF , con la collaborazione della Commissione centrale per l'accreditamento della formazione e il CCBE, ha organizzato a Milano il seminario TRALIM II Training of Lawyers on European Law relating to Asylum and	Progetti Formazione Collaborazione internazionale Progetti

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		<i>Immigration II</i> , con l'obiettivo di migliorare le competenze di giudici, avvocati e altri professionisti del diritto in materia di diritti umani e fondamentali, tramite attività di informazione e formazione. Si tratta di un progetto finanziato dal Consiglio d'Europa nell'ambito del programma <i>HELP Human Rights Education for Legal Professions</i> , per formare 600 avvocati provenienti da 6 Stati diversi (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda e Polonia) nelle materie di diritto europeo della migrazione e dell'asilo.	CCBE
410.	21/02/19	Il CNF partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo civile .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
411.	22/02/19	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
412.	23/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " A spese dello Stato... Il patrocinio dei non abbienti tra garanzie difensive e distorsioni applicative ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Palermo , confrontandosi sul tema con Giovanni Canzio, Presidente emerito della Corte di Cassazione, Nicolo' Zanon, Giudice della Corte costituzionale, Giampaolo Parodi, Vice Capo dell'Ufficio legislativo del Ministero della Giustizia.	Convegni Rapporti con gli Ordini
413.	25/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario tributario presso l'Aula Magna del Palazzo di Giustizia di Piazza Cavour a Roma. Sottolinea la necessità che sussista un rapporto di fiducia tra Stato e cittadini, poiché tutti gli strumenti di controllo sono indirizzati alla verifica di contribuenti dei quali non ci si fida. Occorre un confronto reale, uno Stato amico, un sistema di imposte semplice ed equo, e solo dopo potrà riformarsi la giustizia tributaria.	Attività istituzionale
414.	26/02/19	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame dei disegni di legge C. 1003 Bartolozzi, C. 1403 Ascari, C. 1455 Governo, C. 1457 Annibaldi recanti modifiche al codice di procedura penale: disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere. Si richiamano i principi di cui alla Convenzione di Istanbul (prevenire, proteggere e punire) e la necessità di politiche integrate, impegni di carattere politico e sociale intesi alla realizzazione di strategie integrate per il contrasto e l'eliminazione della violenza contro le donne e della violenza domestica, con il chiaro fine di realizzare un cambiamento culturale, volto alla promozione di una effettiva uguaglianza di genere ed a superare la radicata disparità tra i sessi all'interno della società.	Audizioni
415.	26/02/19	Il CNF , in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, organizza una tavola rotonda sul tema	Convegni Formazione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		“ Certezza del diritto, fonti normative e decisione del giudice. La prospettiva internazionale e interna ”, in occasione del quale viene presentato il volume di Eduardo Savarese “Certezza del diritto e diritto internazionale”.	
416.	28/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo civile .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
417.	28/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo penale .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
418.	28/02/19	Il Presidente Mascherin partecipa al XXII congresso nazionale di Magistratura Democratica sul tema “ Il giudice nell’Europa dei populismi ” organizzato dall’Associazione Nazionale Magistrati (ANM) in occasione del 110° anno dalla sua fondazione presso l’Università di Roma Sapienza. L’intervento si svolge nell’ambito della tavola rotonda “ Raccontare la giustizia: all’ricerca di un linguaggio comune al servizio dei cittadini ”.	Convegni Formazione Rapporti con la Magistratura
419.	28/02/19	Il CNF partecipa alla Conferenza dei Presidenti degli Ordini degli Avvocati Europei (EPK) a Vienna sullo “Stato di diritto” (<i>Rule of law</i>)	Attività istituzionale Collaborazione internazionale CCBE
420.	01/03/19	Il CNF partecipa e interviene alla cerimonia di inaugurazione dell’anno giudiziario militare a Roma, presso la Corte d’Appello militare. Apprezzata la celerità della giustizia militare e la particolare competenza specialistica, che dovrebbero costituire un modello anche per gli altri settori della giurisdizione, si rammenta l’impegno del CNF per la valorizzazione delle competenze specifiche relativamente al processo militare per la nomina dei difensori d’ufficio, la necessità di operare in stretta collaborazione per favorire e stimolare la conoscenza e l’acquisizione di competenze dei professionisti del settore, auspicando altresì l’ambizioso obiettivo dell’informatizzazione.	Attività istituzionale
421.	01/03/19	Riunione del Comitato organizzatore della sessione ulteriore XXXIV Congresso Nazionale Forense .	Commissioni Rapporti con OCF Rapporti con gli Ordini
422.	06/03/19	Riunione della Commissione Sport .	Commissioni
423.	07/03/19	Il Presidente Mascherin introduce l’evento organizzato dalla Commissione CNF Diritto di Famiglia sul tema “ Le giornate del CNF per i diritti delle persone e delle famiglie ”, nei giorni 7 e 8 marzo 2019. Tra gli argomenti in discussione: New media e minori, le proposte di riforma in materia di violenza di genere e le necessarie campagne di sensibilizzazione, la responsabilità genitoriale, i conflitti e le prospettive di riforma, i nuovi modelli di famiglia, la giustizia empatica, i diritti delle donne in difficoltà lavorativa.	Convegni Commissioni

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
424.	07/03/19	Il CNF , insieme al Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti ed al Consiglio Nazionale del Notariato, scrivono al Ministro Tria, contestando un bando del tesoro per consulenze a “zero euro”, in quanto in grave violazione della normativa sull’equo compenso.	Equo compenso Professione Rapporti con altri Ordini professionali
425.	07/03/19	Il CNF partecipa alla riunione del tavolo tecnico sulla riforma della magistratura onoraria , presso il Gabinetto del Ministero della Giustizia .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
426.	07/03/19	Riunione della Commissione Diritto di Famiglia e della Rete Famiglia .	Commissioni
427.	08/03/19	Riunione della Commissione CNF diritti umani e della Commissione Diritto di Famiglia .	Commissioni
428.	12/03/19	Sottoscritti accordi tra il Consiglio Nazionale Forense , il Consiglio Superiore della Magistratura e le diverse professioni sanitarie per l’armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell’art. 14 del Protocollo d’intesa tra CNF, CSM e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018. In particolare, sono stati sottoscritti accordi con 1. il Consiglio Nazionale dell’Ordine degli Psicologi; 2. la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici; 3. la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani; 4. la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica; 5. la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione; 6. la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani; 7. l’Ordine dei Biologi.	Protocolli
429.	12/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo civile .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
430.	12/03/19	Il CNF , con la collaborazione della Commissione centrale per l’accreditamento della formazione e il CCBE, ha organizzato a Roma il seminario TRAUMA Training of Lawyers on European Law relating to Unaccompanied Migrant Minors , con l’obiettivo di migliorare le competenze di giudici, avvocati e altri professionisti del diritto in materia di diritti umani e fondamentali, tramite attività di informazione e formazione. Si tratta di un progetto finanziato dal Consiglio d’Europa nell’ambito del programma <i>HELP Human Rights Education for Legal Professions</i> , per formare 600 avvocati provenienti da 6 Stati diversi (Italia, Francia, Spagna, Grecia, Irlanda e Polonia) nelle materie di diritto europeo sui minori migranti non accompagnati.	Progetti Formazione Collaborazione internazionale Progetti CCBE
431.	13/03/19	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera nell’ambito dell’esame del	Audizioni

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		disegno di legge C. 506 Morani recante Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Si condivide la <i>ratio</i> della proposta di modifica, che recepisce i nuovi orientamenti della giurisprudenza di legittimità attribuendo all'assegno divorzile una funzione di compensazione, evidenziando tuttavia talune criticità, in quanto occorre dare maggior rilievo all'elemento relativo alla durata del matrimonio, dare un rilievo espresso all'addebito, e porre l'accento sull'elemento contributivo-compensativo della misura.	
432.	13/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo penale .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
433.	14/03/19	Il CNF partecipa alla cerimonia di inaugurazione dell'anno giudiziario della giustizia amministrativa presso il TAR Liguria.	Attività istituzionale
434.	14/03/19	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Giustizia della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge C. 506 Morani recante Modifiche all'articolo 5 della legge 1° dicembre 1970, n. 898, in materia di assegno spettante a seguito di scioglimento del matrimonio o dell'unione civile. Ha presentato proposte emendative insieme all' OCF , condividendo l'iniziativa parlamentare, volta ad introdurre un innovativo istituto in grado di migliorare il grado di efficienza del sistema, ampliando il novero degli strumenti di intervento extra giudiziale, ma ribadendo la necessità di giungere ad un'articolazione dell'istituto che contemperì in modo equilibrato l'esigenza di una tutela rafforzata del credito e al contempo gli spazi e i diritti di difesa delle ragioni del debitore.	Audizioni Proposte emendative Rapporti con OCF
435.	15/03/19	Incontro con i Presidenti dei Consigli dell'Ordine degli Avvocati , delle Unioni Regionali Forensi , del Presidente della Cassa Forense e del Presidente di OCF a Roma. All'OdG le ordinanze CNF 4/2019 e 5/2019 di rimessione alla Corte costituzionale della questione di legittimità costituzionale delle norme di cui all'art. 3, co. 3 secondo periodo della L. 113/2017 e dell'art. 11-quinquies del D.L. 135/2018, come convertito dalla L. 12/2019 (divieto di terzo mandato consecutivo per i consiglieri degli Ordini); le problematiche di Cassa forense; l'illustrazione dello stato dei lavori della riforma del codice di procedura penale; l'illustrazione dello stato dei lavori della riforma del processo civile; la sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense; la riforma del patrocinio a spese dello Stato; la normativa sull'equo compenso; la riforma dell'accesso alla professione.	Rapporti con gli Ordini Rapporti con OCF Professione
436.	15/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla presentazione del Documento illustrativo delle attività della Procura	Attività istituzionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		generale della Corte di Cassazione (cd. bilancio di responsabilità sociale). Ha condiviso le dichiarazioni del Procuratore Generale Riccardo Fuzio, che ha rammentato che le sentenze devono evitare giudizi morali o estetici, ma esprimersi in termini tecnici e garantire la dignità delle persone e la correttezza verso le parti del processo. Chiede l'interessamento del Governo italiano alle sorti della collega iraniana Nasrin Sotoudeh, avvocatessa impegnata per la difesa dei diritti umani in Iran, e recentemente condannata.	
437.	16/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla manifestazione organizzata dal Ministero della Giustizia sul tema " La giustizia come servizio tra tradizione, innovazione e gestione partecipata ", con l'intervento del Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede.	Convegni Rapporti con il Ministero della Giustizia
438.	21/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene al convegno organizzato dall' Autorità Garante per l'Infanzia e l'Adolescenza sul tema " Incontrare la giustizia, incontrarsi nella giustizia ", nel corso del quale è stato presentato il documento di studio e la proposta dell'AGIA "La mediazione penale e altri percorsi di giustizia riparativa nel procedimento penale minorile".	Attività istituzionale Convegni
439.	21/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla riunione straordinaria, presso la Corte costituzionale , nel corso della quale è stata illustrata l'attività svolta dalla Consulta nel 2018.	Attività istituzionale Rapporti con la Corte costituzionale
440.	21/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sulla riforma del processo penale .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
441.	22/03/19	Il CNF partecipa all'assemblea dell'Organismo Congressuale Forense (OCF).	Rapporti con OCF
442.	23/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa all'inaugurazione del V corso biennale di alta formazione specialistica dell'Avvocato penalista, organizzato dall'Unione delle Camere Penali italiane (UCPI), in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, con un intervento sul tema " La deontologia dell'Avvocato penalista ".	Convegni Rapporti con le Associazioni forensi Formazione
443.	25/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla presentazione del rapporto 2019 dell'associazione italiadecide sul tema " Democrazia degli interessi e interessi della democrazia. Migliorare la qualità della decisione pubblica ", organizzato presso la Camera dei Deputati, alla presenza del Presidente della Repubblica.	Attività istituzionale
444.	27/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa a Roma alla presentazione della relazione del Garante nazionale dei diritti delle persone detenute o private della libertà personale .	Attività istituzionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
445.	27/03/19	Il Presidente Mascherin incontra il primo consigliere per gli affari giuridici dell'Ambasciata dell'Iran, per interessarsi del caso dell'Avvocata Nasrin Sotoudeh, condannata per eversione e reati morali, attivista per i diritti civili e politici, colpevole di aver difeso alcune donne che avevano sfidato il divieto di non portare l'hijab (il velo tradizionale femminile obbligatorio) in pubblico.	Attività istituzionale Difesa della difesa Collaborazione internazionale Tutela dei diritti
446.	27/03/19	Incontro della Commissione Progetto Alternanza Scuola Lavoro (ASL).	Progetto ASL Rapporti con la Corte costituzionale Commissioni
447.	28/03/19	Si insedia il nuovo Consiglio Nazionale Forense per il quadriennio 2019-2022 . I componenti sono 34. Eletti per acclamazione i componenti dell'Ufficio di Presidenza.	Attività istituzionale
448.	28/03/19	Si svolgono presso il CNF le riunioni degli standing committees del CCBE : servizi legali internazionali, formazione, assicurazione professionale, accesso alla giustizia, verso un modello di codice comune di condotta, diritti umani, task force per la Brexit, sottogruppo qualità, deontologia, futuro della professione legale (28-29 marzo 2019).	Attività istituzionale Professione Deontologia Collaborazione internazionale CCBE
449.	29/03/19	Il Presidente Mascherin interviene alla sessione di chiusura della riunione degli standing committees del CCBE , sui temi discussi nella giornata precedente presso il CNF. Rammenta che il sostrato comune di tutti gli Avvocati è costituito dalla difesa dei diritti umani e dalla democrazia ed il loro compito è quello di vigilare sulla tenuta dei sistemi democratici e delle società solidali.	Attività istituzionale Professione Deontologia Collaborazione internazionale CCBE
450.	30/03/19	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno nazionale organizzato dalla Corte di Appello di Roma sul tema " Il ruolo e la riforma del giudizio di appello in Italia " con un intervento sul tema " Il processo penale in appello. Interventi normativi e buone prassi ". Ricorda che i problemi di efficienza vanno risolti con soluzioni organizzative, e mai incidendo sulle garanzie della difesa.	Convegni Formazione
451.	02/04/19	Il CNF partecipa al tavolo tecnico istituito presso il Ministero della Giustizia sull' equo compenso .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
452.	04/04/19	Il CNF e l' Osservatorio permanente sull'esercizio della Giurisdizione , in collaborazione con l'Irsig-CNF, organizzano una giornata di studio e approfondimento sul tema " La giustizia in transizione: dalla razionalizzazione economica all'intelligenza artificiale. Verso una nuova concezione di giustizia? ", articolato in due sessioni: 1. Il diritto e il rovescio della medaglia. Qualità della giustizia: efficienza e oltre (con due tavole rotonde sulle politiche di efficienza e gestione degli uffici giudiziari, nonché della <i>governance</i> , organizzazione e qualità della giustizia); 2. La caduta del "tempio": metamorfosi della giurisdizione e ruolo dell'intelligenza artificiale (con due tavole rotonde legate ai cambiamenti	ONPG Professione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		della struttura tradizionale della giurisdizione e allo sviluppo delle nuove tecnologie per la giustizia).	
453.	04/04/19	Il Presidente Mascherin introduce a Roma l'evento " La professione forense tra le due guerre mondiali: un'esperienza locale per questioni ancora aperte ", organizzato dal Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Verona in occasione della presentazione del volume "La toga scaligera: momenti di avvocatura veronese tra le due guerre", a cura di Davide Rossi.	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini
454.	05/04/19	Si apre la sessione ulteriore del XXXIV Congresso Nazionale Forense a Roma , a seguito della richiesta formulata dalla Assemblea dell'Organismo Congressuale Forense, sul tema " Il ruolo dell'Avvocato per la democrazia e nella Costituzione ". Questi i temi congressuali : 1. Salvaguardia del ruolo della Giurisdizione per la tutela dei diritti dei cittadini e della collettività ; 2. Prospettive di riforma del Codice di procedura penale . Nella sessione mattutina si svolgono tre tavole rotonde , con l'intervento di autorevoli esponenti dell' Avvocatura , dell' Accademia e della Magistratura , sul tema del ruolo dell'Avvocato nella Giurisdizione, sulla tutela dei diritti dei cittadini e delle collettività nelle Giurisdizioni e infine sul principio di effettività della tutela giurisdizionale nell'ordinamento europeo e internazionale. Nel pomeriggio si svolgono tre ulteriori tavole rotonde con l'intervento degli esponenti della politica , sul diritto di difesa nella giurisdizione penale, sulle prospettive di riforma della Giurisdizione in materia civile, e sui diritti e la Giurisdizione. Nella giornata del 6 aprile si svolge l'illustrazione e il dibattito delle mozioni congressuali (5 – 6 aprile 2019).	Attività istituzionale Rapporti con gli Ordini Rapporti con le Associazioni forensi Rapporti con la Cassa forense
455.	08/04/19	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno " Legalità dell'azione amministrativa e contrasto alla corruzione ", organizzato dall'Università <i>Magna Graecia</i> di Catanzaro, con un intervento sul tema " Fenomeno corruttivo e legalità dell'azione amministrativa ".	Convegni Formazione
456.	08/04/19	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF ADR, la Scuola Superiore dell'Avvocatura e la Fondazione forense di Monza, la prima edizione del corso di formazione avanzato Avvocato negoziatore , per insegnare come gestire il conflitto e condurre efficacemente un negoziato. Con le recenti introduzioni della mediazione e della negoziazione assistita, invece, per la prima volta, sono stati conferiti all'avvocato pieni poteri per la gestione dell'intera controversia, dalla fase negoziale a quelle della stesura dell'accordo avente efficacia di titolo esecutivo. Di qui la necessità di acquisire le competenze trasversali tipiche dei negoziatori, quali tecniche di comunicazione, di negoziazione e di gestione del conflitto e così da garantire alla parte assistita la più	Commissioni Formazione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		alta professionalità.	
457.	09/04/19	Il Presidente Mascherin partecipa all'apertura dei lavori della X edizione del Salone della Giustizia , organizzato a Roma, sui temi "Sana e robusta Costituzione", "Lavoro, redistribuzione e giustizia sociale", "Solo una donna/Only a woman", "Sicurezza nazionale e cooperazione internazionale", "Buona giustizia/ottimi investimenti".	Convegni Formazione
458.	09/04/19	Il CNF partecipa all'assemblea dei soci dell'Istituto per lo Studio e la Diffusione dell'Arbitrato e del Diritto Commerciale Internazionale (ISDACI).	Professione
459.	10/04/19	Il Presidente Mascherin apre i lavori dell'incontro di studio organizzato dalla Commissione CNF procedure concorsuali, crisi d'impresa e sovraindebitamento, in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, sul tema " Il codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza ".	Convegni Formazione
460.	10/04/19	Il Presidente Mascherin è ascoltato in audizione dalla Commissione Affari costituzionali della Camera nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. 14 recante Norme per l'attuazione della separazione delle carriere giudicante e requirente della magistratura. Si rammenta che la tematica è spesso oggetto di strumentalizzazione, a fini di politica generale, mentre viene affrontata meno dal punto di vista tecnico: la piena attuazione dell'art. 111 Cost. impone la attuazione parità concreta tra accusa e difesa in ambito processuale, che presuppone parti equidistanti, anche dal punto di vista dell'organizzazione della giustizia. L'Avvocatura perciò non è contraria a regole che separino le carriere per funzioni valorizzando l'autonomia e l'indipendenza della magistratura, sia giudicante che requirente, ed assicurando al tempo stesso l'esigenza di garantire il principio della parità delle parti nel processo e la garanzia di terzietà del giudice. Rivolge poi uno sguardo al panorama europeo della disciplina dello <i>status</i> del pubblico ministero, rilevando un quadro alquanto differenziato.	Audizioni
461.	11/04/19	Il CNF modifica l'art. 32, comma 1, del regolamento n. 2/2014 sul procedimento disciplinare , in materia di sospensione cautelare.	Regolamenti Riforma forense
462.	11/04/19	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione lavori pubblici e comunicazioni del Senato nell'ambito dell'indagine conoscitiva sull'applicazione del Codice dei contratti pubblici. Si sottolineano le criticità riscontrate nell'attuale Codice dei contratti, con l'indicazione di proposte utili per superarle o quantomeno mitigarle. Al tempo stesso ci si sofferma sulle procedure di affidamento dei servizi legali da parte delle Pubbliche Amministrazioni e, nello specifico, sull'incertezza ingenerata dalle linee	Audizioni

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		guida dettate dall'Autorità di settore, relativamente relazione all'inclusione di tali incarichi dai settori esclusi dall'applicazione del Codice.	
463.	15/04/19	Il CNF partecipa al seminario organizzato dal Comitato Pari Opportunità del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Bari sul tema "Stereotipi e violazione di diritti: la deontologia nelle relazioni professionali di genere" .	Convegni Formazione Rapporti con gli Ordini
464.	17/04/19	Il Presidente Mascherin incontra nuovamente il primo consigliere per gli affari giuridici dell'Ambasciata dell'Iran, chiedendo aggiornamenti sul caso dell'Avvocata Nasrin Sotoudeh.	Attività istituzionale Difesa della difesa Tutela dei diritti Collaborazione internazionale
465.	18/04/19	Il CNF partecipa alla riunione del gruppo di lavoro "No-Mafie" dell'associazione "Economisti e Giuristi Insieme" .	Professione Rapporti con altri Ordini professionali
466.	20/04/19	Entrano in vigore le modifiche all'art. 32, comma 1, del regolamento CNF n. 2/2014 sul procedimento disciplinare , in materia di sospensione cautelare, approvate dal CNF nella seduta dell'11 aprile 2019.	Regolamenti Riforma forense
467.	04/05/19	Il Presidente Mascherin partecipa all'assemblea dell'Unione triveneta.	Rapporti con gli Ordini Rapporti con le Associazioni forensi
468.	07/05/19	Il Presidente Mascherin partecipa alla presentazione della relazione annuale per il 2018 del Garante per la protezione dei dati personali , Antonello Soro.	Attività istituzionale
469.	07/05/19	Il Presidente Mascherin è ascoltato in audizione dalle Commissioni Giustizia e Affari sociali della Camera nell'ambito dell'esame in sede referente delle proposte di legge C. 2 di iniziativa popolare e C. 1586 Ceconi sul rifiuto di trattamenti sanitari e liceità dell'eutanasia. Sulla scorta delle indicazioni della Corte costituzionale, fornite con l'ordinanza n. 207/18, propone che il ddl provveda ad una rigorosa tipizzazione degli interventi ammessi, nel rispetto delle condizioni tracciate dalla Consulta, con riferimento alla definizione delle ipotesi, alla procedimentalizzazione, alla somministrazione di cure palliative, alla salvaguardia della relazione di cura tra medico e paziente. Allo stesso tempo ritiene opportuno assicurare un esonero dalla responsabilità penale del medico che abbia dato seguito alla richiesta del paziente di ricevere il trattamento eutanasico e di modificare altresì il quadro edittale dell'art. 580 c.p. (istigazione al suicidio) commisurando le pene alla diversa gravità delle due fattispecie di istigazione e aiuto.	Audizioni Professione Proposte emendative
470.	08/05/19	Il CNF partecipa all'apertura del congresso generale dell'Avvocatura spagnola a Valladolid. Tra gli argomenti in esame, le trasformazioni sociali e tecnologiche, la difesa dei diritti e delle libertà, le nuove pratiche professionali, l'avvocatura imprenditoriale, la gestione efficace degli studi legali, regolamentazione della professione.	Attività istituzionale Collaborazione internazionale

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
471.	08/05/19	Il CNF partecipa alla presentazione del Massimario nazionale della giurisprudenza tributaria di merito , evento organizzato dal Consiglio di Presidenza della Giustizia tributaria in collaborazione con il Consiglio Nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili, con il Ministero dell'Economia e delle Finanze, con l'Agenzia delle Entrate e con il Consiglio Nazionale Forense,	Attività istituzionale
472.	08/05/19	Il CNF partecipa alla riunione del Tavolo tecnico PAT (Processo amministrativo telematico) presso il Consiglio di Stato .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
473.	08/05/19	Il CNF è ascoltato in audizione dalla Commissione Affari costituzionali del Senato nell'ambito dell'esame del disegno di legge costituzionale di iniziativa popolare n. 388 Vitali (priorità di esercizio dell'azione penale). Si evidenzia che sarebbe più corretto parlare di attività volte al promovimento dell'azione penale, al fine di contrastare fenomeni criminosi ritenuti meritevoli di un intervento prioritario. Viene condiviso l'intento del legislatore di dare un'uniforme regolamentazione alla determinazione di criteri generali, sebbene occorra sottolineare il ruolo propositivo del Ministro della Giustizia rispetto a quello decisionale del Parlamento. I criteri, peraltro, dovrebbero tenere conto delle specifiche esigenze del territorio e prevedere altresì l'adeguata allocazione di risorse umane e strumentali.	Audizioni
474.	09/05/19	Il CNF partecipa alla riunione del tavolo tecnico sul processo tributario telematico presso il Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF).	Tutela della professione Rapporti con il MEF
475.	09/05/19	Il CNF organizza, in collaborazione con la Scuola Superiore dell'Avvocatura, una serie di eventi dedicati all' aggiornamento per la formazione continua dei revisori legali dei conti . Tra i temi affrontati la struttura del bilancio, le delibere di approvazione e le impugnative, i principi contabili, l'imposizione sulle società, i requisiti per l'iscrizione nel registro dei revisori, i rapporti tra revisore e organi sociali, le funzioni e le responsabilità dei revisori, la pianificazione e il giudizio sul bilancio, gli errori significativi e le modifiche al giudizio di revisione (9-10 maggio 2019).	Commissioni Formazione
476.	10/05/19	Il Presidente Mascherin partecipa e interviene a Scandicci al convegno organizzato dalla Scuola Superiore della Magistratura sul tema " L'etica professionale del magistrato " alla tavola rotonda " L'etica professionale dei protagonisti nel mondo della giustizia ".	Convegni Rapporti con il CSM
477.	11/05/19	Il Presidente Mascherin intervistato dal Corriere della Sera parla di garantismo, principio sul quale si reggono le democrazie evolute e governa gli equilibri sociali, fondandoli sul rispetto della dignità della persona e sul dubbio come criterio di valutazione delle azioni umane.	Comunicazione

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		Ricorda di non confondere il garantismo con il giustizialismo, dando loro eguale valore di estremismo giuridico. Il principio di non colpevolezza, infatti, è un chiaro esempio di civiltà giuridica, così come la garanzia dell'esercizio della difesa, strumento per evitare la condanna di un innocente.	
478.	13/05/19	Il Presidente Mascherin partecipa al convegno organizzato dalla Corte di Cassazione e dalla Procura Generale su " Lodovico Mortara. Avvocato, accademico, magistrato, politico ".	Convegni Formazione
479.	13/05/19	Riunione della Commissione Sport .	Commissioni
480.	14/05/19	Il CNF partecipa all'assemblea dei soci dell'Istituto per il Governo Societario (IGS).	Professione
481.	15/05/19	Il CNF partecipa alla prima riunione istitutiva del tavolo tecnico ministeriale in tema di spese di funzionamento e di edilizia giudiziaria .	Tutela della professione Rapporti con il Ministero della Giustizia
482.	15/05/19	Il Presidente Mascherin partecipa al ForumPA organizzato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze (MEF) sul tema " Verso l'obbligatorietà del processo tributario telematico. Esperienze a confronto e prospettive evolutive " con un intervento in seno alla tavola rotonda sulla " Informatizzazione nel rapporto fisco/contribuente ". Sottolinea la necessità che le modalità di notifica e di deposito digitale degli atti e dei documenti siano uniformi nei diversi processi, al fine di poter seguire un modello unico valido per ogni giurisdizione e ribadisce la necessità di formazione, investimento e risorse, anche in relazione alle dotazioni tecnologiche, unitamente alla raccolta di <i>best practice</i> e la conclusione di protocolli.	Convegni Tutela della professione Rapporti con il MEF
483.	15/05/19	Il CNF partecipa alla riunione dell'assemblea dei soci dell'Istituto per la promozione dell'arbitrato e della conciliazione nel Mediterraneo (ISPRAMED).	Professione
484.	15/05/19	Riunione della Commissione penale e procedura penale .	Commissioni
485.	17/05/19	Riunione della Commissione CNF in materia di procedure concorsuali .	Commissioni
486.	17/05/19	Il CNF organizza, in collaborazione con la Commissione CNF procedure concorsuali, crisi di impresa e da sovraindebitamento e con la Scuola Superiore dell'Avvocatura la quarta edizione del corso di alta formazione per compositori della crisi da sovraindebitamento (17 maggio-15 giugno 2019).	Convegni Formazione Le Reti: OCC
487.	23/05/19	Il Presidente Mascherin è ascoltato in audizione dalla Sezione Consultiva per gli atti normativi del Consiglio di Stato sullo schema di decreto del Ministro della giustizia recante: "Regolamento concernente modifiche al	Audizioni Professione Riforma forense

N.	DATA	ATTIVITÀ	AREA
		decreto del Ministro della giustizia 12 agosto 2015, n. 144, recante disposizioni per il conseguimento e il mantenimento del titolo di avvocato specialista, ai sensi dell'articolo 9 della legge 31 dicembre 2012, n. 247".	

AREE TRATTATE

AGORA' dei Progetti

Attività istituzionale

Audizioni

CCBE

Collaborazione internazionale

Collaborazione istituzionale

Commissioni

Comunicazione

Consigli giudiziari

Convegni

Deontologia

Difesa dei diritti

Difesa della Difesa

Educazione alla legalità

Equo compenso

Formazione

Le Reti

- #Lab@vvocaturaGiovane
- CPO (Comitati Pari Opportunità)
- EaC (Esperienze a Confronto)
- Famiglia
- Formazione
- OCC
- Scuole forensi

ONPG

Pareri

Professione

Progetti

- Affettività detenuta
- ASL (Alternanza Scuola-Lavoro)
- Cuore di tutti
- Educazione alla legalità
- Percorso donna
- PSEFS (*Personalised Solutions in European Family and Succession Law*)

- T.A.L.E. (Attività di formazione per legali esperti di diritti dei minori)
- TRALIM II *Training of Lawyers on European Law relating to Asylum and Immigration II*
- TRAUMA *Training of Lawyers on European Law relating to Unaccompanied Migrant Minors*
- Uffici di prossimità
- Viva Bistrot
- ViDeotologia
- Vittime di reato
- #ZeroWar2020

Proposte emendative

Protocolli

Rapporti con altri Ordini professionali

Rapporti con gli Ordini

Rapporti con il CSM

Rapporti con il MEF

Rapporti con il Ministero della Giustizia

Rapporti con il Ministero della

Semplificazione

Rapporti con il MISE

Rapporti con il MIUR

Rapporti con la Cassa forense

Rapporti con la Corte costituzionale

Rapporti con la Magistratura

Rapporti con la politica

Rapporti con le Associazioni forensi

Rapporti con OCF

Regolamenti

Riforma forense

Tutela dei diritti

Tutela della professione

I NUMERI DEL CONSIGLIO (Marzo 2015 – Maggio 2019)

- I. **SEDUTE AMMINISTRATIVE CNF: n. 57 di cui:**
- A. **ordinarie: 47**
 - B. **straordinarie: 10**
- II. **SEDUTE GIURISDIZIONALI CNF:**
- A. **Anno 2015: n. 27 sedute** (di cui 6 della Consiliatura precedente). I ricorsi trattati sono stati **407**; quelli decisi **293**.
 - B. **Anno 2016: n. 36 sedute**. I ricorsi trattati sono stati **512**; quelli decisi **450**.]
 - C. **Anno 2017: n. 30 sedute**. I ricorsi trattati sono stati **308**; quelli decisi **276**.
 - D. **Anno 2018: n. 34 sedute**. I ricorsi trattati sono stati **309**; quelli decisi **285**.
 - E. **Anno 2019: n. 11 sedute**. I ricorsi trattati sono stati **100**.
- III. **COMMISSIONI e GRUPPI DI LAVORO:**
- A. **Numero: 29** (Macroarea ordinamento: 8; Macroarea attività legislativa: 12; Macroarea attività culturali: 3; Macroarea estero: 3; Macroarea formazione: 1; Delegazioni presso organismi internazionali: 1; Osservatori: 1; Nucleo di monitoraggio sull'equo compenso: 1).
 - B. **Tavoli di lavori con istituzioni e altri organismi: 27**
 - C. **NUMERO DELLE RIUNIONI DELLE COMMISSIONI: oltre 650**.

STATISTICHE ATTIVITA' GIURISDIZIONALE

Tab. 1 - Quadro generale dei procedimenti sopraggiunti, decisi e pendenti							
PROCEDIMENTI		2013	2014	2015	2016	2017	2018
A	sopraggiunti nell'anno	305	387	320	173	347	289
B	decisi nell'anno	263	272	293	450	276	285
C	pendenti a fine anno	425	540	567	437	508	512
UDIENZE TENUTE		34	32	27	36	30	34
A	ricorsi esaminati	340	359	407	512	308	309
B	ricorsi rinviati	77	87	96	62	32	24
C	ricorsi decisi	263	272	293	450	276	285

Tab. 2.1 - Dettaglio dei procedimenti pendenti in materia disciplinare							
		2014	2015	2015	2016	2017	2018
a)	relativi a impugnazioni aventi ad oggetto:	399	257	257	308	307	393
	avvertimento	85	52	52	64	54	49
	censura	129	68	68	92	82	100
	sospensione esercizio professione	116	112	112	139	163	173
	cancellazione dagli albi	11	13	13	4	0	0
	radiazione	17	9	9	2	4	5
	apertura procedimento disciplinare	18	2	2	4	4	1
*	su ricorso del Procuratore Generale c/ provvedimenti disciplinari	0	0	0	0	0	1

Tab. 2.2 - Dettaglio dei procedimenti pendenti in materie diverse dal disciplinare

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
b)	In materia di tenuta albi, di cui relativi a:	60	105	46	84	201	64
	rigetto domanda iscrizione albi, registri e elenchi speciali	54	57	39	25	32	8
	cancellazione dagli albi, registri e elenchi speciali per incompatibilità e/o mancanza di requisiti	3	45	5	23	134	15
*	ricorso del Procuratore Generale c/ iscrizione albi e registri	3	3	2	5	1	1
c)	Rilascio certificati compiuta pratica	0	0	0	3	2	1
d)	Reclami elettorali	2	0	20	0	3	1
e)	Questioni Procedurali	10	6	3	17	14	28
f)	Varie	26	24	2	9	11	6
g)	Cassazione - riassunzione	3	5	1	2	2	4
h)	Ricorsi per revocazione	2	1	0	0	2	0

Tab. 3.1 - Dettaglio dei procedimenti disciplinari decisi in camera di consiglio

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
a)	Ripartizione dei procedimenti disciplinari decisi in base alle sanzioni:	219	218	185	288	171	104
	avvertimento	61	47	38	54	39	18
	censura	44	53	44	84	45	27
	sospensione esercizio professionale	83	63	47	90	75	54
	cancellazione dagli albi	13	7	20	22	4	0
	radiazione dagli albi	2	21	4	16	3	4

	apertura procedimento disciplinare	9	5	16	16	5	1
*	ricorsi P.G. in materia disciplinare	1	0	1	2	0	0

Tab. 3.2 - Dettaglio dei procedimenti decisi in materia di tenuta albi


		2013	2014	2015	2016	2017	2018
b)	Ripartizione delle decisioni in materia di tenuta albi relativi a:	27	31	64	81	73	99
	rigetto domanda iscrizione albi, registri e elenchi speciali	16	25	27	50	29	7
	cancellazione dagli albi, registri e elenchi speciali per incompatibilità e mancanza dei requisiti	8	3	37	23	40	92
	ricorsi P.G. in materia tenuta albi	3	3	0	8	4	0

Tab. 3.3 - Dettaglio dei procedimenti decisi in altre materie

		2013	2014	2015	2016	2017	2018
c)	Rilascio cert. compiuta pratica	0	0	0	0	2	1
d)	Reclami elettorali	0	17	31	20	0	0
e)	Questioni procedurali	9	2	0	17	14	1
f)	Varie	11	21	37	38	11	1
g)	revocazione	1	1	0	3	1	1
h)	riassunzione	2	3	0	3	4	0


Sentenze depositate per tipologia di procedimento nel 2018

disciplinari n. 171	171
reclami elettorali n. 4	4
tenuta albo n. 65	65
varie n. 16	16
Totale:	256




Procedimenti disciplinari per tipologia di decisioni anno 2018

rigetto n. 117	117
accoglimento n. 45	45
inammissibilità n. 33	33
parziale accoglimento n. 35	35
estinz. Procedim. n. 16	16
censura n. 2	2
cess. Materia del cont. n. 6	6
radiazione n. 2	2
Totale:	<u>256</u>



Procedimenti disciplinari per tipologia di decisioni anno 2018

AN	8
AQ	3
BA	5
BO	19
BS	13
CA	4
CB	5
CT	34
CL	1
CZ	3
FI	8
GE	2
LE	4
ME	4
MI	39
NA	12
PA	14
PG	6
PT	1
RC	6
RM	15
SA	4
TO	13
TN	4
TS	3
VE	21



STATISTICHE ALBO SPECIALE AVVOCATI PER IL PATROCINIO DAVANTI ALLE GIURISDIZIONI SUPERIORI

ANNO 2018

ISCRITTI NELL'ANNO 2018 N. 3.416

*(di cui n. 3.351 appartenenti al libero foro,
n. 59 appartenenti all'elenco speciale "enti pubblici",
n. 6 "professori universitari a tempo pieno")*

CANCELLATI NELL'ANNO 2018 N. 1.777

**** *** * *** ****

TOTALE ISCRITTI NELL'ALBO SPECIALE "CASSAZIONISTI"

AL 31.12.2018 N. 76.229

ALBO AVVOCATI CASSAZIONISTI STATISTICA AL 31/12/2018

Ordine	Cancellati	Passaggi	Iscritti	Uomini	Donne	Totale
AGRIGENTO	80	5	310	214	96	397
ALESSANDRIA	60	65	169	104	65	297
ANCONA	104	1	454	284	170	564
AOSTA	20	1	72	49	23	97
AREZZO	55	2	174	105	69	234
ASCOLI PICENO	21	3	191	101	90	215
ASTI	38	93	195	113	82	326
AVELLINO	29	90	585	382	203	707
AVEZZANO	30	3	160	106	54	193
BARCELLONA POZZO DI GOTTO	14	3	113	93	20	130
BARI	360	28	1145	852	293	1542
BELLUNO	20	2	105	58	47	127
BENEVENTO	108	94	481	344	137	685
BERGAMO	120	1	547	351	196	669
BIELLA	35	0	90	52	38	125
BOLOGNA	180	11	1205	696	509	1400
BOLZANO	83	4	346	241	105	439
BRESCIA	76	6	646	388	258	731
BRINDISI	69	3	385	270	115	458
BUSTO ARSIZIO	56	2	278	143	135	336
CAGLIARI	143	1	577	356	221	724
CALTAGIRONE	5	0	122	78	44	127
CALTANISSETTA	27	1	146	102	44	174
CAMPOBASSO	33	1	172	116	56	206
CASSINO	39	42	331	223	108	418
CASTROVILLARI	10	133	332	228	104	479
CATANIA	183	19	1461	952	509	1669
CATANZARO	88	2	430	285	145	521
CHIETI	45	2	225	151	74	272
CIVITAVECCHIA	5	4	112	61	51	122
COMO	94	5	364	224	140	466
COSENZA	59	5	757	498	259	867
CREMONA	52	57	171	102	69	280
CROTONE	40	0	206	146	60	248
CUNEO	57	93	197	115	82	350
ENNA	12	79	175	126	49	267
FERMO	27	1	195	125	70	224
FERRARA	84	0	229	142	87	313
FIRENZE	361	12	1225	764	461	1600
FOGGIA	143	196	772	556	216	1116
FORLI'	60	4	265	174	91	329
FROSINONE	33	3	279	189	90	317
GELA	4	1	98	72	26	103

Ordine	Cancellati	Passaggi	Iscritti	Uomini	Donne	Totale
GENOVA	196	66	811	569	242	1076
GORIZIA	32	2	98	66	32	133
GROSSETO	49	2	147	89	58	200
IMPERIA	41	121	164	97	67	326
ISCR. SOLO ALBO CASSAZ.	11	14	0	0	0	25
ISERNIA	21	3	120	76	44	144
IVREA	6	6	73	40	33	85
L'AQUILA	59	2	184	112	72	249
LA SPEZIA	61	5	227	155	72	293
LAGONEGRO	27	87	157	117	40	271
LAMEZIA TERME	40	2	165	111	54	208
LANCIANO	37	0	124	83	41	161
LANUSEI	1	2	32	28	4	35
LARINO	16	0	101	72	29	118
LATINA	139	6	546	366	180	697
LECCE	175	12	1052	749	303	1239
LECCO	38	0	153	88	65	191
LIVORNO	67	3	223	137	86	294
LOCRI	17	2	316	187	129	335
LODI	13	1	134	62	72	149
LUCCA	93	3	215	154	61	314
MACERATA	51	53	352	237	115	457
MANTOVA	52	1	234	143	91	289
MARSALA	17	2	198	139	59	220
MASSA	47	2	185	115	70	234
MATERA	43	1	183	124	59	232
MESSINA	168	5	660	460	200	836
MILANO	1230	67	4955	3038	1917	6274
MODENA	100	5	462	277	185	568
MONZA	101	8	587	342	245	697
NAPOLI	766	30	2183	1688	495	2988
NAPOLI NORD	2	192	232	195	37	429
NOCERA INFERIORE	20	13	396	272	124	430
NOLA	22	26	355	286	69	403
NOVARA	50	1	148	92	56	200
NUORO	21	0	114	74	40	138
ORISTANO	29	1	89	64	25	120
PADOVA	164	7	567	352	215	738
PALERMO	343	23	1006	720	286	1380
PALMI	41	2	245	156	89	292
PAOLA	9	2	212	134	78	233
PARMA	67	6	257	162	95	332
PATTI	23	26	170	101	69	220
PAVIA	90	151	329	184	145	571
PERUGIA	86	2	553	330	223	647

Ordine	Cancellati	Passaggi	Iscritti	Uomini	Donne	Totale
PESARO	46	2	228	135	93	277
PESCARA	100	13	499	315	184	617
PIACENZA	68	2	201	111	90	271
PISA	87	2	327	177	150	416
PISTOIA	66	2	177	107	70	248
PORDENONE	55	18	204	138	66	278
POTENZA	69	98	347	223	124	520
PRATO	29	0	217	130	87	247
RAGUSA	59	72	199	141	58	334
RAVENNA	66	1	259	146	113	326
REGGIO CALABRIA	83	8	500	313	187	597
REGGIO EMILIA	52	0	296	167	129	348
RIETI	39	2	139	72	67	185
RIMINI	49	2	288	205	83	339
ROMA	2454	382	7578	4981	2597	10906
ROVERETO	13	1	88	39	49	102
ROVIGO	32	0	141	78	63	173
SALERNO	232	13	1051	744	307	1301
SANTA MARIA CAPUA VETERE	126	9	715	578	137	856
SASSARI	79	4	286	177	109	369
SAVONA	80	1	231	141	90	312
SCIACCA	19	0	114	88	26	133
SIENA	67	55	194	120	74	316
SIRACUSA	109	2	323	240	83	435
SONDRIO	27	0	82	49	33	109
SPOLETO	13	36	85	50	35	136
SULMONA	7	0	67	35	32	74
TARANTO	126	5	460	343	117	596
TEMPIO PAUSANIA	21	1	91	51	40	114
TERAMO	12	1	314	206	108	328
TERMINI IMERESE	41	1	141	112	29	183
TERNI	47	47	184	105	79	279
TIVOLI	11	31	122	82	40	165
TORINO	540	54	1766	1038	728	2370
TORRE ANNUNZIATA	11	24	343	287	56	384
TRANI	58	1	469	353	116	538
TRAPANI	30	0	177	133	44	207
TRENTO	49	4	257	162	95	314
TREVISO	92	5	481	295	186	583
TRIESTE	131	8	197	117	80	336
UDINE	59	42	375	214	161	476
URBINO	17	0	68	47	21	86
VALLO DELLA LUCANIA	8	3	139	110	29	152
VARESE	87	2	224	129	95	316
VASTO	8	0	108	85	23	116

Ordine	Cancellati	Passaggi	Iscritti	Uomini	Donne	Totale
VELLETRI	31	22	451	260	191	516
VENEZIA	96	4	525	336	189	626
VERBANIA	38	3	124	71	53	167
VERCELLI	21	61	119	67	52	201
VERONA	166	0	709	479	230	876
VIBO VALENTIA	10	0	202	145	57	212
VICENZA	106	92	520	335	185	720
VITERBO	38	6	224	132	92	269
TOTALE	13.823	3.185	59.832	39.168	20.664	77.790

STATISTICHE ALBO TELEMATICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI

ANNO 2018

(Dati aggiornati al 31 dicembre 2018)

Totale nazionale

Tipologia Albo	Uomini	Donne	% uomini	% donne	Tot Avvocati	Variazione annuale
Avvocati	124931	115443	51,97%	48,03%	240374	+ 2,4%
Prof. Univ.	855	624	57,81%	42,19%	1479	- 0,5%
Enti Pubblici	1977	2557	43,60%	56,40%	4534	- 25,1%
Sez. Stabiliti	2065	1561	56,95%	43,05%	3626	+ 0,4%
Totale Nazionale	129828	120185	51,93%	48,07%	250.013	+ 1,8%

La variazione annuale del dato è calcolata rispetto all'ultimo dato pubblicato per l'anno 2018.

Variazioni annuali

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
Albo Ordinario	156203	166140	174569	182175	189661	196334	204223	212446	220288	227672	236161
- variazione annuale		5,98%	4,83%	4,18%	3,95%	3,40%	3,86%	3,87%	3,56%	3,24%	3,59%
Avvocati Stabiliti	64	80	103	157	401	593	913	1552	2073	2789	3492
- variazione annuale		20,00%	22,33%	34,39%	60,85%	32,38%	35,05%	41,17%	25,13%	25,67%	20,13%
Legali Enti Pubblici	3262	3440	3585	3716	3839	3941	4064	4169	4278	4395	4485
- variazione annuale		5,17%	4,04%	3,53%	3,20%	2,59%	3,03%	2,52%	2,55%	2,66%	2,01%
Professori Universitari	1182	1249	1292	1325	1344	1369	1391	1409	1434	1451	1471
- variazione annuale		5,36%	3,33%	2,49%	1,41%	1,83%	1,58%	1,28%	1,74%	1,17%	1,36%
Registro Praticanti	9422	10809	12278	13948	15554	17700	20413	23892	28803	35535	44446
- variazione annuale		12,83%	11,96%	11,97%	10,33%	12,12%	13,29%	14,56%	17,05%	18,94%	20,05%
Praticanti Abilitati	353	457	594	836	1222	1986	3112	4372	6036	8610	11425
- variazione annuale		22,76%	23,06%	28,95%	31,59%	38,47%	36,18%	28,82%	27,57%	29,90%	24,64%
TOTALE	160711	170909	179549	187373	195245	202237	210591	219576	228073	236307	245609

AVVOCATI											
- variazione annuale		5,97%	4,81%	4,18%	4,03%	3,46%	3,97%	4,09%	3,73%	3,48%	3,79%
Aumento in 10 anni									34,57%		
TOTALE PRATICANTI											
	9775	11266	12872	14784	16776	19686	23525	28264	34839	44145	55871
- variazione annuale		13,23 %	12,48 %	12,93 %	11,87 %	14,78 %	16,32 %	16,77 %	18,87 %	21,08 %	20,99 %
Aumento in 10 anni									82,50%		

La variazione annuale del dato è calcolata sui dati presenti attualmente nell'Albo Telematico, riferisce, pertanto, al numero di avvocati che risultano attualmente iscritti. Per il numero dei Praticanti si faccia altresì riferimento alle limitazioni relative alla mancata comunicazione del dato o alla comunicazione parziale del dato da parte degli Ordini. Per ulteriori specifiche si vedano le tabelle di report di cui all'ultimo elenco.

	2008	2009	2010	2011	2012	2013	2014	2015	2016	2017	2018
TOTALE PROFESSIONISTI FORENSI	17048 6	18217 5	19242 1	20215 7	21202 1	22192 3	23411 6	24784 0	26291 2	28045 2	30148 0
		6,42%	5,32%	4,82%	4,65%	4,46%	5,21%	5,54%	5,73%	6,25%	6,97%
Aumento in 10 anni							43,45%				

Avvocati

Ordine	aggiornamento	Avvocati	Prof. Univ.	Enti Pubb.	Sez. Stabiliti	TOTALE
Agrigento	06/09/18	1318	2	18	51	1389
Alessandria	08/05/19	661	2	21	6	690
Ancona	13/05/19	1544	7	33	18	1602
Aosta	23/05/19	168	1	5	1	175
Arezzo	20/05/19	896	9	8	7	920
Ascoli Piceno	08/05/19	777		12		789
Asti	20/05/19	632	3	13	2	650
Avellino	09/05/19	2361	12	53	40	2466
Avezzano	13/03/17	568	1	9	17	595
Barcellona PdG	07/05/19	655			8	663
Bari	16/04/19	6700	70	171	43	6984
Belluno	21/05/19	309		3		312
Benevento	11/05/19	1986	17	25	11	2039
Bergamo	23/05/19	1983	7	15	18	2023
Biella	29/04/19	260		3	2	265
Bologna	30/04/19	4779	63	89	12	4943
Bolzano	17/05/19	835	8	37	9	889
Brescia	15/05/19	2592	18	23	25	2658
Brindisi	21/05/19	1698	3	12	3	1716

Ordine	aggiornamento	Avvocati	Prof. Univ.	Enti Pubb.	Sez. Stabiliti	TOTALE
Busto Arsizio	13/03/19	1125		9	9	1143
Cagliari	24/04/19	2707	19	88	8	2822
Caltagirone	12/02/19	360	1	5	50	416
Caltanissetta	16/06/17	589	1	7	6	603
Campobasso	19/04/19	736	2	23	4	765
Cassino	15/05/19	1390	1	11	199	1601
Castrovillari	30/04/19	1253	3	15	14	1285
Catania	07/05/19	5527	52	76	6	5661
Catanzaro	29/04/19	1693	6	43	6	1748
Chieti	07/05/19	713	2	10	9	734
Civitavecchia	11/12/18	478	1	17	10	506
Como	06/02/19	1257	2	18	7	1284
Cosenza	10/05/19	2573	11	63	18	2665
Cremona	21/05/19	547	2	8	1	558
Crotone	16/04/19	950		14	5	969
Cuneo	16/05/19	615	3	16	4	638
Enna	17/05/17	649				649
Fermo	18/01/19	709		7	3	719
Ferrara	17/05/19	866	9	10	4	889
Firenze	16/05/19	4366	45	81	31	4523
Foggia	14/05/19	3331	8	42	41	3422
Forlì Cesena	21/05/19	905	2	20	1	928
Frosinone	21/05/19	1115	1	15	37	1168
Gela	15/03/19	440			49	489
Genova	17/05/19	3874	16	65	18	3973
Gorizia	20/05/19	249	1	7	3	260
Grosseto	19/05/19	612	1	11	5	629
Imperia	16/04/19	529		9	9	547
Isernia	18/04/19	452	1	6	10	469
Ivrea	23/02/19	297		4	9	310
L'Aquila	22/05/19	551	1	26	9	587
La Spezia	20/05/19	799	2	23	6	830
Lagonegro	03/05/19	667	1	11	9	688
Lamezia Terme	15/03/19	775		14	4	793
Lanciano	14/05/19	371		3	2	376
Lanusei	23/05/19	134			3	137
Larino	02/04/19	397		4	2	403
Latina	23/05/19	1740	1	34	128	1903
Lecce	23/05/19	4706	16	56	5	4783
Lecco	15/05/19	585	1	3	6	595
Livorno	15/05/19	885	3	20		908
Locri	17/04/19	1105	1	13	17	1136
Lodi	23/05/19	434	1	7	2	444

Ordine	aggiornamento	Avvocati	Prof. Univ.	Enti Pubb.	Sez. Stabiliti	TOTALE
Lucca	25/03/19	1225	7	15	3	1250
Macerata	18/05/19	1167	21	18	12	1218
Mantova	10/05/19	831	1	16	17	865
Marsala	18/05/19	807	1	10	8	826
Massa Carrara	08/05/19	748	2	10	20	780
Matera	11/05/19	834		13	10	857
Messina	14/05/19	2675	34	29	11	2749
Milano	15/05/19	19107	121	277	323	19828
Modena	21/05/19	1919	14	23	6	1962
Monza	17/05/19	1926	4	29	2	1961
Napoli	03/05/19	11981	138	218	51	12388
Napoli Nord	18/05/19	2963	5	23	119	3110
Nocera Inferiore	20/05/19	1989	2	30	26	2047
Nola	17/05/19	2864	7	38	75	2984
Novara	09/05/19	541	2	7	6	556
Nuoro	16/05/19	439		3	15	457
Oristano	02/05/19	372	1	5	9	387
Padova	21/05/19	2936	32	39	34	3041
Palermo	23/05/19	5071	53	173	33	5330
Palmi	21/05/19	1005		10	11	1026
Paola	21/05/19	809		12	7	828
Parma	16/05/19	1243	8	21	2	1274
Patti	02/05/19	667		4	8	679
Pavia	18/04/19	1194	21	28	48	1291
Perugia	23/05/19	2135	15	39	16	2205
Pesaro	21/05/19	872	1	15	1	889
Pescara	16/05/19	1701	9	17	2	1729
Piacenza	14/05/19	728	4	10	1	743
Pisa	11/05/19	1451	16	33	6	1506
Pistoia	12/03/19	784	5	9	5	803
Pordenone	22/05/19	654	4	11	4	673
Potenza	13/05/19	1318	1	26	6	1351
Prato	18/04/19	906	1	10	6	923
Ragusa	06/04/19	1061		16	4	1081
Ravenna	10/05/19	850	3	25	8	886
Reggio Calabria	09/04/19	2303	10	71	20	2404
Reggio Emilia	04/04/19	1078	3	21	6	1108
Rieti	16/04/19	444		1	11	456
Rimini	19/04/19	1174	2	11	11	1198
Roma	22/05/19	24207	277	882	874	26240
Rovereto	15/03/19	210	1		2	213
Rovigo	13/05/19	514		6	12	532
Salerno	16/05/19	4035	31	59	26	4151

Ordine	aggiornamento	Avvocati	Prof. Univ.	Enti Pubb.	Sez. Stabiliti	TOTALE
Santa Maria CV	06/02/19	3364	7	36	203	3610
Sassari	29/03/19	1111	25	17	30	1183
Savona	08/04/19	776		14	4	794
Sciacca	25/02/19	437		6	2	445
Siena	16/04/19	757	13	42	7	819
Siracusa	11/02/19	1506		12	12	1530
Sondrio	21/05/19	255	1	2		258
Spoletto	09/05/19	392	2	6	12	412
Sulmona	19/02/19	271	1	6	3	281
Taranto	07/12/18	2980	4	20	45	3049
Tempio Pausania	12/02/19	471	1	8	21	501
Teramo	30/04/19	1184	5	25	7	1221
Termini Imerese	04/04/19	708		13	3	724
Terni	14/05/19	721	5	9	5	740
Tivoli	20/02/19	720	1	11	9	741
Torino	22/05/19	6084	37	138	27	6286
Torre Annunziata	09/12/18	2371	1	39	36	2447
Trani	13/05/19	2203	3	16		2222
Trapani	03/05/19	712	4	11		727
Trento	15/05/19	740	9	36	1	786
Treviso	20/05/19	2048	6	23	27	2104
Trieste	08/02/19	581	4	31	1	617
Udine	13/05/19	1100	9	13	8	1130
Urbino	25/01/19	215	4	4	1	224
Vallo della Lucania	29/04/19	738		9	13	760
Varese	15/02/19	827	3	8	15	853
Vasto	12/04/19	386	1	2	6	395
Velletri	04/05/19	1505	1	30	94	1630
Venezia	21/05/19	1993	11	66	6	2076
Verbania	15/05/19	312	1	2	3	318
Vercelli	02/04/19	405	2	4	3	414
Verona	17/05/19	2554	16	46	55	2671
Vibo Valentia	23/11/16	953	1	6	14	974
Vicenza	16/04/19	1795	3	34	36	1868
Viterbo	24/04/19	675	1	7	14	697

Albi degli Avvocati, dettaglio Elenchi Registri

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
AGRIGENTO	649	49%	669	51%	Avvocati	1318
AGRIGENTO	2		0		Prof. Univ.	2
AGRIGENTO	7		11		Enti Pubblici	18
AGRIGENTO	21	41%	30	59%	Sez. Stabiliti	51
ALESSANDRIA	340	51%	321	49%	Avvocati	661
ALESSANDRIA	1		1		Prof. Univ.	2
ALESSANDRIA	11	52%	10	48%	Enti Pubblici	21
ALESSANDRIA	3		3		Sez. Stabiliti	6
ANCONA	795	51%	749	49%	Avvocati	1544
ANCONA	7		0		Prof. Univ.	7
ANCONA	13	39%	20	61%	Enti Pubblici	33
ANCONA	10		8		Sez. Stabiliti	18
AOSTA	95	57%	73	43%	Avvocati	168
AOSTA	1		0		Prof. Univ.	1
AOSTA	4		1		Enti Pubblici	5
AOSTA	1		0		Sez. Stabiliti	1
AREZZO	395	44%	501	56%	Avvocati	896
AREZZO	5		4		Prof. Univ.	9
AREZZO	4		4		Enti Pubblici	8
AREZZO	5		2		Sez. Stabiliti	7
ASCOLI PICENO	367	47%	410	53%	Avvocati	777
ASCOLI PICENO	4		8		Enti Pubblici	12
ASTI	309	49%	323	51%	Avvocati	632
ASTI	1		2		Prof. Univ.	3
ASTI	2		11		Enti Pubblici	13
ASTI	1		1		Sez. Stabiliti	2
AVELLINO	1233	52%	1128	48%	Avvocati	2361
AVELLINO	5		7		Prof. Univ.	12
AVELLINO	32	60%	21	40%	Enti Pubblici	53
AVELLINO	24	60%	16	40%	Sez. Stabiliti	40
AVEZZANO	285	50%	283	50%	Avvocati	568
AVEZZANO	1		0		Prof. Univ.	1
AVEZZANO	4		5		Enti Pubblici	9
AVEZZANO	9		8		Sez. Stabiliti	17
BARCELLONA PDG	330	50%	325	50%	Avvocati	655
BARCELLONA PDG	6		2		Sez. Stabiliti	8
BARI	3759	56%	2941	44%	Avvocati	6700
BARI	33	47%	37	53%	Prof. Univ.	70
BARI	65	38%	106	62%	Enti Pubblici	171
BARI	25	58%	18	42%	Sez. Stabiliti	43
BELLUNO	140	45%	169	55%	Avvocati	309
BELLUNO	2		1		Enti Pubblici	3
BENEVENTO	1080	54%	906	46%	Avvocati	1986
BENEVENTO	13		4		Prof. Univ.	17
BENEVENTO	17	68%	8	32%	Enti Pubblici	25
BENEVENTO	10		1		Sez. Stabiliti	11
BERGAMO	969	49%	1014	51%	Avvocati	1983
BERGAMO	4		3		Prof. Univ.	7

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
BERGAMO	4		11		Enti Pubblici	15
BERGAMO	13		5		Sez. Stabiliti	18
BIELLA	129	50%	131	50%	Avvocati	260
BIELLA	1		2		Enti Pubblici	3
BIELLA	0		2		Sez. Stabiliti	2
BOLOGNA	2230	47%	2549	53%	Avvocati	4779
BOLOGNA	36	57%	27	43%	Prof. Univ.	63
BOLOGNA	36	40%	53	60%	Enti Pubblici	89
BOLOGNA	4		8		Sez. Stabiliti	12
BOLZANO	522	63%	313	37%	Avvocati	835
BOLZANO	5		3		Prof. Univ.	8
BOLZANO	15	41%	22	59%	Enti Pubblici	37
BOLZANO	8		1		Sez. Stabiliti	9
BRESCIA	1235	48%	1357	52%	Avvocati	2592
BRESCIA	9		9		Prof. Univ.	18
BRESCIA	13	57%	10	43%	Enti Pubblici	23
BRESCIA	13	52%	12	48%	Sez. Stabiliti	25
BRINDISI	906	53%	792	47%	Avvocati	1698
BRINDISI	2		1		Prof. Univ.	3
BRINDISI	7		5		Enti Pubblici	12
BRINDISI	1		2		Sez. Stabiliti	3
BUSTO ARSIZIO	447	40%	678	60%	Avvocati	1125
BUSTO ARSIZIO	1		8		Enti Pubblici	9
BUSTO ARSIZIO	4		5		Sez. Stabiliti	9
CAGLIARI	1347	50%	1360	50%	Avvocati	2707
CAGLIARI	11		8		Prof. Univ.	19
CAGLIARI	33	38%	55	63%	Enti Pubblici	88
CAGLIARI	3		5		Sez. Stabiliti	8
CALTAGIRONE	198	54%	170	46%	Avvocati	368
CALTAGIRONE	1		0		Prof. Univ.	1
CALTAGIRONE	1		4		Enti Pubblici	5
CALTAGIRONE	25	68%	12	32%	Sez. Stabiliti	37
CALTANISSETTA	338	57%	251	43%	Avvocati	589
CALTANISSETTA	1		0		Prof. Univ.	1
CALTANISSETTA	5		2		Enti Pubblici	7
CALTANISSETTA	3		3		Sez. Stabiliti	6
CAMPOBASSO	384	52%	352	48%	Avvocati	736
CAMPOBASSO	1		1		Prof. Univ.	2
CAMPOBASSO	8	35%	15	65%	Enti Pubblici	23
CAMPOBASSO	4		0		Sez. Stabiliti	4
CASSINO	675	49%	715	51%	Avvocati	1390
CASSINO	1		0		Prof. Univ.	1
CASSINO	3		8		Enti Pubblici	11
CASSINO	90	45%	109	55%	Sez. Stabiliti	199
CASTROVILLARI	659	53%	594	47%	Avvocati	1253
CASTROVILLARI	3		0		Prof. Univ.	3
CASTROVILLARI	9		6		Enti Pubblici	15
CASTROVILLARI	9		5		Sez. Stabiliti	14
CATANIA	2831	51%	2696	49%	Avvocati	5527
CATANIA	31	60%	21	40%	Prof. Univ.	52

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
CATANIA	31	41%	45	59%	Enti Pubblici	76
CATANIA	4		2		Sez. Stabiliti	6
CATANZARO	883	52%	810	48%	Avvocati	1693
CATANZARO	5		1		Prof. Univ.	6
CATANZARO	23	53%	20	47%	Enti Pubblici	43
CATANZARO	2		4		Sez. Stabiliti	6
CHIETI	405	57%	308	43%	Avvocati	713
CHIETI	1		1		Prof. Univ.	2
CHIETI	7		3		Enti Pubblici	10
CHIETI	5		4		Sez. Stabiliti	9
CIVITAVECCHIA	232	49%	246	51%	Avvocati	478
CIVITAVECCHIA	0		1		Prof. Univ.	1
CIVITAVECCHIA	8		9		Enti Pubblici	17
CIVITAVECCHIA	4		6		Sez. Stabiliti	10
COMO	613	49%	644	51%	Avvocati	1257
COMO	0		2		Prof. Univ.	2
COMO	7		11		Enti Pubblici	18
COMO	4		3		Sez. Stabiliti	7
COSENZA	1256	49%	1317	51%	Avvocati	2573
COSENZA	7		4		Prof. Univ.	11
COSENZA	34	54%	29	46%	Enti Pubblici	63
COSENZA	11		7		Sez. Stabiliti	18
CREMONA	261	48%	286	52%	Avvocati	547
CREMONA	0		2		Prof. Univ.	2
CREMONA	2		6		Enti Pubblici	8
CREMONA	0		1		Sez. Stabiliti	1
CROTONE	522	55%	428	45%	Avvocati	950
CROTONE	7		7		Enti Pubblici	14
CROTONE	2		3		Sez. Stabiliti	5
CUNEO	293	48%	322	52%	Avvocati	615
CUNEO	1		2		Prof. Univ.	3
CUNEO	4		12		Enti Pubblici	16
CUNEO	1		3		Sez. Stabiliti	4
ENNA	344	53%	305	47%	Avvocati	649
FERMO	340	48%	369	52%	Avvocati	709
FERMO	3		4		Enti Pubblici	7
FERMO	3		0		Sez. Stabiliti	3
FERRARA	407	47%	459	53%	Avvocati	866
FERRARA	6		3		Prof. Univ.	9
FERRARA	4		6		Enti Pubblici	10
FERRARA	3		1		Sez. Stabiliti	4
FIRENZE	2208	51%	2158	49%	Avvocati	4366
FIRENZE	26	58%	19	42%	Prof. Univ.	45
FIRENZE	25	31%	56	69%	Enti Pubblici	81
FIRENZE	14	45%	17	55%	Sez. Stabiliti	31
FOGGIA	1916	57%	1418	43%	Avvocati	3334
FOGGIA	5		3		Prof. Univ.	8
FOGGIA	24	57%	18	43%	Enti Pubblici	42
FOGGIA	26	65%	14	35%	Sez. Stabiliti	40
FORLI'	444	49%	461	51%	Avvocati	905

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
FORLI'	2		0		Prof. Univ.	2
FORLI'	10		10		Enti Pubblici	20
FORLI'	1		0		Sez. Stabiliti	1
FROSINONE	584	52%	531	48%	Avvocati	1115
FROSINONE	1		0		Prof. Univ.	1
FROSINONE	7		8		Enti Pubblici	15
FROSINONE	11	30%	26	70%	Sez. Stabiliti	37
GELA	243	55%	197	45%	Avvocati	440
GELA	32	65%	17	35%	Sez. Stabiliti	49
GENOVA	2154	56%	1720	44%	Avvocati	3874
GENOVA	6		10		Prof. Univ.	16
GENOVA	23	35%	42	65%	Enti Pubblici	65
GENOVA	8		10		Sez. Stabiliti	18
GORIZIA	142	57%	107	43%	Avvocati	249
GORIZIA	1		0		Prof. Univ.	1
GORIZIA	4		3		Enti Pubblici	7
GORIZIA	2		1		Sez. Stabiliti	3
GROSSETO	278	45%	334	55%	Avvocati	612
GROSSETO	0		1		Prof. Univ.	1
GROSSETO	1		10		Enti Pubblici	11
GROSSETO	1		4		Sez. Stabiliti	5
IMPERIA	277	52%	252	48%	Avvocati	529
IMPERIA	5		4		Enti Pubblici	9
IMPERIA	4		5		Sez. Stabiliti	9
ISERNIA	235	52%	217	48%	Avvocati	452
ISERNIA	1		0		Prof. Univ.	1
ISERNIA	1		5		Enti Pubblici	6
ISERNIA	6		4		Sez. Stabiliti	10
IVREA	124	42%	173	58%	Avvocati	297
IVREA	0		4		Enti Pubblici	4
IVREA	5		4		Sez. Stabiliti	9
L'AQUILA	289	52%	262	48%	Avvocati	551
L'AQUILA	0		1		Prof. Univ.	1
L'AQUILA	11	42%	15	58%	Enti Pubblici	26
L'AQUILA	6		3		Sez. Stabiliti	9
LA SPEZIA	418	52%	381	48%	Avvocati	799
LA SPEZIA	0		2		Prof. Univ.	2
LA SPEZIA	10	43%	13	57%	Enti Pubblici	23
LA SPEZIA	3		3		Sez. Stabiliti	6
LAGONEGRO	341	51%	326	49%	Avvocati	667
LAGONEGRO	1		0		Prof. Univ.	1
LAGONEGRO	7		4		Enti Pubblici	11
LAGONEGRO	7		2		Sez. Stabiliti	9
LAMEZIA TERME	403	52%	372	48%	Avvocati	775
LAMEZIA TERME	6		8		Enti Pubblici	14
LAMEZIA TERME	3		1		Sez. Stabiliti	4
LANCIANO	199	54%	172	46%	Avvocati	371
LANCIANO	2		1		Enti Pubblici	3
LANCIANO	1		1		Sez. Stabiliti	2
LANUSEI	76	57%	58	43%	Avvocati	134

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
LANUSEI	1		2		Sez. Stabiliti	3
LARINO	226	57%	171	43%	Avvocati	397
LARINO	1		3		Enti Pubblici	4
LARINO	2		0		Sez. Stabiliti	2
LATINA	960	55%	780	45%	Avvocati	1740
LATINA	1		0		Prof. Univ.	1
LATINA	12	35%	22	65%	Enti Pubblici	34
LATINA	65	51%	63	49%	Sez. Stabiliti	128
LECCE	2567	55%	2139	45%	Avvocati	4706
LECCE	12		4		Prof. Univ.	16
LECCE	20	36%	36	64%	Enti Pubblici	56
LECCE	3		2		Sez. Stabiliti	5
LECCO	256	44%	329	56%	Avvocati	585
LECCO	1		0		Prof. Univ.	1
LECCO	2		1		Enti Pubblici	3
LECCO	6		0		Sez. Stabiliti	6
LIVORNO	441	50%	444	50%	Avvocati	885
LIVORNO	2		1		Prof. Univ.	3
LIVORNO	7		13		Enti Pubblici	20
LOCRI	555	50%	550	50%	Avvocati	1105
LOCRI	1		0		Prof. Univ.	1
LOCRI	9		4		Enti Pubblici	13
LOCRI	8		9		Sez. Stabiliti	17
LODI	191	44%	243	56%	Avvocati	434
LODI	1		0		Prof. Univ.	1
LODI	2		5		Enti Pubblici	7
LODI	0		2		Sez. Stabiliti	2
LUCCA	630	51%	595	49%	Avvocati	1225
LUCCA	4		3		Prof. Univ.	7
LUCCA	7		8		Enti Pubblici	15
LUCCA	2		1		Sez. Stabiliti	3
MACERATA	617	53%	550	47%	Avvocati	1167
MACERATA	10	48%	11	52%	Prof. Univ.	21
MACERATA	8		10		Enti Pubblici	18
MACERATA	6		6		Sez. Stabiliti	12
MANTOVA	388	47%	443	53%	Avvocati	831
MANTOVA	1		0		Prof. Univ.	1
MANTOVA	6		10		Enti Pubblici	16
MANTOVA	7		10		Sez. Stabiliti	17
MARSALA	429	53%	378	47%	Avvocati	807
MARSALA	1		0		Prof. Univ.	1
MARSALA	5		5		Enti Pubblici	10
MARSALA	5		3		Sez. Stabiliti	8
MASSA	381	51%	367	49%	Avvocati	748
MASSA	2		0		Prof. Univ.	2
MASSA	0		10		Enti Pubblici	10
MASSA	12		8		Sez. Stabiliti	20
MATERA	444	53%	390	47%	Avvocati	834
MATERA	7		6		Enti Pubblici	13
MATERA	7		3		Sez. Stabiliti	10

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
MESSINA	1436	54%	1239	46%	Avvocati	2675
MESSINA	21	62%	13	38%	Prof. Univ.	34
MESSINA	10	34%	19	66%	Enti Pubblici	29
MESSINA	4		7		Sez. Stabiliti	11
MILANO	9732	51%	9375	49%	Avvocati	19107
MILANO	55	45%	66	55%	Prof. Univ.	121
MILANO	112	40%	165	60%	Enti Pubblici	277
MILANO	170	53%	153	47%	Sez. Stabiliti	323
MODENA	885	46%	1034	54%	Avvocati	1919
MODENA	9		5		Prof. Univ.	14
MODENA	9	39%	14	61%	Enti Pubblici	23
MODENA	3		3		Sez. Stabiliti	6
MONZA	840	44%	1086	56%	Avvocati	1926
MONZA	3		1		Prof. Univ.	4
MONZA	7	24%	22	76%	Enti Pubblici	29
MONZA	1		1		Sez. Stabiliti	2
NAPOLI	7017	59%	4964	41%	Avvocati	11981
NAPOLI	92	67%	46	33%	Prof. Univ.	138
NAPOLI	115	53%	103	47%	Enti Pubblici	218
NAPOLI	32	63%	19	37%	Sez. Stabiliti	51
NAPOLI NORD	1691	57%	1272	43%	Avvocati	2963
NAPOLI NORD	2		3		Prof. Univ.	5
NAPOLI NORD	13	57%	10	43%	Enti Pubblici	23
NAPOLI NORD	89	75%	30	25%	Sez. Stabiliti	119
NOCERA INFERIORE	1047	53%	942	47%	Avvocati	1989
NOCERA INFERIORE	2		0		Prof. Univ.	2
NOCERA INFERIORE	15	50%	15	50%	Enti Pubblici	30
NOCERA INFERIORE	21	81%	5	19%	Sez. Stabiliti	26
NOLA	1536	54%	1328	46%	Avvocati	2864
NOLA	6		1		Prof. Univ.	7
NOLA	23	61%	15	39%	Enti Pubblici	38
NOLA	47	63%	28	37%	Sez. Stabiliti	75
NOVARA	257	48%	284	52%	Avvocati	541
NOVARA	1		1		Prof. Univ.	2
NOVARA	3		4		Enti Pubblici	7
NOVARA	2		4		Sez. Stabiliti	6
NUORO	223	51%	216	49%	Avvocati	439
NUORO	2		1		Enti Pubblici	3
NUORO	7		8		Sez. Stabiliti	15
ORISTANO	179	48%	193	52%	Avvocati	372
ORISTANO	0		1		Prof. Univ.	1
ORISTANO	2		3		Enti Pubblici	5
ORISTANO	5		4		Sez. Stabiliti	9
PADOVA	1413	48%	1523	52%	Avvocati	2936
PADOVA	16	50%	16	50%	Prof. Univ.	32
PADOVA	15	38%	24	62%	Enti Pubblici	39
PADOVA	16	47%	18	53%	Sez. Stabiliti	34
PALERMO	2713	54%	2355	46%	Avvocati	5068
PALERMO	33	62%	20	38%	Prof. Univ.	53
PALERMO	78	45%	96	55%	Enti Pubblici	174

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
PALERMO	20	61%	13	39%	Sez. Stabiliti	33
PALMI	487	48%	518	52%	Avvocati	1005
PALMI	2		8		Enti Pubblici	10
PALMI	6		5		Sez. Stabiliti	11
PAOLA	408	50%	401	50%	Avvocati	809
PAOLA	6		6		Enti Pubblici	12
PAOLA	4		3		Sez. Stabiliti	7
PARMA	581	47%	662	53%	Avvocati	1243
PARMA	3		5		Prof. Univ.	8
PARMA	11	52%	10	48%	Enti Pubblici	21
PARMA	1		1		Sez. Stabiliti	2
PATTI	300	45%	367	55%	Avvocati	667
PATTI	2		2		Enti Pubblici	4
PATTI	6		2		Sez. Stabiliti	8
PAVIA	534	45%	660	55%	Avvocati	1194
PAVIA	12	57%	9	43%	Prof. Univ.	21
PAVIA	9	32%	19	68%	Enti Pubblici	28
PAVIA	25	52%	23	48%	Sez. Stabiliti	48
PERUGIA	998	47%	1137	53%	Avvocati	2135
PERUGIA	7		8		Prof. Univ.	15
PERUGIA	18	46%	21	54%	Enti Pubblici	39
PERUGIA	10		6		Sez. Stabiliti	16
PESARO	394	45%	478	55%	Avvocati	872
PESARO	0		1		Prof. Univ.	1
PESARO	6		9		Enti Pubblici	15
PESARO	0		1		Sez. Stabiliti	1
PESCARA	879	52%	822	48%	Avvocati	1701
PESCARA	3		6		Prof. Univ.	9
PESCARA	3		14		Enti Pubblici	17
PESCARA	1		1		Sez. Stabiliti	2
PIACENZA	345	47%	383	53%	Avvocati	728
PIACENZA	4		0		Prof. Univ.	4
PIACENZA	1		9		Enti Pubblici	10
PIACENZA	0		1		Sez. Stabiliti	1
PISA	637	44%	814	56%	Avvocati	1451
PISA	7		9		Prof. Univ.	16
PISA	8	24%	25	76%	Enti Pubblici	33
PISA	2		4		Sez. Stabiliti	6
PISTOIA	371	47%	413	53%	Avvocati	784
PISTOIA	3		2		Prof. Univ.	5
PISTOIA	3		6		Enti Pubblici	9
PISTOIA	2		3		Sez. Stabiliti	5
PORDENONE	318	49%	336	51%	Avvocati	654
PORDENONE	3		1		Prof. Univ.	4
PORDENONE	5		6		Enti Pubblici	11
PORDENONE	3		1		Sez. Stabiliti	4
POTENZA	688	52%	630	48%	Avvocati	1318
POTENZA	0		1		Prof. Univ.	1
POTENZA	13	50%	13	50%	Enti Pubblici	26
POTENZA	2		4		Sez. Stabiliti	6

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
PRATO	430	47%	476	53%	Avvocati	906
PRATO	1		0		Prof. Univ.	1
PRATO	3		7		Enti Pubblici	10
PRATO	3		3		Sez. Stabiliti	6
RAGUSA	538	51%	524	49%	Avvocati	1062
RAGUSA	9		8		Enti Pubblici	17
RAGUSA	1		3		Sez. Stabiliti	4
RAVENNA	403	47%	447	53%	Avvocati	850
RAVENNA	2		1		Prof. Univ.	3
RAVENNA	11	44%	14	56%	Enti Pubblici	25
RAVENNA	2		6		Sez. Stabiliti	8
REGGIO CALABRIA	1096	48%	1207	52%	Avvocati	2303
REGGIO CALABRIA	6		4		Prof. Univ.	10
REGGIO CALABRIA	30	42%	41	58%	Enti Pubblici	71
REGGIO CALABRIA	15		5		Sez. Stabiliti	20
REGGIO EMILIA	522	48%	556	52%	Avvocati	1078
REGGIO EMILIA	2		1		Prof. Univ.	3
REGGIO EMILIA	10	48%	11	52%	Enti Pubblici	21
REGGIO EMILIA	3		3		Sez. Stabiliti	6
RIETI	177	40%	267	60%	Avvocati	444
RIETI	1		0		Enti Pubblici	1
RIETI	4		7		Sez. Stabiliti	11
RIMINI	619	53%	555	47%	Avvocati	1174
RIMINI	0		2		Prof. Univ.	2
RIMINI	3		8		Enti Pubblici	11
RIMINI	9		2		Sez. Stabiliti	11
ROMA	13422	55%	10785	45%	Avvocati	24207
ROMA	157	57%	120	43%	Prof. Univ.	277
ROMA	392	44%	490	56%	Enti Pubblici	882
ROMA	511	58%	363	42%	Sez. Stabiliti	874
ROVERETO	100	48%	110	52%	Avvocati	210
ROVERETO	1		0		Prof. Univ.	1
ROVERETO	1		1		Enti Pubblici	2
ROVIGO	225	44%	289	56%	Avvocati	514
ROVIGO	3		3		Enti Pubblici	6
ROVIGO	8		4		Sez. Stabiliti	12
SALERNO	2262	56%	1773	44%	Avvocati	4035
SALERNO	20	65%	11	35%	Prof. Univ.	31
SALERNO	28	47%	31	53%	Enti Pubblici	59
SALERNO	19	73%	7	27%	Sez. Stabiliti	26
SANTA MARIA CV	1935	58%	1429	42%	Avvocati	3364
SANTA MARIA CV	2		5		Prof. Univ.	7
SANTA MARIA CV	16	44%	20	56%	Enti Pubblici	36
SANTA MARIA CV	136	67%	67	33%	Sez. Stabiliti	203
SASSARI	581	52%	530	48%	Avvocati	1111
SASSARI	16	64%	9	36%	Prof. Univ.	25
SASSARI	5		12		Enti Pubblici	17
SASSARI	19	63%	11	37%	Sez. Stabiliti	30
SAVONA	393	51%	383	49%	Avvocati	776
SAVONA	6		8		Enti Pubblici	14

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
SAVONA	1		3		Sez. Stabiliti	4
SCIACCA	268	61%	169	39%	Avvocati	437
SCIACCA	2		4		Enti Pubblici	6
SCIACCA	1		1		Sez. Stabiliti	2
SIENA	345	46%	412	54%	Avvocati	757
SIENA	9		4		Prof. Univ.	13
SIENA	18	43%	24	57%	Enti Pubblici	42
SIENA	3		4		Sez. Stabiliti	7
SIRACUSA	822	55%	684	45%	Avvocati	1506
SIRACUSA	8		4		Enti Pubblici	12
SIRACUSA	9		3		Sez. Stabiliti	12
SONDRIO	118	46%	137	54%	Avvocati	255
SONDRIO	0		1		Prof. Univ.	1
SONDRIO	1		1		Enti Pubblici	2
SPOLETO	170	43%	222	57%	Avvocati	392
SPOLETO	2		0		Prof. Univ.	2
SPOLETO	2		4		Enti Pubblici	6
SPOLETO	7		5		Sez. Stabiliti	12
SULMONA	136	50%	135	50%	Avvocati	271
SULMONA	1		0		Prof. Univ.	1
SULMONA	2		4		Enti Pubblici	6
SULMONA	1		2		Sez. Stabiliti	3
TARANTO	1638	55%	1342	45%	Avvocati	2980
TARANTO	2		2		Prof. Univ.	4
TARANTO	7		13		Enti Pubblici	20
TARANTO	33	73%	12	27%	Sez. Stabiliti	45
TEMPIO PAUSANIA	229	49%	242	51%	Avvocati	471
TEMPIO PAUS.	1		0		Prof. Univ.	1
TEMPIO PAUSANIA	5		3		Enti Pubblici	8
TEMPIO PAUS.	10	48%	11	52%	Sez. Stabiliti	21
TERAMO	612	52%	572	48%	Avvocati	1184
TERAMO	2		3		Prof. Univ.	5
TERAMO	12	48%	13	52%	Enti Pubblici	25
TERAMO	5		2		Sez. Stabiliti	7
TERMINI IMERESE	397	56%	311	44%	Avvocati	708
TERMINI IMERESE	9		4		Enti Pubblici	13
TERMINI IMERESE	2		1		Sez. Stabiliti	3
TERNI	327	45%	394	55%	Avvocati	721
TERNI	2		3		Prof. Univ.	5
TERNI	5		4		Enti Pubblici	9
TERNI	1		4		Sez. Stabiliti	5
TIVOLI	328	46%	392	54%	Avvocati	720
TIVOLI	0		1		Prof. Univ.	1
TIVOLI	1		10		Enti Pubblici	11
TIVOLI	6		3		Sez. Stabiliti	9
TORINO	2928	48%	3156	52%	Avvocati	6084
TORINO	23	62%	14	38%	Prof. Univ.	37
TORINO	49	36%	89	64%	Enti Pubblici	138
TORINO	11	41%	16	59%	Sez. Stabiliti	27
TORRE ANNUNZIATA	1339	56%	1032	44%	Avvocati	2371

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
TORRE ANNUNZ.	1		0		Prof. Univ.	1
TORRE ANNUNZ.	30	77%	9	23%	Enti Pubblici	39
TORRE ANNUNZ.	23	64%	13	36%	Sez. Stabiliti	36
TRANI	1279	58%	924	42%	Avvocati	2203
TRANI	2		1		Prof. Univ.	3
TRANI	13		3		Enti Pubblici	16
TRAPANI	394	55%	318	45%	Avvocati	712
TRAPANI	3		1		Prof. Univ.	4
TRAPANI	5		6		Enti Pubblici	11
TRENTO	385	52%	355	48%	Avvocati	740
TRENTO	4		5		Prof. Univ.	9
TRENTO	15	42%	21	58%	Enti Pubblici	36
TRENTO	1		0		Sez. Stabiliti	1
TREVISO	962	47%	1086	53%	Avvocati	2048
TREVISO	3		3		Prof. Univ.	6
TREVISO	13	57%	10	43%	Enti Pubblici	23
TREVISO	15	56%	12	44%	Sez. Stabiliti	27
TRIESTE	302	52%	279	48%	Avvocati	581
TRIESTE	4		0		Prof. Univ.	4
TRIESTE	11	35%	20	65%	Enti Pubblici	31
TRIESTE	1		0		Sez. Stabiliti	1
UDINE	507	46%	593	54%	Avvocati	1100
UDINE	3		6		Prof. Univ.	9
UDINE	5		8		Enti Pubblici	13
UDINE	5		3		Sez. Stabiliti	8
URBINO	109	51%	106	49%	Avvocati	215
URBINO	3		1		Prof. Univ.	4
URBINO	3		1		Enti Pubblici	4
URBINO	1		0		Sez. Stabiliti	1
VALLO DELLA LUCANIA	447	61%	291	39%	Avvocati	738
VALLO DELLA LUCANIA	5		4		Enti Pubblici	9
VALLO DELLA LUCANIA	8		5		Sez. Stabiliti	13
VARESE	375	45%	452	55%	Avvocati	827
VARESE	1		2		Prof. Univ.	3
VARESE	5		3		Enti Pubblici	8
VARESE	7		8		Sez. Stabiliti	15
VASTO	206	53%	180	47%	Avvocati	386
VASTO	0		1		Prof. Univ.	1
VASTO	2		0		Enti Pubblici	2
VASTO	2		4		Sez. Stabiliti	6
VELLETRI	710	47%	795	53%	Avvocati	1505
VELLETRI	1		0		Prof. Univ.	1
VELLETRI	17	57%	13	43%	Enti Pubblici	30
VELLETRI	52	55%	42	45%	Sez. Stabiliti	94
VENEZIA	1014	51%	978	49%	Avvocati	1992
VENEZIA	8		3		Prof. Univ.	11
VENEZIA	26	39%	41	61%	Enti Pubblici	67
VENEZIA	1		5		Sez. Stabiliti	6
VERBANIA	144	46%	168	54%	Avvocati	312
VERBANIA	0		1		Prof. Univ.	1

Ordine	Uomini		Donne		tipologia Albo	Totale
VERBANIA	0		2		Enti Pubblici	2
VERBANIA	2		1		Sez. Stabiliti	3
VERCELLI	196	48%	209	52%	Avvocati	405
VERCELLI	1		1		Prof. Univ.	2
VERCELLI	1		3		Enti Pubblici	4
VERCELLI	3		0		Sez. Stabiliti	3
VERONA	1338	52%	1216	48%	Avvocati	2554
VERONA	12		4		Prof. Univ.	16
VERONA	27	59%	19	41%	Enti Pubblici	46
VERONA	29	53%	26	47%	Sez. Stabiliti	55
VIBO VALENTIA	488	51%	465	49%	Avvocati	953
VIBO VALENTIA	1		0		Prof. Univ.	1
VIBO VALENTIA	3		3		Enti Pubblici	6
VIBO VALENTIA	9		5		Sez. Stabiliti	14
VICENZA	872	49%	923	51%	Avvocati	1795
VICENZA	3		0		Prof. Univ.	3
VICENZA	12	35%	22	65%	Enti Pubblici	34
VICENZA	14	39%	22	61%	Sez. Stabiliti	36
VITERBO	315	47%	360	53%	Avvocati	675
VITERBO	1		0		Prof. Univ.	1
VITERBO	1		6		Enti Pubblici	7
VITERBO	8		6		Sez. Stabiliti	14

Praticanti e Praticanti Abilitati

Ordine	Registro	uomini	%	Donne	%	tot.	Tot. COA	Praticanti/Avvocati
	Praticante	159	36%	281	64%	440		
Agrigento	Praticante Abilitato	20	53%	18	47%	38	478	26%
	Praticante	27	23%	89	77%	116		
Alessandria	Praticante Abilitato	15	47%	17	53%	32	148	18%
	Praticante	49	34%	96	66%	145		
Ancona	Praticante Abilitato	9	41%	13	59%	22	167	9%
	Praticante	3	25%	9	75%	12		
Aosta	Praticante Abilitato	0		6		6	18	9%
	Praticante	69	37%	118	63%	187		
Arezzo	Praticante Abilitato	3		7		10	197	18%
	Praticante	43	41%	62	59%	105		
Ascoli Piceno	Praticante Abilitato	8	26%	23	74%	31	136	15%
	Praticante	24	43%	32	57%	56		
Asti	Praticante Abilitato	7	39%	11	61%	18	74	10%
Avellino	nc	nc		nc		"-"	"-"	"-"
	Praticante	60	33%	123	67%	183		
Avezzano	Praticante Abilitato	2	9%	20	91%	22	205	26%
	Praticante	61	38%	101	62%	162		
Barcellona PdG	Praticante Abilitato	20	45%	24	55%	44	206	24%
	Praticante	879	47%	986	53%	1865		
Bari	Praticante Abilitato	29	66%	15	34%	44	1909	21%

Ordine	Registro	uomini	%	Donne	%	tot.	Tot. COA	Praticanti/Avvocati
	Praticante	11	42%	15	58%	26		
Belluno	Praticante Abilitato	8	32%	17	68%	25	51	14%
	Praticante	321	36%	581	64%	902		
Benevento	Praticante Abilitato	40	53%	36	47%	76	978	32%
	Praticante	114	41%	163	59%	277		
Bergamo	Praticante Abilitato	37	46%	43	54%	80	357	15%
	Praticante	2		3		5		
Biella	Praticante Abilitato	3		7		10	15	5%
Bologna	nc	nc		nc		"_"	"_"	"_"
	Praticante	106	49%	111	51%	217		
Bolzano	Praticante Abilitato	8	47%	9	53%	17	234	21%
	Praticante	388	40%	583	60%	971		
Brescia	Praticante Abilitato	25	31%	56	69%	81	1052	28%
	Praticante	138	39%	216	61%	354		
Brindisi	Praticante Abilitato	7	23%	24	77%	31	385	18%
	Praticante	59	40%	89	60%	148		
Busto Arsizio	Praticante Abilitato	17	22%	62	78%	79	227	17%
Cagliari	nc	nc		nc		"_"	"_"	"_"
	Praticante	37	44%	47	56%	84		
Caltagirone	Praticante Abilitato	18	31%	41	69%	59	143	26%
	Praticante	108	42%	150	58%	258		
Caltanissetta	Praticante Abilitato	12	60%	8	40%	20	278	32%
	Praticante	75	36%	133	64%	208		
Campobasso	Praticante Abilitato	13	54%	11	46%	24	232	23%
	Praticante	104	34%	205	66%	309		
Cassino	Praticante Abilitato	19	42%	26	58%	45	354	18%
	Praticante	94	35%	176	65%	270		
Castrovillari	Praticante Abilitato	37	41%	53	59%	90	360	22%
	Praticante	1000	37%	1721	63%	2721		
Catania	Praticante Abilitato	51	34%	98	66%	149	2870	34%
	Praticante	283	37%	477	63%	760		
Catanzaro	Praticante Abilitato	31	53%	27	47%	58	818	32%
	Praticante	64	43%	86	57%	150		
Chieti	Praticante Abilitato	6	50%	6	50%	12	162	18%
	Praticante	47	45%	58	55%	105		
Civitavecchia	Praticante Abilitato	12	39%	19	61%	31	136	21%
	Praticante	79	39%	123	61%	202		
Como	Praticante Abilitato	16	31%	35	69%	51	253	16%
	Praticante	281	35%	522	65%	803		
Cosenza	Praticante Abilitato	51	37%	86	63%	137	940	26%
	Praticante	36	38%	60	63%	96		
Cremona	Praticante Abilitato	6	25%	18	75%	24	120	18%
	Praticante	148	38%	237	62%	385		
Crotone	Praticante Abilitato	21	31%	46	69%	67	452	32%
	Praticante	25	35%	46	65%	71		
Cuneo	Praticante Abilitato	10	37%	17	63%	27	98	13%
Enna	nc	nc		nc		"_"	"_"	"_"
	Praticante	42	29%	101	71%	143		
Fermo	Praticante Abilitato	9	47%	10	53%	19	162	18%
Ferrara	Praticante	28	31%	62	69%	90	130	13%

Ordine	Registro	uomini	%	Donne	%	tot.	Tot. COA	Praticanti/Avvocati
	Praticante Abilitato	15	38%	25	63%	40		
	Praticante	243	40%	371	60%	614		
Firenze	Praticante Abilitato	35	41%	50	59%	85	699	13%
	Praticante	439	42%	600	58%	1039		
Foggia	Praticante Abilitato	60	43%	79	57%	139	1178	26%
	Praticante	29	40%	43	60%	72		
Forlì Cesena	Praticante Abilitato	15	47%	17	53%	32	104	10%
	Praticante	55	30%	127	70%	182		
Frosinone	Praticante Abilitato	47	41%	67	59%	114	296	20%
	Praticante	66	37%	112	63%	178		
Gela	Praticante Abilitato	9	38%	15	63%	24	202	29%
	Praticante	153	37%	261	63%	414		
Genova	Praticante Abilitato	56	39%	87	61%	143	557	12%
	Praticante	10	32%	21	68%	31		
Gorizia	Praticante Abilitato	5	42%	7	58%	12	43	14%
	Praticante	51	38%	84	62%	135		
Grosseto	Praticante Abilitato	6	50%	6	50%	12	147	19%
	Praticante	45	40%	68	60%	113		
Imperia	Praticante Abilitato	14	44%	18	56%	32	145	21%
	Praticante	23	28%	59	72%	82		
Isernia	Praticante Abilitato	2		3		5	87	16%
	Praticante	8	24%	26	76%	34		
Ivrea	Praticante Abilitato	5		5		10	44	12%
	Praticante	75	46%	87	54%	162		
L'Aquila	Praticante Abilitato	7	44%	9	56%	16	178	23%
	Praticante	48	39%	74	61%	122		
La Spezia	Praticante Abilitato	18	37%	31	63%	49	171	17%
	Praticante	58	32%	123	68%	181		
Lagonegro	Praticante Abilitato	25	39%	39	61%	64	245	26%
	Praticante	94	34%	180	66%	274		
Lamezia Terme	Praticante Abilitato	21	28%	53	72%	74	348	30%
	Praticante	63	35%	116	65%	179		
Lanciano	Praticante Abilitato	0		5		5	184	33%
Lanusei	nc	nc		nc		"_"	"_"	"_"
	Praticante	38	39%	59	61%	97		
Larino	Praticante Abilitato	3	27%	8	73%	11	108	21%
	Praticante	165	41%	234	59%	399		
Latina	Praticante Abilitato	90	39%	142	61%	232	631	25%
	Praticante	274	41%	389	59%	663		
Lecce	Praticante Abilitato	102	31%	222	69%	324	987	17%
	Praticante	31	30%	73	70%	104		
Lecco	Praticante Abilitato	12	30%	28	70%	40	144	19%
	Praticante	53	35%	99	65%	152		
Livorno	Praticante Abilitato	5	45%	6	55%	11	163	15%
	Praticante	109	41%	159	59%	268		
Locri	Praticante Abilitato	115	39%	182	61%	297	565	33%
	Praticante	29	40%	43	60%	72		
Lodi	Praticante Abilitato	10	38%	16	62%	26	98	18%
	Praticante	47	40%	70	60%	117		
Lucca	Praticante Abilitato	8	33%	16	67%	24	141	10%

Ordine	Registro	uomini	%	Donne	%	tot.	Tot. COA	Praticanti/Avvocati
	Praticante	105	35%	197	65%	302		
Macerata	Praticante Abilitato	20	45%	24	55%	44	346	22%
	Praticante	97	35%	179	65%	276		
Mantova	Praticante Abilitato	2	12%	15	88%	17	293	25%
	Praticante	66	35%	121	65%	187		
Marsala	Praticante Abilitato	21	49%	22	51%	43	230	22%
	Praticante	43	42%	60	58%	103		
Massa Carrara	Praticante Abilitato	12	50%	12	50%	24	127	14%
	Praticante	26	34%	51	66%	77		
Matera	Praticante Abilitato	8	50%	8	50%	16	93	10%
	Praticante	167	39%	264	61%	431		
Messina	Praticante Abilitato	25	42%	34	58%	59	490	15%
Milano	nc	nc		nc		"_"	"_"	"_"
	Praticante	90	35%	168	65%	258		
Modena	Praticante Abilitato	27	46%	32	54%	59	317	14%
	Praticante	128	42%	178	58%	306		
Monza	Praticante Abilitato	28	33%	57	67%	85	391	17%
	Praticante	1953	42%	2727	58%	4680		
Napoli	Praticante Abilitato	615	46%	720	54%	1335	6015	33%
	Praticante	494	38%	817	62%	1311		
Napoli Nord	Praticante Abilitato	275	47%	313	53%	588	1899	38%
	Praticante	188	45%	230	55%	418		
Nocera Inferiore	Praticante Abilitato	124	36%	217	64%	341	759	27%
	Praticante	nc		nc				
Nola	Praticante Abilitato	366	36%	643	64%	1009	1009	"_"
	Praticante	30	37%	52	63%	82		
Novara	Praticante Abilitato	11	31%	25	69%	36	118	18%
	Praticante	nc		nc				
Nuoro	Praticante Abilitato	1		4		5	"_"	"_"
	Praticante	32	47%	36	53%	68		
Oristano	Praticante Abilitato	3		6		9	77	17%
	Praticante	194	38%	322	62%	516		
Padova	Praticante Abilitato	40	29%	97	71%	137	653	18%
	Praticante	1025	39%	1635	61%	2660		
Palermo	Praticante Abilitato	98	55%	80	45%	178	2838	35%
	Praticante	168	39%	262	61%	430		
Palmi	Praticante Abilitato	25	29%	62	71%	87	517	34%
	Praticante	92	44%	119	56%	211		
Paola	Praticante Abilitato	24	39%	38	61%	62	273	25%
	Praticante	66	40%	101	60%	167		
Parma	Praticante Abilitato	14	36%	25	64%	39	206	14%
	Praticante	75	39%	115	61%	190		
Patti	Praticante Abilitato	11	22%	38	78%	49	239	26%
	Praticante	95	40%	143	60%	238		
Pavia	Praticante Abilitato	38	44%	48	56%	86	324	20%
	Praticante	126	38%	205	62%	331		
Perugia	Praticante Abilitato	19	37%	33	63%	52	383	15%
	Praticante	68	42%	94	58%	162		
Pesaro	Praticante Abilitato	8	35%	15	65%	23	185	17%
Pescara	Praticante	67	32%	141	68%	208	286	14%

Ordine	Registro	uomini	%	Donne	%	tot.	Tot. COA	Praticanti/Avvocati
	Praticante Abilitato	30	38%	48	62%	78		
	Praticante	24	34%	46	66%	70		
Piacenza	Praticante Abilitato	8	40%	12	60%	20	90	11%
	Praticante	167	42%	235	58%	402		
Pisa	Praticante Abilitato	8	33%	16	67%	24	426	22%
	Praticante	23	38%	37	62%	60		
Pistoia	Praticante Abilitato	8	50%	8	50%	16	76	9%
	Praticante	40	49%	41	51%	81		
Pordenone	Praticante Abilitato	7	41%	10	59%	17	98	13%
	Praticante	157	41%	223	59%	380		
Potenza	Praticante Abilitato	23	40%	35	60%	58	438	24%
	Praticante	46	43%	62	57%	108		
Prato	Praticante Abilitato	16	38%	26	62%	42	150	14%
	Praticante	103	44%	133	56%	236		
Ragusa	Praticante Abilitato	21	49%	22	51%	43	279	21%
	Praticante	28	33%	58	67%	86		
Ravenna	Praticante Abilitato	22	49%	23	51%	45	131	13%
	Praticante	335	34%	637	66%	972		
Reggio Calabria	Praticante Abilitato	12	27%	32	73%	44	1016	30%
	Praticante	32	32%	68	68%	100		
Reggio Emilia	Praticante Abilitato	21	45%	26	55%	47	147	12%
	Praticante	56	40%	83	60%	139		
Rieti	Praticante Abilitato	12	44%	15	56%	27	166	27%
	Praticante	69	44%	87	56%	156		
Rimini	Praticante Abilitato	25	39%	39	61%	64	220	16%
	Praticante	2293	40%	3424	60%	5717		
Roma	Praticante Abilitato	418	43%	562	57%	980	6697	20%
	Praticante	18	40%	27	60%	45		
Rovereto	Praticante Abilitato	3		2		5	50	19%
	Praticante	41	34%	81	66%	122		
Rovigo	Praticante Abilitato	27	48%	29	52%	56	178	25%
	Praticante	412	44%	524	56%	936		
Salerno	Praticante Abilitato	285	41%	415	59%	700	1636	28%
	Praticante	nc		nc				
Santa Maria CV	Praticante Abilitato	164	47%	188	53%	352	"_"	"_"
Sassari	nc	nc		nc			"_"	"_"
	Praticante	67	44%	87	56%	154		
Savona	Praticante Abilitato	17	46%	20	54%	37	191	19%
Sciacca	nc	nc		nc			"_"	"_"
	Praticante	63	37%	108	63%	171		
Siena	Praticante Abilitato	21	34%	41	66%	62	233	22%
	Praticante	96	40%	143	60%	239		
Siracusa	Praticante Abilitato	42	35%	78	65%	120	359	19%
	Praticante	22	41%	32	59%	54		
Sondrio	Praticante Abilitato	5	33%	10	67%	15	69	21%
	Praticante	21	36%	37	64%	58		
Spoleto	Praticante Abilitato	2	18%	9	82%	11	69	14%
	Praticante	nc		nc				
Sulmona	Praticante Abilitato	2		3		5	"_"	"_"
Taranto	Praticante	272	42%	382	58%	654	708	19%

Ordine	Registro	uomini	%	Donne	%	tot.	Tot. COA	Praticanti/Avvocati
	Praticante Abilitato	21	39%	33	61%	54		
Tempio Pausania	nc	nc		nc			"_"	"_"
	Praticante	99	37%	172	63%	271		
Teramo	Praticante Abilitato	21	34%	41	66%	62	333	21%
Termini Imerese	nc	nc		nc		"_"	"_"	"_"
	Praticante	36	40%	54	60%	90		
Terni	Praticante Abilitato	10	42%	14	58%	24	114	13%
	Praticante	41	33%	83	67%	124		
Tivoli	Praticante Abilitato	15	39%	23	61%	38	162	18%
	Praticante	325	35%	613	65%	938		
Torino	Praticante Abilitato	104	39%	163	61%	267	1205	16%
	Praticante	351	42%	482	58%	833		
Torre Annunziata	Praticante Abilitato	201	42%	277	58%	478	1311	35%
	Praticante	213	45%	264	55%	477		
Trani	Praticante Abilitato	15	60%	10	40%	25	502	18%
	Praticante	57	39%	90	61%	147		
Trapani	Praticante Abilitato	21	48%	23	52%	44	191	21%
	Praticante	60	41%	88	59%	148		
Trento	Praticante Abilitato	26	33%	53	67%	79	227	22%
	Praticante	115	40%	171	60%	286		
Treviso	Praticante Abilitato	28	31%	63	69%	91	377	15%
	Praticante	27	38%	44	62%	71		
Trieste	Praticante Abilitato	3	23%	10	77%	13	84	12%
	Praticante	88	31%	200	69%	288		
Udine	Praticante Abilitato	14	37%	24	63%	38	326	22%
	Praticante	11	39%	17	61%	28		
Urbino	Praticante Abilitato	4	29%	10	71%	14	42	16%
	Praticante	90	36%	161	64%	251		
Vallo della Lucania	Praticante Abilitato	35	44%	44	56%	79	330	30%
	Praticante	32	32%	67	68%	99		
Varese	Praticante Abilitato	23	32%	48	68%	71	170	17%
	Praticante	19	50%	19	50%	38		
Vasto	Praticante Abilitato	4	27%	11	73%	15	53	12%
	Praticante	101	36%	182	64%	283		
Velletri	Praticante Abilitato	36	34%	70	66%	106	389	19%
	Praticante	102	46%	120	54%	222		
Venezia	Praticante Abilitato	64	40%	96	60%	160	382	16%
	Praticante	7	30%	16	70%	23		
Verbania	Praticante Abilitato	3		7		10	33	9%
	Praticante	16	59%	11	41%	27		
Vercelli	Praticante Abilitato	8	38%	13	62%	21	48	10%
	Praticante	119	36%	213	64%	332		
Verona	Praticante Abilitato	65	43%	86	57%	151	483	15%
Vibo Valentia	nc	nc		nc		"_"	"_"	"_"
	Praticante	70	42%	98	58%	168		
Vicenza	Praticante Abilitato	32	35%	60	65%	92	260	12%
	Praticante	76	42%	104	58%	180		
Viterbo	Praticante Abilitato	7	26%	20	74%	27	207	23%



Ordine	Registro	uomini	%	Donne	%	tot.	Tot. COA	Praticanti/Avvocati
	totale	24034	39%	36862	61%	60896	60534	

STATISTICHE ELENCO UNICO NAZIONALE DEGLI AVVOCATI DISPONIBILI AD ASSUMERE LE DIFESE D'UFFICIO

ANNO 2018

Iscrizione per anzianità ed esperienza	522
Iscrizione per superamento esame	218
Richiesta di cancellazione	116
Richiesta di sospensione	8

Difensori al 31.12.2018 n. 22.582

QUADRO STATISTICO DELL'ATTIVITÀ DELLA COMMISSIONE CONSULTIVA

(1 gennaio 2018 – 13 febbraio 2019)

	Totale
Quesiti totali pervenuti alla Commissione	127
- media sopravvenienze per seduta	9 quesiti
Pareri emessi nel periodo	116
Totale sedute di Commissione nel periodo	13
- media pareri per seduta	9
Quesiti dichiarati inammissibili	48
- sul totale dei quesiti pervenuti	37,8%
- sul totale dei pareri emessi	41,3%
Quesiti attualmente pendenti	14
Tempo di smaltimento dell'attuale pendenza	-

Indicazione della provenienza dei quesiti ¹

Consigli dell'Ordine: 88 (69%)

Consigli distrettuali di disciplina: 4 (3%)

Enti ed istituzioni pubbliche

Comuni: 2 (2%)

Enti pubblici: 3 (2%)

Unioni regionali: 4 (3%)

Iscritti all'Albo/Privati: 24 (19%)

Rassegna delle principali questioni trattate

La Commissione è stata interpellata, in prevalenza, in merito a questioni attinenti i seguenti temi ²:

Argomento	Numero quesiti	Percentuale
Tirocinio	14	16,5%
Avvocati stabiliti	5	5,9%
Difese ufficio/Patrocinio spese Stato	3	3,5%
Iscrizione nell'Albo, negli elenchi e nei registri, cancellazione e incompatibilità	23	27%
Obbligo assicurativo	4	4,7%
Associazioni/Società tra avvocati	5	5,9%
Sospensione amministrativa/volontaria	2	2,3%
Deontologia	13	15,3%
Procedimento disciplinare	5	5,9%
Parametri, compensi e opinamento parcelle	5	5,9%
Varie ordinamento	6	7%

¹ Il calcolo è effettuato sui pareri resi.

² Sono stati catalogati unicamente i quesiti non dichiarati inammissibili.

STATISTICHE ACCREDITAMENTO DELLA FORMAZIONE

(1 gennaio 2018 – 13 febbraio 2019)

È ormai consolidato da quasi due anni l'utilizzo esclusivo della piattaforma informatica CNF (GRIAC) come mezzo di deposito per le istanze relative al riconoscimento dei crediti formativi di eventi o per lo svolgimento di attività formative, con il conseguente considerevole snellimento nella procedura di lavorazione dei documenti, grazie alla strutturazione dell'*iter* ed alla facilitazione della compilazione consentita grazie ai campi obbligatori. Il tutto è andato a favore sia dei fruitori, sia della lavorazione da parte della Commissione, personale e componenti.

Il sistema ha permesso la gestione delle oltre 2.000 istanze annue come evidenziate nelle tabelle che seguono:

DEPOSITI PIATTAFORMA ANNO 2018	
TOTALE ISTANZE DEPOSITATE	3527

LISTA DOMANDE (singoli)	N. DEPOSITI 1378
Pubblicazioni in materie giuridiche	796
Attività di studio volta alla preparazione di relazioni o materiale didattico per attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi	41
Attività seminariale di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF	87
Contratto di insegnamento in materie giuridiche, all'estero, presso istituti universitari ed enti equiparati	21
Partecipazione a commissione di studio, gruppo di lavoro o commissione consiliare, ministeriale o avente carattere nazionale	14
Partecipazione ad attività o iniziativa non preventivamente accreditata svolta all'estero	207
Svolgimento di relazione o lezione in attività accreditate dal CNF	52
Altra attività	160

LISTA RICHIESTE (enti)	N. DEPOSITI 2149
Frontale	999
E-Learning	815
Streaming	38
Videoconferenza	286
Altro	11

LISTA DOMANDE 2018 (singoli AVV.TI)	STATO	ISTANZE N. 1385
Pubblicazioni in materie giuridiche	accettata	354
	consegna integrazioni	11
	depositata	271
	in lavorazione	78
	integrazioni	20
	revocata	13
	rifiutata	52
Attività seminariale di studio, anche nell'ambito della propria organizzazione professionale e mediante l'utilizzo di sistemi telematici, preventivamente autorizzate o accreditate dal CNF	accettata	8
	depositate	1
	rifiutata	79
		88
Contratto di insegnamento in materie giuridiche, all'estero, presso istituti universitari ed enti equiparati	accettata	7
	integrazioni	1
	rifiutata	13
		21
Partecipazione a commissione di studio, gruppo di lavoro o commissione consiliare, ministeriale o avente carattere nazionale	accettata	1
	in lavorazione	6
	rifiutata	7
		14
Partecipazione ad attività o iniziativa non preventivamente accreditata svolta all'estero	accettata	129
	consegna integrazioni	4
	depositata	24
	in lavorazione	26
	integrazioni	9
	rifiutata	18
		210
Attività di studio volta alla preparazione di relazioni o materiale didattico per attività di aggiornamento o formazione fruibili da terzi	accettata	10
	depositata	1
	in lavorazione	1
	integrazioni	1
	rifiutata	28
		41
Svolgimento di relazione o lezione in attività accreditate dal CNF	accettata	9
	depositata	5
	in lavorazione	4
	rifiutata	34
		52
Altra attività	accettata	23
	depositata	3
	in lavorazione	28
	integrazioni	3
	revocata	4
	rifiutata	99
		160



LISTA RICHIESTE (Enti/Società)	STATO	ISTANZE N. 2151
E-Learning	accettata	598
	depositata	113
	in lavorazione	92
	integrazioni	4
	revocata	7
	rifiutata	1
		815
Frontale	accettata	749
	consegna	
	integrazioni	1
	depositata	17
	in lavorazione	62
	integrazioni	79
	revocata	6
rifiutata	87	
		1001
Streaming	accettata	29
	depositata	2
	in lavorazione	5
	revocata	1
	rifiutata	1
		38
Videoconferenza	accettata	244
	consegna	
	integrazioni	3
	depositata	5
	in lavorazione	25
	revocata	7
rifiutata	2	
		286
Altro	accettata	7
	revocata	2
	rifiutata	2
		11

Editoriali e interviste al Presidente Andrea Mascherin

IL DUBBIO 2 giugno 2018 – POLITICA Nuovo governo: prima i fatti poi verranno le sentenze

Sul nuovo Governo sono già state emesse molte sentenze, come sui vari ministri e sul Presidente del Consiglio. In realtà gli avvocati sanno bene che prima di giungere alla sentenza bisogna esaminare i fatti e i fatti saranno le iniziative del Governo che sta partendo, senza dimenticare che il buon governo di un Paese non può essere completamente delegato, ma dipende da tutti noi, sia nel momento del voto, sia nelle fasi successive, quando non si può e non si deve essere solo spettatori, più o meno critici, o condiscendenti, ma si deve essere attori, e di un programma politico, a seconda di come la si pensi, si devono accompagnare le parti virtuose e contrastare, secondo legalità, quelle che non lo sono. Certo ogni nuovo Governo porta con sé aspettative e timori, fiducia o sfiducia aprioristiche, vaticini vari, ma chi ha responsabilità nel sociale, come l'avvocatura, deve impegnarsi in un atteggiamento partecipativo, con principi sacri da difendere, e un contributo di conoscenze da mettere a disposizione dello Stato.

Giusto chiedere al Governo e al Parlamento la condivisione su alcuni principi. La riaffermazione innanzitutto del rispetto delle Istituzioni e l'abbandono tra rappresentanti istituzionali del linguaggio d'odio. Troppo si è giocato in questi anni sull'aggressione verbale e violenta dell'avversario politico o delle Istituzioni del Paese, e troppo si è così contribuito a diffondere l'abitudine a non ascoltare l'altro, a non coltivare il dubbio e la dialettica civile. Ciò porta a cattivi insegnamenti, così si va dall'insulto gratuito e infondato al Presidente della Repubblica, sino agli atti di bullismo nei confronti degli insegnanti, o all'uso dissennato dei social, troppo spesso intesi come praterie per le scorribande degli odiatori. Il recupero della centralità del diritto come strumento di mediazione e la mediazione come mezzo di pace sociale. Va abbandonata l'idea che la mediazione politica, l'accordo, il compromesso, siano strumenti del demonio. La nostra Costituzione è il risultato in diritto di mediazione e compromesso politico tra ideologie completamente diverse tra loro. La Carta venne scritta dalla componente cattolica, da quella liberale e da quella socialista/ comunista, componenti lontane tra loro nelle culture, ma compatte nel senso di responsabilità. Non bisogna avere timore di cercare un accordo su temi fondamentali come ad esempio lavoro, giustizia, sanità, istruzione. Così come va affermato con forza che il diritto deve essere regolatore della economia e del mercato, non potendosi continuare a sostenere che il mercato si regola da solo, la crisi globale economica che stiamo vivendo, così come, ad esempio, le truffe ai danni dei risparmiatori, dimostrano che non è così. La piena affermazione di un sistema Giustizia costituzionalmente orientato. I processi e le regole processuali non possono ridursi a performance, ma devono essere strumenti di accertamento dei fatti e di applicazione del diritto, nel rispetto del contraddittorio e delle garanzie. Le riforme a costo zero non esistono, e si sostanziano in una presa in giro per tutti (anche dei famosi investitori esteri), le riforme che fanno del processo civile/ amministrativo un processo per soggetti economicamente forti non sono democratiche, il processo penale non può essere strumento di repressione o prevenzione, ma sede di giustizia uguale per tutti, così come uguale per tutti deve essere il diritto alla difesa, (più uguale per i più deboli), senza cedere a tentazioni giustizialiste, ed infatti l'erosione di principi costituzionali come la presunzione di non colpevolezza o la funzione di recupero della pena, vorrebbe dire erosione di civiltà. Va tutelata l'autonomia e l'indipendenza del magistrato, che non può essere condizionato da pressioni mediatiche, da una richiesta di efficientismo esasperato, da intromissioni di altri poteri, e va rafforzata in Costituzione la indipendenza e la libertà dell'avvocato, unico equilibratore tecnico del potere giudiziario all'interno del processo. Il cittadino deve essere certo di avere un magistrato indipendente e non condizionabile nel processo, e deve essere certo

di avere un avvocato libero e non condizionabile come difensore. Va cambiato il concetto di spesa pubblica, che non può ritenersi in quanto tale un esborso da evitare, ma va invece interpretata come investimento in iniziative mirate alla prevenzione e allo sviluppo. Investire in diritto al lavoro, tutela dell'ambiente, in messa in sicurezza del territorio, in edilizia giudiziaria (v. situazione di Bari), scolastica, sanitaria, in servizi prossimi al cittadino, in pubblica sicurezza, in infrastrutture e collegamenti, in ricerca, ecc... non vuol dire sprecare denaro, vuol dire risparmiare in prospettiva e far crescere il Paese. Evidente come sia necessario che la Politica metabolizzi l'idea che i grandi progetti socialmente rilevanti vadano il più possibile condivisi e non gettati alle ortiche a ogni cambio di Governo. Va capovolto il rapporto Stato/ Cittadino. Non è condivisibile un approccio fondato sul sospetto e sul pregiudizio nei confronti del Cittadino, che deve invece trovare nello Stato e nella Pubblica Amministrazione consulenti e agenti di soccorso (oltre che debitori adempienti) e non soggetti persecutori, armati di burocrazia. Ed è proprio il livello di burocrazia, non più sopportabile, riprova del pregiudizio nei confronti del cittadino, che oltre a soffocare le energie del nostro Paese, è la fonte principale di ogni forma di corruzione. La corruzione non si combatte con agenti provocatori, denunce anonime, campagne criminalizzanti di alcuni ceti, come quello politico o della Pubblica Amministrazione, promuovendo uno Stato di polizia con azzeramento, fra l'altro, del diritto alla privacy. La corruzione si combatte rendendola la più inutile possibile, eliminando ostacoli e formalismi esasperati ed esasperanti, dando fiducia alle iniziative e alle forze produttive del nostro Paese. Fiducia il cui tradimento, peraltro, difficilmente ammetterebbe giustificazioni. Infine il recupero della centralità del Parlamento. Ridare il potere legislativo al Parlamento, assieme alla ripresa di una dialettica basata sul rispetto delle idee altrui, vorrebbe dire riavvicinare il popolo alla Politica, rendendolo partecipe, e ciò anche e soprattutto attraverso l'ascolto e il rispetto dei corpi sociali intermedi e delle loro competenze. Una legislazione sovrabbondante, ispirata dalla ricerca di facile presunto consenso, piuttosto che dall'attenzione agli interessi di una Società solidale, che non conosca distinzioni e diseguaglianze di sorta, ma neppure falsi moralismi o strumentali buonismi, un percorso formativo delle norme poggiato su decreti legge e colpi di fiducia, crea disaffezione nei confronti delle Istituzioni decidenti. Nel programma (che non è un contratto) della più che legittima alleanza politica tra le due forze di maggioranza vi sono punti certamente positivi e altri che certamente non lo sono, e dunque l'Avvocatura italiana, custode del principio di non discriminazione e dello Stato di diritto, darà nel corso di questa legislatura il proprio contributo di sostegno alle iniziative condivisibili, di proposta fondata sulla propria storia e cultura giuridica, di contrasto serrato e senza remore, secondo una corretta e democratica dialettica, se e qualora ritenuto necessario. Certo sull'operato del Governo prima o poi dovrà essere emessa sentenza, che non sarà "In nome del Popolo Italiano", ma sarà "del Popolo Italiano".

IL DUBBIO 4 giugno 2018 – AVVOCATURA

Caro Deaglio, le spiego a cosa serve l'avvocato...

Botta e risposta tra il Presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin e il giornalista Enrico Deaglio

Sull'ultimo numero di *Venerdì di Repubblica*, il dott. Enrico Deaglio (in un articolo riportato di seguito) ha speso parole e ragionamenti, per quanto da me ricostruibili come tali, sulla figura del presidente del Consiglio Giuseppe Conte, e sul ruolo degli avvocati in genere, partendo da una critica alla espressione "sarò l'avvocato del popolo" utilizzata in una recente occasione dal prof. avv. Conte.

Il 17 aprile 2013 Papa Francesco in piazza S. Pietro, di fronte a 50 mila fedeli, si rivolse loro con queste parole: "Gesù è il nostro avvocato, egli ci difende sempre. E' bello sentire che abbiamo un avvocato". Quello della difesa dei diritti è dunque, almeno secondo Papa Francesco, persona con solide basi morali suppongo, una funzione nobile, peraltro, aggiungo io, costituzionalmente non alienabile.

In fondo quando prendiamo le difese di qualcuno tutti siamo avvocati, poi vi è chi lo fa per professione, assumendone tutte le fatiche, le gioie, le delusioni, ma soprattutto la responsabilità di

colui da cui può dipendere la libertà personale, l'onore, l'affidamento di un figlio, la tutela di una parte lesa, la salvezza di un'impresa e di posti di lavoro, e altro. Certo tra tanti avvocati che ogni giorno fanno il proprio dovere nell'anonimato, con dedizione e senso della deontologia, ve ne sono anche altri, che assai poco dignitosamente interpretano il loro ruolo, e certo si possono estrapolare, come fa il dott. Deaglio, esempi virtuosi o per nulla virtuosi, o che con la professione di avvocato mai hanno avuto a che fare, per esempio Gianni Agnelli, laureato in giurisprudenza, detto "l'avvocato" e richiamato dall'articolista, non è mai stato e non ha mai fatto l'avvocato, ma questo genere di "selezioni" può naturalmente essere fatta per qualsiasi mestiere o professione.

Una cosa è certa, che i difensori dei diritti dei più deboli, i tutori delle garanzie processuali, i custodi del principio di eguaglianza e di non discriminazione, da secoli e secoli sono gli avvocati, e dove non vi è avvocatura libera non a caso non vi è democrazia. Da noi la democrazia per fortuna c'è e lo si deve anche all'avvocatura italiana, che per essa ha combattuto e si è sacrificata, come Fulvio Croce, assassinato dai brigatisti rossi e immolatosi scientemente a difesa del di loro diritto alla difesa e dello Stato di diritto. Democrazia però vuol dire anche rispetto degli altri, del loro lavoro, della loro funzione. Per la verità vuol dire pure libertà di scrivere (quasi) qualsiasi cosa, anche se banale, non informata o qualunquista, e a ben pensarci preferisco poter continuare a leggere il libero pensiero di chiunque, non importa se a volte confuso o ineducato, diversamente non farei e non sarei un avvocato.

L'articolo di Deaglio pubblicato sul Venerdì di Repubblica

Verso la fine di maggio del 2018 venne annunciato agli italiani che, dopo un lungo lavoro di trattativa in cui si era «fatta la Storia», era nata la Terza Repubblica. Venne incaricato di formare il governo uno sconosciuto professore di dritto privato, che annunciò che sarebbe stato l'Avvocato del popolo, chiarendo che avrebbe fatto il mestiere gratis, senza chiedere anticipi sulla parcella. I promotori della Terza Repubblica aggiunsero che quello era il governo del cambiamento, ovvero del «popolo contro le élites». Nell'attesa – e un po' anche nel timore – che ci dicessero qualcosa di più, mi sono venute in mente libere associazioni di idee su queste parole.

Avvocati. *Dai tempi di Cicerone l'Italia è un paese di avvocati, detti anche pagliette. In tempi recenti alcuni erano famosi. L'avvocato Gianni Agnelli, che creò una moda perché teneva l'orologio sopra il polsino; l'avvocato Paolo Conte di Asti (toh, stesso cognome) che ancora adesso suona il jazz e ci rende felici; l'avvocato Giovanni Leone, originario di Pomigliano d'Arco pure lui, che divenne addirittura presidente della Repubblica: l'avvocato Cesare Previti, un tipo piuttosto disinvolto che anche lui fu al governo. Si dice, nel linguaggio quotidiano: andiamo per avvocati, mi metto l'avvocato, ho un buon avvocato, oppure si invoca la Madonna: orsù dunque avvocatina nostra. Per consolarsi quando uno viene condannato, dice: «Colpa mia, avevo preso l'avvocato Massimo Della Pena».*

Il Popolo è il cliente dell'avvocato. *Speriamo che si comporti bene, il rapporto cliente-legale è molto importante. Bisogna dire la verità all'avvocato? Non sempre. Ma poi 'sto benedetto popolo: di che cosa è accusato se si fa addirittura una nuova Repubblica per difenderlo? E che popolo è? Popolino? Popolo bue? Popolo padano? Popolo terrone? Popolo che soffre? Non si capisce bene. Ma comunque sia chiaro: è popolo bianco, ariano. L'avvocato non accetta clienti dalla pelle scura. Chi è il nemico del popolo bianco?*

L'élite. *L'élite è: banchieri, possessori di vitalizi, giornaloni, giornalisti, banchieri, ebrei, amici dei negri, europei, buonisti. E anche papa Francesco, che ha esagerato. Per difendere il popolo, l'avvocato si affida a un economista. Deve scegliere tra una vasta rosa di disponibili: un sacco di professori che vogliono mettere in pratica le loro teorie. Ognuno ha la sua ricetta fantastica, risolutiva. Non si pagano i debiti, si rompe con Bruxelles, ci si appoggia a Putin, si torna alla lira, si stampa moneta, si fa cassa con un condono, si paga il sussidio a tutti, si abbassano le tasse ai ricchi, così spendono; si buttano fuori mezzo milione di neri, così i bianchi fanno il lavoro che hanno sempre sognato: sguattero, raccoglitore di pomodori, badante, pusher. Se ci sono problemi, ci pensa la polizia. Beh, sai che ti dico? Può funzionare. (Questi sproloqui mi sono venuti in mente per non dover affrontare il fatto che – ufficialmente ormai – l'Italia ha il suo primo governo populista. E che questo è andato al potere senza particolari opposizioni).*

IL DUBBIO 13 giugno 2018 – EDITORIALE **Il silenzio degli innocenti non esiste**

L'Editoriale del Presidente del Cnf, Andrea Mascherin, sulla vicenda Aquarius

Che il tema della migrazione, dei richiedenti asilo, dei clandestini, sia un tema attuale che non può liquidarsi con slogan di respingimento o di accoglienza ideologicamente aprioristici, è un fatto. Come è un fatto che non si possono liquidare come rozzi individui i tanti italiani che stanno condividendo l'iniziativa del governo (non solo del ministro Salvini) di chiudere i porti. Questo consenso va analizzato con attenzione e in maniera non superficiale.

Troppe volte e da troppi anni in Italia siamo abituati a liquidare come incapaci di intendere e volere coloro che si sono determinati a condividere determinati programmi e obiettivi politici, anche se espressione della maggioranza del Paese.

Detto questo, dobbiamo ricordare al governo che il silenzio degli innocenti non esiste e non è mai esistito, che l'umanità abbandonata ha voce ed è la voce che spinge ciascuno di noi a reggere a fatica l'immagine di un bimbo piangente su di un gommone o ridotto a scheletro dalla fame, e di immagini non sostenibili dallo sguardo potremmo recuperarne tante dalla storia e dalla quotidianità.

È poi quella voce che ha fatto sì che le civiltà si dessero regole di convivenza secondo diritto a tutela della pace sociale e in applicazione dei principi di eguaglianza e solidarietà. Questa voce suggerisce e insegna anche che la vita è una ruota che gira, che quel che sta capitando ad altri potrebbe capitare a noi, che potremmo essere noi ad avere bisogno estremo di aiuto.

Ora va bene ogni strategia politica, necessaria la rivisitazione di trattati, importantissima la lotta alla povertà degli italiani, condivisibile ogni sussulto di orgoglio nazionale di fronte ad ingiustificabili e odiose ingerenze esterne, ma parlare di vittoria per avere chiuso i porti agli aventi bisogno è senza dubbio sbagliato, ed è culturalmente pericoloso per le nuove generazioni.

Sarà proprio la voce degli innocenti a ricordare sempre e comunque che chiudere un porto a chi è in pericolo non è mai stato e non potrà mai essere motivo di vanto e di esempio e tantomeno una vittoria, e in ogni caso a farlo sarà la voce dell'avvocatura.

IL DUBBIO 13 giugno 2018 – AVVOCATURA **Mascherin: “Caro ministro Salvini, c'è chi è morto per la difesa d'ufficio”**

La replica del presidente del CNF al titolare del Viminale che ha attaccato la “lobby degli avvocati d'ufficio”



Di seguito la replica del presidente del Cnf, Andrea Mascherin, al ministro dell'Interno Matteo Salvini che in un'intervista al Corriere della Sera ha attaccato la "lobby degli avvocati d'ufficio" i quali, a suo dire "si stanno arricchendo in modo inopportuno" sull'emergenza migranti.

Caro Ministro Salvini,

lette le sue dichiarazioni sul Corriere della Sera in materia di richiedenti asilo e di lobby dei difensori d'ufficio, per spirito collaborativo, amor di precisione, applicazione del principio di competenza, intesa come conoscenza della materia, credo di fare cosa utile fornendoLe alcuni chiarimenti.

Difesa d'ufficio. L'istituto della difesa d'ufficio da Lei richiamato non c'entra nulla con la materia della migrazione e delle richieste d'asilo. La difesa d'ufficio, strumento di democrazia avanzata, e' garantita da tutte le carte dei diritti fondamentali nazionali e internazionali ed è riconosciuta come strumento a tutela di una difesa effettiva.

La difesa d'ufficio, ad. es., è stata ritenuta necessaria dalla Corte Costituzionale in occasione del processo alle brigate rosse, che la rifiutarono disconoscendo così lo Stato di diritto, processo in cui trovò la morte per assassinio nel 1977 Fulvio Croce, presidente dell'Ordine degli avvocati di Torino, che volle difendere così la nostra democrazia e il diritto alla difesa richiamato dall'art. 24 della nostra Costituzione.

Dunque è istituto che non va né banalizzato né volgarizzato, se non altro per rispetto di chi ha dimostrato così tanto amore per il proprio Paese offrendo la propria vita in luogo di una meno rischiosa retorica. E comunque e in ogni caso è istituto proprio del processo penale e non è a carico dello Stato.

Materia migrazione. Il tema a cui Lei fa riferimento, quello della materia migrazione, segue invece una procedura di natura amministrativa in una prima fase, dove neppure è prevista la presenza dell'avvocato, e una civilistica in sede di eventuale impugnazione di fronte a sezioni specializzate, dove interviene l'avvocato e dove il migrante può chiedere di essere ammesso al patrocinio a spese dello Stato, istituto espressamente previsto dalla nostra Costituzione e, fra l'altro, dalla CEDU.

La nostra Costituzione lo prevede al fine di scongiurare l'applicazione del "diritto di disuguaglianza" fissato dal regime fascista attraverso le leggi razziali e i tribunali speciali. Va detto che il patrocinio a spese dello Stato non viene riconosciuto automaticamente, ma risponde a rigorosi criteri, compresi quelli legati ad una non infondatezza della impugnazione.

Sempre per un contributo di competenza, ricordo come la legge Orlando-Minniti del 2017 ha eliminato un grado di giudizio in questa materia, ha eliminato il diritto a comparire davanti al giudice dell'interessato, ha ridotto le sedi giudiziarie competenti a solo 26 (su 140 Tribunali) in tutta Italia.

E' a sua disposizione, ma soprattutto a disposizione del Ministro della Giustizia, che dovrebbe essere quello competente per materia, il protocollo che il Consiglio Nazionale Forense ha sottoscritto con il Consiglio Superiore della Magistratura, per disciplinare al meglio queste procedure comprese le modalità di liquidazione del patrocinio a spese dello Stato.

Percentuali. Infine le percentuali di rigetto da Lei indicate nella misura del 58% attesterebbero una percentuale di accoglimento del 42%, che è percentuale assai elevata e non sacrificabile. Diversamente sarebbe come dire che se in un naufragio non si riuscisse a salvare 58 vite su cento, bisognerebbe fare annegare anche le restanti 42.

Ma certo Lei non pensa ciò e neppure la Costituzione della Repubblica italiana.

IL DUBBIO 4 luglio 2018 – GIUSTIZIA

L'impegno del Cnf per una giustizia che custodisca il principio di uguaglianza

Tutti i temi a cui è rivolto l'impegno dell'avvocatura

Sull'orizzonte delle questioni affrontate nell'incontro di ieri, il presidente del Cnf Andrea Mascherin ha consegnato al ministro della Giustizia Alfonso Bonafede «materiale

che sarà utile per gli ulteriori approfondimenti comuni» – come riferisce un comunicato del Cnf – a partire da una nota che riprende tutti i temi a cui è rivolto l’impegno dell’avvocatura e della quale riportiamo un ampio stralcio.

L’impegno del Consiglio Nazionale Forense è quello di contribuire con il Governo e con tutte le forze politiche alla piena attuazione dei principi costituzionali nel nostro Paese. Dunque piena centralità al principio di eguaglianza e al dovere di solidarietà, con il riconoscimento di una giurisdizione custode di tali principi. Per questo, il Consiglio garantisce impegno e collaborazione al Governo, sia in qualità di componente tecnica della giurisdizione, sia come corpo intermedio interprete delle esigenze sociali dei cittadini.

GIURISDIZIONE

Il processo. Deve recuperare la centralità intesa come sede di garanzie e di affermazione dei diritti, specie dei più deboli, e ciò deve valere per tutte le nostre forme di processo. Non può quindi valutarsi il processo (civile, amministrativo, penale, tributario...) con metro meramente efficientista o come palestra di performance, né con tali criteri debbono essere valutati i magistrati.

Investimenti. Necessario, quindi, investire nel sistema Giustizia: i settori primari sono quelli relativi all’aumento degli organici di magistrati, del personale amministrativo, agli strumenti informatici, alla edilizia giudiziaria. Bari è solo la punta di un iceberg destinato, questo sì, ad affondare il sistema Giustizia.

Costi. Attualmente i costi per accedere alla giustizia civile e amministrativa rendono i rispettivi processi non democratici, bisogna dunque intervenire sui contributi di iscrizione a ruolo. Va, invece, abbandonata l’idea di riforme a costo zero o procedurali, che troppo spesso si riducono a tagli di garanzie senza alcun effetto benefico per il processo, anzi (...).

Prossimità. In passato si è confuso il concetto di efficienza con quello di accentramento degli Uffici Giudiziari, con sacrificio del diritto dei cittadini alla prossimità dei servizi. La riforma della geografia giudiziaria in non pochi casi ha dato pessimi risultati, facendo perdere efficienza al sistema, aumentando i costi, creando forme di disagio logistico non dignitose. Ciò non significa che si debba ripristinare in toto la situazione antecedente, ma certamente va svolto un monitoraggio che consideri le peculiarità territoriali, quali la esistenza di infrastrutture, di mezzi di comunicazione, di densità criminale, di depauperamento socio economico, di posizione geografica ecc...

Processo civile. Come detto i costi del contributo unico sono tali da negare per censo il diritto alla tutela dei diritti. Importante potenziare lo strumento della negoziazione assistita con i necessari incentivi economici per gli utenti e semplificazione massima del procedimento. La negoziazione e altre misure procedurali, che pongano al centro il ruolo dell’avvocato nella fase che precede l’eventuale ricorso al giudice, sono i veri strumenti deflattivi in grado di dare importanti risultati in tal senso, preservando nel contempo la centralità della Giurisdizione (...). Si richiama qui il problema dei costi di accesso anche al processo amministrativo. Come per il processo tributario si richiama l’esigenza di dare centralità alla qualità della giurisdizione di primo grado.

Processo penale. Il processo penale decide dell’essere dell’individuo ed è destinato ad accertare i fatti, non può aver nessuna funzione di prevenzione dei fenomeni criminali. Si ricorda che in Italia sono circa mille all’anno le persone accertatamente innocenti che si ritrovano ristretti in carcere per periodi variabili (...). Motivo di criticità pensare di risolvere il tema della durata del giusto processo (non del processo) con l’eliminazione di fatto dell’istituto della prescrizione, che può avere l’unico risultato, in mancanza di mezzi, personale, strutture, di allungare all’infinito lo stesso. Interventi normativi così delicati sarebbero certamente inutili nel caso si operassero i necessari investimenti, già richiamati. Del resto se guardiamo (giustamente) anche agli interessi della parte lesa, va osservato come la concreta tutela della stessa nella quasi totalità dei casi è destinata comunque a essere rimessa al giudice civile. Per tale motivo e per determinate fattispecie sarebbe più efficace ricercare soluzioni di tutela risarcitoria “più rapida” all’interno del processo civile stesso. Delicatissimo avventurarsi in ipotesi quali la reformatio in pejus, che allontanerebbero il nostro Paese dalla idea di Stato di diritto e della inalienabilità del diritto a difendersi senza condizionamenti di sorta, più o meno occulti (...).

Ordinamento Penitenziario. Nel solco di una idea di Stato di diritto va anche il tema della riforma dell’Ordinamento penitenziario. Non va sovrapposto il giusto concetto di certezza della pena con un discostamento dalla interpretazione costituzionale (e delle Corti internazionali) della

pena stessa. La pena alternativa è pena, e la sua applicazione ne comporta l'espiazione certa. Espiazione che deve coincidere anche con l'obiettivo del recupero alla Società del reo, con il vantaggio di aumentare la soglia di sicurezza (si vedano le note statistiche sul punto) e di reimmettere nel circuito della Società soggetti economicamente attivi, dunque non a carico della collettività. Naturalmente, e per contro, è importante che le pene alternative siano calibrate su rigorosi criteri soggettivi, con esclusione dunque di automatismi, e con un favor per l'aspetto riparativo.

Intercettazioni. Si tratta di strumento delicatissimo, che deve stare in equilibrio tra ragioni di indagine, tutela del diritto di riservatezza e quello di cronaca. Le intercettazioni non possono essere considerate come mezzi di ricerca "a strascico" della prova, ma devono essere utilizzate in un conteso indiziario già di per sé robusto, attraverso un rigoroso controllo giurisdizionale, senza ostacoli di accesso alle stesse, in diritto o in fatto, da parte della Difesa. Deve essere garantita la riservatezza di chi è estraneo al procedimento penale e la tutela della dignità a chi è coinvolto nel procedimento stesso. Vanno rispettati i divieti di pubblicazione, seppur nel pieno rispetto del sacrosanto diritto di cronaca. Infine va vietata senza eccezioni e riserve di sorta la intercettazione, ovvero l'ascolto, dei colloqui tra avvocato e assistito.

Patrocinio a spese dello Stato.

Necessario intervenire sulla normativa del patrocinio a spese dello Stato, strumento riconosciuto dalla nostra Costituzione, e dalla Cedu, come mezzo indispensabile per garantire il diritto alla difesa a tutti, ovvero il principio di eguaglianza nella Giurisdizione. Il Consiglio Nazionale Forense assieme a altre componenti della avvocatura ha predisposto un articolato che punta a risolvere i problemi attuali, non ultimo quello delle forme e dei tempi delle liquidazioni dei, peraltro modesti, compensi.

Linguaggio d'odio. Terreno di impegno del CNF è il contrasto al linguaggio d'odio, specie sui social, che rischia di sacrificare ogni idea di corretto confronto di opinioni, che è alla base del vivere civile e della risoluzione dei conflitti sociali. Da qui, tra l'altro, l'evento del G7 delle avvocature sulla protezione della persona nell'era dei social media tenutosi il 14 settembre in Roma, sotto gli auspici della Presidenza del Consiglio, così come l'impegno nelle scuole all'interno del progetto Alternanza scuola- lavoro per la promozione di una cittadinanza attiva secondo principi di legalità.

Diritto come regolatore. Necessario riportare al centro il diritto come strumento regolatore dei rapporti sociali e di mediazione dei conflitti. Lo Stato di diritto è proprio quello che rifiuta una società senza regole che finisce per risolvere i conflitti con la prepotenza, anche del linguaggio, secondo canoni di sopraffazione del più debole. Necessario quindi fissare l'idea del diritto come mezzo di mediazione e come regolatore generale, compresa l'economia e il mercato. Un mercato senza regole ha prodotto gli effetti che conosciamo, vedi ad esempio le truffe ai (piccoli) risparmiatori. Solo la centralità del diritto e delle regole può garantire una Società solidale fondata sulla dignità della persona (...).

Sistema normativo ecocentrico.

In un mondo soggetto a effetti domino globali, non ci si può sottrarre alla considerazione che fenomeni come le migrazioni di massa dipendano da guerre, mancanza di cibo e di acqua. Il Consiglio Nazionale Forense è impegnato in reti internazionali aventi lo scopo di promuovere sistemi normativi nazionali e internazionali sempre più ecocentrici e sempre meno antropocentrici. Ogni Stato deve riconoscere il diritto all'acqua, il diritto al cibo, il diritto alla pace, da fissarsi attraverso regole giuridiche e accordi sia a livello interno che internazionale. Da qui le iniziative del Consiglio Nazionale Forense a sostegno dei principi richiamati e la costituzione della associazione ZeroWar2020.

Diritti umani. In generale il tema dei diritti umani dovrebbe essere tema centrale per il Governo, dovendosi chiarire senza ipocrisie gli equilibri troppo spesso labili tra impegno per il rispetto dei diritti umani e gli interessi economici dello Stato. In questo ambito si inserisce anche l'impegno del Consiglio Nazionale Forense a tutela dei colleghi soggetti nel mondo a violenze, incarcerazioni, assassini, per il solo fatto di voler garantire i diritti fondamentali.

PROFESSIONE

Specializzazioni. Alla attuazione definitiva della legge professionale manca solo l'emanazione del DM in tema di specializzazioni. Importante provvedervi al più presto, trattandosi

di strumento utile a garantire ai cittadini un servizio competente e ai giovani professionisti specifici settori di mercato.

Equo compenso e parametri.

L'affermazione del decoro e della dignità della professione richiede un riconoscimento economico adeguato alla prestazione, che deve peraltro essere contraddistinta da competenza, correttezza e qualità. Nella passata legislatura si sono fatti passi in avanti importanti con la introduzione della legge sull'equo compenso e una rimodulazione dei parametri forensi. Sarà necessario proseguire su questa strada per una migliore estensione e applicabilità di queste norme.

Sostegno a giovane avvocatura.

Importante per il futuro del Paese garantire sostegno ai giovani professionisti, secondo criteri di merito, che ne favoriscano la crescita professionale e la strutturazione di moderne forme organizzative degli studi professionali. Da promuovere quindi accessi agevolati al credito e benefici fiscali, così come è necessario impedire che gli stessi soffrano di concorrenza "sleale" attraverso burocratiche applicazioni delle direttive europee.

Natura Ordini. I Consigli dell'Ordine sono soggetti a interpretazioni giurisprudenziali e normative spesso schizofreniche, venendo considerati alle volte alla stregua di ordinari enti pubblici, altre volte come associazioni di impresa.

Senza considerare che si tratta di enti che non pesano assolutamente sull'erario pubblico (anzi lo sovvenzionano) e che le proprie risorse economiche derivano dai contributi privati degli iscritti. Al fine di garantire un adeguato funzionamento degli Ordini senza distorsioni di sorta, e nel rispetto dei principi di trasparenza, sarà necessario mettere mano a una normativa che ne delinei la specifica natura (...).

Rafforzamento del ruolo di avvocato in Costituzione. La moderna giurisdizione reclama sempre più la difesa da possibili condizionamenti e dunque la difesa della autonomia e della indipendenza della stessa da ogni forma di compressione esterna. D'altro canto la autonomia e la indipendenza della magistratura si è di fatto espansa, sol che si pensi alla attività inevitabile di interprete di norme interne e internazionali che ne ha accentuato la funzione di "legislatore" (...) Di converso si è inevitabilmente compressa la attività del difensore. Appare evidente come sia importante garantire che l'equilibratore al potere della magistratura, non sia un altro Potere, non sia invasivo della di lei autonomia e indipendenza e non sia esterno alla Giurisdizione stessa (controllo dell'Esecutivo, del Parlamento, forme elettive, ecc...). Necessario quindi affermare con chiarezza che a rivestire il ruolo di equilibratore, esclusivamente tecnico, del Potere giudiziario debba essere l'avvocatura, con l'inserimento nell'art. 111 Cost. della affermazione della libertà e indipendenza dell'esercizio della professione.

IL DUBBIO 24 agosto 2018 – POLITICA

Migranti, la linea dura non esclude l'umanità

E contro quella Europa così inadeguata, il vero atto di forza è fare sbarcare quei pochi sfortunati dalla nave Diciotti. In questo modo si dà più valore alle richiamate ragioni del Governo e si permette all'Italia di rispettare ancora una volta i principi del diritto naturale

Al di là delle forme di comunicazione, il ministro Salvini, come altri, pone temi veri: la necessità di regolare i flussi migratori garantendo la legalità, la necessità di piani di sostegno per i Paesi di origine dei migranti, il senso di disagio e di rifiuto che mancati percorsi di integrazione possono determinare nei cittadini italiani. E fa bene a denunciare un'Europa egoista e di fatto assente sul tema degli sbarchi, che si sta condannando così al suicidio politico.

A me, francamente, sembrano sbagliati "il buonismo", così come il "cattivismo", finì a se stessi.

Detto ciò, la cosiddetta "linea dura" non deve temere di trovare dei limiti nel senso di solidarietà verso gente disgraziata, in fuga dalla disperazione. Dobbiamo ricordarci che nessuno abbandonerebbe la propria terra e i propri cari se non è costretto a farlo. E contro quella Europa

così inadeguata, il vero atto di forza è fare sbarcare quei pochi sfortunati dalla nave Diciotti. In questo modo si dà più valore alle richiamate ragioni del Governo e si permette all'Italia di rispettare ancora una volta i principi del diritto naturale.

Proprio una linea politica determinata, intransigente e “dura” richiede più che mai l'individuazione e il rispetto dei limiti dati dalle esigenze umanitarie. Ognuno la pensa come ritiene, ma si può “stare con Salvini” anche facendo sbarcare quei migranti, per poi procedere nei loro confronti con le verifiche di legge e i percorsi politici individuati da chi governa per scelta popolare.

Si chiama “Stato di diritto”.

IL DUBBIO 27 settembre 2018 IL SOLE 24 ORE – GIUSTIZIA Mascherin: «Ecco perché il ruolo dell'avvocato va scolpito in Costituzione»

In un'intervista al Sole24Ore il presidente Cnf spiega il tema del congresso forense

L'avvocato è un baluardo di diritti. Ma non solo individuali, non solo del singolo che accede alla giustizia e si avvale della tutela prevista dalla Costituzione all'articolo 24, ossia il diritto inviolabile alla difesa in giudizio: l'avvocato è per l'intero sistema democratico garanzia che il diritto prevalga sui conflitti. E quindi, sulla pretesa di ridurre la giustizia a mero «fattore di crescita dell'economia», sull'idea – respinta due giorni fa dal presidente Mattarella nel discorso ai neoconsiglieri Csm – che l'esito della dialettica processuale debba accordarsi con «le pressioni mediatiche o le opinioni correnti». No, la giurisdizione dev'essere autonoma e indipendente dalle esigenze di “velocità della macchina” come dagli umori della piazza. Può essere così, può essere garantito questo equilibrio essenziale per la democrazia solo a condizione che un intervento sulla Costituzione «riconosca e, anzi, rafforzi l'autonomia e l'indipendenza della giurisdizione e dell'avvocato in particolare», come ricorda il presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin in un'intervista pubblicata ieri dal Sole– 24Ore. Tutta la giurisdizione, non solo la magistratura: va assicurata anche all'avvocatura, osserva Mascherin, la «non condizionabilità» da «fattori esterni, sociali, politici, economici». Ed è per questo che l'avvocatura stessa ha scelto di dedicare il 34esimo Congresso nazionale forense alla proposta di rafforzare nella Carta il riconoscimento del “ruolo e della funzione dell'avvocato”. Un progetto ambizioso, come viene fatto notare dal quotidiano economico. Persino insolito per le assise forensi, eppure indispensabile: mai come in questo momento è necessario tutelare non semplicemente una figura professionale ma l'intangibilità delle garanzie, del processo come dialettica non condizionabile, della giustizia come architave democratica. Un'urgenza che il Cnf, massimo organismo dell'avvocatura, ha incorniciato in fondo alla prospettiva dei lavori svolti esattamente un anno fa in un altro appuntamento di grande rilievo, il primo G7 delle istituzioni forensi, rivolto ai rischi del linguaggio d'odio. È proprio l'abolizione del confronto inteso come scambio, a insidiare la giustizia, e a richiedere che lo Stato riaffermi come quel bene primario sia intangibile e uno dei suoi due custodi, l'avvocato, meriti per questo di essere rafforzato nella sua indipendenza e libertà.

Mascherin si dice fiducioso che «si possa creare un largo consenso in Parlamento» su un intervento di questo tipo. Sarebbe un segnale importante e un'investitura per la classe forense. Che si riunirà nel proprio Congresso a Catania dal 4 al 6 ottobre prossimi. Tre giorni intensi, a questo punto segnati anche da un'aspettativa. Perché un primo riscontro di quell'auspicio espresso da Mascherin potrebbe arrivare dal ministro della Giustizia Alfonso Bonafede, che parlerà nella prima giornata dei lavori. Sarà intervistato proprio da un giornalista del Sole– 24Ore, Giovanni Negri, ed è plausibile che si pronunci sulla riforma costituzionale proposta dagli avvocati. Ci sarà un'ulteriore occasione di verifica, nello stesso giorno. Il discorso inaugurale di Mascherin sarà seguito, nel pomeriggio di giovedì 4 ottobre, innanzitutto da una tavola rotonda di carattere scientifico, con il presidente emerito della Cassazione Giovanni Canzio, il presidente dell'Associazione italiana costituzionalisti Massimo Luciani, il presidente della Seconda sezione del Consiglio di Stato Roberto Garofoli, il professore emerito di Procedura penale Giorgio Spangher e il professore emerito di Diritto civile Pietro Rescigno. Illustreranno il progetto di riforma

costituzionale sul ruolo dell'avvocato, in modo che dall'altro dibattito previsto nello stesso pomeriggio, e aperto ai rappresentanti delle forze politiche, possa emergere una valutazione compiuta. Nei due giorni successivi ci sarà ampio spazio per il dibattito tra Ordini, Unioni e Associazioni forensi, e per le mozioni, che condurranno all'elezione dei nuovi componenti dell'Organismo congressuale forense, prevista per sabato 6 ottobre. Un'importante espressione di democrazia interna per gli avvocati, resa ancora più significativa dal dibattito sul loro ruolo.

IL DUBBIO 5 ottobre 2018 – AVVOCATURA

Mascherin: «L'avvocato sia in Costituzione perché ne è il vero custode»

Andrea Mascherin chiede ai quasi duemila colleghi accolti nella chiesa di San Nicolò L'Arena di «fare un esercizio di autostima»



«Siamo noi che pratichiamo la dialettica ogni giorno. Siamo noi gli unici in grado di insegnarne la pratica come soluzione dei conflitti». All'inizio di un intervento destinato a segnare non solo la presenza dell'avvocatura nel sistema italiano, ma il senso più compiuto dell'apporto che si può attendere dai corpi sociali, Andrea Mascherin chiede ai quasi duemila colleghi accolti nella chiesa di San Nicolò L'Arena di «fare un esercizio di autostima». E cioè, di «rivendicare il riconoscimento del nostro ruolo in Costituzione». La mozione, per inciso, passa per acclamazione, secondo un "articolato" che il presidente del Cnf sottopone alla fine del suo discorso inaugurale. Ma detta così, la giornata del Congresso forense di Catania non viene resa nella sua idea più vera. Perché Mascherin parla di autostima, ma intende sacrificio. Chiede un riconoscimento, ma allude a una vocazione. Anzi, a una missione che l'avvocatura ha da svolgere per evitare che «la conflittualità nel dibattito pubblico» e il «condizionamento della giurisdizione» continuino a condurre l'Italia per una «china pericolosissima», che prima poi «esploderà in un conflitto sociale violento».

E allora: nel discorso di Mascherin ci sono i frutti di quattro anni trascorsi al vertice del massimo organismo dell'avvocatura, c'è il linguaggio d'odio messo all'indice nel G7 di un anno fa, c'è la richiesta di una modifica in Costituzione che riconosca la libertà e l'indipendenza dell'avvocato, e che il guardasigilli Bonafede accoglie seppure in una forma prudente, c'è l'evocazione di una «giustizia che si pretende di far viaggiare come un treno ad alta velocità, che salti le stazioni delle garanzie». Ma c'è soprattutto l'investitura per l'intero ceto forense a non mediare solo nei processi, ma in una dialettica pubblica che altrimenti comprime le ragioni altrui e minaccia l'autonomia della giurisdizione.

I TRE COMMI PER L'ARTICOLO 111

Finisce con Bonafede che sente il bisogno di salire sul palco, mettersi di fianco al presidente del Cnf e ringraziarlo. Non che Mascherin abbia risparmiato critiche al guardasigilli né al governo. Ma il ministro della Giustizia si accorge evidentemente che avere come interlocutore un'avvocatura di questo genere è una garanzia di valore pari a quelle che il Congresso forense chiede di mettere in salvo. E sempre dalla fine del discorso inaugurale vale la pena di partire perché sia chiaro il progetto che gli avvocati chiedono a governo e parlamento di discutere: «Tre commi, che credo riassumano le diverse mozioni depositate e in attesa di essere discusse», annuncia il vertice del Cnf. «Innanzitutto il riconoscimento del ruolo dell'avvocato all'articolo 111, dove si definisce il processo, che è appunto il luogo di noi avvocati, in modo da fissare i timori di pubblicizzazione della nostra figura. Nel secondo comma riteniamo si debba sancire la riserva della difesa tecnica in capo all'avvocatura, giacché all'articolo 24 non è affatto scritto che a esercitare la difesa dobbiamo essere solo noi e già nel 2012, con la legge professionale, si tentò di far cadere tale riserva. Infine, un terzo comma dovrebbe mettere la libertà e l'indipendenza in relazione al nostro Codice deontologico, il che sancisce anche la funzione giurisdizionale interna in capo all'istituzione forense». È il "testo" approvato dai duemila congressisti per acclamazione, proprio mentre Bonafede è sul palco al fianco di Mascherin. Che scandisce: «L'obiettivo di veder riconosciuto il nostro ruolo sarà perseguito a tutti i costi da questa avvocatura. Che lo raggiungerà».

«I SOLI A INDIRIZZARE LA POLITICA»

Su questi tre cardini il presidente del Consiglio nazionale forense invoca «il sostegno della politica e della magistratura». Ma ci arriva con un discorso ampio, che mette in guardia dai rischi di veder compromessa l'autonomia della giurisdizione e, con questa, «la dialettica e il diritto come soluzione dei conflitti, quindi i principi stessi della nostra Carta». Ora, se questo pericolo c'è, c'è anche un baluardo: «Siamo proprio noi avvocati», rivendica Mascherin nella parte rivolta, come detto, alla autostima della categoria. «Siamo noi a poter fare politica alta, a poter dare indirizzi alti alla politica». Ci si deve scontrare con la banalizzazione dei diritti, «con una deriva che vede persone prive di competenza occuparsi di vaccini come di politica giudiziaria». Persino la Costituzione, invece, «non è democratica, nel senso che non concede a tutti di occuparsi di ambiti come il nostro». Altro "titolo" rivendicato dal presidente del Cnf: «Le migliaia di avvocati che rischiano la vita ogni giorno i Paesi come la Turchia, la Polonia, l'Egitto». Il Cnf, ricorda Mascherin, «se ne occupa come parte di un'associazione internazionale che difende gli avvocati in pericolo». Ma poi, alla fine, «perché proprio noi avvocati?». Perché, si chiede il vertice dell'avvocatura, «siamo proprio noi a poter indirizzare la politica e quindi a dover ottenere un riconoscimento di tale ruolo?». La risposta è nel «sentimento della difesa innato in noi, che consente di assumere ogni giorno battaglie anche impopolari: a differenza della politica non abbiamo bisogno di cercare consenso».

I RISCHI PER I PRINCIPI E LA DEMOCRAZIA

E qui, ecco, si afferma quell'idea di avvocatura come missione in difesa di un sistema democratico altrimenti esposto a rischi gravissimi. «Noi invece dobbiamo affermare con forza i principi della Costituzione: uguaglianza, solidarietà, parità di diritti davanti al giudice, il diritto di difesa che è la massima espressione dello Stato di diritto, la centralità della persona». Quale custode dei principi, l'avvocato può finire anche in collisione con la politica. Mascherin non cita testualmente Salvini, ma nella sostanza lo chiama in causa: «Noi difendiamo gli ultimi, coloro che non hanno difesa, attraverso la difesa d'ufficio e il patrocinio a spese dello Stato: a esercitare le funzioni previste da tali istituti non è una lobby, ma una professione che così realizza la massima espressione del proprio ruolo». Uno degli applausi più forti arriva subito dopo, quando il presiede del Cnf ricorda che «Fulvio Croce fu assassinato perché scelse di difendere chi non voleva essere difeso».

Ma tocca domandarsi se adesso «la Costituzione, il ruolo della giurisdizione e di noi avvocati siano rispettati». Non è così. E il rischio è che sia sempre meno così: «Nella politica e nei dibattiti si assiste alla fine della dialettica e a una forma violenta di contrapposizione delle idee. Noi siamo baluardo contro questo linguaggio dell'odio». E anche dinanzi a una distorsione completa nei discorsi sulla giustizia: «Penso al caso del sindaco di Riace: vi pare possibile che politici e opinionisti si schierino semplicemente in ossequio alla loro forza di appartenenza, alla loro ideologia?». E soprattutto, con un riferimento ancora a Salvini: «Vi pare possibile che chi fino a ieri

ha criticato la magistratura per alcuni provvedimenti ora la santifichi per l'ordinanza su Riace? ». Episodi simili attestano come «il fenomeno del condizionamento della giurisdizione rischi di portarci a un conflitto sociale che prima o poi esploderà violentemente».

«NOI E I MAGISTRATI SIAMO NEL MIRINO»

Sotto attacco ci sono gli avvocati come i magistrati. E a questi ultimi che Mascherin si rivolge, prima per dire che «la magistratura con cui dialoghiamo non è certo quella pronta ad additare noi come causa della lentezza dei processi». E qui il invitato di pietra è Davigo. «Noi riteniamo che la pretesa di riformare il processo solo in funzione del Pil, della velocità, pregiudichi l'autonomia della magistratura, che noi abbiamo sempre difeso. Il punto è che non è mai avvenuto il contrario. Ora noi ci aspettiamo che la magistratura intervenga e dica 'giù le mani dagli avvocati perché senza di loro non c'è giurisdizione libera e autonoma'».

È una reciprocità necessaria, perché avvocati e magistrati sono insidiati «gli uni dalle minacce quando difendono imputati ai quali si ritiene che la difesa debba essere negata, e gli altri, i magistrati, se osano infliggere una condanna a 15 anziché a 30 anni. E se poi pronunciano una sentenza di non colpevolezza, parte dell'opinione pubblica li ritiene responsabili di un fallimento del processo, autori di un errore giudiziario, come qualche magistrato sostiene». Riecco Davigo. E lo spettro del processo mediatico, «che certo è velocissimo: due puntate e c'è già la sentenza, sempre di condanna ovviamente».

A partire da questo Mascherin non fa sconti neppure al guardasigilli quando parla di «prescrizione infinita» verso cui alcune ipotesi di riforma parrebbero muoversi». Oppure quando osserva che «ai corrotti si può infliggere pure l'ergastolo, ma se non si libera il Paese dalla burocrazia, la corruzione sarà impossibile da sradicare». Non risparmia un allarme forte a proposito di «esclusioni dal diritto di difesa che evocano quelle previste dalle leggi razziali». Chiede che l'Antitrust, «dopo averci multato per un milione di euro perché abbiamo difeso la dignità dell'avvocatura, persegua ora le grandi imprese che se ne infischiano dell'equo compenso e sfruttano gli avvocati». E infine ricorda che solo l'avvocato libero e indipendente «può essere l'equilibratore dell'autonomia e indipendenza del magistrato, senza indebolirla»; e come come stare in silenzio «esponga a essere colpiti prima o poi dalla violenza. Ma solo il libero roteare delle nostre toghe è in grado di far sentire quella voce che spezzerà il silenzio del diritto e della ragione».

IL DUBBIO 9 novembre 2018 – GIUSTIZIA

La proposta del Cnf: «Ora ascoltate avvocati e magistrati»

Pare di capire che sia stata sposata la necessità di evitare che i processi durino all'infinito. Se così è, ora si deve partire con il lavoro di studio, a cui dovranno partecipare avvocati e magistrati



Al di là dell'esatto contenuto dell'accordo politico raggiunto in tema di prescrizione, pare comunque di capire che sia stata sposata la necessità di evitare che i processi durino all'infinito.

Se così è, e senza entrare nella valutazione della tecnica legislativa che verrà utilizzata e neppure in quella della tecnica comunicativa delle due diverse forze di governo, devesi ora partire con il lavoro di studio e preparazione di una riforma, all'altezza di uno Stato a civiltà avanzata, del processo penale. Al tavolo, come già da me richiesto al ministro della giustizia, dovranno all'evidenza partecipare avvocati e magistrati.

PROCESSO

Quanto alle linee della riforma, sul processo penale va da subito fatta una considerazione, e cioè che lo stesso deve recuperare al proprio centro la figura dell'imputato. È questo il punto di partenza fondamentale. Il processo penale non ha funzioni civilistico/ risarcitorie (se non in via subordinata), né tantomeno può essere considerato strumento di politica criminale, serve a verificare se una persona sia o meno responsabile e se vada conseguentemente punita oppure no. L'accertamento di questa responsabilità si delinea in tutta la sua delicatezza se pensiamo che tra le sanzioni vi può essere quella della privazione della libertà personale, da qui la necessità che si tratti di procedimento a garanzia dell'imputato e non di altro, e che si fondi sulla presunzione di non colpevolezza.

MAGISTRATURA

La magistratura italiana è un Potere dotato di grande forza, è autonoma da qualsiasi altro potere, è dotata di auto governo, non è soggetta alla volontà popolare. In altri sistemi o vi è il controllo del governo o del parlamento, o è elettiva o è il popolo stesso giudice (giurie popolari). Attribuire alla stessa l'ulteriore oggettivo potere di tenere un soggetto sotto processo per un tempo indeterminato, metterebbe a rischio l'equilibrio necessario tra poteri dello Stato, specie in una fase in cui il giudice è sempre più spesso, e suo malgrado, "creatore di norme". Va detto con chiarezza che l'avvocatura è la prima a sostenere la piena autonomia e indipendenza della magistratura, indice di un corretto sistema democratico, ma devesi anche considerare la necessità di costruire precisi e importanti riequilibri a detto potere.

RIEQUILIBRIO

Il riequilibrio deve avvenire attraverso la costruzione di non rinunciabili, neppure in parte, garanzie difensive in capo all'indagato/ imputato, che non deve passare attraverso un controllo in mano alla politica e neppure al popolo, ma attraverso un equilibratore meramente tecnico, e cioè l'avvocato come garante della attuazione dell'art. 24 della Costituzione.

CAUSE E INVESTIMENTI NECESSARI

Prima di giungere dunque ad un nuovo intervento sulla prescrizione, dobbiamo garantire la ragionevole durata del processo, innanzitutto all'imputato, senza esporre tale durata a inevitabili dilatazioni.

Vanno dunque individuate le cause degli attuali, già lunghi, tempi processuali.

Sappiamo tutti come nulla c'entri l'attività difensiva, che in alcuna maniera, né nelle fasi delle indagini, né in quelle del processo è in grado di allungare i tempi.

Nelle fasi di indagini la presenza della difesa è assai limitata, e pur tuttavia il 70% delle prescrizioni matura in tale fase, in sede processuale le prescrizioni maturano a causa di problemi di notifiche, di cambi di giudicante, di assenza di testimoni, ecc..., nulla incidendo eventuali rinvii determinati dal difensore o dall'imputato, che notoriamente non fanno correre i tempi prescrizionali.

Soprattutto però la causa non discutibile è data dalla mancanza di organico di magistrati, di personale amministrativo, di edilizia giudiziaria adeguata, di strumenti informatici, di materiale, anche il meno sofisticato come la carta per fotocopie... in poche parole la causa principale è la mancanza di investimenti. Prima di toccare la prescrizione quindi bisogna investire e verificare gli effetti degli investimenti.

INTERVENTI PROCEDURALI

Non basta, bisogna tutelare gli equilibri di cui sopra, quindi pensare a termini perentori in capo al magistrato nelle varie fasi del procedimento con la fissazione di termini e scadenze processuali radicali (ma servono appunto investimenti per dar modo al magistrato di operare in maniera efficiente), alla non impugnabilità delle sentenze di assoluzione da parte del Pm, a importanti benefici processuali in sede di riti alternativi (invece si sta intervenendo in direzione contraria sul rito abbreviato), alla obbligatorietà o meno della azione penale, al rafforzamento dei poteri della difesa in tutte le fasi del procedimento, (e innanzitutto della indipendenza della avvocatura in Costituzione).

METODO

Intervenire sul processo penale è attività delicatissima in quanto incide direttamente sulla concezione dello Stato di diritto e sulla attuazione dello stesso come sviluppatosi in secoli di evoluzione giuridica, che non di rado ha visto anche il sacrificio di vite umane. Bisogna dunque eventualmente farlo con una visione generale e di sistema: ordinamentale, costituzionale, sovranazionale; siamo all'evidenza in un ambito di grande complessità tecnico giuridica.

Allora modifiche al sistema vanno, nel caso, apportate nelle forme e nei tempi necessari, come si trattasse di una operazione a cuore aperto di grande difficoltà, se servono strumenti aggiornati bisogna disporre di tali strumenti, se servono 16 ore di operazione, bisogna impiegare 16 ore, diversamente si potrà anche intervenire in 6 ore, ma non si salverà, anzi si ucciderà il paziente.

In conclusione, operati dapprima gli interventi di cui sopra (compresi gli investimenti) bisognerà raggiungere il risultato di abbreviare di regola i tempi del procedimento/ processo, e solo allora si potrà intervenire, all'interno della più ampia riforma, sulla prescrizione, che a quel punto avrà visto affievolito il proprio compito di strumento teso a evitare il "sequestro" della onorabilità, e non solo, della persona per un tempo non solo indeterminato, ma anche lasciato all'arbitrio dello Stato.

IL DUBBIO 24 novembre 2018 – GIUSTIZIA

Mascherin: «Noi avvocati, Ong nella tempesta della democrazia»

L'intervento del presidente del Cnf in occasione della manifestazione romana dei penalisti

Andrea Mascherin interviene in apertura della manifestazione di Roma. Almeno dal palco, il presidente del Cnf non pronuncia il nome di Marco Travaglio. Però rovescia in un attimo quell'immagine odiosa degli avvocati come "superlobby in difesa dei ricchi". «Se continuiamo a mettere in scena talk show in cui non si sente altro che il tintinnar di manette, favoriamo lo sgretolarsi delle garanzie: ma mentre i più forti sapranno difendersi, a rimetterci saranno i più deboli». L'idea delle vittime inermi travolte dal giustizialismo si materializza, nell'intervento di Mascherin al Teatro Manzoni, nei «bambini costretti a vivere nel freddo delle celle di un carcere con le loro madri». Sono i sacrifici umani di una «deriva culturale» che «sta a monte rispetto a una riforma come quella della prescrizione, che è un errore assoluto».

Ci troviamo, secondo il presidente del Consiglio nazionale forense, in una di quelle circostanze in cui «il mare delle democrazie vede scatenarsi la tempesta: ecco, è in questa tempesta che noi salviamo i naufraghi, ossia i cittadini. Siamo le navi non governative che scendono i mare. E se c'è una flotta dell'avvocatura, c'è bisogno anche di una nave ammiraglia: deve essere quella dei penalisti». È il riconoscimento di una emergenza eccezionale. Che anche per Mascherin, come per il presidente dell'Ucpi Caiazza, arriva dalle proposte dell'Anm prima ancora che dallo stop alla prescrizione. Non a caso il presidente del Cnf prosegue la sua giornata con una tavola rotonda all'assemblea nazionale di Area, il gruppo associativo che riunisce tutte le correnti progressiste dei magistrati. Al termine dell'incontro, in un tweet, il vertice dell'avvocatura istituzionale spiegherà di aver manifestato «la necessità che la magistratura italiana non sia mediaticamente rappresentata dal Davigo- pensiero».

E quello del dialogo con la parte moderata dell'associazionismo togato è una priorità, per Mascherin. Che lunedì prossimo parteciperà all'evento di un'altra corrente: il convegno "Associazionismo ed autogoverno della magistratura – Interlocuzione con l'avvocatura", organizzato da Magistratura Indipendente a Lecce, presso l'aula magna della Corte d'Appello. Vi interverranno i consiglieri che al Csm rappresentano appunto "Mi": Paola Braggion, Corrado Cartoni, Paolo Criscuoli, Antonio Lepre e Loredana Miccichè. Saranno loro a illustrare le proposte che il gruppo delle toghe moderate intende proporre al plenum nei prossimi mesi, alcune delle quali rimandano all'interlocuzione con la professione forense, come i carichi esigibili e l'organizzazione negli uffici giudiziari. Punti di partenza del dialogo che andrà trovato al tavolo per la riforma del processo.

IL DUBBIO 29 novembre 2018 – PRIMA PAGINA

Mascherin: «È il momento di una Costituzione per l'ambiente»

Il Consiglio nazionale forense ha ufficializzato il proprio impegno per un nuovo diritto dell'ambiente



«La nostra ambizione è quella di scrivere una sorta di Costituzione dell'ambiente, che deve diventare centro di diritti, con una normativa armonica e un approccio strettamente collegato al mondo scientifico e tecnologico». È con queste parole che il presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, ha confermato ufficialmente, con la benedizione del ministro dell'Ambiente Sergio Costa, l'impegno dell'avvocatura a scrivere il nuovo diritto all'ambiente, un impegno concretizzato ieri al Cnf, nel corso del convegno "Blue economy: una sfida globale", con la firma del protocollo d'intesa con il commissario generale di sezione per l'Italia per Expo Dubai 2020, Paolo Glisenti. Un accordo con cui la "costituente" dell'ambiente, formata dalla rete

dell'avvocatura dei paesi del Mediterraneo, ha assunto l'impegno di individuare le nuove forme del diritto all'acqua e allo sviluppo sostenibile, che l'Italia proporrà alla esposizione internazionale negli Emirati arabi, che prevede la presenza dell'avvocatura italiana, per la prima volta, come «eccellenza».

«Il Cnf ha messo al centro dei propri interessi la ricerca di una normativa focalizzata sull'ambiente – ha spiegato Mascherin – superando la settorializzazione con cui oggi viene affrontato un tema, che invece va trattato, anche tecnicamente e giuridicamente, in maniera unica. Mettiamo a disposizione del ministro le nostre conoscenze tecniche e saremo lieti e onorati se vorrà sfruttarci senza riserve». Il protocollo indica la strada che l'Italia vuole prendere per l'Expo di Dubai 2020, piattaforma per l'implementazione e la promozione dei diritti ambientali, che prevede anche «un concorso di progettazione per il padiglione italiano – ha spiegato Glisenti – incentrato totalmente sulla sostenibilità, il primo plastic free nella storia dell'Expo». Ma è solo del primo passo nella direzione di una legislazione unitaria sull'ambiente: l'Italia sarà infatti in prima fila anche alla giornata mondiale dell'acqua, prevista il 28 febbraio del 2020, «con un grande evento guidato anche dall'avvocatura, che ha proposto un approccio olistico al tema ambientale, alla legislazione e ai provvedimenti, che invece sono frantumati nell'area del Mediterraneo, molto fragile dal punto di vista dei diritti ambientali e tra le più delicate dal punto di vista dell'aumento dell'inquinamento, ma anche per la fragilità giuridica dell'ambiente. E credo che l'accordo di oggi (ieri per chi legge, ndr) sia importantissimo per portare il tema della giurisdizione internazionale al centro del dibattito mondiale che avremo a Dubai».

E alla visione olistica del Cnf sul tema della giurisdizione ambientale è andato il plauso del ministro Costa, che ha garantito di voler «sfruttare l'avvocatura», trascinandola nella sfida che lo vede impegnato nel percorso legislativo che porterà alla legge “Salva mare”, i cui ultimi passaggi sono in via di definizione. «Vogliamo iniziare un percorso anticipando la direttiva europea sul non impiego delle plastiche usa e getta – ha spiegato – Abbiamo cambiato totalmente il paradigma della tutela ambientale in Europa, andando oltre l'accordo di Parigi sui cambiamenti climatici. Ora vogliamo fare la stessa cosa per la plastica e il mare e uscire dal'infrazione europea per la depurazione delle acque». Gli impegni governativi in campo ambientale sono diversi, partendo dal rischio del dissesto idrogeologico, con un quadro d'azione che prevede risorse per circa sei miliardi e mezzo – potenzialmente incrementabili fino a 10 miliardi, qualora il decreto legge sul dissesto andasse in porto entro fine dicembre. «I presidenti di Regione, che rappresentano i nostri commissari straordinari di governo per il dissesto idrogeologico, finora non sapevano quanti fondi avessero a disposizione. Hanno 6 miliardi e mezzo, ma non ci sono i progetti per spenderli – ha sottolineato – lo ho bisogno di progetti subito cantierabili. Velocizzeremo il sistema dei pagamenti, passando da nove a, possibilmente, tre tranche».

L'idea di una Costituzione dell'ambiente ha preceduto la presentazione della versione italiana del Rapporto 2018 delle Nazioni unite sullo Sviluppo delle risorse idriche, realizzata per la prima volta proprio grazie al Cnf e illustrata ieri da Alfonso Pecoraro Scanio, presidente della Fondazione Uni-Verde, Rossella Belluso, segretario generale della Società geografica italiana, Michela Miletto, vice direttore Unesco Wwap, e Maurizio Montalto, presidente dell'Istituto italiano per gli studi delle politiche ambientali, concludendo l'incontro con il conferimento dei “Green pride del mare 2018”, per le best practice 2018 per la difesa degli ecosistemi marini, con gli interventi del comandante delle Capitanerie di porto, Giovanni Pettorino, la presidente di Marevivo Rosalba Giugni e la segretaria dell'Autorità di bacino “Appennino meridionale” Vera Corbelli.

«La scelta del Cnf di tradurre questo rapporto – ha spiegato Montalto – è un impegno per favorire la diffusione di un'idea utile a dare sostanza di base alle norme. Il sistema normativo, spesso, si fonda su una visione teorica, ma manca una lettura della realtà nel settore ambientale». Secondo il rapporto, «circa la metà della popolazione mondiale vive in aree a rischio – ha spiegato Miletto – ed entro il 2050 si stima un peggioramento della qualità dell'acqua. La soluzione è quella di imitare i processi naturali, come la gestione delle precipitazioni, la ricarica artificiale delle acque sotterranee, agricoltura conservativa e infrastrutture verdi nei centri cittadini»

IL DUBBIO 5 dicembre 2018 – DIRITTI

Mascherin: «Dosare bene diritti e sicurezza. E' questa la sfida della politica»

Intervista al presidente del Consiglio nazionale forense

Le manovre di breve respiro in materia di giustizia non servono. A lanciare l'avvertimento al Ministro della Giustizia, Alfonso Bonafede, è il presidente del Consiglio Nazionale Forense, Andrea Mascherin, in una lunga intervista all'Adnkronos. «Bisogna lavorare a manovre a lunghissima prospettiva, in tema di giustizia come di sanità, di infrastrutture o di tutela del patrimonio culturale e dell'ambiente», ha detto Mascherin, che ha poi lanciato a tutto l'arco parlamentare l'ipotesi di «costituire una sorta di assemblea dell'economia che duri nel tempo» perché, «se si va avanti con manovre dal respiro corto e oggetto di conflittualità quotidiana tra maggioranza e opposizione, si andrà poco lontano».

Il presidente del Cnf ha affrontato tutti i temi all'ordine del giorno in materia di giustizia, a partire dai 500 milioni di risorse previsti per il sistema giustizia dal Guardasigilli Bonafede. «Sono qualcosa – ha concesso Mascherin – ma sono pochi». L'elenco delle necessità, del resto, è molto lunga: «Bisogna investire in personale amministrativo, organici, tecnologie, edilizia giudiziaria». Insomma, inutile ragionare di migliorie al sistema, se prima non si investono risorse sufficienti: «Finché non si rende efficiente il meccanismo, interventi a costo zero sono annunci destinati al fallimento».

Dalla manovra economica al dl Sicurezza, Mascherin ha analizzato il contenuto del decreto al centro del dibattito e della polemica politica. «La legge presenta alcune criticità di costituzionalità, come rilevato anche dal Consiglio superiore della magistratura», è il primo rilievo di carattere generale. «Detto questo, un approccio più rigoroso e severo è legittimo», ha spiegato il presidente, «ma quando si alza la soglia della severità e del rigore bisogna parallelamente alzare le garanzie, e in questo caso specifico gli strumenti di integrazione».

In altre parole, a fronte degli strumenti di repressione, è necessario individuare strumenti che favoriscano l'individuazione di un punto di incontro culturale e di convivenza pacifica.

Nel merito, «La prima parte, quella sul versante del rigore, c'è. Pertanto, serve un bilanciamento», ha spiegato Mascherin, il quale però ha anche ricordato che norme complesse come quelle contenute nel decreto Sicurezza richiedono, prima di poter parlare dei loro effetti, uno «studio di impatto, che in questo caso non è ancora possibile».

La legittima difesa «non è la risposta all'esigenza di sicurezza dei cittadini», ma piuttosto «il fallimento dello Stato che non è in grado di difendere il cittadino e lo arma, o comunque lo predispone culturalmente all'uso dell'arma». Una bocciatura decisa, quella di Mascherin, alla proposta di legge in materia di legittima difesa. L'istituto è stato spesso citato, chiedendone la riforma, da parte del vicepremier Matteo Salvini.

Mascherin ha ricordato che le proposte avanzate, in particolare quella che ipotizza di introdurre il «grave turbamento» tra le cause che giustificano la legittima difesa, «rischiano di complicare l'attività del giudice, prevedendo un'attenzione alla psiche umana, che non è mai semplice».

Poi, a smentire allarmismi mediatici ingiustificati, ha chiarito che, anche in caso di riforma della legittima difesa, «ci sarà sempre un'indagine a carico di chi ha esercitato la legittima difesa» e quindi «sarà sempre necessario un accertamento della dinamica dei fatti».

In caso contrario, avverte il presidente del Cnf, «se si creassero automatismi, si violerebbe il principio della separazione dei poteri perché si andrebbero a costruire leggi che si sostituiscono al libero convincimento del giudice». La tesi di Mascherin è che «come il giudice con le sentenze non può andare oltre un certo limite e non può sostituirsi al legislatore; così il legislatore non può sostituirsi al giudice, ponendo degli automatismi». Non solo, il presidente del Cnf adombra anche rischi di incostituzionalità, in caso dell'introduzione di automatismi: «Si verificherebbe la violazione del principio di uguaglianza, perché con gli automatismi si tratterebbero alla stessa maniera fatti diversi tra loro».

In sintesi, il presidente del Cnf rinvia considerazioni di dettagli a quando la riforma della legittima difesa assumerà contorni più strutturati: «Allora sarà necessario prevedere che il giudice possa muoversi caso concreto per caso concreto, senza automatismi» .

Andrea Mascherin ha infine ribadito l'importanza di non abdicare al rispetto dei diritti umani fondamentali sanciti dalla Costituzione, soprattutto quando sull'altro piatto della bilancia ci sono interessi di natura economica.

Per farlo, ha citato due casi di cronaca internazionale che tutt'ora rimangono aperti: quello dei due marò in India e della morte ancora senza colpevoli del ricercatore Giulio Regeni, in Egitto. «Se sui diritti umani fondamentali prevalgono gli interessi economici di uno Stato, come è avvenuto per i marò e come probabilmente finora è accaduto per Giulio Regeni, se non si privilegia la tutela dei diritti umani rispetto a quella degli interessi economici, non si arriva alla verità», ha ammonito il presidente del Consiglio Nazionale Forense.

Proprio sul caso di Giulio Regeni, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura si è spesa in diverse occasioni, per chiedere con forza il rispetto del diritto: da ultimo, quando le autorità egiziane hanno arrestato la moglie del direttore dell'organizzazione di cui fanno parte i legali della famiglia di Giulio Regeni in Egitto.

IL DUBBIO 16 febbraio 2019 - PRIMA PAGINA

Solo una nuova fiducia tra potere e cittadini può disarmare le mafie

Intervento del presidente del Consiglio nazionale forense, Andrea Mascherin, all'inaugurazione dell'anno giudiziario della Corte dei conti



È noto come i fenomeni di criminalità organizzata, a iniziare da quelli di stampo mafioso, sempre più utilizzino sofisticati strumenti finanziari, come è noto che la corruzione sia funzionale a obiettivi di economia illegale. Ed è chiaro che il contratto con le mafie, a tutte le latitudini del nostro Paese, sarà più appetibile quanto maggiori saranno gli ostacoli burocratici ed economici che il sistema legale imporrà alla libera iniziativa.

Uno Stato che affligga il cittadino, l'imprenditore, l'investitore estero, con una serie infinita di formalistici controlli preventivi è uno Stato che rischia di aprire, suo malgrado, spazi a chi garantisce scorciatoie e una celere risoluzione, seppur illegale, ai molti, spesso drammatici, problemi.

Penso che in questo periodo storico il ruolo della Corte dei conti possa rivelarsi davvero fondamentale per favorire i giusti equilibri nei rapporti tra Stato, Pubblica amministrazione, cittadini.

Faccio riferimento alla necessità di affrontare e attualizzare i temi della spesa pubblica, del contratto tra Stato e cittadino, delle devianze illecite che possano coinvolgere il sistema pubblico.

Molto si è discusso, in questi ultimi anni, di concorrenza sleale derivante dal fenomeno della corruzione e da quello delle infiltrazioni mafiose nel sistema economico italiano, e molto si è cercato conseguentemente di fare, istituendo l'Autorità Indipendente di contrasto alla corruzione, moltiplicando le forme di controllo e di indagine, introducendo nuove ipotesi di reato, rimodulandone altre.

Forse, però, è necessario porci la domanda di quale sia l'Ordinamento statale che vogliamo e, per contro, da quale "ordinamento" (ordinamento tra virgolette) pericolosamente alternativo dobbiamo guardarci.

È noto come i fenomeni di criminalità organizzata, a iniziare da quelli di stampo mafioso, sempre più utilizzino sofisticati strumenti finanziari, come è noto che la corruzione sia funzionale a obiettivi di economia illegale.

Se è così, la questione è se le associazioni criminali si stiano sempre più proponendo come veri e propri ordinamenti alternativi, con forme di autogoverno e regole proprie, tali da rendersi competitivi rispetto all'Ordinamento Legale, ovvero rispetto alla nostra organizzazione del Pubblico, e quindi se il contratto illecito proposto al cittadino rischi di risultare più attrattivo e vantaggioso di quello stipulato con lo Stato.

Chiaro che il contratto con le mafie, a tutte le latitudini del nostro Paese, sarà più appetibile quanto maggiori saranno gli ostacoli burocratici ed economici che il sistema legale imporrà alla libera iniziativa di impresa. Uno Stato che affligga il cittadino, l'imprenditore, l'investitore estero, con una serie infinita di formalistici controlli preventivi, che imponga tempi lunghi e costi rilevanti anche solo per l'apertura di un negozietto di pochi metri quadrati, che non saldi i propri debiti con le imprese, votandole alla crisi, che, con una legislazione confusa e confondente, finisca con il rendere inevitabile il ricorso al giudice, è uno Stato che rischia di aprire, suo malgrado, spazi a chi garantisca scorciatoie e una celere risoluzione, seppur illegale, ai molti, spesso drammatici, problemi.

Da qui la necessità di procedure di semplificazione e sburocratizzazione a opera del Legislatore, ma anche la centralità del ruolo consultivo e di analisi della Corte dei Conti e, mi permetterei di aggiungere, dell'Anac, che sempre più dovrebbero essere valorizzate nella loro funzione di supporto competente e di indirizzo per il cittadino e per la Pubblica amministrazione.

Va detto che sotto l'aspetto delle semplificazioni il Governo ha iniziato un proprio percorso, che però deve trovare un importante e non timido ampliamento.

Da quanto esposto deriva anche la necessità di un approccio alla figura del pubblico amministratore e del pubblico dipendente che rifugga dalla sopravvalutazione delle situazioni patologiche, per basarsi su quella che è la regola: una categoria di soggetti che operano in piena onestà e trasparenza, pur spesso tra mille difficoltà e carenza di mezzi, e però probabilmente necessitanti di linee organizzative omogenee su tutto il territorio nazionale, onde evitare il formarsi di tante piccole repubbliche a sé stanti.

Lo stesso approccio deve valere verso quei cittadini che a vario titolo si trovino a interagire con la Pubblica amministrazione, nei confronti dei quali deve valere un atteggiamento di fiducia e di favor per le iniziative imprenditoriali, senza peraltro mai far retrocedere la qualità e la natura fiduciaria della prestazione, professionale o imprenditoriale, a criterio da sacrificarsi in nome di una esasperata e controproducente economicità. Un contratto tra Stato e Cittadino fondato e realizzato sul reciproco affidamento è probabilmente il miglior strumento di prevenzione nei confronti dei fenomeni di criminalità economica.

Questo significa anche riflettere sulla necessità di mettere il pubblico amministratore nella condizione di poter operare serenamente, senza il "terrore" di apporre una firma con lo spettro di incappare in un procedimento penale o di altra natura, magari destinato a risolversi positivamente, ma comunque motivo di ansia e sofferenza psicologica. Insomma sarebbe importante soffermarsi su riforme che possano tranquillizzare ed evitare ogni inerzia difensiva precauzionale da parte del Pubblico: penso, ad esempio, ad un ripensamento del reato di abuso di ufficio, così come bisognerebbe avere la serenità di ridare razionalità ed equilibrio a istituti quale l'attuale accesso civico.

Poi vi è il tema della concezione di spesa, da inquadrarsi come strumento di sviluppo del Paese e non sempre e innanzitutto come possibile spreco: certamente non bisogna spendere male, ma altrettanto certamente bisogna che lo Stato sappia investire, anche con coraggio, e che lo faccia in tutto ciò che possa essere veicolo di sviluppo.

La spesa pubblica, peraltro, non può più parametrarsi su investimenti di corto respiro, dovendosi guardare ad ampi orizzonti temporali: pensiamo solo alla messa in sicurezza del territorio, alla tutela del patrimonio artistico, alla edilizia scolastica, a quella giudiziaria, alle infrastrutture di ogni dimensione, alla ricerca. Tutti interventi che necessitano di progetti di amplissima visione prospettica e durata, da realizzarsi in collaborazione tra le diverse forze politiche inevitabilmente destinate, in democrazia, ad alternarsi come maggioranza e minoranza.

Infine, ci sono i progetti socialmente rilevanti, che non debbono mai considerarsi, con visione prettamente mercatista, antieconomici: si tratta degli interventi in favore dei più bisognosi. La nostra è una Repubblica fondata sul lavoro, sulla dignità della persona, e soprattutto sul dovere di solidarietà da parte dello Stato: non credo sia un buon amministratore colui che risparmi, per esempio, sul diritto alla salute, o alla istruzione, o alla difesa, a scapito dei non abbienti. Vi sono poi campi di investimento culturalmente “nuovi”, come l’educazione al linguaggio sui social e la conseguente tutela dei dati personali, che vanno strutturati da subito, con il rischio, diversamente, di giungere a un pericoloso punto di non ritorno.

In conclusione, la Corte dei Conti probabilmente dovrà sempre più tracciare gli indirizzi sulla corretta definizione di spesa, e l’Avvocatura italiana, come componente della giurisdizione, come corpo sociale responsabile, darà il proprio contributo per la piena attuazione dell’articolo 97 della nostra Costituzione.

IL DUBBIO 20 febbraio 2019 – GIUSTIZIA

Mascherin: «Così magistrati e avvocati insieme possono salvare la giurisdizione»

L'intervento del presidente del Cnf, Andrea Mascherin, in occasione dell'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar



Riportiamo di seguito un ampio stralcio dell'intervento pronunciato ieri dal presidente del Consiglio nazionale forense Andrea Mascherin all'inaugurazione dell'anno giudiziario del Tar del Lazio.

Ringrazio il Presidente Carmine Volpe per il coinvolgimento degli avvocati in questa inaugurazione. Coinvolgimento che so non essere formale, avendo seguito la sua relazione segnata da diversi richiami all'avvocatura. Anche il Consiglio di Stato ha preso questo indirizzo,

quindi ringrazio anche il presidente Patroni Griffi. Credo si tratti della rappresentazione plastica della corretta interpretazione della giurisdizione, che è composta da una sinergia necessaria e costituzionalmente evoluta di magistratura e avvocatura.

Magistratura e avvocatura che mai come in questo momento storico sono chiamate a difendere l'idea di giurisdizione da qualsiasi forma di pressione, di condizionamento esterno. E il giudice amministrativo è più che mai chiamato a un compito assai delicato: quello di essere il giudice del rapporto fra il cittadino e l'autorità. Possiamo ritenere davvero il giudice amministrativo – e naturalmente, per le sue peculiarità, il Tar del Lazio – uno spazio di democrazia, laddove regola il rapporto tra libertà, potere e autorità.

Quando parlo di difesa della giurisdizione, parlo di difesa di un'idea di piena autonomia e indipendenza del giudice amministrativo che non può essere in alcuna misura messa in discussione. Soprattutto in quanto copre settori come quello dell'economia, della regolazione del mercato, in cui assistiamo alla presenza di tante possibili forme di condizionamento. Pensiamo solamente al rapporto fra il giudice amministrativo e le diverse Autorità indipendenti. A quanto sia importante che il giudice amministrativo abbia un assoluto distacco tecnico- culturale dal ruolo di tali Autorità, soggetti che sono regolatori e sanzionatori, mentre la giurisdizione richiede un giudice assolutamente terzo quale deve essere, e quale è, il giudice amministrativo.

Alla giurisdizione amministrativa troppe volte si imputa di essere quasi un freno all'economia nel momento in cui interviene in materia di appalti o di autorizzazioni. Si tende spesso, mediaticamente, a far scontare al giudice amministrativo quella che è in realtà una grande carenza di capacità normativa e legislativa. Anche qui l'alleanza tecnica tra avvocati e magistrati è importante per denunciare le carenze di una normativa confusionaria e confondente, in cui, con cittadini e imprese, anche gli operatori del diritto devono districarsi. Devono seguire assieme la via di una giurisprudenza la più semplificativa nell'interesse dei cittadini.

Il presidente Volpe ha richiamato il tema delle copie obbligatorie e di cortesia: noi abbiamo il Pat, Processo amministrativo telematico, e il Pac, processo amministrativo cartaceo. Io, a titolo personale, dico che sono assolutamente solidale: come avvocato penalista – ma questa è davvero solo un'opinione personale e non del Cnf – trovo la carta pressoché indispensabile. Semplicemente, in un sistema razionale tuttavia, le amministrazioni competenti devono mettere con gli strumenti, il personale, le strutture necessarie – le cancellerie dei Tribunali, nel caso specifico del Tar, nelle condizioni di poter richiedere al giudice competente le copie degli atti e dei documenti di volta in volta ritenuti utili o necessari allo svolgimento del proprio lavoro. Aspetto che non deve essere messo a carico dei cittadini e degli avvocati.

Tanti altri sono i temi interessanti e comuni che sono stati toccati, come le misure alternative al processo e la necessità di uniformare tutti i sistemi telematici: la materia su cui lavorare insieme davvero non manca. Non è un periodo facile per la giurisdizione, per tutte le giurisdizioni, e per il Tar del Lazio in particolare vista la sua peculiarità e il volume di lavoro che in maniera specifica e speciale è costretto ad evadere. Però la buona notizia, Presidente Volpe, è proprio questa: finché ci sono una magistratura e un'avvocatura consapevoli del proprio ruolo comune, una magistratura e un'avvocatura che per vocazione vogliono bene alla giurisdizione, possiamo davvero sperare di fornire quel servizio ai cittadini che la Costituzione ci ha chiamato a offrire».

IL DUBBIO 27 aprile 2019 – GIUSTIZIA

Mascherin, Cnf: «Tocca allo Stato e non al cittadino fare giustizia»

Il commento del presidente del Cnf, Andrea Mascherin, commenta la lettera di accompagnamento del presidente Mattarella alla legge sulla legittima difesa

Presidente Mascherin, come può spiegarsi la lettera di accompagnamento del Capo dello Stato a chi non è un esperto di diritto?

A me pare che il presidente Mattarella abbia con puntualità individuato le necessarie chiavi di lettura secondo Costituzione della nuova normativa, a partire dagli obiettivi della stessa, da individuarsi da un lato in un atteggiamento di "favor" per gli argomenti difensivi di chi reagisce a

una intrusione illecita nel proprio domicilio, dall'altro nella precisazione che da ciò non deve derivare alcuna deresponsabilizzazione dello Stato in materia di sicurezza e di tutela del cittadino. Diverso indirizzo interpretativo si scontrerebbe con i principi costituzionali e con gli equilibri da essa garantiti fra i diversi diritti e interessi coinvolti nella quotidiana convivenza sociale.

Cosa intende per deresponsabilizzazione dello Stato?

Lo Stato di diritto è quello che garantisce la pace sociale facendosi carico della sicurezza dei cittadini da un lato e della reazione punitiva attraverso il giusto processo dall'altro. In altri termini lo Stato di diritto non può permettere che siano i cittadini a doversi sobbarcare il compito della sicurezza, per assolvere il quale sono richiesti mezzi e professionalità specifica, quale quella delle forze dell'ordine. Neppure può permettersi che siano i cittadini a farsi giustizia da se', piuttosto che attraverso gli strumenti giudiziari, ovvero il processo e le sue regole. Non a caso il presidente della Repubblica precisa che la nuova norma non (deve) né indebolire né attenuare la responsabilità dello Stato.

Quanto invece alla puntualizzazione del Capo dello Stato sullo "stato di grave turbamento derivante dalla situazione di pericolo in atto"?

Anche in questo caso si riafferma la necessità di tenere in equilibrio i principi e i diritti costituzionali, tra cui quello primario alla vita. Dunque va escluso ogni automatismo interpretativo da parte del giudice che porti a una applicazione meccanica della esimente della legittima difesa, con il rischio di violare la tutela del bene primario della vita, dovrà invece verificarsi caso per caso e con grande attenzione lo stato di grave turbamento, attraverso una valutazione, appunto, obiettiva del suo ricorrere, e non solo soggettiva.

Indagine non semplice, in quanto di natura psicologica.

In realtà gli operatori del diritto, avvocati e magistrati, sono adusi a costruire le proprie valutazioni sull'elemento psicologico appoggiandosi necessariamente anche a emergenze oggettive, lo si fa per esempio in tutti i casi in cui si cerca di capire se un testimone ha detto la verità o ha mentito, si cercano riscontri.

Cosa è grave turbamento e cosa no?

Per esempio non potrà negarsi che sia obiettivamente diversa la situazione di chi sorprenda un intruso in salotto armato e con la pistola in vista, da chi sorprenda l'intruso nell'intento di scappare dalla finestra del salotto una volta vistosi scoperto. Nel primo caso avremo una situazione che oggettivamente potrebbe giustificare il grave turbamento e dunque potranno farsi le ulteriori valutazioni anche di carattere soggettivo, ad esempio la presenza dei figli o del coniuge, l'età, traumatiche esperienze precedenti, ecc. Nel secondo caso a chi sparasse alle spalle del ladro che sta fuggendo scavalcando la finestra, ben difficilmente potrebbe riconoscersi il grave turbamento e la legittima difesa, pur essendosi svolti i fatti nel domicilio.

Lei ebbe modo di essere ascoltato in audizione dalla commissione giustizia alla Camera.

Sì, nell'occasione sottolineai l'importanza di evitare automatismi interpretativi di sorta e di considerare sempre la assoluta centralità delle condizioni della "necessità" e della "immediatezza" della reazione da parte di chi invoca la legittima difesa. E' chiaro che nei confronti di chi sta all'evidenza fuggendo non potrà ravvisarvi la necessità di sparargli, lo stesso ragionamento deve valere per i tempi di reazione, più sono dilatati più evidentemente si ha avuto modo di realizzare la necessità o meno di usare l'arma. Ovviamente, va considerato che i singoli fatti presenteranno sempre particolarità diverse tra loro che andranno singolarmente indagate.

Da quanto suggerito dal Capo dello Stato dunque ne esce una lettura equilibrata della tanto discussa nuova legittima difesa?

Direi di sì, in quanto da un lato si offrono elementi presuntivi a favore del diritto alla difesa di chi ha reagito e dall'altro si esclude però che tali presunzioni possano tramutarsi in una automatica legittimazione "a sparare", ma soprattutto resta così centrale il compito della magistratura di interpretare il caso specifico con l'esercizio della propria discrezionalità così come regolata dalla legge.

Chiusa ogni discussione?

In genere le discussioni nascono quando si vuole usare il diritto per fini diversi da quello di regolatore dei rapporti sociali. E allora da un lato si è esagerato nel sostenere che con la nuova norma non vi saranno più procedimenti penali a carico di chi invoca la legittima difesa, dall'altro che vi sarà il far west in Italia. Ritengo invece che seguendo le indicazioni del Presidente

Mattarella e grazie al lavoro degli operatori del diritto, avvocati, magistrati e accademia, ci si assesterà su una interpretazione costituzionalmente orientata, come del resto penso debba essere quanto sempre voluto dal Parlamento quando legifera.

IL DUBBIO 14 maggio 2019 – CORRIERE DELLA SERA 11 maggio 2019 - L'INTERVENTO

Garantismo, linfa della democrazia

La riflessione sul garantismo del presidente del Consiglio nazionale forense apparsa sul Corriere della Sera di sabato 11 maggio scorso.



Per il garantista ogni avviso di garanzia è un avvio di indagine destinata a concludersi nel nulla e se riguarda un politico è un atto a orologeria delle Procure? Per il garantista anche il peggior assassino – magari terrorista, magari reo confesso – è comunque e sempre vittima di processi ingiusti? Il carcere è comunque una pena medioevale? Per il garantista la custodia cautelare è sempre una forma di tortura? Non è così. Il garantismo è un'idea alta che regge le democrazie evolute e gli equilibri sociali fondandoli sul rispetto della dignità della persona e sul dubbio come criterio di valutazione delle azioni umane. Nulla è più sbagliato che valutare il garantismo come un'ideologia "estremista". Al contrario il garantismo non disconosce le regole poste alla base dello Stato di diritto che prevedono corrette forme di accertamento della responsabilità penale e di esecuzione della pena.

Sono precisazioni necessarie affinché non si cada nell'equivoco di erronei parallelismi tra l'idea di garantismo e quella di giustizialismo. Sarebbe infatti sbagliato porre i due termini sullo stesso piano, dando loro eguale valore di "estremismo" giuridico e sociale. Chi è per le garanzie è semplicemente per la democrazia solidale, per uno Stato giusto, sempre e prima di tutto con i deboli, e non vendicatore; per uno Stato responsabile e autorevole, piuttosto che paternalistico e autoritario.

Il pretendere che il processo sia giusto, che la custodia cautelare uno strumento eccezionale, che la pena sia tesa al recupero del reo non significa che chi sbaglia non debba essere giudicato, o che non debba pagare. Significa che chiunque si trovi al centro di un accertamento giudiziario non vada considerato solo per questo colpevole. Non a caso l'art. 27 della Costituzione parla di presunzione di non colpevolezza e non di innocenza.

Non un sofisma: bensì il fatto che la nostra Carta esclude che si possa essere sottoposti a indagini in mancanza di qualsivoglia "traccia" (indizio) di colpevolezza, dunque da innocenti certi, e allo stesso modo escluda che basti la "traccia" per poter considerare qualcuno colpevole. A ben vedere si tratta di un chiaro esempio di civiltà giuridica. Non basta. Per garantire che l'accertamento rispetti il principio di non colpevolezza è necessario che esso si svolga secondo regole che garantiscano l'esercizio della Difesa: che non è modalità per sfuggire alle responsabilità bensì strumento per evitare innanzitutto la condanna, questa volta sì, di un innocente. E che

l'eventuale pena, se accertata, sia commisurata al caso specifico e non dettata al primitivo richiamo della legge del "taglione".

Ancora. Va sottolineato che garantismo non significa essere contro la "certezza della pena". Significa invece che alla pena debba giungersi con tutte le cautele del caso (processo giusto) e che la stessa non debba essere considerata come forma di vendetta dello Stato bensì come corretta sanzione per il disvalore comportamentale accertato nel caso concreto e che, ancora, debba essere anche strumento di recupero del reo alla società.

Significa che lo Stato non deve mai rischiare di comportarsi come o peggio di chi viene giudicato colpevole, infliggendo e facendo scontare condanne inumane in situazioni contrarie alla dignità della persona. Questo è un grande sforzo di civiltà, spesso considerato impopolare. Bene: direi "giustamente" impopolare poiché di segno opposto rispetto a quelle che sono le inevitabili reazioni emotive, assolutamente comprensibili, di fronte a fatti gravi e inescusabili. Ci vuole senso di responsabilità perché è comunicativamente molto suggestivo affermare che tutti i politici siano ladri, o i pubblici amministratori corruttibili e gli imprenditori corruttori, o che la custodia cautelare possa essere usata come strumento per ottenere la confessione, o che il carcere vada tradotto con il termine galera e il verbo spiare con quello di marcire, e così via.

Il fatto è che alle radici del garantismo vi è il sistema dialettico, che poi è il principio che applicato al sociale promuove il rispetto reciproco delle diverse idee e l'importanza di argomentarle, contro la scorciatoia, assai pericolosa, del linguaggio d'odio e della individuazione costante di nemici da abbattere e delegittimare, negandosi così che, democraticamente, la si possa pensare diversamente spiegandone il motivo. E allora si capisce che il garantismo è una idea di Società prima che di processo, una idea che pone al centro il dubbio, la dialettica, il rispetto del prossimo e delle idee altrui, e anche il rispetto delle diverse professionalità, sia quella del pubblico amministratore, del politico, dell'avvocato, del magistrato, del giornalista.

PROTOCOLLI



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

il **Consiglio Nazionale Forense** (da ora CNF), in persona del Presidente Avv. Andrea Mascherin

ed

Amnesty International – Sez. Italia (da ora Amnesty I.I.), in persona del suo Direttore Giovanni Rufini

premesse che:

- la legge 31 dicembre 2012, n. 247 recante "Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense", all'articolo 35, comma 1, lettera a) attribuisce al CNF, in via esclusiva, la rappresentanza istituzionale dell'avvocatura a livello nazionale;
- la medesima legge all'art. 35, comma 1, lettera q) chiama il CNF a rendere pareri, su richiesta del Ministro della Giustizia, in merito a proposte e disegni di legge che interessino, anche indirettamente, la professione forense e l'amministrazione della Giustizia;
- la stessa legge all'articolo 35, comma 1, affida al CNF la promozione dei rapporti con le Istituzioni e le pubbliche amministrazioni competenti (lettera a), nonché l'istituzione e la disciplina di un Osservatorio permanente sull'esercizio della giurisdizione (lettera r);

- il CNF, nell'ambito dell'attività istituzionale, ha da sempre sostenuto che la effettività della tutela dei diritti delle persone si realizzi con il contributo ed il concorso dell'Avvocatura istituzionale;

- altresì, il CNF, per il tramite delle Commissioni interne e dell'Osservatorio Nazionale Permanente sull'esercizio della Giurisdizione, persegue l'obiettivo di contribuire alla migliore amministrazione della giurisdizione per favorire l'accesso da parte dei cittadini ad un sistema Giustizia efficiente e che sia in grado di soddisfarne i diritti;

- ancora, il CNF è impegnato nella cooperazione multilivello finalizzata all'attrazione, nel sistema nazionale ed internazionale dei diritti umani, di fondamentali questioni del nostro Paese quali ad esempio immigrazione, integrazione, povertà, accesso alla giustizia e non discriminazione;

- inoltre, il CNF è attivo nella formazione di competenze specifiche sui diritti umani, e può stipulare protocolli di intesa con enti istituzionali ed Associazioni, forensi o comunque aventi scopo di formazione professionale non a fini commerciali, a livello nazionale o locale, allo scopo di programmare e organizzare attività scientifiche e culturali;

- in particolare, in base all'art. 14 del Regolamento per la formazione continua, "il CNF, per il perseguimento delle finalità del presente regolamento, promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa", e ciò, in base all'art. 8 del medesimo regolamento, anche attraverso la Scuola Superiore dell'Avvocatura;

- infine, in base all'art. 7 del regolamento sulle Specializzazioni, "il Consiglio nazionale forense può stipulare convenzioni anche d'intesa con le associazioni specialistiche maggiormente rappresentative di cui

all'articolo 35, comma 1, lettera s), della legge 31 dicembre 2012, n. 247;

considerato che

- il CNF ed Amnesty I.I. (di seguito, le Parti) intendono sviluppare una costante collaborazione al fine di concordare iniziative comuni per individuare ed eliminare gli abusi sui diritti umani. Amnesty International infatti opera affinché ogni persona possa godere di tutti i diritti umani enucleati nella Dichiarazione Universale dei Diritti Umani e negli altri standard internazionali relativi ai diritti umani;
- le Parti intendono promuovere la cultura della legalità anche mediante lo sviluppo di comportamenti responsabili degli operatori della giurisdizione coinvolti e comunque ispirati alla conoscenza e al rispetto della legalità;
- altresì, le Parti intendono promuovere, in sinergia, la realizzazione di progetti di informazione e formazione, anche a livello regionali o locale per il tramite degli Ordini distrettuali e circondariali, volti ad implementare la cultura della legalità attraverso percorsi formativi che combinino lo studio con forme di apprendimento pratico svolte nel contesto professionale forense, al fine di rendere gli avvocati in grado di acquisire conoscenze, abilità e competenze in merito al ruolo esercitato sia nelle attività processuali che extraprocessuali;

si concorda quanto segue:

- 1) Amnesty I.I. e il CNF collaborano nella organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e culturali comuni nelle discipline giuridiche ed in quelle comunque attinenti alla cultura professionale dell'avvocatura.
- 2) Gli aspetti organizzativi e finanziari saranno di volta in volta concordati in relazione alle singole iniziative.

L'uso del *logo*, il patrocinio e la rappresentanza del CNF e quelli di Amnesty I.I. restano di esclusivo dominio degli stessi, che ne disporranno con specifico provvedimento in relazione ai singoli eventi.

Per l'attuazione del programma è istituito un Comitato di coordinamento costituito da quattro membri, di cui due nominati da Amnesty I.I. e due dal CNF, che designeranno tra loro un coordinatore.


- 3) In particolare, le attività comuni potranno consistere nella promozione di corsi, seminari, conferenze, convegni ed iniziative analoghe, volte alla preparazione ed all'aggiornamento professionale degli esercenti le professioni forensi e legali e del personale di Amnesty I.I., nonché nell'organizzazione di scambi culturali rivolti in particolare ai giovani avvocati ed ai praticanti.
- 4) I singoli Ordini degli Avvocati territorialmente competenti saranno di volta in volta chiamati a collaborare alle iniziative e, ove lo ritengano opportuno, a partecipare alla organizzazione di eventi di comune interesse.
- 5) Le parti stabiliranno in quali casi e con quali modalità potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione alle iniziative promosse. Le attività di Segreteria relative ai singoli eventi non sono di norma di competenza del CNF.
- 6) In sede di sottoscrizione del presente protocollo, le parti designano i componenti del Comitato di coordinamento nelle persone:
 - per il CNF:
 - Cons. Avv. Francesco Caia
 - Avv. Francesco Miraglia
 - per Amnesty I.I.:
 - Dott. Giovanni Rufini;
 - Dott.ssa Francesca Cesarotti

Ciascuna delle parti potrà sostituire i componenti designati con semplice comunicazione scritta all'altra parte.

Sottoscritto in Roma il 23 marzo 2018.

per
AMNESTY INTERNATIONAL
Sezione Italia - Il Direttore
Dott. Giovanni Rufini

per
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE
Il Presidente
Avv. Andrea Mascherin



CONVENZIONE

Consiglio Nazionale Forense (CNF), in persona del Presidente avv. Andrea Mascherin, con sede in Roma, via del Governo vecchio, 3, codice fiscale 80409200583

e

VKE Onlus Verein für Kinderspielplätze und Erholung - Associazione Campi Gioco e Ricreazione, in persona del legale rappresentante dott. Roberto Pompermaier con sede in Bolzano, via Macello 9/a, codice fiscale 80004960219

PREAMBOLO

Il rispetto delle regole, la legalità, il senso di appartenenza e la cittadinanza attiva consistono nel conoscere e rispettare le leggi ma anche nell'insegnarle, contribuire ad elaborarle, impegnandosi affinché siano in difesa di ogni persona.

L'educazione alla legalità, alla cittadinanza attiva, consapevole e responsabile, alla partecipazione racchiude in sé un forte valore pedagogico poiché contribuisce alla costruzione del *bene comune*, all'attuazione dei principi della convivenza civile, all'elaborazione di *politiche* più rispondenti alle esigenze dei cittadini.

La *legalità* è l'espressione più efficace, per sé e per gli altri, di vivere insieme e di vivere bene; la *cittadinanza* è l'esperienza del senso dell'altro, del plurale, dell'incontro, del dialogo, dell'impegno necessario per la costruzione di un mondo migliore; la *partecipazione* è il risultato dell'investimento che ognuno fa delle proprie energie e competenze per contribuire a migliorare la qualità della vita propria e, quindi, di tutti.

L'Avvocatura, attesa l'indiscussa funzione sociale, si propone di fornire un contributo educativo, competente e professionale, per la formazione di una coscienza civile che partendo dai principi fondamentali della Costituzione si rivolga al diritto interculturale come strumento di integrazione europea e globale.

In questo scenario, il Consiglio Nazionale Forense, promuove azioni e iniziative dedicate all'educazione alla legalità e alla cittadinanza attiva, mettendo a disposizione avvocati che, con il proprio servizio e la propria competenza giuridica,



contribuiscano alla formazione di cittadini consapevoli e attivi

VISTI

- i documenti internazionali, le Raccomandazioni dell'Unesco, gli atti dell'Unione Europea in materia di istruzione e formazione e la normativa nazionale di riferimento, che costituiscono il quadro generale entro cui collocare il rispetto delle regole e l'educazione alla legalità;

RITENUTA

- la necessità di impegnare le giovani generazioni in progetti, attività e iniziative che contribuiscano a potenziarne la coscienza civile e sociale, favorendo l'assunzione quotidiana di comportamenti positivi;

CONSIDERATO

che il **VKE**

- è un'associazione di volontariato plurilingue, indipendente che, dal 1974, promuove iniziative civiche a favore del diritto al gioco e degli spazi per il gioco dei bambini e dei ragazzi, ma anche, più in generale, per il miglioramento della qualità di vita dei bambini, dei ragazzi e delle loro famiglie;
- nel suo lavoro pedagogico, punta principalmente a stimolare e trasmettere contenuti culturali operando sia nel campo sociale, sportivo amatoriale e del tempo libero, che nel campo della protezione ambientale, della pianificazione territoriale e urbanistica e della formazione permanente, impegnandosi per una migliore qualità di vita, in special modo per i bambini, i giovani e le famiglie.
- nel proprio lavoro pedagogico cerca di opporsi alla concorrenzialità e anzi di favorire esperienze di solidarietà e collaborazione;
- dal 1990 organizza nella città di Bolzano la manifestazione rivolta a bambini dai 7 ai 14 anni denominata "La città dei ragazzi" con le modalità consolidate in altre pluriennali esperienze europee;
- in casi particolari, sussistendo comuni obiettivi e strategie, può collaborare con altre organizzazioni per dare un contributo attivo alla realizzazione di percorsi formativi





inerenti l'educazione al rispetto delle regole, alla legalità e alla cittadinanza;

A questo punto, nella distinzione dei propri ruoli e compiti, le parti

SI PROPONGONO

- di collaborare nelle attività finalizzate alla diffusione e allo sviluppo del rispetto delle regole e della cultura della legalità tra le giovani generazioni;
- di dare impulso alla progettazione e alla realizzazione di comuni iniziative di cooperazione, accedendo anche ad eventuali risorse finanziarie nazionali e comunitarie;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto

Il CNF e VKE si propongono:

- di collaborare nell'individuazione di contenuti formativi e culturali rivolti ai bambini sui temi del rispetto delle regole, dell'educazione alla legalità e alla cittadinanza;
- di diffondere i contenuti e le modalità di svolgimento della manifestazione "La città dei ragazzi" affinché le amministrazioni di altre città possano raccogliere l'esperienza della MiniBZ e proporla in modo diffuso anche attraverso l'attività di sensibilizzazione svolta dagli avvocati impegnati nelle attività del CNF di educazione alla legalità;
- di mettere a disposizione le rispettive risorse, competenze e conoscenze per la realizzazione dei detti percorsi formativi.

Art. 2

Obblighi del Consiglio Nazionale Forense

Il Consiglio Nazionale Forense si impegna

- ad individuare gli avvocati che svolgeranno a titolo gratuito le attività per la esecuzione delle attività di cui al precedente art. 1;
- a mettere a disposizione degli avvocati individuati ed impegnati nella realizzazione

di quanto oggetto della presente Convenzione quanto necessario ai fini del corretto svolgimento dei moduli di cui al progetto;

- a rimborsare le spese vive eventualmente sostenute dagli avvocati impegnati nelle attività didattiche e preventivamente autorizzate.

Art. 3

Obblighi dell'Associazione VKE

L'Associazione VKE si impegna:

- a collaborare nell'individuazione di attività e iniziative di cui alla presente Convenzione;
- a collaborare nella diffusione della conoscenza dell'iniziativa "La città dei ragazzi" e all'avvio della manifestazione laddove si creassero le condizioni di svolgimento con attività di formazione e condivisione dell'esperienza.

Art. 4

Modalità di lavoro

Per la esecuzione della presente Convenzione e per consentire la pianificazione strategica dei possibili interventi, potrà essere costituito un gruppo di lavoro, la cui partecipazione è gratuita, composto da membri individuati in ugual misura dalle parti.


Art. 5

Durata

Le Parti si impegnano a mantenere valida ed efficace la presente convenzione per il tempo necessario al completamento del progetto formativo.

Roma - Bolzano, 23 marzo 2018

per il Consiglio Nazionale Forense, avv. Andrea Mascherin



per l'Associazione VKE dott. Roberto Pompermaier





PROTOCOLLO D'INTESA

Il **Consiglio Nazionale Forense**, in persona del suo Presidente Avv. Andrea Mascherin (di seguito: CNF)

e l'**Unione Nazionale Avvocati Enti Pubblici**, in persona della sua Presidente Avv. Antonella Trentini (di seguito: UNAEP);

- visto il Regolamento per la formazione continua n. 6/2014 così come integrato dal CNF in data 30 luglio 2015 (di seguito: Regolamento) e ss mm ii;
- ritenuto che, ai sensi dell'art. 14 del Regolamento, il CNF promuove la stipula di convenzioni e protocolli a livello nazionale, europeo o internazionale, allo scopo di agevolare l'accesso alla formazione continua mediante l'ampliamento dell'offerta formativa;
- tenuto conto dell'attività di formazione svolta dall'UNAEP;
- riconosciuto utile ed opportuno per l'Avvocatura Italiana che detta attività costituisca momento di adempimento dell'obbligo formativo stabilito dal Codice deontologico forense e dal Regolamento;
- premesso che il Regolamento e la prassi corrente per l'accreditamento di eventi formativi prevedono, tra l'altro, che siano valutate l'idoneità del soggetto organizzatore, l'argomento trattato e la rispondenza dell'evento alle finalità del Regolamento;
- premesso che l'UNAEP dichiara di condividere lo spirito del Regolamento ed in particolare che intende favorire la

20 APR 2018

formazione gratuita in misura tale da consentire a ciascun partecipante agli eventi l'adempimento dell'obbligo formativo e per tanto dichiara altresì:

- di realizzare attività formative non onerose, allo scopo determinando la contribuzione richiesta ai partecipanti con il limite massimo del solo recupero delle spese vive sostenute;
- di apprestare, direttamente o tramite le proprie articolazioni territoriali, adeguate modalità per il controllo e la rilevazione della partecipazione all'attività formativa e per il rilascio dei relativi attestati;
- d'impegnarsi ad un vaglio ed accertamento preventivo della qualità, della valenza scientifica nonché della congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento delle attività formative proposte dalle proprie articolazioni territoriali di cui si richieda l'accreditamento;
- d'impegnarsi a segnalare preventivamente eventuali attività formative non rispondenti per qualsiasi motivo ai parametri di non onerosità e controllo sopra indicati.

allo scopo di semplificare ed accelerare la procedura di accreditamento

CONVENGONO

di stipulare un protocollo d'intesa ai fini di dare attuazione alla previsione sopra citata, secondo le condizioni di seguito indicate.

- Art. 1.** Il CNF riconosce all'attività di formazione e aggiornamento svolta dall'UNAEP nell'area giuridica del diritto pubblico, valenza scientifica nonché congruenza e coerenza rispetto alle finalità del Regolamento.
- Art. 2.** La partecipazione e l'esercizio delle attività formative nell'ambito di eventi formativi organizzati dall'UNAEP nell'area giuridica del diritto pubblico, ove accreditati, integreranno assolvimento degli obblighi di formazione.

- Art. 3.** I crediti formativi da attribuirsi agli eventi organizzati dall'UNAEP nell'area giuridica del diritto pubblico, saranno determinati dall'UNAEP stessa secondo le indicazioni dell'art. 20 e con i criteri di cui all'art. 21 del Regolamento ed in conformità ai criteri generali fissati dalla Commissione centrale per l'accREDITamento della formazione costituita presso il CNF (di seguito: Commissione centrale) che potrà essere consultata allo scopo anche per specifiche attività formative.
- Art. 4.** A tal fine l'UNAEP, darà informazione alla Commissione centrale ed ai Consigli dell'Ordine del luogo di svolgimento delle attività formative dalla stessa organizzate con riguardo alla natura dell'evento, alla sua durata, ai nominativi dei relatori con ogni altra utile informazione, almeno 30 giorni prima dell'evento stesso.
- Art. 5.** La Commissione centrale potrà richiedere all'UNAEP ulteriori informazioni in merito all'attività formativa e potrà rifiutare l'accREDITamento di singoli eventi solo con comunicazione motivata, da inviarsi a mezzo posta elettronica certificata, entro 20 giorni dal ricevimento dell'informativa di cui al punto precedente o delle ulteriori informazioni di cui al presente articolo.
- Art. 6.** Qualora l'attività di formazione e aggiornamento sia svolta dall'UNAEP tramite le proprie articolazioni territoriali, l'UNAEP si impegna al massimo rigore nella procedura di accREDITamento, ad effettuare direttamente le comunicazioni di cui all'art. 4, ed a porre in essere le verifiche più opportune circa il corretto svolgimento dell'evento formativo e la partecipazione dei fruitori.
- Art. 7.** Ogni comunicazione potrà essere scambiata attraverso gli indirizzi di posta elettronica delle rispettive segreterie.
- Art. 8.** Il presente protocollo d'intesa esclude l'attività formativa per l'acquisizione ed il mantenimento del titolo di specialista.
- Art. 9.** Il presente protocollo d'intesa esclude l'attività formativa in materia deontologica.
- Art. 10.** Il presente protocollo d'intesa ha durata di mesi 12, salva la facoltà per ciascuna parte di recedere in ogni momento,

dandone comunicazione e salva facoltà per le stesse di rinnovarla anche tacitamente.

Roma, li 20 APR 2018

La Presidente
dell'Unione Nazionale
Avvocati Enti Pubblici
Avv. Antonella Trentini



Il Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



20 APR 2018





CNF Consiglio Nazionale Forense



Università San Raffaele
Roma

PROTOCOLLO D'INTESA

Tra il **Consiglio Nazionale Forense**, in persona del Presidente Avv. Andrea Mascherin (di seguito: CNF)

e

l'**Università Telematica San Raffaele Roma**, in persona del suo Presidente Dott. Sergio Pasquantonio (di seguito: UTSR);

premesse che

- il CNF, in particolare attraverso la propria Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura (di seguito: SSA), persegue le seguenti finalità:
 - promuove studi e ricerche in materia di formazione per l'accesso e di aggiornamento professionale degli avvocati;
 - organizza attività formative, di aggiornamento, di orientamento, di perfezionamento e di specializzazione professionale;
 - promuove iniziative di approfondimento giuridico e di cultura professionale mediante incontri, seminari, scambi culturali, forum anche telematici, pubblicazioni;
 - organizza e promuove corsi di perfezionamento, master, corsi di specializzazione, anche riconosciuti in sede universitaria o riconosciuti o accreditati dallo Stato o da Pubbliche Amministrazioni, da altri Stati Membri dell'Unione Europea o da organismi internazionali e sovranazionali;

- l'UTSR, come previsto dall'art. 26 della Legge nr. 289 del 2002 e del D.M. del 17 aprile 2003 e conformemente a quanto sancito nel proprio Statuto:
 - ha il compito primario di svolgere, oltre all'attività di ricerca e di studio, l'attività di formazione anche mediante l'utilizzo delle metodologie di formazione a distanza con particolare riguardo alle applicazioni *e-learning*;
 - intrattiene rapporti con Enti Pubblici e privati, italiani e stranieri, e può stipulare contratti e convenzioni per attività di ricerca e didattica, di consulenza professionale, anche promovendo forme di collaborazione con Istituti extra-universitari;

23 FEB 2008

- il CNF può stipulare protocolli di intesa con enti istituzionali a livello nazionale o locale, allo scopo di programmare e organizzare attività scientifiche e culturali;
- in base all'art. 8 del Regolamento per la formazione continua, il Consiglio Nazionale Forense promuove l'attività formativa anche attraverso la Scuola Superiore dell'Avvocatura;
- sussiste un comune interesse del CNF e dell'UTSR ad avviare, in condivisione progettuale, la promozione, l'organizzazione e la gestione di un percorso di studi pre-universitario, universitario e post-laurea espressamente dedicato alla professione forense;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

- 1) il CNF e l'UTSR collaborano, anche attraverso la SSA, nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e culturali comuni nelle discipline giuridiche e in quelle discipline comunque attinenti alla cultura professionale dell'avvocatura;
- 2) le attività comuni dovranno essere oggetto di definizione congiunta, volta per volta, e concordate in relazione alle singole iniziative unitamente agli aspetti organizzativi e finanziari. L'uso del Logo, il patrocinio e la rappresentanza del CNF, della SSA e dell'UTSR restano di esclusivo dominio degli stessi che ne disporranno con specifico provvedimento in relazione alle singole iniziative;
- 3) in particolare, le attività comuni potranno consistere nella promozione di corsi, seminari, conferenze, convegni ed iniziative analoghe volte alla preparazione ed all'aggiornamento professionale degli esercenti le professioni forensi e legali, nonché nell'organizzazione di scambi culturali rivolti in particolare ai giovani avvocati e ai praticanti;
- 4) le parti stabiliranno in quali casi e con quali modalità potrà essere rilasciato un attestato di partecipazione alle iniziative promosse.
- 5) in maniera specifica, oggetto del presente Protocollo è l'avvio di un progetto condiviso di promozione, organizzazione e gestione di un percorso di studi universitario e post-laurea espressamente orientato sulle professioni forensi nelle forme che saranno elaborate e saranno consentite, con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza;

- 6) per l'attuazione del programma è istituito un Comitato di coordinamento costituito da quattro membri, di cui due nominati dal CNF (incluso un componente afferente alla SSA) e due dall'UTSR, che designeranno un coordinatore;
- 7) in sede di sottoscrizione del presente protocollo le parti designano i componenti del suddetto Comitato nelle seguenti persone:

per il CNF: Avv. ANDREA MASCHERIN - Avv. PROF. SALVATORE SICA

per l'UTSR: DOTT. SERGIO PASQUANTONIO - DOTT. ANDREA PROIETTI

Ciascuna delle parti potrà sostituire i componenti designati con semplice comunicazione scritta all'altra parte.

Roma li, 23 febbraio 2018

23 FEB 2018

Il Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente
dell'Università Telematica
San Raffaele Roma
Dott. Sergio Pasquantonio



CNF Consiglio Nazionale Forense



Università San Raffaele
Roma

Addendum

(approvato dal Consiglio Nazionale Forense nella seduta amministrativa del 20 aprile 2018)

al

Protocollo di Intesa tra il Consiglio Nazionale Forense e l'Università Telematica San Raffaele Roma

Premesso che

- con il Protocollo d'Intesa 23 febbraio 2018 il Consiglio Nazionale Forense e l'Università Telematica San Raffaele Roma, (di seguito anche le Parti) hanno concordato di collaborare, anche attraverso la Fondazione Scuola Superiore dell'Avvocatura (SSA), nell'organizzazione e nello svolgimento di attività scientifiche e culturali comuni nelle discipline comunque attinenti alla cultura professionale dell'avvocatura, anche attraverso la promozione e realizzazione di corsi, seminari, conferenze, convegni ed iniziative analoghe volte alla preparazione ed all'aggiornamento professionale degli esercenti le professioni forensi e legali, nonché nell'organizzazione di scambi culturali rivolti in particolare ai giovani avvocati e ai praticanti;
- la collaborazione verterà, in maniera specifica, sulla realizzazione di un progetto condiviso di promozione, organizzazione e gestione di un ciclo di studi, costituito da un percorso di studi universitario e da un percorso di studi post-laurea, espressamente orientato alle professioni forensi nelle forme che saranno elaborate e saranno consentite, con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza.
- a tal fine, è istituito un Comitato di indirizzo e coordinamento costituito da quattro membri, di cui il Presidente e un componente nominati dal CNF (di cui un componente afferente alla SSA) e due componenti nominati dall'UTSR,
- le Parti hanno concordato l'istituzione di un Coordinatore tecnico-operativo progetti speciali, la cui designazione sarà a cura del CNF al fine di assistere il Comitato di cui alla premessa nello svolgimento delle attività connesse alla attuazione del Protocollo,

TUTTO CIO PREMESSO LE PARTI CONCORDANO CHE

Art. 1 – Premessa

1.1 La premessa è parte integrante del presente addendum al Protocollo 23 febbraio 2018.

Art. 2 - Incarico di Coordinatore tecnico operativo progetti speciali

2.1 L'incarico di coordinatore tecnico-operativo come previsto dall'art. 9 del Protocollo sarà conferito dal CNF che, in caso di non disponibilità al proprio interno di unità di personale avente le necessarie esperienze e competenze, secondo quanto previsto al successivo art.3, procederà all'esperimento di regolare procedura di selezione ad evidenza pubblica.

2.2 Al Coordinatore tecnico operativo progetti speciali è attribuita la qualifica dirigenziale ai sensi dell'art. 19 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni. L'incarico avrà durata triennale.

2.3 La sede di lavoro del Coordinatore tecnico operativo progetti speciali è fissata presso gli uffici della SSA/UTSR dove di norma svolge la propria attività.

2.4 Il contratto di lavoro dell'incarico dirigenziale del Coordinatore tecnico operativo progetti speciali sarà stipulato dal Consiglio Nazionale Forense, mentre il correlato trattamento economico sarà totalmente a carico dell'Università Telematica San Raffaele Roma e sarà determinato ai sensi dell'art. 24 del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni, quale voce di costo onnicomprensivo di tutte le spese accessorie e di ogni ulteriore emolumento e indennità necessarie. Nessun onere economico graverà, al riguardo, sul Consiglio Nazionale Forense né sulla SSA.

Art. 3 – Attività di competenza del Coordinatore tecnico operativo progetti speciali

3.1 Il Coordinatore tecnico operativo Progetti speciali svolgerà le attività di seguito riportate

3.1.1) Attività a supporto del Comitato di indirizzo e coordinamento

- a) Assicura il coordinamento gestionale, tecnico e amministrativo delle attività di competenza del Comitato di indirizzo e coordinamento, ivi inclusa l'organizzazione delle convocazioni, i verbali e il dare esecuzione;
- b) Coadiuvava il Comitato di indirizzo e coordinamento ai fini dei rapporti con gli enti e soggetti esterni;
- c) Svolge un'efficace attività di informazione e comunicazione, cura la gestione della corrispondenza istituzionale, della PEC e della posta ordinaria;
- d) Cura, in attuazione degli indirizzi del Comitato, la predisposizione degli accordi quadro, accordi attuativi e cura gestione rapporti con enti istituzionali.
- e) Supporta il Comitato di indirizzo e coordinamento nella predisposizione dei documenti strategici, quali ad esempio, il Documento di Programmazione, i Documenti Operativi, le Linee Guida, il sistema di misurazione, monitoraggio e valutazione, l'attività di programmazione e valutazione e degli obiettivi, di mappatura e reingegnerizzazione dei processi.

3.1.2) Attività di programmazione del percorso di studi universitario orientato sulle professioni forensi

- a) Cura la programmazione, l'organizzazione e tutti gli adempimenti MIUR/ANVUR necessari per l'avvio un percorso di studi universitario (Corso di Laurea + Corso di Laurea Ma o Corso di Laurea Magistrale a Ciclo Unico a ciclo unico) orientato sulle professioni forensi nelle forme consentite, con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza, in collaborazione con l'Università UTSR sulla base di specifici indirizzi del Comitato di Indirizzo e Coordinamento.

3.1.3) Attività di programmazione formazione post lauream

- a) Cura le attività connesse alla programmazione e all'avvio di Master I e II livello, di Corsi di Perfezionamento, addestramento, di aggiornamento, di orientamento e di specializzazione professionale, in collaborazione con l'Università firmataria USTR.



con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza, sulla base di specifici indirizzi del Comitato di indirizzo e coordinamento, espressamente orientato sulle professioni forensi, nelle forme consentite, con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza; Cura le attività connesse alla programmazione di percorsi di alta formazione a distanza, di aggiornamento professionale e di specializzazione, focalizzati sulle Aree di specializzazione della Strategia Nazionale di Specializzazione Intelligente (SNSI) e di un catalogo per ogni singola regione di percorsi di alta formazione a distanza, di aggiornamento professionale e di specializzazione nelle Aree di Specializzazione della RIS3 di ogni regione;

b) Supporta la promozione e la sottoscrizione di accordi con aziende, enti, istituzioni (stakeholder del settore) per la progettazione dell'offerta formativa post-lauream o corsi di aggiornamento, di orientamento e di specializzazione professionale, in collaborazione con l'Università UTSR, con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza, sulla base di specifici indirizzi del Comitato di indirizzo e coordinamento, espressamente orientato sulle professioni forensi nelle forme consentite;

c) Supporta la promozione e l'insediamento di Consulte/Comitati, costituite/i da esperti e professionisti del settore, quali organismi di indirizzo e di impulso per indirizzare ambiti operativi di alta formazione su nicchie o settori innovativi, sulla base di specifiche analisi dei fabbisogni, in collaborazione con l'Università firmataria dell'accordo con peculiare attenzione alle modalità di formazione a distanza, sulla base di specifici indirizzi del Comitato di indirizzo e coordinamento, espressamente orientato sulle professioni forensi nelle forme consentite;

d) Cura e promuove l'organizzazione di seminari, workshop e giornate di lavori con esperti, a supporto delle iniziative di cui ai punti precedenti, con professionalità ed esperti del settore di grande visibilità, in collaborazione con l'Università UTSR, sulla base di specifici indirizzi del Comitato di indirizzo e coordinamento.

3.1.4) Attività di orientamento in entrata e in uscita

a) Cura, promuove e organizza, sulla base di specifici indirizzi del Comitato di indirizzo e coordinamento, specifiche azioni di orientamento, di continuità e di sostegno alle scelte dei percorsi accademici post diploma orientati sulle professioni

forensi, anche attraverso percorsi e moduli di didattica orientativa, azioni di informazione orientativa, progetti di orientamento universitario, moduli professionalizzanti, curricula verticali, nonché azioni di orientamento e sostegno alle scelte e sbocchi occupazionali, collegati alla professione forense;

b) Promuove la diffusione di forme di sostegno all'avvio della professione di Avvocato, quali sostegni regionali attuati attraverso i POR FSE 2014 - 2020 e POR FESR 2014 - 2020, iniziative nazionale quali PON 2014 - 2020 (PON SPAO, IOG, R&I, I&C ecc.) e iniziative specifiche (Invitalia, Mise, Cassa Forense, ecc.).

Art. 4 – Modalità di selezione del Coordinatore tecnico operativo

4.1 Secondo quanto previsto al precedente articolo 2.1, in caso di non disponibilità della struttura organizzativa del CNF di unità di personale avente le necessarie esperienze e competenze per assolvere con la necessaria efficacia alle attività previste al precedente art.3, per l'individuazione del Coordinatore tecnico-operativo, il CNF procederà all'esperimento di regolare procedura di selezione ad evidenza pubblica.

4.2 L'Avviso di Selezione Coordinatore tecnico operativo, ai sensi dell'art. 19, comma 6, del Decreto Legislativo n. 165 del 30 marzo 2001 e successive modificazioni ed integrazioni (Allegato 1), è emanato dal CNF.

4.2 L'incarico sarà conferito, fornendone esplicita motivazione, a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.



CNF Consiglio Nazionale Forense



Università San Raffaele
Roma

Art. 5 – Commissione di selezione Coordinatore tecnico-operativo

Progetti speciali

5.1 La commissione di selezione sarà costituita da tre membri di cui il Presidente e 1 membro saranno designati dal Consiglio Nazionale Forense (tra questi almeno uno afferente la SSA) e un componente dalla UTSR.

5.2 Almeno uno dei componenti della Commissione dovrà essere in possesso di comprovata esperienza nella selezione e gestione delle risorse umane, con particolare riferimento agli ambiti della pubblica amministrazione.

Roma li, 3 maggio 2018

Il Presidente
del Consiglio Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin

Il Presidente
dell'Università Telematica
San Raffaele Roma
Dott. Sergio Pasquantonio

- 3 MAG 2018



PROTOCOLLO D'INTESA

TRA

Il Consiglio Nazionale Forense, nel prosieguo del presente atto denominato "CNF", con sede in Roma, via Arenula, 71, codice fiscale 80409200583, in persona del Presidente Avv. Andrea Mascherin, nato a Udine il 13 aprile 1959, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio Nazionale Forense.

Il Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili, nel prosieguo del presente atto denominato "CNDCEC", con sede in Roma, Piazza della Repubblica, 59, codice fiscale 09758941000, in persona del Presidente Dott. Massimo Miani, nato a Venezia il 24 gennaio 1961, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio Nazionale dei Dottori Commercialisti e degli Esperti Contabili.

Il Consiglio Nazionale del Notariato, nel prosieguo del presente atto denominato "CNN", con sede in Roma, via Flaminia 160, in persona del Presidente Notaio Salvatore Lombardo, nato a Marsala (TP) il 12 gennaio 1948, domiciliato per la carica presso la sede del Consiglio Nazionale del Notariato;

PREMESSO CHE

- ai sensi dell'art.591 bis c.p.c le tre categorie professionali sono state chiamate a svolgere l'attività di delegato nel processo esecutivo, nonché nelle procedure concorsuali;



- ai sensi dell'art.161-quater disp. att. c.p.c. il professionista delegato, al quale è stata affidata una vendita telematica, ha l'onere e la responsabilità di pubblicare l'avviso sul Portale di Giustizia, e dovrà indicare il sito o i siti di pubblicità legale abilitati ai sensi del DM 31/10/2006 sui quali replicare tale avviso;
- ai sensi del DM 31 ottobre 2006, la Notartel S.p.A. è iscritta nella sez. A elenco Min. Giust. con PDG 3.05.2017;
- ai sensi del DM 32/2015 il professionista delegato, tenuto conto delle ordinanze di delega, dovrà utilizzare, per lo svolgimento delle Aste telematiche un gestore abilitato al servizio;
- ai sensi del DM 32/2015 in data 09/11/2017 la Notartel S.p.a. risulta iscritta al Registro dei Gestori delle Vendite Telematiche del Ministero di Giustizia.

CONSIDERATO CHE

- il CNN, il CNF ed il CNDCEC, sono organismi di rappresentanza istituzionale a livello nazionale della categoria professionale dei Notai, degli Avvocati e dei Dottori Commercialisti;
- che il CNN, il CNF ed il CNDCEC svolgono un ruolo di primaria importanza nel sostenere e sviluppare l'attività degli stessi, promuovendo iniziative con altre categorie professionali, anche al fine di assicurare alla collettività prestazioni professionali sempre più affidabili, qualitativamente elevate ed improntate a criteri di economicità ed efficienza;
- in omaggio a quanto sopra, da ultimo il CNN, il CNF ed il CNDCEC hanno altresì dato vita ad una Associazione denominata "Giuristi ed Economisti Insieme";
- il CNN, il CNF ed il CNDCEC, intendono promuovere la collaborazione fra le categorie rispettivamente rappresentate, nell'ambito delle attività che vengono svolte dai Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti in relazione alle deleghe provenienti dall'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento di singole fasi delle procedure;
- Il CNN, per il tramite della Notartel S.p.A., nonché delle sue strutture e organizzazioni all'uopo delegate, ha realizzato un



Sistema informatico per le Aste giudiziarie e per la pubblicità legale composto come segue:

- una piattaforma per la gestione delle Aste Telematiche ex DM 32/2015;
 - un portale web “Vendite Pubbliche Notarili”, autorizzato ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile e del DM 31/2006 (www.venditepubblichenotarili.notariato.it).
- il CNN intende mettere a disposizione del CNF e del CNDCEC, il Sistema informatico come innanzi descritto per la gestione informatica delle Aste Telematiche giudiziarie da svolgersi ai sensi del DM 32/2015, nonché per la pubblicità legale e ciò al fine di garantire ai partecipanti alle aste pubbliche la tutela dei rispettivi interessi attuando procedure uniformi, coordinate, certe ed agili che permettano di perseguire obiettivi di efficienza ed al contempo di economicità;

CONVENGONO QUANTO SEGUE

ARTICOLO 1

OBIETTIVO

Il presente protocollo persegue la finalità di rafforzare la collaborazione tra le tre categorie professionali, nell'ambito delle attività che vengono svolte dai Notai, Avvocati e Dottori Commercialisti in relazione alle deleghe provenienti dall'Autorità Giudiziaria per lo svolgimento di singole fasi delle procedure giudiziarie.

ARTICOLO 2

MODALITA'

Con il presente protocollo, in particolare, il CNN intende estendere ai professionisti del CNF e del CNDCEC, la fruizione del Sistema informatico predisposto, per il tramite della società Notartel S.p.A., funzionale alla gestione delle Aste Telematiche disciplinate dal DM 32/2015, nonché alla pubblicità legale (Vendite Pubbliche Notarili”,



autorizzato ai sensi dell'articolo 490 del codice di procedura civile e del DM 31/2006).

Verrà data evidenza di detta collaborazione fra i tre ordini professionali sottoscrittori del presente protocollo, anche per il tramite di appositi strumenti grafici ed informativi nelle pagine web del sistema informatico in oggetto.

ARTICOLO 3

CONDIZIONI ECONOMICHE

L'utilizzo del sistema informatico di cui all'articolo che precede avverrà alle medesime condizioni vigenti per i notai in esercizio e prevede in particolare:

- un canone di abbonamento annuale in ragione dei servizi utilizzati;
- un corrispettivo per ogni avviso pubblicato sul Portale delle Vendite Pubbliche Notarili, secondo il listino vigente;
- un corrispettivo per l'utilizzo della piattaforma di asta telematica ai sensi del DM 32/2015, secondo il listino vigente.

ARTICOLO 4

DURATA DEL PROTOCOLLO

Il presente Protocollo avrà una durata di anni cinque e si intenderà tacitamente rinnovato, in assenza di richiesta formale di risoluzione avanzata entro la scadenza da parte di ciascuno degli Enti aderenti.

ARTICOLO 5

COORDINAMENTO

Il CNN, il CNF ed il CNDCEC si impegnano a dare la massima diffusione al presente Protocollo presso i propri iscritti, per il tramite delle proprie diramazioni territoriali ed attraverso i rispettivi portali web istituzionali.



ARTICOLO 6 TUTELA DEI DATI

Tutti i dati personali e le informazioni di carattere tecnico/amministrativo di cui le parti dovessero entrare in possesso nell'attuazione del presente Protocollo, dovranno essere considerati strettamente riservati, con divieto di farne uso per scopi diversi da quelli in esso espressamente contemplati.

Letto, approvato e sottoscritto
in Roma, il 8/5/2018

CNN

CNF

CNDCEC

Presidente

Salvatore Lombardo

Presidente

Andrea Mascherin

Presidente

Massimo Miani



Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense, Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), con sede in Roma, Ferdinando di Savoia, n. 1,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza, ampiamente emersa nell'istruttoria svolta dal CSM e significativamente espressa dalle altre Parti, di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

considerata la conseguente opportunità che detta revisione avvenga da parte dei Tribunale in base a standard e modalità omogenei a livello nazionale i quali, in ragione della composizione dei Comitati di cui agli artt. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p., siano altresì condivisi tra le Parti;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale, in ragione delle considerazioni qui assunte in premessa, ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore e le altre Parti, recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

tenuto conto dell'attività che il gruppo di lavoro costituito dalle Parti ha svolto preliminarmente e successivamente alla risoluzione del 25 ottobre 2017 e del costante confronto tra il gruppo e la VII Commissione del CSM;


stipulano il seguente protocollo d'intesa, convenendo su quanto segue

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente protocollo intende promuovere e orientare la revisione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici presso i Tribunali attraverso linee guida coerenti con le disposizioni della legge n. 24/2017, capaci di armonizzare i criteri e le modalità della revisione e della successiva tenuta a regime degli albi stessi, in base a standard condivisi a livello nazionale.
2. Il protocollo risponde, in particolare, all'esigenza di adottare di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia.
3. Le Parti si impegnano a favorire il recepimento delle presenti linee guida nei protocolli locali di cui all'articolo 15.

Articolo 2 - Comitato Albo

1. In attesa che il legislatore ridisciplina la normativa prevedendo una composizione omogenea, nel settore civile e in quello penale, del Comitato che ai sensi dei codici di rito (art. 14 disp.att. c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.) è competente per la tenuta degli albi circondariali, costituisce buona prassi organizzativa quella di programmare l'attività del Comitato convocando l'organismo, in entrambe le formazioni, in un'unica seduta, al fine di predisporre, in una fase iniziale, le deliberazioni che riguardano indifferentemente i settori civile e penale, le quali possono successivamente essere adottate separatamente da ciascuna delle due formazioni secondo la rispettiva competenza e composizione.
2. Al fine di consentire un regolare svolgimento delle attività, si raccomanda altresì che il Comitato si doti di una programmazione del proprio lavoro, prestabilendo la periodicità delle proprie sedute, che dovrebbe essere almeno semestrale.



Articolo 3 – Struttura dell'albo

1. Condizione di base per consentire sia una razionale revisione degli albi circondariali, sia l'accessibilità degli stessi a livello distrettuale e nazionale, è l'adozione di una struttura interna standardizzata di tali albi, a partire dalla specificazione delle professioni ivi registrate. A tal fine è raccomandabile prendere a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, rilevante anche ai fini del sistema di educazione continua in medicina (secondo l'anagrafe tenuta dal Consorzio Gestione Anagrafica Professioni Sanitarie - CoGeAPS).
2. Benché l'intervento sugli albi oggetto del presente protocollo riguardi precipuamente l'ambito delle professioni sanitarie, va considerato che questo non esaurisce il novero dei profili di competenza tecnica e scientifica rilevanti nei procedimenti ove insorgono questioni di tutela della salute umana e ambientale. Da un lato, infatti, esistono profili generali che trovano solo parziale e specifica collocazione tra le professioni sanitarie (es. i biologi e i chimici tra i tecnici sanitari di laboratorio biomedico), dall'altro, esistono esperti di discipline più o meno indirettamente rilevanti per le finalità di tutela della salute ma esorbitanti le competenze delle professioni sanitarie (es. fisica, geologia, farmaco-economia, ecc.). In considerazione di questa circostanza, è raccomandabile, nell'ambito della revisione a livello circondariale, tenere conto anche di questi ulteriori profili professionali e tecnico-scientifici. Analoga attenzione dovranno avere le Parti nel promuovere, ai sensi dell'articolo 11, la costruzione del software informatico che sarà posto nelle disponibilità dei Tribunali per la tenuta degli albi e che dovrà adeguarsi alla circostanza poc'anzi rilevata.

Articolo 4 – Specializzazioni mediche

1. L'art. 15, comma 2, della l. 24/2017 stabilisce che negli albi dei periti e consulenti tecnici «devono essere indicate e documentate le specializzazioni degli iscritti esperti in medicina». Ai fini dell'omogeneità degli albi, si raccomanda l'introduzione di due sezioni rispettivamente dedicate alla professione medico-chirurgica e alla professione medico-odontoiatrica, che indichino al proprio interno le diverse specializzazioni, per le quali è opportuno prendere a riferimento, indicativo e non esaustivo, quelle corrispondenti alle scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della Ricerca (attualmente indicate nel d.m. 4 febbraio 2015).
2. Benché la qualifica di medico di medicina generale venga conseguita alla conclusione di un percorso di formazione regionale differente da quello universitario delle scuole di specializzazione, è raccomandabile includere questo profilo professionale tra le "specializzazioni" ai sensi del predetto art. 15, comma 2, affinché il giudice possa avvalersi, quando lo richieda la peculiare natura delle questioni tecniche poste dal procedimento, di esperti qualificati in questo ambito dell'assistenza sanitaria.

3. Considerato che alcune specializzazioni possono trovare una migliore identificazione attraverso differenti "sotto-categorie", le Parti si impegnano a promuovere un confronto con le società scientifiche riconosciute, ai sensi dell'art. 5, l. 24/2017, dal Ministero della salute al fine di segnalare quali specializzazioni potrebbero richiedere queste ulteriori specificazioni, anche nella prospettiva della redazione di un glossario posto nelle disponibilità dei Tribunali, che sia d'ausilio ai Comitati per la tenuta degli albi e ai singoli magistrati per la scelta degli esperti iscritti. Il predetto confronto può essere funzionale anche a prendere in considerazione profili professionali non strettamente corrispondenti a singole specializzazioni e ciononostante meritevoli di essere segnalati all'attenzione del giudice mediante l'inclusione tra quelli individuati all'interno dell'albo.

Articolo 5 - Professioni non mediche

1. In considerazione dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'adeguata e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», il presente protocollo d'intesa è aperto all'adesione degli Ordini rappresentativi delle altre professioni sanitarie.
2. A seguito della loro adesione, che potrà avvenire ai sensi dell'art. 14, le predette organizzazioni potranno contribuire a individuare, eventualmente attraverso elenchi ricognitivi relativi da allegare al protocollo, le specializzazioni che riguardano la professione di riferimento.

Articolo 6 – Valutazione della speciale competenza

1. I codici di rito (art. 15 disp. att. c.p.c.; art. 69 disp. att. c.p.p.) indicano quale requisito principale per l'iscrizione agli albi, accanto a quelli di onorabilità, quello della "speciale competenza".
2. La "speciale competenza" non si esaurisce di norma nel mero possesso del titolo di specializzazione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente protocollo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza, ulteriori rispetto al titolo di specializzazione, al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione possono individuarsi:



- a) nell'esercizio della professione nella rispettiva disciplina per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo di specializzazione, che, orientativamente, dovrebbe essere non inferiore ai 5 anni;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario nella rispettiva disciplina, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - c) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera professionale (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - d) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - e) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista.
5. È raccomandabile che tali elementi di valutazione vengano considerati in concorso tra loro, assegnando una priorità relativa al periodo di minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a); la carenza di tale elemento dovrebbe orientare al rigetto della domanda, a meno che essa venga compensata dalla particolare qualità del profilo professionale emergente dagli altri elementi di valutazione;
 6. Nel caso in cui la specializzazione comprenda lo svolgimento di attività chirurgica, si raccomanda di considerare, ai fini della valutazione della speciale competenza, l'effettivo svolgimento della stessa, documentato da ogni candidato in modo da far emergere branche e tipi degli interventi sui quali si è maturata esperienza, nonché in modo da offrire al Comitato elementi relativi al consolidamento di tale esperienza.
 7. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione dei medici legali, specificamente volto a fornire competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, e tenuto conto anche della presenza necessaria di questa figura nei procedimenti concernenti la responsabilità sanitaria ai sensi dell'art. 15, l. 24/2014, appare adeguato che, in questo caso, non sia mai richiesto il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), restando invece fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
 8. In considerazione delle peculiarità del percorso di specializzazione e del profilo di competenza dei medici di medicina generale, appare adeguato che in questo caso il periodo minimo di esercizio della professione di cui al precedente comma 4, lett. a), sia stabilito in dieci anni successivi al completamento del percorso, restando inoltre fermi gli altri elementi di valutazione della speciale competenza.
 9. In considerazione delle peculiarità del percorso di formazione e del profilo di competenza dei medici odontoiatri, appare adeguato che, nel caso in cui non sia

posseduto un titolo di specializzazione *post lauream*, il periodo minimo di cui al precedente comma 4, lett a), sia stabilito in dieci anni dal conseguimento dell'abilitazione all'esercizio della professione medico-odontoiatrica

10. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui al comma 4 siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
11. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
12. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini rappresentativi delle professioni mediche e sanitarie, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo 7 – Fascicolo personale

1. Al fine di una ottimale tenuta dell'albo, nonché al fine di mettere a disposizione di ogni magistrato un quadro informativo il più possibile completo circa le competenze possedute dagli iscritti, è raccomandabile che, all'atto dell'iscrizione o della riconferma, venga formato un fascicolo personale o una scheda personale, nei quali far confluire tutte le informazioni prodotte nella domanda di iscrizione/riconferma.
2. All'interno del fascicolo o della scheda, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) professione (con indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio);
 - b) specializzazione/i (con indicazione della data di acquisizione del titolo);
 - c) curriculum formativo (titoli *post-lauream*: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - d) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate, ivi comprese, nel caso di

- attività chirurgica, le informazioni funzionali alla valutazione della speciale competenza ai sensi dell'art. 6, comma 8; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
- e) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - f) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - g) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - h) iscrizione a società scientifiche;
 - i) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante esperienza professionale o appositi percorsi formativi;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Il fascicolo personale andrebbe aggiornato, oltre che in sede di revisione triennale (art. 9), anche in base alle comunicazioni periodiche dell'interessato oppure, per quanto riguarda gli incarichi dell'autorità giudiziaria, d'ufficio ad opera degli uffici per il processo costituiti nei Tribunali o delle articolazioni interne alle Procure, che provvederanno a raccogliere tutte le eventuali comunicazioni dei singoli magistrati in esito allo svolgimento degli incarichi (art. 10).
4. Le Parti, secondo quanto meglio specificato all'art. 11, si impegnano a mettere a disposizione dei Tribunali un unico software per la creazione e la gestione del fascicolo personale, al fine di garantirne la migliore funzionalità nell'uso e l'accessibilità a livello distrettuale e ultradistrettuale.

Articolo 8 – Iscrizione

1. La procedura di iscrizione agli albi dovrebbe tenere conto delle seguenti esigenze:
 - a) assicurare completezza e chiarezza delle informazioni che ogni istante ha l'onere di produrre al momento della domanda di iscrizione;
 - b) semplificare quanto più possibile la procedura e la relativa modulistica (anche attraverso la loro informatizzazione) al fine di evitare il rischio di "fuga dagli albi" che potrebbe derivare da eccessivi oneri informativi in capo ai singoli esperti;
 - c) favorire l'iscrizione di un numero di esperti sufficiente a coprire tutte le aree professionali e di specializzazione ed a garantire margini di scelta effettivamente ampi da parte dei singoli magistrati, anche in vista della rotazione degli incarichi.
2. In base a tali considerazioni, è opportuno che il presente protocollo detti alcune raccomandazioni circa tempi e adempimenti che dovrebbero caratterizzare la procedura che fa capo ai singoli Comitati circondariali.
3. Costituisce buona prassi organizzativa quella di avviare la procedura attraverso l'emanazione di un avviso pubblico di periodicità, ad esempio, annuale, pubblicato sul



sito web del Tribunale e da diffondere attraverso la collaborazione delle organizzazioni professionali interessate (ordini professionali, associazioni sindacali, società scientifiche, ecc.) e di istituzioni competenti nel settore (aziende sanitarie, università, organi tecnico-scientifici della p.a. ecc.). Tale avviso pubblico potrebbe prevedere l'apertura di due finestre durante ogni anno (ad esempio di durata bimestrale) nelle quali tutti gli interessati possono candidarsi all'iscrizione (prima iscrizione o iscrizione a specializzazione diversa da quella già registrata). La chiusura di ciascuna finestra darebbe avvio all'esame da parte del Comitato albo delle nuove domande pervenute, da concludersi, entro un termine prestabilito nell'avviso, con la delibera di accoglimento e rigetto delle domande.

4. Le Parti si impegnano affinché il software di cui all'art. 11 sia idoneo alla gestione dell'inoltro in forma elettronica delle domande di iscrizione.

Articolo 9 – Revisione triennale

1. Tenuto conto che i codici di rito e la legge n. 24/2017 prevedono, per la revisione periodica degli albi, termini temporali tra loro disomogenei e comunemente considerati ordinatori, in base alla risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017 è raccomandabile stabilire un termine triennale per la revisione periodica degli albi.
2. Tale revisione consiste essenzialmente in una doppia verifica: della volontà dell'esperto di confermare la propria iscrizione; della permanenza dei requisiti in capo all'esperto che esprima siffatta volontà. L'esito della verifica corrisponde alla riconferma o alla cancellazione dell'iscrizione; la cancellazione dell'iscrizione in sede di revisione consegue al venir meno dei requisiti di onorabilità e di professionalità, fermo il potere del Comitato di adottare in ogni momento i provvedimenti disciplinari previsti nei codici di rito.
3. È opportuno che la revisione triennale sia avviata attraverso una comunicazione personale a ciascuno degli iscritti, con l'apposizione di un termine per far pervenire la domanda di riconferma, con la quale l'istante dovrà confermare e integrare le informazioni richieste in sede di iscrizione (art. 6).
4. La predetta comunicazione personale dovrebbe sempre esplicitare che la mancata presentazione della domanda di riconferma preclude ogni valutazione circa il mantenimento dei requisiti di iscrizione e fa presumere la volontà dell'interessato di non permanere all'interno dell'albo. Scaduto il termine apposto per l'invio della domanda di riconferma, il Comitato provvede a una ulteriore comunicazione rivolta a chi non abbia inoltrato la domanda, con l'espreso avvertimento delle conseguenze sanzionatorie in caso di protratto silenzio e con l'apposizione un nuovo termine. Il Comitato dispone la cancellazione dell'iscrizione di chi non abbia provveduto a inviare la domanda di riconferma entro il termine assegnato con la seconda comunicazione. La cancellazione così disposta non dovrebbe ostare a una nuova iscrizione in occasione di una successiva finestra.

5. Al fine di agevolare il lavoro dei Comitati circondariali, è raccomandabile che nel semestre in cui cade la procedura di revisione potrebbe non venga aperta una finestra per le nuove iscrizioni.

Articolo 10 – Obblighi informativi nel corso del triennio

1. Al fine di rendere meno gravosa la procedura di revisione triennale e al fine di promuovere un regolare aggiornamento del fascicolo personale, è raccomandabile che annualmente gli iscritti siano tenuti alla comunicazione di alcune informazioni rilevanti:
 - a) perdita dei requisiti di iscrizione;
 - b) importanti variazioni della situazione professionale (a titolo esemplificativo: trasferimento della sede di lavoro in un distretto giudiziario diverso da quello annotato nel fascicolo personale; pensionamento);
 - c) incarichi di consulente tecnico ricevuti da parti pubbliche e private.
2. Il mancato assolvimento dell'obbligo, anche a seguito di rilievo dell'inadempienza conseguente a controllo periodico, dovrebbe essere valutato dal Presidente del Tribunale nell'ambito dei poteri di vigilanza assegnatigli dai codici di rito.
3. L'aggiornamento degli incarichi assegnati dall'autorità giudiziaria, giudicante e requirente, sarà curato dalle strutture di cui all'art. 9, comma 4, avvalendosi del software di cui all'art. 11.
4. Per quanto riguarda le altre informazioni contenute nel fascicolo personale (es. corsi di formazione, variazioni minori del curriculum professionale, pubblicazioni scientifiche, ecc.), il relativo aggiornamento dovrebbe essere reso sempre possibile per via informatica da parte del singolo iscritto.

Articolo 11 – Accessibilità degli albi e dei fascicoli personali. Software informatico.

1. Le Parti convengono che la piena accessibilità degli albi circondariali e dei connessi fascicoli personali degli iscritti, a livello distrettuale e ultradistrettuale da parte di ogni magistrato, costituisce una fondamentale esigenza alla quale la revisione degli albi avviata dalla legge n. 24/2017 deve corrispondere e, dunque, una priorità delle presenti linee guida.
2. In quest'ottica, è essenziale che a tutti i Tribunali sia reso disponibile un software in grado di informatizzare la gestione dell'albo e dei fascicoli personali, nonché supportare lo svolgimento delle procedure di iscrizione e revisione periodica attraverso la presentazione elettronica delle domande di iscrizione e di riconferma.
3. La FNOMCeO, avendo manifestato il proprio interesse a dotarsi di una propria anagrafe professionale informatizzata recante informazioni in gran parte sovrapponibili con quelle che compongono il fascicolo personale, si farà carico della costruzione di un simile software gestionale, del quale sosterrà anche i costi.

4. Le Parti convergono che tale soluzione, consentendo, tra l'altro, una agevole comunicabilità tra i dati contenuti nell'anagrafe e quelli del fascicolo personale, va incontro agli obiettivi di semplificazione delle procedure di iscrizione e di revisione periodica, nonché di alleggerimento degli oneri informativi individuali.
5. Al fine di conseguire uno strumento rispettoso delle presenti linee guida, nonché delle esigenze di riservatezza e di sicurezza derivanti in particolare dalla finalizzazione dello strumento stesso anche all'attività dell'autorità giudiziaria, le Parti si impegnano a supportare la programmazione del software fornendo assistenza informativa circa i contenuti e le funzionalità di cui esso dovrà essere dotato, ivi comprese le funzioni di ricerca per parole chiave a beneficio dei singoli magistrati in sede di individuazione e nomina dell'esperto.
6. Le Parti auspicano che la piena accessibilità degli albi e dei fascicoli personali così conseguita possa contribuire a rendere residuali ed eccezionali le ipotesi in cui debba farsi ricorso a nomine di esperti non iscritti ad alcun albo circondariale.

Articolo 12 – Pubblicità degli albi

1. Ferma la piena accessibilità degli albi e dei connessi fascicoli personali da parte degli uffici giudiziari, è raccomandabile, per esigenze di trasparenza, che gli albi dei periti e dei consulenti tecnici siano resi pubblici, anche sui siti web dei Tribunali, nelle loro informazioni essenziali (nominativo, professione e specializzazione con indicazione dei titoli abilitanti, data di iscrizione/riconferma), con l'esclusione, per esigenze di riservatezza dei dati personali, di tutte le altre informazioni contenute nel fascicolo personale.

Articolo 13 – Controlli

1. Ferma l'assunzione di responsabilità, mediante dichiarazione sostitutiva ai sensi del d.p.r. 445/2000, da parte dei singoli iscritti circa la verità delle informazioni prodotte, è raccomandabile che i Comitati circondariali prevedano un sistema di controlli.
2. In sede di prima iscrizione e di revisione triennale, i Comitati dovrebbero avvalersi, anche a fini di controllo sulla verità delle informazioni prodotte, del supporto informativo in sede di istruttoria ai sensi dell'art. 6, comma 9, fornito dagli Ordini professionali rappresentati all'interno dell'organismo.
3. Costituisce buona prassi organizzativa altresì quella di prevedere, a discrezione del Comitato, l'esecuzione di controlli a campione infratriennali su singoli iscritti o gruppi di iscritti al fine di verificare il permanere dei requisiti di iscrizione.
4. Il Comitato che rilevi in tal modo incongruenze, le quali non siano manifestamente dovute ad errore scusabile, dovrebbe segnalarle al presidente del Tribunale affinché eserciti il potere disciplinare previsto a questo proposito dai codici di rito, nonché dar seguito agli atti imposti dall'eventuale violazione della legge penale.

Articolo 14 – Adesione al protocollo nazionale

1. Le Parti convengono circa l'assoluta opportunità di aprire il presente protocollo all'adesione degli Ordini rappresentativi, a livello nazionale, delle professioni non mediche, affinché l'armonizzazione perseguita da questo strumento possa procedere con il supporto di tutte le professioni interessate e nella prospettiva che lo spirito di collaborazione così espresso a livello locale possa riprodursi presso ciascun circondario, anche mediante i protocolli locali di cui all'art. 15.
2. Al fine di non pregiudicare la certezza e la stabilità delle presenti linee guida, le Parti convengono che l'adesione di nuovi soggetti non possa modificare i contenuti del protocollo, ma soltanto integrarli attraverso appositi allegati, come nel caso contemplato dall'art. 5 ai fini della individuazione delle eventuali specializzazioni delle professioni non mediche oppure in altre ipotesi in cui si renda necessario l'adattamento di singoli profili disciplinati dal protocollo alle peculiarità delle singole professioni, come ad esempio al fine dell'adeguamento delle informazioni contenute nel fascicolo personale di cui all'art. 7.

Articolo 15 – Protocolli locali

1. Le Parti si impegnano a promuovere l'attuazione del presente protocollo favorendo la stipulazione di protocolli d'intesa a livello circondariale che recepiscano le linee guida nazionali e che abbiano come parti il Tribunale, l'Ordine circondariale degli avvocati e l'Ordine provinciale dei medici-chirurghi e degli odontoiatri (nonché, in prospettiva, gli Ordini delle altre professioni sanitarie). I protocolli locali dovrebbero recepire integralmente le previsioni di quello nazionale, con la facoltà di apportare eventuali e motivati adattamenti dovuti ad esigenze emerse localmente.
2. La stipulazione di tali protocolli appare come la soluzione più adeguata per garantire l'avvio a livello circondariale della revisione degli albi in coerenza con le raccomandazioni nazionali, nonché come la soluzione più rispettosa dell'autonomia degli Ordini professionali.
3. Le Parti si impegnano a promuovere la conclusione dei protocolli locali entro 45 giorni dalla stipula del presente protocollo.

Articolo 16 – Raccomandazioni per la prima attuazione del protocollo nazionale

1. Al fine di assicurare una ordinata attuazione del protocollo nazionale e, quindi, della complessiva operazione di riordino cui è diretta la risoluzione del CSM 25 ottobre 2017, le Parti convengono di indicare alcune raccomandazioni per la prima revisione degli albi esistenti, che dovrebbe seguire il seguente ordine:

- a) invio, da parte del Comitato circondariale, di una comunicazione a tutti gli iscritti all'albo, per la parte relativa alle professioni sanitarie, ove si illustrino brevemente le ragioni della revisione in corso, si richieda di confermare o meno la volontà di restare iscritti, si diano adeguate istruzioni sulle informazioni da dichiarare a chi intenda richiedere la conferma dell'iscrizione e sulle relative modalità, si assegni un termine (che potrebbe essere congruo fissare tra i 30 e i 45 giorni);
 - b) valutazione, da parte del Comitato, delle domande pervenute entro un termine prestabilito (es. 30 giorni dalla scadenza del termine precedente);
 - c) previsione che, in ogni caso, la procedura di revisione non richieda più di 90 giorni;
 - d) pubblicazione, dopo la scadenza del termine per la presentazione delle domande di riconferma, di un avviso pubblico per le nuove iscrizioni;
 - e) valutazione delle nuove domande in tempi tali da non superare i 120 giorni dall'inizio della revisione dell'albo, così da garantire un'entrata a regime nel giro di quattro mesi dall'inizio delle procedure;
 - f) avvio, a partire dalla chiusura di questa fase transitoria, della fase a regime (da questo momento potranno decorrere i termini previsti agli articoli precedenti per le comunicazioni periodiche di aggiornamento, per gli avvisi annuali relativi alle nuove iscrizioni, per la revisione triennale).
2. In attesa della fornitura del software di cui all'art. 11, le procedure dovrebbero seguire le normali prassi degli uffici, avendo in ogni caso cura di raccogliere tutte le informazioni previste agli artt. 6 e 7, così da rendere agevole il trasferimento delle medesime all'interno del software una volta che questo sia reso disponibile.

Articolo 17 – Monitoraggio

1. Le Parti convengono circa l'assoluta rilevanza di un monitoraggio periodico sull'attuazione delle previsioni ivi contenute, ad iniziare dal censimento dei protocolli territoriali, la cui raccolta verrà promossa dal CSM mediante richiesta di trasmissione rivolta ai Tribunali.
2. Le Parti si impegnano ad istituire un tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e formato da rappresentanti delle Parti (da integrarsi con ulteriori componenti designati da altre parti aderenti ai sensi dell'art. 14), con il compito di curare l'attività di monitoraggio.
3. Il tavolo tecnico sarà convocato periodicamente su iniziativa della VII Commissione del CSM e si avvarrà dell'assistenza amministrativa degli uffici del Consiglio; ciascuna Parte designante stabilisce eventuali indennità e rimborsi spesa da riconoscere ai rispettivi componenti e se ne fa carico. Il tavolo tecnico fornirà altresì il proprio supporto alla costruzione del software di cui all'art. 11.
4. La fase di prima revisione degli albi di cui all'art. 16 sarà seguita con particolare attenzione.

5. Il monitoraggio includerà l'elaborazione e l'analisi di un questionario, da sottoporre ai Comitati circondariali a sei mesi dalla conclusione del protocollo, circa vantaggi e criticità delle linee guida, buone prassi evidenziatisi in fase di prima attuazione, nonché ogni altra osservazione relativa alle previsioni del protocollo nazionale e alla revisione degli albi.


Articolo 18 – Disposizione finale

1. Ove in un circondario, al momento della stipula del presente protocollo e prima della conclusione del protocollo locale, la revisione degli albi sia in corso o sia già stata compiuta in attuazione della legge n. 24/2017 e della risoluzione del Consiglio superiore del 25 ottobre 2017, è opportuno che il Comitato circondariale adegui le proprie procedure a quelle raccomandate, in caso di palese contrasto con il presente protocollo, al fine di allineare adempimenti e tempistiche.


Roma, 24 MAG. 2018

Il Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dot. Filippo Buelli



Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. Giovanni Legnini





**Dichiarazione congiunta relativa all'art. 11
del Protocollo d'intesa tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense,
Federazione Nazionale dei Medici Chirurghi e degli Odontoiatri per l'armonizzazione dei criteri e delle
procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24**

1. Le Parti concordano circa la necessità di programmare congiuntamente il percorso di elaborazione del software informatico di cui all'art. 11 del Protocollo.
2. A tal fine, esse rilevano altresì la necessità di coinvolgere il Ministero della Giustizia e la competente Direzione generale per i sistemi informativi e automatizzati, affinché la costruzione del software volto all'informatizzazione dell'albo e dei fascicoli personali degli iscritti tenga conto delle esigenze di accessibilità e agevole utilizzabilità da parte degli uffici giudiziari, di sicurezza dei dati registrati, nonché di eventuale interfacciabilità dell'applicativo con le anagrafi tenute dagli ordini professionali ai fini delle attività di controllo e di supporto all'istruttoria previste nel Protocollo.
3. Il percorso di elaborazione del software, inoltre, dovrà considerare l'esigenza che esso renda funzionali le procedure telematiche di inoltro delle domande di iscrizione e delle informazioni richieste ai fini degli aggiornamenti periodici previsti nel Protocollo.
4. Alla luce di tali esigenze e in ragione della necessità di implementare uno strumento dalle funzionalità articolate che sarà possibile individuare puntualmente lungo il percorso di elaborazione dello stesso, le Parti convengono di rimettere ad apposito accordo la realizzazione, le caratteristiche del software e la quantificazione dei costi complessivi di produzione del medesimo.
5. Come stabilito dall'art. 17 del Protocollo, il percorso di elaborazione del software potrà essere avviato con il supporto del tavolo tecnico previsto alla medesima disposizione, opportunamente integrato a tal fine con i rappresentanti che il Ministero della Giustizia intenderà designare.
6. Le Parti si impegnano a tenere la prima riunione del tavolo tecnico, avente all'ordine del giorno il percorso di elaborazione del software, entro un mese dalla sottoscrizione del Protocollo.

Roma, **24 MAG. 2018**

Il Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei
Medici Chirurghi e degli Odontoiatri

Dott. Filippo Anelli

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense

Av. Andrea Muscheri

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

On. Avv. Giovanni Legnini

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

e il

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITA' NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI D'APPELLO

Il Consiglio Superiore della Magistratura (di seguito CSM) con sede in Roma P.zza Indipendenza n. 6, rappresentato dall'On. Avv. Giovanni Legnini, nella sua qualità di Vicepresidente del CSM, e il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF) con sede Roma Via del Governo Vecchio n. 2, rappresentato dal suo Presidente Avv. Andrea Mascherin, di seguito congiuntamente definite "Parti",

Rilevato che l'analisi dei dati statistici ha dimostrato che la fase processuale nella quale si accumulano maggiori ritardi nella definizione dei procedimenti è quella dell'impugnazione, le Parti ravvisano la necessità di individuare possibili strumenti organizzativi utili al miglioramento del servizio giustizia: dallo scrutinio preliminare dei

gravami quale metodo per una razionale gestione dei giudizi d'appello, a talune scansioni dei relativi procedimenti e alle tecniche di redazione di atti e provvedimenti ispirate ai criteri di sinteticità e chiarezza;

Considerato che le diverse fasi del processo costituiscono un *unicum* inscindibile e che, quindi, la riflessione sui provvedimenti di secondo grado e sugli atti d'impugnazione deve necessariamente prendere l'avvio dall'articolazione del provvedimento di primo grado e che al contempo la delineazione della struttura delle sentenze e degli atti difensivi, ferma restando la libertà dell'estensore di personalizzare lo schema secondo il proprio stile e le esigenze dettate dalla particolarità del caso esaminato, è essenziale per lo sviluppo del processo penale telematico quale strumento idoneo a favorire la razionalizzazione dei tempi e dei costi del processo stesso;

Rilevata la necessità di un reciproco confronto (magistratura e avvocatura) sulla gestione dei giudizi d'appello e sulla struttura dei provvedimenti del giudice e degli atti difensivi anche a livello distrettuale;

Rilevata la necessità di un'imprescindibile sinergia con le Scuole di Formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati), consapevoli del fatto che magistrati e avvocati sono chiamati ad un cambiamento di prospettiva anche di tipo culturale;

Visto il protocollo d'intesa sottoscritto dalle Parti in data 13 luglio 2016;

LE PARTI CONVENGONO QUANTO SEGUE:

ART. 1

Obiettivo delle Parti è quello di implementare la cultura organizzativa, incentivando in tal modo l'uso di metodologie di lavoro appropriate ed auspicando che i modelli, organizzativi dei ruoli e degli atti processuali, di cui ai successivi punti e di cui agli schemi funzionali allegati, possano essere recepiti e ridisegnati a seconda delle esigenze proprie di quel distretto.

ART. 2

Le Parti, nel rispetto della propria autonomia e nell'ambito delle rispettive competenze, si impegnano a promuovere presso gli Uffici Giudiziari e i Consigli dell'Ordine degli Avvocati, l'adozione di Protocolli condivisi che tengano conto delle linee guida di cui alle delibere del CSM del 5 Luglio 2017 e del 20 Giugno 2018, sintetizzate nel prosieguo ai punti 5) in ambito civile e 6) in ambito penale; nonché ad esercitare i rispettivi poteri di vigilanza.

ART. 3

Le Parti si impegnano a divulgare e a promuovere la conoscenza del presente Protocollo sul territorio, promuovendo entro il 31 ottobre 2018 le prime occasioni di dibattito e di confronto anche ai fini della stipula di protocolli condivisi.

ART. 4

Le Parti si impegnano inoltre a sensibilizzare le rispettive Scuole di formazione (Scuola Superiore della Magistratura anche nella formazione decentrata, Scuola Superiore dell'Avvocatura e Scuole Forensi presso i Consigli degli Ordini degli Avvocati).

ART. 5

MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO CIVILE

5.1 L'esame preliminare delle cause e l'efficiente organizzazione dei ruoli

Ciascun consigliere potrà redigere uno schema sintetico dell'intera vicenda processuale, trascritto su supporto informatico, e lo condivide col Collegio, tramite apposito archivio telematico (funzione già esistente in *Consolle*). L'esame preliminare è funzionale a un'efficace programmazione del ruolo di ciascun consigliere. In esito a una breve discussione, su proposta del relatore, il collegio stabilisce l'ordine delle questioni da affrontare in udienza e sottopone preventivamente ai difensori gli ipotizzati provvedimenti da adottare, per il contraddittorio in udienza circa il percorso processuale da seguire: ordinanza nei casi di inammissibilità ai sensi dell'art. 348*bis* c.p.c. o per decidere sulle eventuali istanze istruttorie o cautelari; sentenza a verbale ai sensi dell'art. 281*sexies* c.p.c. per le cause di agevole soluzione; con assegnazione, su richiesta di parte, di termini per note nel caso di decisione *ex artt.* 348*bis* o 281*sexies*;

decisione da assumere all'esito della produzione degli scritti difensivi finali (comparsa conclusionale e memorie di replica) per le questioni di maggiore complessità. In base a quanto emerso nell'esame preliminare ed a seguito del dibattito tenutosi in udienza, il Collegio potrà dunque meglio orientarsi per la decisione circa l'iter processuale da seguire e circa le scelte propedeutiche alla più rapida ed efficace definizione del giudizio.

5.2 Redazione degli atti difensivi

In un contesto quale quello descritto, volto al conseguimento della maggiore efficienza e speditezza del lavoro giudiziario nel rispetto dell'effettività del contraddittorio (attraverso uno scrutinio preliminare delle impugnazioni finalizzato alla loro più razionale gestione, connotato dal preventivo confronto in ordine al percorso processuale e da spazi di contraddittorio scritto nel caso di decisioni *abbreviate*), si può così suggerire che nella redazione degli atti del giudizio d'appello i difensori ricorrano all'utilizzo:

- 1) di un indice generale;
- 2) di prospetti di sintesi relativi quanto meno ai singoli motivi di gravame che, pur senza anticipare il contenuto dei mezzi di impugnazione (anche onde scongiurare il pericolo di indicazioni che potrebbero essere fuorvianti), consentano al lettore di comprendere immediatamente l'oggetto del motivo e i temi coinvolti;
- 3) della numerazione e della titolazione dei paragrafi;
- 4) della numerazione e della titolazione dei documenti;
- 5) della distinzione grafica e spaziale (anche con l'utilizzo di note) tra testo dell'atto e richiami extra testuali.

5.3 Realizzazione di schemi di provvedimenti disponibili in Consolle Magistrati

Si propone uno schema di provvedimento per le sentenze di primo grado così ripartito:

- 1) intestazione, parti processuali, oggetto del giudizio e conclusioni delle parti

2) concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto, articolata in antefatto e motivazioni

3) conclusioni.

Quelli indicati sono elementi comuni sia all'atto dell'avvocato, sia al provvedimento del giudice (seppur in concreto articolati diversamente). Tale corrispondenza è sintomatica della stretta correlazione tra i due atti: solo un atto introduttivo formulato in maniera chiara e specifica consente al giudice di redigere un provvedimento altrettanto lineare e non passibile di censure. E, similmente, una sentenza ben strutturata, fin dal primo grado, rende più agevole la redazione di un atto di impugnazione o di difesa altrettanto ben strutturato.

In generale, ciascun paragrafo deve essere progressivamente numerato, e preferibilmente titolato, così da agevolare, da una parte, la consultazione del testo e delle parti di cui si compone e, dall'altra, la comprensione dell'iter logico-giuridico seguito dal giudicante.

La struttura sopra indicata vale sostanzialmente anche per la **sentenza d'appello**, che darà conto naturalmente, in aggiunta a quanto sopra riportato, della decisione di primo grado, dei motivi di impugnazione, delle ragioni di accoglimento o rigetto di tali motivi e delle domande delle parti.

Quanto alla **motivazione**, questa si articolerà nei seguenti elementi:

- 1) elencazione dei motivi di appello (principale e incidentale) secondo l'ordine logico giuridico
- 2) argomentazioni svolte dai difensori delle parti in ordine agli stessi
- 3) motivazione specifica per ciascuno dei motivi di impugnazione
- 4) motivazione per la regolamentazione e liquidazione delle spese processuali
- 5) eventuale assorbimento dei motivi e delle domande non accolte
- 6) eventuale accertamento dei presupposti per il pagamento del doppio contributo unificato ai sensi dell'art. 13, c. 1 *quater* d.P.R. 115/2002.

Infine, il **dispositivo**, il c.d. **P.Q.M.**, conterà dei seguenti dati:

- 1) rigetto o accoglimento (totale o parziale) dell'appello

- 2) statuizione sulle spese
- 3) ulteriori formule finali del provvedimento
- 4) data e sottoscrizioni.

Lo schema di provvedimento sinora descritto può essere adattato, alla luce delle peculiarità del singolo provvedimento. Può essere adattato inoltre anche alle ordinanze di inammissibilità ex art. 348*bis* c.p.c., per la sentenza in forma semplificata ex art. 281*sexies* c.p.c., nonché per la declaratoria di inammissibilità ex art. 342 c.p.c..

ART. 6

MODELLI ORGANIZZATIVI DEI RUOLI E DEGLI ATTI PROCESSUALI IN AMBITO PENALE

6.1 L'esame preliminare dei processi e l'efficiente organizzazione dei ruoli

Si sollecita il ricorso all'esame preliminare di tutti i processi quale strumento funzionale al conseguimento di plurimi obiettivi:

- l'esatta e tempestiva applicazione dei criteri tabellari di ripartizione degli affari tra le diverse sezioni della Corte d'Appello (ove esistenti);
- l'individuazione di eventuali vuoti di disciplina nel provvedimento di organizzazione generale dell'Ufficio relativamente ai criteri di ripartizione degli affari cui porre rimedio mediante opportune modifiche e/o integrazioni nel rispetto delle circolari consiliari;
- l'analisi del grado di complessità delle questioni giuridiche poste dalla sentenza di primo grado e delle doglianze prospettate dalla parte che ha proposto l'impugnazione;
- l'attribuzione conseguente di un coefficiente ponderale di complessità;
- il calcolo dei termini di prescrizione del reato;
- il sollecito computo dei termini di scadenza dei termini di fase della custodia cautelare in modo da dare la precedenza nella fissazione a quei processi in cui lo stato di privazione della libertà personale dell'imputato attuale o pregresso impone, ai sensi rispettivamente delle lett. c) e d) dell'art. 132-bis disp. att. c.p.p., una trattazione prioritaria;
- l'individuazione tempestiva dei processi concernenti reati di particolare allarme sociale che, ai sensi delle lett. a), a-bis), b) dell'art. 132-bis disp.

att. c.p.p. devono essere trattati in via prioritaria e possono ragionevolmente richiedere plurime udienze;

- la razionale programmazione dei ruoli e delle udienze;
- la selezione dei processi e delle questioni seriali che possono essere oggetto di udienze monotematiche;
- l'individuazione di problematiche giuridiche nuove conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia sovranazionali che richiedono uno studio preventivo approfondito e l'organizzazione di riunioni sezionali per discuterle a livello teorico;
- la cernita dei motivi d'impugnazione riguardanti i soli profili attinenti al trattamento sanzionatorio che consentono la fissazione di un maggior numero di processi incentrati esclusivamente su questo profilo;
- la sollecita fissazione dei processi nel cui ambito la Corte di Cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio limitatamente al trattamento sanzionatorio;
- l'adozione delle opportune segnalazioni anche di tipo informatico per rendere avvertiti i giudici e il personale di cancelleria che il processo contiene, in base alla normativa vigente, dati sensibili che devono essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

6.2 La struttura delle sentenze di primo e secondo grado

I motivi della decisione di primo grado sono strettamente correlati ai motivi di impugnazione.

Si suggerisce l'adozione di un modello che preveda:

- l'articolazione della sentenza in alcune parti (epigrafe, svolgimento del processo, motivi della decisione e dispositivo) con le scansioni fondamentali del processo, unitamente a impiego di particolari accorgimenti - ad es. l'uso per i capi di imputazione dei numeri cardinali (per definizione infiniti) invece che di lettere dell'alfabeto;
- utilizzo di singola imputazione per ogni fatto-reato;

- completezza di tutti i dati dell'epigrafe (imputato, difensore, ecc.) comprensivi di tutto ciò che serva ad identificare l'imputato anche al fine di far pervenire l'atto alla sua effettiva conoscenza;
- sempre nell'epigrafe, con riferimento ad ogni reato, si possono indicare i dati relativi ai termini di prescrizione, in osservanza delle disposizioni di cui all'art. 165 bis disp.att. c.p.p. (introdotto con l. n. 103/2017) che pretende l'indicazione degli atti interruttivi e delle specifiche cause di sospensione del relativo corso, ovvero di eventuali dichiarazioni di rinuncia alla prescrizione.

6.3 La struttura degli atti difensivi

Nel rispetto dell'effettività del contraddittorio, appare opportuno il suggerimento dell'adozione di criteri di redazione degli atti che, senza entrare nel merito delle scelte difensive, consentano la loro più agevole e fruibile lettura anche nella prospettiva di un più efficiente raccordo tra atti e decisione, destinato a riverberarsi in una migliore qualità complessiva del servizio, con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

E' auspicabile che l'atto difensivo sia improntato ad una scrittura redazionale, che si rapporti alla struttura del provvedimento impugnato e si articoli in due parti essenziali: l'epigrafe con indicazione dei dati relativi al provvedimento impugnato e dei capi e punti della decisione oggetto del ricorso ed i motivi che conterranno l'indicazione specifica della ragioni di diritto e degli elementi di fatto che sorreggono ogni richiesta.

L'impugnazione deve dunque illustrare in maniera specifica e attraverso una critica mirata i singoli capi e punti della decisione che sono oggetto di censura e deve trarre dalla sentenza di primo grado gli spazi argomentativi della domanda volta ad ottenere una pronunzia corretta in diritto e in fatto.

Per "capo" s'intende ciascuna decisione emessa relativamente ad uno dei reati attribuiti all'imputato.

Se per ogni "capo" esiste una pluralità di "punti", essi vanno argomentati in relazione a quanto segue: accertamento del fatto, attribuzione di esso

all'imputato, qualificazione giuridica, inesistenza di cause di esclusione dell'antigiuridicità, colpevolezza e eventuali cause di esclusione della stessa (in base alla ripartizione classica del reato in fatto, antigiuridicità e colpevolezza) e, nel caso di condanna, trattamento sanzionatorio.

Il trattamento sanzionatorio comprende l'accertamento della sussistenza delle circostanze aggravanti contestate e delle circostanze attenuanti riconosciute, il relativo giudizio di comparazione, la commisurazione della pena, la sospensione condizionale della stessa, le altre eventuali questioni, sostanziali (cause di esclusione della punibilità) o processuali (questioni di nullità di atti, di inutilizzabilità di prove, etc.) dedotte dalle parti o rilevabili d'ufficio.

Allegati civile


1. Modello sintetico di sentenza base ex art. 352, c. 1 c.p.c.
2. Modello di sentenza base ex art. 352, c.1 c.p.c.
3. Modello di sentenza ex art. 281 *sexies* c.p.c.
4. Modello di ordinanza di inammissibilità 348*bis* c.p.c.
5. Modello di sentenza di primo grado

Allegati penale

6. Struttura sentenza di primo grado
7. Struttura sentenza di appello

Roma, 19 LUG, 2018

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Andrea Mascherin



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Giovanni Legnini





CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

PROTOCOLLO D'INTESA

tra il

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

e il

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

sottoscritto in data 19 luglio 2018

SCRUTINIO PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI, ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO, CHIAREZZA E SINTETICITÀ NELLA REDAZIONE DEGLI ATTI E DEI PROVVEDIMENTI NEI GIUDIZI D'APPELLO

L'adozione da parte del CSM della delibera del 5 luglio 2017, concernente linee guida in materia di esame preliminare delle impugnazioni e modalità stilistiche di redazione dei provvedimenti, ha rappresentato l'occasione per un confronto sui temi relativi all'organizzazione ed alla gestione dei giudizi d'appello, con particolare attenzione allo scrutinio preliminare delle impugnazioni, alla gestione di talune fasi processuali e alle modalità di redazione di atti e decisioni.

Il Consiglio Nazionale Forense ha partecipato a tale confronto, condotto con il Consiglio Superiore della Magistratura e con Presidenti di Corti d'appello, con l'obiettivo di coniugare l'auspicato recupero di efficienza con la garanzia dell'effettività delle tutele e del diritto al contraddittorio.

In ambito civile è stato così posto l'accento sull'importanza del momento dell'esame preliminare dei gravami nella prospettiva della loro più razionale gestione, anche sotto il profilo dell'individuazione del più adeguato percorso processuale, prevedendosi una valutazione in contraddittorio dell'indicazione della corte circa tale percorso processuale e l'assicurazione dello scambio di difese scritte, a richiesta delle parti, anche nel caso di decisioni ai sensi dell'art. 348-bis e 281-sexies c.p.c..

La riflessione comune ha poi riguardato le modalità di redazione di atti e decisioni, ispirate ai principi di sinteticità e chiarezza, con l'obiettivo di renderli più funzionali ad un processo maggiormente efficiente, ma al contempo rispettoso della dialettica processuale e dell'obbligo di adeguata motivazione.

Sono stati così individuati e proposti a giudici e avvocati schemi di redazione delle decisioni e criteri per la redazione degli atti, nella consapevolezza il mantenimento di un adeguato *standard* qualitativo nella conduzione del processo contribuisce a promuovere la sua ragionevole durata e l'effettività delle tutele.

In ambito penale sono stati individuati criteri organizzativi volti a permettere una programmazione delle udienze che ne acceleri la trattazione secondo criteri logici e predeterminati. Tale impostazione non interferisce con le garanzie della difesa ed anzi tende a dare maggiore sostanza al dettato costituzionale della ragionevole durata del processo.

Nell'assoluto rispetto delle scelte difensive sono stati poi suggeriti criteri di redazione degli atti al fine di fornire strumenti interpretativi dell'articolo 581 c.p.p. e favorire un più efficiente raccordo tra atti e decisione, volto a perseguire una migliore qualità complessiva del processo con ricadute positive anche nell'eventuale successivo giudizio di legittimità.

ALLEGATO n. 1

MODELLO SINTETICO DI SENTENZA BASE

[INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO]



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ...
SEZIONE ... CIVILE

composta dai Signori:

\$\$ - Presidente

\$\$- Consigliere rel.

\$\$- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il \$\$\$\$
decisa nella camera di consiglio del \$\$\$

TRA

\$\$\$\$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dall'avv. \$\$\$\$. \$\$\$\$.
elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in \$\$\$\$.

Appellante

E

\$\$\$\$, rappresentato e difeso, giusta procura in atti, dagli avv.ti \$\$\$\$. \$\$\$\$.
ed elettivamente domiciliato presso lo studio di quest'ultimo in \$\$\$\$.

Appellato

[E

\$\$\$\$

Eventuali altre parti]

Oggetto: \$\$

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

per parte appellante\$\$\$\$

per parte appellata

per \$\$\$\$ (altre parti eventuali)

[ANTEFATTO]

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI

DI FATTO E DI DIRITTO

DECISIONE OGGETTO DI IMPUGNAZIONE

- 1.1. data deposito
- 1.2. n. sentenza
- 1.3. Ufficio che la ha emessa
- 1.4. RG della causa in I grado
- 1.5. nomi parti in I grado

2. Dispositivo

3. Sintetica ricostruzione dei fatti e svolgimento del processo in primo grado.

4. L'APPELLANTE

- 4.1. domanda 1 meramente enunciata (NO ripetizione conclusioni)
- 4.2. domanda 2 meramente enunciata
- 4.3. domanda ...n... meramente enunciata

5. MOTIVI D'APPELLO

- 5.1. **Motivo 1** Enunciato sinteticamente
- 5.2. **Motivo 2** Enunciato sinteticamente
- 5.3. **Motivo 3** Enunciato sinteticamente
- 5.4. **Motivo n...**

6. L'APPELLATO

- 6.1. Eventuali domande e motivi incidentali (meramente enunciati)

7. Svolgimento processo appello, SOLO SE ISTRUTTORIA o CTU o altro

8. La decisione e la Camera di consiglio.

[MOTIVAZIONI]

Motivi

9. **INDICE gerarchico** dei punti sui quali **LA CORTE** si pronuncia:

- Questione 1.
- Questione 2.
- Questione ...n....

9.1. Sulla questione 1

- 9.1.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
- 9.1.2. Gli appellanti lamentano ...
- 9.1.3. Gli appellati sostengono ...
- 9.1.4. La CORTE:
 - i. definizione del *thema decidendum*;
 - ii. Precedenti (se esistenti, se rilevanti, se necessari per argomentare);
 - iii. La decisione

9.2. Sulla questione 2

- 9.2.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
- 9.2.2. Gli appellanti lamentano ...
- 9.2.3. Gli appellati sostengono ...
- 9.2.4. La CORTE.....

9.3. Sulla questione ...n...

- 9.3.1. Il giudice di primo grado ha ritenuto che ...
- 9.3.2. Gli appellanti lamentano ...
- 9.3.3. Gli appellati sostengono ...
- 9.3.4. La CORTE.....

10. La decisione finale sulla sentenza impugnata(accoglimento/rigetto)

11. Le spese di lite

[CONCLUSIONI]

PQM

La Corte

nella causa d'appello tra \$\$ e \$\$, così dispone:

- I. **rigetta** l'appello/**accoglie** l'appello (totalmente/parzialmente) e conferma/riforma la sentenza n. \$\$\$ del Tribunale di \$;
- II. **conferma** per il resto la sentenza n. \$\$\$\$ del Tribunale di \$;
- III. **condanna** al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi €oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;

oppure

- i. **compensa integralmente** le spese di lite tra le parti
- ii. **compensa parzialmente** le spese di lite tra le parti nella misura di... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...
- iii. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1^{quater}, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importopari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il \$\$\$\$\$\$.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

RG n.

ALLEGATO n. 2



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ...
SEZIONE CIVILE

composta dai Signori:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il... a ministero
aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio Unico notificazioni di .../ notificata telematicamente
in data ...e decisa nella camera di consiglio del ...

TRA

NOME E COGNOME PARTE APPELLANTE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del
foro di presso il cui studio legale, sito in ..., Via ..., dichiara di essere elettivamente
domiciliato.

Appellante

E

NOME E COGNOME APPELLATO (C. F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di
... presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellato

[E

NOME E COGNOME ...

Eventuali altre parti]

RG n.

Oggetto: ...

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Per parte appellante:

Per parte appellata:

Per ... (eventuali altre parti):

RG n.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n./...) il Tribunale di , definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da contro , ha così deciso:

"PQM tribunale".

2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo.

"svolgimento processo primo grado"

OPPURE

sintesi ad opera del giudice d'appello

3. La sentenza del Tribunale di , che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da **NOME PARTE APPELLANTE** con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza [e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado] sulla base dei seguenti motivi:

A.

B.

4. **NOME PARTE APPELLATA** si è costituita con comparsa del e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. [Ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:

A.

B.]

5. Con ordinanza n. ... depositata in data ... , il Collegio ha accolto le istanze istruttorie formulate dall'appellante e/o appellato e ha disposto

I. l'escussione del teste Sig...

II. la consulenza tecnica d'ufficio

III. ...

6. La causa è stata decisa nella camera di consiglio del gg/mm/aa.

MOTIVI

7. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:

- a.
- b.
- c.

“TITOLO UNO: prima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”

- 8. Il giudice di prime cure ha statuito ...
- 9. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto
- 10. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto

Ad opinione della Corte

- 11. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e, pertanto, va respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
.....

“TITOLO DUE: seconda questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”

- 12. Il giudice di prime cure ha statuito ...
- 13. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto
- 14. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto

Ad opinione della Corte

- 15. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e va, pertanto, respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
.....

RG n.

16. Le altre domande e eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd.assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda per esempio Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11547).

17. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di deve essere **integralmente/parzialmente confermata/riformata** nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.

18. Le spese di lite del grado d'appello,

I. **[ove la liquidazione sia semplice]** liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a

II. **[ove la liquidazione non sia semplice, procedere con motivazione]**

19. **Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art 13, co. 1^{quater}, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante/appellante in via incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.**

PQM

La Corte

nella causa d'appello tra **NOME APPELLANTE** e **NOME APPELLATO**, così dispone:

i. **rigetta** l'appello/accoglie l'appello (totalmente/parzialmente) e **conferma/riforma** la sentenza n. ... del Tribunale di ...;

ii. **condanna** ... al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi € ... oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;

oppure

iii. **compensa integralmente** le spese di lite tra le parti

iv. **compensa parzialmente** le spese di lite tra le parti nella misura di ... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...

v. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1^{quater}, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importo pari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il **gg/mm/aa**

Il Consigliere estensore

Dott.

Il Presidente

Dott.

ALLEGATO n. 3

1) INTESTAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO DEL GIUDIZIO



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ...
SEZIONE ... CIVILE

Composta dai magistrati:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa in grado d'appello con citazione notificata il **gg/mm/aa** tramite l'Ufficio notifiche di ... / notificata telematicamente in data ... e decisa a seguito di discussione orale, *ex art. 281-sexies c.p.c.*, all'udienza del **gg/mm/aa**

TRA

NOME APPELLANTE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellante

contro

N.R.G. 0000/0000

NOME APPELLATO (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di
presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente
domiciliato.

Appellato

[E

NOME E COGNOME ...

Eventuali altre parti]

Oggetto: ...

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Per parte appellante:

Per parte appellata:

Per ... (altre parti eventuali):

2) ANTEFATTO

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI IN FATTO E IN DIRITTO

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n. / ...) il Tribunale di ..., definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da contro, ha così deciso:

"PQM tribunale".

2. Il giudice di primo grado ha così sintetizzato i fatti e lo svolgimento del processo.

OPPURE

sintesi ad opera del giudice d'appello

3. La sentenza del Tribunale di ..., che ha deciso nei termini di cui sopra, è stata impugnata da **NOME PARTE APPELLANTE** con atto di appello con il quale chiede la riforma della medesima sentenza [e l'accoglimento delle domande proposte in primo grado] sulla base dei seguenti motivi:

A.

B.

4. **NOME PARTE APPELLATA** si è costituita con comparsa del e ha chiesto il rigetto dell'appello e la conferma dell'impugnata sentenza. [Ha proposto appello incidentale sulla base dei seguenti motivi:

5. La causa è stata discussa oralmente *ex art. 281-sexies* c.p.c.all'udienza del gg/mm/aa, in quanto vertente su un'unica questione di diritto [o su plurime questioni di agevole soluzione].

3) MOTIVAZIONI

MOTIVI

6. I punti sui quali la Corte è chiamata a pronunciarsi sono i seguenti:

a.

b.

“TITOLO UNO: prima questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”

7. Il giudice di prime cure ha statuito ...

8. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto

9. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto

Opinione della Corte

10. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e, pertanto, va respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.

“TITOLO DUE: seconda questione su cui la Corte è chiamata a pronunciarsi”

11. Il giudice di prime cure ha statuito ...

12. L'appellante deduce l'erronea valutazione del giudice di prime cure nella parte in cui ha/non ha ritenuto

13. L'appellato/a contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo che il giudice di prime cure abbia correttamente motivato e statuito sul punto

Opinione della Corte

14. Il presente motivo di appello è infondato/fondato e va, pertanto, respinto/accolto, per le ragioni che di seguito si espongono.
15. Ritenuto assorbito e in ogni caso rigettato ogni altro motivo d'appello, la sentenza del Tribunale di Milano deve essere integralmente confermata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
16. Per tutti i motivi di cui sopra, la sentenza del Tribunale di ... deve essere integralmente/parzialmente confermata/riformata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
17. Le spese di lite del grado d'appello,
 - a. [ove la liquidazione sia semplice] liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è totale in capo a
 - b. [ove la liquidazione non sia semplice, procedere con motivazione].
18. [Sussistono, inoltre, i presupposti di cui all'art 13, co. 1^{quater}, di cui al D.M. 115/2002 per la condanna dell'appellante/appellante in via incidentale al pagamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per la presente impugnazione.]

3) DISPOSITIVO

PQM

La Corte

nella causa d'appello tra **NOME APPELLANTE** e **NOME APPELLATO**, così dispone:

- I. **rigetta** l'appello/**accoglie** l'appello (totalmente/parzialmente)e conferma/riforma la sentenza n. .../... del Tribunale di
- II. **condanna** al pagamento delle spese di lite in favore di ... liquidate in complessivi €oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;

oppure

- i. **compensa integralmente** le spese di lite tra le parti
- ii. **compensa parzialmente** le spese di lite tra le parti nella misura di... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidandolo in € ...
- iii. [dichiara che sussistono i requisiti di cui all'art. 13, co. 1^{quater}, D.M. 115/2002, per il pagamento a carico dell'appellante/l'appellante in via incidentale di un ulteriore importopari a quello già versato a titolo di contributo unificato.]

Così deciso in ... il **gg/mm/aa**.

Il Consigliere estensore

Il Presidente

ALLEGATO n. 4

1) INTESAZIONE, PARTI PROCESSUALI E OGGETTO



**REPUBBLICA ITALIANA
LA CORTE D'APPELLO DI ...
SEZIONE ... CIVILE**

Composta dai magistrati:

- Presidente
- Consigliere rel.
- Consigliere

ha pronunciato la seguente

ORDINANZA

Nella causa promossa in grado di appello da

NOME APPELLANTE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di
presso il cui studio legale, sito in ..., Via, dichiara di essere elettivamente
domiciliato.

Appellante

contro

NOME APPELLATO (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv.... del foro di presso
il cui studio legale, sito in ..., Via, dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Appellato

[E

NOME E COGNOME ...

Eventuali altre parti]

A scioglimento della riserva assunta all'udienza collegiale del gg/mm/aa.

2) ANTEFATTO

Premesso che:

1. Con sentenza depositata in Cancelleria il giorno ... (n. / ...) il Tribunale di, definitivamente pronunciando nella causa n. ... RG, promossa da contro, ha così deciso:

“PQM tribunale”.

2. La sentenza del Tribunale di è stata impugnata da **NOME APPELLANTE** contro **NOME APPELLATO**.
3. L'appellato ha chiesto che venisse dichiarata l'inammissibilità ai sensi dell'art. 348*bis* c.p.c. e, in subordine, che venisse rigettato l'appello nel merito.

Rilevato che:

4. Il Giudice di primo grado ha ritenuto che ...
5. L'appellante deduce l'erroneità della sentenza di primo grado nella parte in cui ...
6. L'appellato contesta integralmente la tesi sostenuta dall'appellante in quanto infondata in fatto e in diritto

3) MOTIVAZIONE

Ritenuto che:

[a titolo di esempio]

7. L'appellante non ha formulato censure e argomentazioni giuridiche idonee a giustificare la valutazione di erroneità della sentenza impugnata, in quanto ...
8. Nel contesto sopra descritto, l'appello proposto non presenta alcuna ragionevole probabilità di accoglimento e va pertanto dichiarato inammissibile ai sensi degli artt. 348*bis* e *ter* c.p.c..
9. Conseguentemente l'appellante va condannato a rifondere alla controparte le spese di giudizio che, tenuto conto della natura e del valore della controversia, dello stato processuale (fase introduttiva dell'appello) nel quale la pronuncia interviene e comunque dei parametri e criteri di legge di cui al D.M. n. 55 del 10.03.2014, si liquidano come in dispositivo;

4) DISPOSITIVO

P.Q.M.

la Corte

- I. Visti gli artt. 348 *bis* e *ter* c.p.c. dichiara inammissibile l'appello promosso da **NOME APPELLANTE** avverso la sentenza n. .../.... del Tribunale di ...;

- II. condanna l'appellante a rifondere alla controparte le spese del presente giudizio che si liquidano nella somma complessiva di €____,00 oltre oneri di legge;
- I. dà atto che, per effetto della presente decisione, sussistono i presupposti di cui all'art. 13, comma 1 *quater*, D.P.R. 115/2002, per il versamento dell'ulteriore contributo unificato di cui all'art. 13, comma 1 bis, D.P.R. 115/2002.

Così deciso in ..., gg/mm/aa

Il Consigliere relatore

Il Presidente

ALLEGATO n. 5
Sentenza di primo grado civile

RG n.



REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI ...
SEZIONE CIVILE

composta dai Signori:

- Presidente
- Giudice rg.
- Giudice

OPPURE

Nella persona del giudice

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa civile promossa con atto di citazione notificato il ... a ministero aiutante ufficiale giudiziario dell'Ufficio Unico notificazioni di ... e decisa il ...

TRA

NOME E COGNOME PARTE ATTRICE (CF...), rappresentato e difeso dall'Avv... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via ..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Attore

E

NOME E COGNOME PARTE CONVENUTA (C. F. ...), rappresentato e difeso dall'Avv... del foro di ... presso il cui studio legale, sito in ..., Via..., dichiara di essere elettivamente domiciliato.

Convenuto

E

} Intestazione

} Collegio giudicante o
Giudice monocratico

} Data notifica atto
introduttivo e data della
decisione

} Parti, procuratori e
domicilio

RG n.

[Eventuali altre parti]

Oggetto: ...

CONCLUSIONI DEI PROCURATORI DELLE PARTI:

Per parte attrice:

Per parte convenuta:

Per ... (eventuali altre parti):

RG n.

CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO

1. Con atto di citazione, notificato in data ..., la parte attrice ha chiesto ~~XXXXXXXXXXXX~~ allegando che ~~XXXXXXXXXXXX~~ e formulando le seguenti istanze istruttorie ~~XXXXXXXXXXXX~~
2. Si è costituita la parte convenuta con memoria di costituzione e risposta del ... e ha
eccepito
 - I.
 - II.
3. La parte convenuta ha, inoltre, proposto domanda riconvenzionale con la quale ha chiesto ~~XXXXXXXXXXXX~~, allegando che ~~XXXXXXXXXXXX~~ e formulando le seguenti istanze istruttorie ~~XXXXXXXXXXXX~~
4. La causa è stata istruita con ~~XXXXXXXXXXXX~~
5. La causa è stata decisa il gg/mm/aa con sentenza

[MOTIVI per i casi più complessi]

6. I punti sui quali il Tribunale è chiamato a pronunciarsi sono i seguenti:
 - a.
 - b.
 - c.

TITOLO UNO: prima questione

7. Il fatto da cui trae origine la causa ...
8. L'attore sostiene che ...
9. Il convenuto contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo ...

Opinione del Tribunale

10. La domanda proposta dall'attore è infondata/fondata e, pertanto, va respinta/accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.

RG n.

"TITOLO DUE: seconda questione"

11. Il fatto da cui trae origine la causa ...
12. L'attore sostiene che ...
13. Il convenuto contesta integralmente quanto *ex adverso* sostenuto, ritenendo ...

Opinione del Tribunale

14. La domanda proposta dall'attore è infondata/fondata e, pertanto, va respinta/accolta, per le ragioni che di seguito si espongono.

.....

15. Le altre domande ed eccezioni formulate sono assorbite in virtù del principio di diritto, consolidato nella giurisprudenza di legittimità, in base al quale la figura dell'assorbimento, che esclude il vizio di omessa pronuncia, ricorre, in senso proprio, quando la decisione sulla domanda cd. assorbita diviene superflua, per sopravvenuto difetto di interesse della parte, che con la pronuncia sulla domanda cd. assorbente ha conseguito la tutela richiesta nel modo più pieno, e, in senso improprio quando la decisione cd. assorbente esclude la necessità o la possibilità di provvedere sulle altre questioni, ovvero comporta un implicito rigetto di altre domande (si veda per esempio Cassazione civile, sez. III, 14/05/2013, n. 11547).
16. Per tutti i motivi di cui sopra, la domanda proposta in via principale/riconvenzionale vanno accolta/rigettata nei termini di cui al dispositivo e per i motivi di cui sopra.
17. Le spese di lite,
 - I. [ove la liquidazione sia semplice] liquidate come in dispositivo in applicazione del D.M. 10 marzo 2014, n. 55, seguono la soccombenza, che è in capo a
 - II. [ove la liquidazione non sia semplice procedere con motivazione] ...

PQM

Il Tribunale

Intestazione, parti

RG n.

nella causa tra NOME PARTE ATTRICE e NOME PARTE CONVENUTA, così dispone:

- i. condanna/rigetta ...;
- ii. condanna ... al pagamento delle spese di lite in favore di ..., liquidate in complessivi € ..., oltre rimborso spese forfettarie, nella misura del 15%, IVA, e CPA, come per legge;
oppure
- iii. compensa integralmente le spese di lite tra le parti
oppure
- iv. compensa parzialmente le spese di lite tra le parti nella misura di ... e pone il residuo ... a carico di ..., liquidato in € ...

Così deciso in ... il gg/mm/aa

Il Giudice estensore

~~XXXXXXXXXX~~

Il Presidente

~~XXXXXXXXXX~~

OPPURE

Il Giudice

~~XXXXXXXXXX~~

ALLEGATO n. 6

La sentenza di primo grado.

La sentenza di primo grado deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo;
- motivi della decisione;
- dispositivo.

1. Intestazione.

L'epigrafe deve contenere:

- la composizione, monocratica o collegiale, dell'organo giudicante e l'indicazione dei relativi nominativi.
- il rito (ordinario, abbreviato, patteggiamento, decreto penale di condanna) con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
- la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
- la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
- l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
- il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
- il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
- l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

2. Svolgimento del processo.

Nello svolgimento del processo vanno evidenziate le scansioni procedurali del giudizio e le relative fonti probatorie:

- la scelta processuale adottata dall'imputato, rilevante per tutte le conseguenze che ne discendono anche in relazione all'udienza pubblica o camerale;
- la genesi del processo, descritta nelle linee essenziali (ad esempio arresto in flagranza);
- le udienze celebrate, le eventuali istanze di rinvio avanzate dall'imputato e/o dal difensore e i relativi provvedimenti di sospensione dei termini di prescrizione del reato e di custodia cautelare; tale indicazione è fondamentale per accelerare l'esame preliminare del processo nei successivi gradi di giudizio e per consentirne la tempestiva, utile celebrazione.

Nel rito ordinario occorre indicare gli atti di istruttoria espletati nella singola udienza, con indicazione nominativa dei testi escussi e dei periti e della documentazione acquisita: in tal modo in appello si agevola la lettura delle risultanze probatorie, consentendo l'individuazione immediata dell'udienza in cui il teste è stato escusso e la consultazione del relativo fascicolo.

3. Motivi della decisione.

La motivazione consiste nella concisa esposizione della *ratio decidendi* del provvedimento impugnato.

La struttura argomentativa della sentenza deve essere improntata a criteri di razionalità e coerenza. Devono essere enucleati gli atti utilizzati e il quadro degli elementi di prova posti a fondamento della decisione appellata.

Nei processi con pluralità di imputati va enucleata la singola posizione probatoria dei ricorrenti.

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-*bis*, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

4. Dispositivo.

Nella formulazione del dispositivo occorre indicare:

- il nome e il cognome dell'imputato;
- i reati per i quali l'imputato viene dichiarato colpevole e quelli dai quali è assolto;
- gli articoli di legge applicati (art. 546, lett. f, c.p.p.).

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione;

In presenza della contestazione della recidiva, occorre precisare quale tipo di recidiva è stata ritenuta sussistente oppure va esplicitato che la recidiva è stata esclusa.

Qualora la recidiva sia stata ritenuta sussistente, è necessario specificare il giudizio di bilanciamento ex art. 69 c.p.

Va esplicitata l'eventuale continuazione.

Deve essere menzionata la diminuzione del rito.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro.

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.

ALLEGATO n. 7

La sentenza d'appello.

La sentenza deve articolarsi in quattro parti fondamentali:

- intestazione;
- svolgimento del processo (sintesi della sentenza appellata, motivi d'appello e giudizio d'appello);
- motivi della decisione;
- dispositivo.

1. Intestazione della sentenza.

L'intestazione della sentenza deve contenere:

- la composizione dell'organo giudicante;
- il rito con cui è stato celebrato il processo;
- le complete generalità dell'imputato;
- l'indicazione del C.U.I. in caso d'imputato straniero sedicente;
- la specificazione della posizione dell'imputato: a) libero presente; b) libero assente (contumace, limitatamente ai processi in cui residua l'istituto della contumacia e non trova applicazione la legge 67/2014); c) detenuto presente o rinunciante con la specificazione se l'imputato sia detenuto nell'ambito dello specifico processo o per altra causa; d) sottoposto ad una misura cautelare personale diversa dalla custodia cautelare in carcere;
 - la data dell'avvenuta privazione della libertà personale dell'imputato ai fini del corretto computo della scadenza dei termini di fase e dei termini di durata massima della misura;
 - la dichiarazione o elezione di domicilio; nel caso di elezione di domicilio presso lo studio del difensore, occorre precisare se questi ha assentito;
 - l'eventuale ammissione al patrocinio a spese dello Stato con indicazione degli estremi del relativo provvedimento;
 - il nominativo del difensore (o dei difensori) di fiducia dell'imputato o del difensore d'ufficio dello stesso;
 - il nominativo della parte civile con indicazione del nominativo del difensore presso cui è stato eletto domicilio;
 - l'enunciazione dei capi d'imputazione completa e aggiornata con indicazione dell'eventuale modifica dell'imputazione nel corso del giudizio da parte del pubblico ministero o indicazione della diversa qualificazione giuridica data dal giudice.

2. Svolgimento del processo.

Relativamente alla sentenza appellata vanno indicate le statuizioni essenziali, cioè il dispositivo e il rito scelto.

Vanno richiamati lo svolgimento del giudizio di prima istanza, le fasi salienti dell'*iter* processuale, gli elementi probatori posti a base dell'affermazione di penale responsabilità, che hanno ricadute sulle ragioni della decisione.

In caso di difformità tra la sentenza di primo grado e quella d'appello nella ricostruzione del fatto nella valutazione della prova, la sentenza di primo grado deve essere illustrata con maggiore puntualità; sussiste, infatti, un onere motivazionale rafforzato, che deve confrontarsi con le ragioni del provvedimento riformato e con quelle della difesa e deve dare ragione delle scelte operate e della maggiore considerazione accordata ad elementi di prova diversi o diversamente valutati.

In presenza di materiale probatorio costituito da intercettazioni telefoniche e/o ambientali, vanno indicati soltanto le pagine della decisione di primo grado in cui sono richiamate le conversazioni ascoltate e, in sintesi, il contenuto delle risultanze delle attività di ascolto. E', infatti, nella parte motiva che dovranno essere esaminate le singole conversazioni per dimostrare se è attendibile la lettura accusatoria o quella alternativa proposta dalla difesa.

I motivi d'appello devono essere rappresentati in modo preciso, ma conciso in riferimento ai singoli passaggi del percorso motivazionale e al loro impatto sulla tenuta della ricostruzione operata in sentenza. Le ragioni poste a base del motivo saranno valutate, quindi condivise o confutate, nella parte dedicata ai motivi della decisione.

Con riferimento al giudizio d'appello devono essere indicate:

- le varie udienze;
- gli eventuali provvedimenti di sospensione della decorrenza dei termini di custodia cautelare per complessità del giudizio d'appello;
- i rinvii, anche quelli su richiesta dell'imputato e/o del difensore e le sospensioni dei termini di custodia cautelare e di prescrizione dei reati;
- l'udienza di discussione con le conclusioni delle parti.

3. Motivi della decisione.

La ricostruzione del fatto e l'esame dei motivi sono i compiti essenziali del giudice d'appello.

Il contenuto argomentativo della decisione deve essere ispirato a criteri di esaustività, concisione, chiarezza.

E' necessario seguire l'ordine logico delle questioni sollevate: preliminari, pregiudiziali, merito.

Il testo deve avere una sua coerenza interna. E' opportuno argomentare passando dall'argomento più decisivo a quello marginale.

Le questioni comuni a più imputati devono essere trattate prima dell'esame delle singole posizioni personali.

Il giudice d'appello deve pronunciarsi su tutte le richieste formulate dalle parti, ancorché contenute nelle pieghe dell'atto di appello, indipendentemente dalla formulazione più o meno ordinata delle richieste.

Occorre tenere conto di tutte le richieste formulate in udienza o in memorie depositate che possono ridefinire il *devolutum* per varie ragioni, quali la rinuncia ad un motivo ovvero il sopraggiungere di cause estintive ovvero di modifica della normativa in corso di processo. Naturalmente occorre valutarne anche l'ammissibilità, tenuto conto della loro rilevanza officiosa e dell'ambito di cognizione delimitato con i motivi d'appello

Per la particolare rilevanza che il sistema costituzionale attribuisce alla determinazione della pena, devono essere individuate e quantificate tutte le componenti del trattamento sanzionatorio:

- pena base;
- aumento per ciascuna delle aggravanti (compresa la recidiva) o riduzione per ciascuna delle attenuanti;
- giudizio di comparazione nel caso di concorso eterogeneo di circostanze;
- entità dell'aumento di pena per ciascuno dei reati avvinti dalla continuazione anche nei casi di continuazione c.d. interna;
- riduzione per il rito.

Nella determinazione della pena in relazione a ciascuno di questi passaggi sanzionatori non è sufficiente il mero richiamo alla disposizione di legge (artt. 133, 62-bis, 69 c.p.), ma è necessaria l'indicazione di elementi fattuali idonei a corroborare il giudizio.

4. Dispositivo.

Esige formule chiare, precise, uniformi.

Vanno indicati gli estremi della sentenza oggetto di conferma o di riforma (totale o parziale), il nome e il cognome dell'imputato, i reati per i quali la sentenza viene riformata.

In caso di processi a carico di una pluralità di imputati, vanno specificate le statuizioni assunte in relazione a ciascuna posizione.

Occorre tenere presente il rapporto tra pena inflitta e pene accessorie (spesso si riduce la pena senza adottare le statuizioni consequenziali) con necessità di instaurare successivamente incidenti di esecuzione.

E' necessario indicare il riconoscimento di eventuali benefici di legge (sospensione della pena, non menzione);

Occorre indicare le pene accessorie e le misure di sicurezza eventualmente disposte.

Vanno indicati provvedimenti in materia di libertà personale, compresa la scarcerazione in caso di assoluzione dal reato per il quale l'imputato era detenuto.

Vanno disposti la confisca o il dissequestro di quanto in sequestro, pur se non disposti in primo grado

Quando c'è riserva di termine per il deposito della motivazione, vanno sospesi i termini di custodia cautelare per il medesimo periodo ai sensi degli artt. 544 e 304, comma 1, lett. c), c.p.p.



numero di protocollo: AMM23/07/18 032922E

Ministero della Giustizia
Corte Suprema di Cassazione
INTERNO - 19/07/2018 18:22:38 - 0002154



**Corte Suprema
di Cassazione**

**Consiglio Nazionale
Forense**

Protocollo d'intesa

tra

**Corte Suprema di Cassazione e Consiglio Nazionale Forense
per scambi di richieste ed informazioni ai fini della nomina dei difensori di ufficio per
il giudizio di legittimità in materia penale**

La Corte Suprema di Cassazione, con sede in Roma, Piazza Cavour n. 40;

Il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3;

visti gli artt. 97 c.p.p. e 20 disp. att. c.p.p., come da ultimo modificati dal d.lgs. 30 gennaio 2015, n. 6, in forza dei quali è previsto che un apposito ufficio dell'Ordine Forense, con recapito centralizzato e linee telefoniche dedicate, fornisca i nominativi dei difensori di ufficio a richiesta dell'autorità giudiziaria o della polizia giudiziaria mediante un sistema informatizzato;

considerata l'esigenza di assicurare il più sollecito ed efficace scambio di richieste ed informazioni ai fini della nomina dei difensori di ufficio per il giudizio di legittimità in materia penale, anche per l'elevatissimo numero di procedimenti da fissare e trattare e per le connesse necessità della cancelleria della Corte di Cassazione;

tenuto conto dell'attività svolta da gruppo di lavoro costituito da magistrati, funzionari e personale amministrativo del Centro di Elaborazione Elettronica della Corte di Cassazione, da funzionari della cancelleria della Corte di Cassazione, da avvocati, funzionari e tecnici del Consiglio Nazionale Forense da magistrati, funzionari e personale della Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia;

visto l'Allegato Tecnico predisposto dalla Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia all'esito delle riunioni del gruppo di lavoro;

stipulano il seguente protocollo d'intesa, convenendo su quanto segue:

Articolo 1 – Oggetto e finalità

1. Il presente protocollo intende disciplinare le forme del servizio di cooperazione applicativa tra il sistema informativo automatizzato della Corte di Cassazione per il settore penale, cd. SIC Penale, e la piattaforma informatica del Consiglio Nazionale Forense, ai fini della nomina dei difensori di ufficio per il giudizio di legittimità in materia penale.

Articolo 2 – Struttura del servizio di cooperazione applicativa

1. Il servizio di cooperazione è effettuato tramite interfacciamento diretto, su rete pubblica, tra i sistemi informatici della Corte di Cassazione e del Consiglio Nazionale Forense, senza l'intermediazione dell'infrastruttura delle porte di dominio, mediante la realizzazione di *Web Services*, con sistema di sicurezza che, meglio descritto nell'Allegato Tecnico predisposto dal Consiglio Nazionale Forense e accettato dalla Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia, prevede anche l'intercettazione e l'analisi del traffico dati in transito tra i due sistemi.
2. L'accesso ai servizi è consentito solo a determinate macchine identificate attraverso il certificato digitale e specifici indirizzi IP, e l'identificazione dei soggetti operanti la richiesta del servizio avviene indicando l'utente all'interno del messaggio di richiesta.
3. In relazione ad ogni richiesta sono registrati: data e ora della richiesta; ente richiedente il servizio; soggetto operante la richiesta; servizio richiesto e numero di procedimento pertinente; esito della chiamata. L'accesso alle registrazioni è consentito, su richiesta e mediante reportistica di sintesi, all'ente fruitore del servizio.

Articolo 3 – Modalità di erogazione del servizio

1. Il servizio viene erogato dal Consiglio Nazionale Forense e fornisc, in risposta ad un apposito messaggio di richiesta proveniente dal SIC, il nominativo di un difensore scelto dall'elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese di ufficio iscritti nell'apposito elenco.
2. Il *Web Services*, attraverso il quale avviene la cooperazione applicativa, è di tipo sincrono e quindi fornisce un nominativo di difensore di ufficio come risposta ad ogni messaggio di richiesta proveniente dal SIC.



Articolo 4 – Comunicazioni della Corte di Cassazione al Consiglio Nazionale Forense

1. La Corte di Cassazione si impegna, previa predisposizione di idoneo applicativo, a comunicare, a domanda del Consiglio Nazionale Forense, se gli avvocati indicati dal Consiglio Nazionale Forense per la difesa d'ufficio abbiano partecipato alle udienze fissate in relazione ai procedimenti per i quali è stata avanzata la richiesta di designazione di nominativi da parte della cancelleria della Corte di Cassazione tramite il SIC.

Articolo 5 – Disposizione finale

1. Al presente protocollo è annesso l'Allegato Tecnico, predisposto dal Consiglio Nazionale Forense e accettato dalla Direzione generale per i sistemi informativi ed automatizzati del Ministero della Giustizia, recante "Regole tecniche per la cooperazione applicativa tramite la tecnologia Web Service per la nomina degli avvocati di ufficio presso la Suprema Corte di Cassazione".

Roma, 19 luglio 2018


Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense

Avv. *Andrea Mascheria*



Il Primo Presidente della Corte
Suprema di Cassazione

Pres. *Giovanni Mammone*



ALLEGATO TECNICO

**REGOLE TECNICHE PER LA COOPERAZIONE APPLICATIVA TRAMITE
LA TECNOLOGIA WEB SERVICE PER LA NOMINA DEGLI AVVOCATI DI
UFFICIO PRESSO LA SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE**

Versione 1.0

1



Sommario

Revisioni.....	3
Definizioni ed acronimi.....	4
Obiettivi del documento.....	5
Contesto di riferimento.....	5
Architettura.....	5
Sicurezza degli scambi.....	5
Descrizione delle interfacce.....	6



Revisioni

Versione	Data	Descrizione
1.0	02/07/2018	Bozza

Mi *EM*

Definizioni ed acronimi

Nel presente capitolo è riportata la descrizione dei termini, degli acronimi e delle abbreviazioni usate nel documento.

Definizione/Acronimo	Descrizione
https	Hypertext Transfer Protocol over Secure Socket Layer è il risultato dell'applicazione di un protocollo di crittografia asimmetrica al protocollo di trasferimento di ipertesti HTTP. Viene utilizzato per garantire trasferimenti riservati di dati nel web, in modo da impedire intercettazioni dei contenuti che potrebbero essere effettuati tramite la tecnica del man in the middle.
Porta di dominio	Elemento che sposa i principi di cooperazione applicativa, emanati dalla pubblica amministrazione, separando la logica delle funzioni interne di un Sistema Informativo dalle comunicazioni standard di soggetti eterogenei. Essendo un'interfaccia verso il SPCoop assume pertanto un ruolo indipendente dalla piattaforma su cui opera. Fondamentalmente si occupa dell'imbustamento e sbustamento del messaggio di E-gov instradando richieste/risposte verso il servizio corretto.
SIC	Sistema informativo automatizzato della Corte di Cassazione.
SOAP	Simple Object Access Protocol è un protocollo leggero per lo scambio di informazioni in un ambiente distribuito e decentrato. Tale scambio di informazioni avviene mediante messaggi codificati in un formato XML.
Web service	Sistema software progettato per supportare l'interoperabilità tra diversi elaboratori su di una medesima rete: caratteristica fondamentale di un Web Service è quella di offrire un'interfaccia software utilizzando la quale altri sistemi possono interagire con il Web Service stesso attivando le operazioni descritte nell'interfaccia tramite appositi "messaggi" inclusi in una "busta" SOAP: tali messaggi sono, solitamente, trasportati tramite il protocollo HTTP e formattati secondo lo standard XML.
XML	eXtended Markup Language, linguaggio derivato dall'SGML (Standard Generalized Markup Language) il metalinguaggio, che permette di creare altri linguaggi. Mentre l'HTML è un'istanza specifica dell'SGML, XML costituisce a sua volta un metalinguaggio, più semplice dell'SGML, largamente utilizzato per la descrizione di documenti sul Web. L'XML viene utilizzato per definire le strutture dei dati invece che per descrivere come questi ultimi devono essere presentati. Tali strutture vengono definite utilizzando dei marcatori (markup tags). Diversamente dall'HTML, l'XML consente all'utente di definire marcatori personalizzati, dandogli il controllo completo sulla struttura di un documento. Si possono definire liberamente anche gli attributi dei singoli marcatori.
WSDL	Il Web Services Description Language è un linguaggio formale in formato XML utilizzato per la creazione di "documenti" per la descrizione di Web Service.

Obiettivi del documento

Obiettivo del documento è descrivere l'architettura generale e le regole di carattere tecnico per la realizzazione e l'accesso ai servizi di cooperazione applicativa tramite la tecnologia web service in merito alla nomina dei difensori di ufficio presso la Corte di Cassazione.

Dal momento che le regole tecniche, le soluzioni applicative, il numero e la tipologia dei servizi possono essere soggetti a variazioni o a revisioni, il presente documento sarà di conseguenza aggiornato per tenere conto delle ultime modifiche introdotte.

Contesto di riferimento

La cooperazione applicativa oggetto della convenzione tra la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense viene a realizzarsi nel periodo di transizione fra il modello per l'interoperabilità fra le pubbliche amministrazioni noto come Sistema pubblico di cooperazione (SPCoop) ed il nuovo modello che verrà definito da AgID con apposite linee guida entro l'estate 2018.

Infatti, l'AgID, all'interno del Piano triennale per l'informatica nella PA 2017-2019, ha previsto la definizione di un nuovo modello di interoperabilità che tenga conto delle modifiche apportate al CAD e dell'introduzione dello European Interoperability Framework (EIF) versione 2.0.

Nelle more della pubblicazione della documentazione relativa al nuovo modello di interoperabilità, si applica quanto stabilito nel documento Linee guida per transitare al nuovo Modello di interoperabilità rilasciato da AgID a luglio 2017.

Architettura

Il servizio di cooperazione è realizzato tramite interfacciamento diretto, su rete pubblica, tra i sistemi informatici della Corte di Cassazione (SIC) e del CNF, senza l'intermediazione dell'infrastruttura delle porte di dominio. Lo scambio di informazioni avviene mediante la realizzazione di Web Services conformi allo standard WS SOAP, utilizzando per il trasporto il protocollo HTTPS. Per aumentare il livello di sicurezza, introducendo un meccanismo di validazione XML e di ispezione al livello applicativo, viene adottato un Firewall XML che intercetta e analizza il traffico dati in transito fra i due sistemi.

Sicurezza degli scambi

Sicurezza di canale

La cooperazione fra i sistemi informatici di Cassazione e del CNF è realizzata mediante la predisposizione di Web Services SOAP con HTTPS come protocollo di rete. L'instaurazione del canale avviene a seguito di una mutua autenticazione attraverso l'uso di certificati digitali X509 V3.

Autorizzazione alla fruizione del servizio

L'accesso ai servizi è consentito solo a determinate macchine identificate attraverso il certificato digitale e specifici indirizzi IP. All'interno dei messaggi di richiesta del servizio, inoltre, viene inserito una chiave identificativa concordata precedentemente alla fase di attivazione dell'infrastruttura. L'autenticazione avviene quindi al livello di servizio, mentre l'identificazione dei soggetti operanti la richiesta viene effettuata indicando l'utente all'interno del messaggio di richiesta.

Tracciature

Gli accessi ai servizi sono tracciati, dall'erogatore del servizio, al fine di registrare, per ogni richiesta:

- data e ora della richiesta;
- entità richiedente il servizio;
- soggetto operante la richiesta
- servizio richiesto;
- esito della chiamata

La consultazione dei log relativi alle tracciate sarà consentita, su richiesta e mediante reportistica di sintesi, anche all'ente fruitore del servizio.

Descrizione delle interfacce

Nella prima fase di attivazione della convenzione tra la Suprema Corte di Cassazione ed il Consiglio Nazionale Forense, viene realizzato ed esposto un solo servizio per la designazione di un difensore di ufficio: Service Name GetDifensore, Port Name GestioneDifensore e metodo getDifensore.

Il servizio viene erogato dal Consiglio Nazionale Forense e fornisce, in risposta ad un apposito messaggio di richiesta proveniente dal SIC, il nominativo di un difensore scelto dall'elenco degli avvocati disponibili ad assumere le difese d'ufficio secondo i criteri fissati dalla normativa vigente.

Il web service è di tipo sincrono e quindi fornisce un nominativo di difensore di ufficio come risposta ad ogni messaggio di richiesta.

La descrizione dell'interfaccia pubblica del Web Service è realizzata mediante WSDL (Web Services Description Language).

All'interno del SIC viene invece implementato un web service client, a partire dai descrittori wsdl, indicati per l'invio di un messaggio di richiesta.

Il WS per la designazione del difensore di ufficio è disponibile per l'ambiente di sviluppo al seguente URL:
https://servizi.consiglionazionaleforense.it/ws_cassazione/cassazione_ws.wsdl.

Il contenuto del WSDL è il seguente:

```
<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<definitions xmlns:xs="http://www.w3.org/2001/XMLSchema"
xmlns:tns="https://servizi.consiglionazionaleforense.it/ws_cassazione/"
xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/soap/"
xmlns:wsi="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/" xmlns="http://schemas.xmlsoap.org/wsdl/"
targetNamespace="https://servizi.consiglionazionaleforense.it/ws_cassazione/"
<types/>
<message name="getDifensoreMsg">
<part name="key" type="xs:string"/>
<part name="operatore" type="xs:string"/>
<part name="dt_udienza" type="xs:date"/>
<part name="nrg" type="xs:string"/>
<part name="sezione" type="xs:string"/>
</message>
<message name="returnDifensoreMsg">
<part name="difensore" type="xs:string"/>
</message>
<portType name="EstrazioneDifensore">
<operation name="getDifensore">
<input message="tns:getDifensoreMsg"/>
<output message="tns:returnDifensoreMsg"/>
</operation>
</portType>
<binding name="WebServiceSOAPBinding" type="tns:EstrazioneDifensore">
<soap:binding style="rpc"
transport="http://schemas.xmlsoap.org/soap/http"/>
<operation name="getDifensore">
<soap:operation
soapAction="https://servizi.consiglionazionaleforense.it/ws_cassazione/ws_cassazione.ph
p/getDifensore" style="rpc"/>
<input>
<soap:body use="encoded"
encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
namespace="https://servizi.consiglionazionaleforense.it/ws_cassazione/" />
</input>
```

```

        <output>
          <soap:body use="encoded"
            encodingStyle="http://schemas.xmlsoap.org/soap/encoding/"
            namespace="https://servizi.consigionazionaleforense.it/ws_cassazione/" />
        </output>
      </operation>
    </binding>
    <service name="GetDifensore">
      <port name="GestioneDifensore" binding="tns:WebServiceSOAPBinding">
        <soap:address
          location="https://servizi.consigionazionaleforense.it/ws_cassazione/ws_cassazione.php"
          />
      </port>
    </service>
  </definitions>

```

Il messaggio di richiesta deve fornire i seguenti parametri:

- Chiave = valore Stringa di tipo MD5 predefinito,
- operatore = Stringa,
- data udienza = data nel formato aaa-mm-dd,
- numero generale di ruolo = Stringa,
- sezione = Stringa

Il messaggio sincrono di risposta è così strutturato:

```

<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>
<Risultato>
  <nome>Nome Difensore</nome>
  <cognome>Cognome Difensore</cognome>
  <cod_fisc>Codice Fiscale Difensore</cod_fisc>
  <indirizzo>Indirizzo Difensore</indirizzo>
  <telefono>Telefono Difensore</telefono>
  <pec>Indirizzo PEC Difensore</pec>
  <ordine>Ordine di appartenenza Difensore</ordine>
</Risultato>

```

Handwritten signatures and initials in the bottom right corner of the page.



Procura generale della Repubblica
Corte di cassazione

Consiglio Nazionale Forense

ACCORDO

AI SENSI DELL'ART. 73, COMMA 5-BIS, DEL D.L. 21 GIUGNO 2013, N. 69,
CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA LEGGE 9 AGOSTO 2013, N. 98
E SUCCESSIVE MODIFICHE

Tra la Procura generale della Corte di cassazione, in persona del Procuratore generale, dott. Riccardo Fuzio

e

il *Consiglio Nazionale Forense*, in persona del suo Presidente, Avv. Andrea Mascherin;

premesse che l'art. 73 del d.l. 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, e successive modifiche, prevede che “i laureati in giurisprudenza (...) che abbiano riportato una media di almeno 27/30 negli esami di diritto costituzionale, diritto privato, diritto processuale civile, diritto commerciale, diritto penale, diritto processuale penale, diritto del lavoro e diritto amministrativo, ovvero un punteggio di laurea non inferiore a 105/110 e che non abbiano compiuto i trenta anni di età, possono accedere, a domanda e per una sola volta, a un periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura generale della Corte di cassazione della durata complessiva di diciotto mesi”;

rilevato che il comma 5-bis dell'art. 73 prevede che l'attività di formazione degli ammessi allo *stage* è condotta in collaborazione con il Consiglio Nazionale Forense, relativamente agli Uffici di legittimità, secondo le modalità individuate dal Capo dell'Ufficio, qualora gli stagisti ammessi risultino anche essere iscritti alla pratica

forense o ad una Scuola di specializzazione per le professioni legali;

considerato che è pertanto opportuno dare svolgimento alle disposizioni sopra indicate, con un accordo-quadro che regoli lo svolgimento del tirocinio sostitutivo previsto dalla normativa vigente;

considerato che presso la Procura generale della Corte di cassazione vi è attualmente la disponibilità allo svolgimento di uno *stage* di formazione, in forza di apposito bando di selezione adottato in data 15 maggio 2018;

richiamata ogni restante disposizione di cui all'art. 73 citato;

SI CONVIENE

ART. 1

1. Costituiscono oggetto del presente accordo le regole di svolgimento del tirocinio presso la Procura generale della Corte di cassazione, ai sensi dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013, convertito dalla legge n. 98/2013, da parte di laureati in giurisprudenza che, in possesso dei requisiti di cui al comma 1 della suddetta norma, nonché dei requisiti di onorabilità previsti dall'art. 42-*ter*, secondo comma, lettera g), del R.D. 10 gennaio 1941, n. 12, siano iscritti nel registro dei praticanti presso un Consiglio circondariale dell'Ordine degli Avvocati.

ART. 2

1. Per l'ammissione al tirocinio presso la Procura generale della Corte di cassazione gli interessati propongono apposita domanda, indirizzata allo stesso Ufficio, secondo le disposizioni dell'art. 73 del d.l. n. 69/2013 nonché nel rispetto delle prescrizioni dettate dalla Procura generale in sede di emanazione del relativo bando di selezione.

2. Il periodo di formazione teorico-pratica presso la Procura generale ha la durata complessiva di diciotto mesi. Gli ammessi hanno accesso ai fascicoli processuali e partecipano alle udienze; non hanno accesso ai fascicoli relativi ai procedimenti rispetto ai quali versino in conflitto d'interessi per conto proprio o di terzi, e di quelli inerenti i procedimenti trattati dallo studio legale presso il quale sono o sono stati

praticanti.

ART. 3

1. Lo *stage* può essere svolto contestualmente al tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato, purché con modalità compatibili con il conseguimento di un'adeguata formazione.

2. Il tirocinante garantisce la sua presenza presso l'Ufficio giudiziario, secondo le linee-guida adottate dal Capo dello stesso Ufficio, in giornate e orari da individuare d'intesa con il magistrato affidatario. In linea di principio è richiesta la presenza per almeno due giorni la settimana e comunque per 20 ore settimanali complessive (comprensive delle attività di studio e di ricerca, anche da remoto).

ART. 4

1. Gli ammessi allo *stage* assistono e coadiuvano i magistrati affidatari nel compimento delle loro ordinarie attività, anche con compiti di studio. È escluso che gli ammessi possano essere destinati al mero disbrigo di attività di segreteria o di carattere amministrativo.

2. Essi sono tenuti al rispetto degli obblighi di riservatezza e riserbo riguardo a informazioni e dati acquisiti durante il tirocinio, e all'obbligo di mantenere il segreto su quanto appreso in ragione della loro attività. Devono astenersi dalla deposizione testimoniale su quanto appreso in ragione del loro tirocinio.

3. Il tirocinante in formazione che svolge o ha svolto il tirocinio per l'accesso alla professione di avvocato deve segnalare al magistrato formatore gli eventuali procedimenti pendenti presso la Corte di cassazione trattati dagli avvocati dello studio legale presso il quale svolge o ha svolto detto tirocinio o per i quali vi siano rapporti di parentela, di amicizia o di frequentazione con le parti o i loro difensori.

4. La Procura generale della Corte di cassazione comunica al Consiglio Nazionale Forense e ai Consigli dell'Ordine presso i quali risultano iscritti i tirocinanti ai fini della pratica forense:

a) i nominativi degli ammessi allo *stage*, specificando sia lo studio legale di

riferimento sia il Consiglio dell'Ordine presso il quale il tirocinante risulti eventualmente iscritto;

b) il progetto formativo previsto per ciascun tirocinante;

c) il nominativo del magistrato coordinatore e del magistrato formatore; qualora nel corso dello *stage* vi sia avvicendamento di magistrati di affidamento, ne sarà data comunicazione al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell'Ordine di eventuale iscrizione del tirocinante.

La comunicazione dei dati sopra indicati al Consiglio dell'Ordine riguarda esclusivamente i nominativi degli iscritti nell'elenco dei tirocinanti da questo tenuto.

ART. 5

1. L'attività dei tirocinanti si svolge sotto la guida e il controllo del magistrato formatore. Il progetto formativo inerente lo *stage* definisce in dettaglio i settori nei cui ambiti sono esercitate le attività di formazione.

2. Gli ammessi allo *stage* non possono esercitare attività professionale dinanzi all'ufficio presso cui svolgono il tirocinio, né possono rappresentare o difendere, anche nelle fasi o nei gradi successivi della causa, le parti dei procedimenti che si sono svolti o che sono stati comunque trattati dal magistrato affidatario. Il contestuale svolgimento del tirocinio per l'accesso alla professione forense non impedisce all'avvocato presso il quale il tirocinio si svolge di esercitare l'attività professionale innanzi al magistrato affidatario.

ART. 6

1. Lo svolgimento dello *stage* non dà diritto ad alcun compenso e non determina il sorgere di alcun rapporto di lavoro subordinato o autonomo né di obblighi previdenziali e assicurativi a carico della pubblica amministrazione.

2. Convenzioni con eventuali terzi finanziatori potranno consentire l'istituzione di apposite borse di studio.

3. I tirocinanti in formazione sono ammessi ai corsi di formazione decentrata organizzati per i magistrati dell'Ufficio ed ai corsi di formazione decentrata loro

specificamente dedicati e organizzati dalla Struttura Territoriale della Scuola Superiore della Magistratura presso la Corte di cassazione. Avranno altresì accesso alla biblioteca giuridica presso la Corte ed al sistema informatico *Italgjureweb*, previo rilascio di password provvisorie per la durata del tirocinio.

4. L'esito positivo dello *stage* è valutato per il periodo di un anno ai fini del compimento del periodo di tirocinio professionale forense. Qualora il tirocinante abbia già svolto positivamente il semestre di tirocinio prima del conseguimento della Laurea magistrale in giurisprudenza, l'esito positivo dello *stage* è valutato per un periodo di sei mesi ai fini del compimento del tirocinio professionale.

ART. 7

1. Il tirocinio formativo può essere interrotto in ogni momento dal Procuratore generale, anche su proposta del magistrato formatore, per sopravvenute ragioni organizzative o per il venir meno del rapporto fiduciario, anche in relazione ai possibili rischi per l'indipendenza e l'imparzialità dell'ufficio e la credibilità della funzione giudiziaria, nonché per l'immagine ed il prestigio dell'ordine giudiziario e della stessa Procura generale ed anche in caso di mancato rispetto degli obblighi e della necessaria frequenza a cui è tenuto il tirocinante.

2. L'interruzione dello *stage*, con la relativa motivazione, è comunicata sia al Consiglio Nazionale Forense sia al Consiglio dell'Ordine presso il quale il tirocinante risulta iscritto ai fini della pratica forense.

ART. 8

1. Al termine del periodo di tirocinio, il magistrato affidatario redige una relazione finale delle attività svolte dal tirocinante, formata secondo le modalità stabilite nelle linee-guida predisposte dall'Ufficio. La Procura generale della Corte di cassazione trasmette al Consiglio Nazionale Forense e al Consiglio dell'Ordine presso il quale è iscritto il tirocinante ai fini della pratica forense la documentazione concernente l'attività svolta da ciascun tirocinante, unitamente alla relazione finale con il relativo parere.

ART. 9

1. Per tutto quanto non previsto dal presente accordo, le Parti fanno riferimento alla normativa e alle disposizioni regolamentari previste in materia.

Roma, 19 LUG 2018

IL PROCURATORE GENERALE
DELLA CORTE DI CASSAZIONE

Riccardo Fusco

IL PRESIDENTE DEL
CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

Antonio...



CNF
Consiglio Nazionale
Forense



CSM Consiglio
Superiore
della Magistratura

Accordo tra

CONSIGLIO SUPERIORE DELLA MAGISTRATURA

CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE

FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,
il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,
la Federazione Nazionale degli Ordini delle Professioni Infermieristiche (FNOPI), con sede in
Roma, via Agostino Depretis, n. 70

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i

20 SET 2018

procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'ideale e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOPI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo 1 – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNOPI concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni infermieristiche.

3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione infermieristica

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione infermieristica.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza degli infermieri

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nel possesso della laurea magistrale in scienze infermieristiche;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:

- a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dall'infermiere nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di

riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.

10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini delle professioni infermieristiche, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione infermieristica, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. *b)*, *c)*, *d)*, *g)*, il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- a) area cure primarie - servizi territoriali/distrettuali;
 - b) area intensiva e dell'emergenza/urgenza;
 - c) area medica;
 - d) area chirurgica;
 - e) area neonatologica e pediatrica;
 - f) area salute mentale e dipendenze.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNOPI, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento


1. La FNOPI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali delle professioni infermieristiche ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso

un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine provinciale delle professioni infermieristiche.


2. La FNOPI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorare l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 20 SET 2018

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini delle
Professioni Infermieristiche
Dot.ssa Barbara Mangiacavalli



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
On. Avv. Giovanni Legnini





Protocollo di costituzione della Rete degli Avvocati del Mediterraneo (RAM)

Il 25 settembre 2018, a Roma, presso la sede del Consiglio Nazionale Forense (C.N.F), in via del Governo Vecchio n. 3, sono presenti:

- 1) Per il Consiglio Nazionale Forense, il Presidente avv. Andrea Mascherin;
- 2) Per l'Ordine degli Avvocati di Rabat, il Presidente avv. Mohamed Barigou;
- 3) Per l'Ordine Nazionale degli Avvocati di Algeria, Il Presidente Ahmed Sai

- 4) Per l'Ordine Nazionale degli Avvocati della Tunisia, il Presidente avv. Ameer Meherzi;
- 5) Per l'Ordine degli Avvocati di Boumerdas, il Presidente avv. Ahmed Ben Anta

Preambolo

I presenti concordano sull'idea di creare una Rete di Avvocati denominata «Rete degli Avvocati del Mediterraneo-RAM» al fine di favorire gli scambi interculturali ed interreligiosi, occupandosi di tematiche di grande attualità nell'area del Mediterraneo, tra le quali la pace, la democrazia, i diritti dell'Uomo, il razzismo, l'inquinamento, con uno sguardo particolare all'acqua, la tutela dei beni archeologici e più in generale dei beni immateriali. L'elencazione delle tematiche è da considerarsi meramente indicativa e potrà essere integrata in qualsiasi momento.

L'Avvocato riveste un ruolo sociale fondamentale per il quale è naturale che Egli si occupi di problematiche che riguardano la Società e gli Stati nei quali essi svolgono la loro funzione.

La struttura della RAM sarà molto semplificata al fine di rendere più incisiva e veloce la sua attività;

Tenuto conto di quanto precede

- A) E' costituita la Rete degli Avvocati del Mediterraneo (RAM);
- B) Potranno aderire alla RAM gli Ordini Nazionali degli Avvocati e/o le Associazioni Nazionali degli Avvocati dei Paesi della riva Sud del Mediterraneo che ne facciano eventualmente richiesta per iscritto, la cui domanda venga accolta all'unanimità dagli organismi aderenti alla rete;
- C) I rappresentanti degli organismi aderenti alla RAM si riuniranno almeno una volta all'anno e le decisioni saranno prese a maggioranza. Riunioni periodiche potranno essere svolte anche per videoconferenza e/o teleconferenza con decisioni prese a

maggioranza. All'inizio di ciascuna riunione sarà designato un segretario che redigerà un verbale riassuntivo.

- D) Ciascun componente della Rete designerà un proprio rappresentante che sarà inserito in apposita mailing list e parteciperà alle riunioni della Rete, salvo diversa delega conferita dal presidente dell'Ordine e/o dell'Associazione di appartenenza. Nessun rimborso o diaria a carico della Rete è previsto per i partecipanti alle riunioni e per gli aderenti ad uno degli Ordini e/o associazioni che prendono alle attività della RAM;
- E) Ogni quattro anni gli aderenti alla Rete, a Maggioranza, nomineranno un coordinatore. Per i primi quattro anni viene designato quale coordinatore.....
- F) Le spese relative alle trasferte per partecipare alle riunioni saranno a carico dei partecipanti, le spese per il soggiorno e l'organizzazione delle riunioni saranno a carico dell'organizzazione ospitante.
- G) Le spese relative alla realizzazione delle iniziative della RAM, che verranno decise nella riunione dei partecipanti alla Rete, saranno corrisposte dagli aderenti nella misura determinata dall'assemblea stessa, in relazione a ciascun evento, su apposito conto corrente dedicato che sarà aperto dal coordinatore della Rete, il quale provvederà direttamente ai pagamenti necessari. Al termine dell'attività le eventuali somme residue saranno restituite pro quota.

Il presente protocollo è redatto in italiano e in francese.

Roma, 25 settembre 2018



Presidente Avv. Andrea Mascherin



Presidente Avv. Mohamed Barigou



Presidente Avv. Ahmed Sai

Delegato

الجمعية المغربية للمحاماة



Presidente Avv. Meherzi Ameur



Presidente Avv. Ahmed Ben Antar



PROTOCOLLO D' INTESA

tra

IL COMMISSARIATO GENERALE DI SEZIONE DELL'ITALIA A EXPO 2020 DUBAI - di seguito "Commissariato" - c/o il Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, Piazzale della Farnesina, 1 00135 Roma in persona del Commissario Generale Sig. Paolo Glisenti -di seguito "Commissario"-;

e

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (di seguito "CNF") con sede in Roma, Via del Governo Vecchio, n.3, nella persona del Presidente, Andrea Mascherin;

di seguito anche congiuntamente indicate come le "Parti".

VISTA la nota verbale del 2 novembre 2016, con la quale il Governo italiano ha comunicato al Governo degli Emirati Arabi Uniti la decisione di partecipare all'Esposizione Universale di Dubai (di seguito Expo 2020 Dubai) che si terrà dal 20 ottobre 2020 al 10 aprile 2021;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 novembre 2017, registrato alla Corte dei Conti al n. 16 del 3 gennaio 2018 con cui è stato nominato il Sig. Paolo Glisenti quale Commissariato Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 29 marzo 2018, registrato alla Corte dei conti al n. 878 del 2 maggio 2018 con il quale è stato istituito il Commissariato Generale di Sezione per la partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;

VISTO il Contratto di Partecipazione sottoscritto il 19 gennaio 2018 dal Commissario e dalle Autorità degli Emirati Arabi Uniti, che definisce i termini della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;

VISTO l'Accordo di Collaborazione tra il Commissariato e il Ministero dell'Istruzione, Università e Ricerca (MIUR), sottoscritto il 5 Marzo 2018, per la progettazione di percorsi formativi in aderenza ai temi di Expo 2020 Dubai e dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Commissariato e il Consiglio Nazionale delle ricerche (CNR) sottoscritto il 23 maggio 2018 per la promozione di progetti sociali e scientifici legati ai temi delle scienze della vita, della salute, della qualità della vita, del Mediterraneo e il suo sviluppo sostenibile, la tutela dei beni culturali e l'industria 4.0;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Commissariato e il Milan Center for Food Law and Policy per la realizzazione di iniziative dedicate agli aspetti giuridici, scientifici e regolatori sui temi dell'economia blu, la tutela dell'acqua e del Mediterraneo;

VISTO il Protocollo d'Intesa tra il Commissariato e ANCI sottoscritto il 24 ottobre 2018 che prevede iniziative di valorizzazione del ruolo delle Città metropolitane nelle innovazioni di sostenibilità ambientale delle aree urbane e la programmazione di attività congiunte per l'implementazione dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

VISTO che il Consiglio Nazionale Forense è l'organismo di rappresentanza istituzionale dell'avvocatura italiana;

VISTO che il CNF in quanto ente di rappresentanza istituzionale dell'intera classe forense custodisce, valorizza e promuove un patrimonio di tradizioni e competenze, identità e cultura giuridica;

CONSIDERATO che le Parti ritengono la partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai un'importante occasione per la promozione di una nuova generazione di diritti legati alla tutela dell'ambiente e della biodiversità, delle risorse idriche e, in primo luogo, del diritto all'acqua;

CONSIDERATO che le Parti considerano centrale il ruolo degli avvocati quali interpreti necessari per la promozione e lo sviluppo di azioni concrete volte a favorire la costruzione di un equilibrio tra gli attori dei diversi ambiti di volta in volta coinvolti, nazionali e internazionali.

PREMESSO CHE:

- il Commissariato Generale di Sezione per l'Italia per Expo 2020 Dubai coordina e organizza la partecipazione italiana all'Esposizione Universale di Dubai;
- Expo 2020 Dubai rientra tra i progetti strategici varati dal Governo degli Emirati Arabi Uniti per promuovere la diversificazione del "modello economico petrolifero" della Federazione verso altri settori dell'economia; tra cui a titolo esemplificativo, quelli dello spazio, della cyber-security, delle scienze della vita, delle energie rinnovabili, della mobilità sostenibile, dell'agroalimentare;

- il tema di Expo 2020 Dubai è “*Connecting minds, Creating the future*” e l’obiettivo degli organizzatori è di presentare l’intera filiera dell’innovazione nel campo delle infrastrutture materiali e immateriali mettendo in relazione Paesi, continenti, culture e religioni;
- Expo 2020 Dubai è la prima Esposizione Universale che si svolge in un Paese arabo;
- l’Esposizione Universale di Dubai è un grande evento internazionale con un flusso stimato in 25 milioni di visitatori e oltre 200 Paesi partecipanti, in grado di sviluppare occasioni di internazionalizzazione, sviluppo e promozione di una cultura giuridica globale in particolare sui temi della tutela dell’ambiente, della biodiversità e del diritto all’acqua;
- in occasione di Expo 2020, la Città di Dubai aspira a diventare la metropoli più sostenibile del pianeta e il più avanzato modello di *smart city* al mondo;
- la tutela dell’acqua e della biodiversità, il consumo delle risorse idriche, l’approvvigionamento dell’acqua potabile nelle zone rurali e nelle aree metropolitane, il diritto al cibo sano e sicuro, la tutela della salute sono alcuni dei temi principali posti all’attenzione dei Paesi partecipanti dagli organizzatori di Expo 2020 Dubai;
- l’area nella quale si svolgerà Expo 2020 è abitata da milioni di persone a rischio sopravvivenza per la possibile mancanza di risorse idriche nei prossimi anni e da queste zone potrebbe scaturire un nuovo flusso di migrazione ambientale verso l’Europa che richiederà politiche di accoglienza e di sicurezza fondate su nuove regole;
- sostenibilità, salute e sicurezza sono alcuni dei temi principali della partecipazione italiana a Expo 2020 che rappresentano aree rilevanti sia sotto il profilo normativo dei “nuovi diritti” nazionali dei singoli Paesi partecipanti sia del diritto internazionale; settori significativi per quanto riguarda le tutele individuali, la protezione dei dati, il diritto alla privacy e per la crescente necessità di competenze multidisciplinari e multisettoriali;
- il Commissariato ha presentato all’Ente organizzatore di Expo 2020 Dubai il progetto della partecipazione italiana dedicato a mostrare gli elementi fondanti dell’identità nazionale legati alla creatività come competenza multidisciplinare e al ruolo scientifico, produttivo

e culturale dell'Italia nel Mediterraneo "allargato" (Nord Africa, Paesi Arabi, Asia Sud Orientale);

- il Commissariato intende realizzare la partecipazione dell'Italia con iniziative che mostrino le eccellenze italiane legate alle innovazioni dei processi e all'utilizzo delle tecnologie per la sostenibilità economica, culturale, ambientale e sociale in particolare nei macro settori indicati nell'allegato annesso al presente Protocollo (ANNEX 1);
- la formazione di competenze per la cittadinanza globale e lo sviluppo sostenibile, la valorizzazione delle imprese innovative per generare opportunità di sviluppo e di crescita sociale, l'accrescimento delle capacità culturali e cognitive tra le nuove generazioni sono alcuni dei temi alla base del progetto di partecipazione dell'Italia a Expo 2020;
- il CNF ha contribuito alla traduzione, pubblicazione e promozione della prima versione in italiano del *Rapporto Mondiale 2018 delle Nazioni Unite sullo Sviluppo delle Risorse Idriche*, che sostiene la necessità di implementare le soluzioni NBS, quelle cioè che prevedono la conservazione e il recupero degli ecosistemi naturali attraverso il rafforzamento e lo sviluppo di processi naturali all'interno di ecosistemi modificati e artificiali;
- in data 25 Settembre 2018 è stata costituita a Roma dal CNF la "*Rete degli Avvocati del Mediterraneo – RAM*" che coinvolge gli Ordini nazionali e le Associazioni degli Avvocati dei Paesi della riva sud del Mediterraneo. La rete si propone di lavorare congiuntamente su numerose tematiche afferenti i Paesi coinvolti, tra cui a titolo esemplificativo la tutela dell'acqua e del Mediterraneo, la tutela del territorio, i diritti umani, il dialogo interculturale, la pace tra i popoli;
- in occasione della Presidenza italiana del G7 il CNF ha organizzato il primo G7 dell'Avvocatura, alla presenza delle Avvocature dei 7 Paesi del G7 sui temi della protezione dei dati personali e dei diritti nell'era dei social media;
- il CNF ha partecipato nel corso del biennio 2016/18 a numerosi eventi culturali con oggetto il tema della sostenibilità ambientale e della tutela dei diritti umani a essa collegati;
- il CNF partecipa a numerose reti sovranazionali costituite tra le avvocature dei diversi Paesi con oggetto analisi e iniziative normative

miranti a individuare e eliminare le cause di fenomeni drammatici quali le migrazioni dovute a carestie e mancanza di risorse idriche;

- il CNF in data 5 febbraio 2018 ha costituito il comitato #ZEROWAR 2020 avente l'obiettivo di principio di promuovere, assieme alle avvocature del pianeta e al mondo dello sport, una tregua, quale quella olimpica conosciuta dalla antichità, delle guerre in corso, spesso determinate dalle problematiche appena sopra richiamate;
- il CNF ha sviluppato il progetto culturale e formativo *Architettura della Giustizia*, in collaborazione con il Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori (CNAPPC) e la Fondazione dell'Avvocatura Italiana (FAI) che, attraverso il coinvolgimento di competenze multidisciplinari, si propone di indagare il rapporto tra la comunità e il suo tessuto urbano, tra diritto, società, etica ed estetica;
- il CNF con la propria fondazione della Scuola Superiore della Avvocatura, organizza da tempo eventi formativi su tutto il territorio nazionale con oggetto i temi di interesse di EXPO 2020;
- il CNF anche con le proprie Commissioni e in sinergia con enti istituzionali nazionali e sovranazionali segue e affronta giuridicamente gli argomenti ricollegabili alla tutela dei diritti fondamentali dell'uomo a iniziare da quello alla vita dignitosa.

**TUTTO QUANTO VISTO PREMESSO E CONSIDERATO
SI STIPULA QUANTO SEGUE:**

**Art. 1
Valore delle Premesse**

Le premesse costituiscono parte integrante del presente Protocollo d'Intesa.

**Art. 2
Oggetto e obiettivi**

Le Parti, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze e nel rispetto dei principi dell'autonomia istituzionale, si impegnano ad una collaborazione scientifica e culturale, per la progettazione e diffusione di attività e iniziative congiunte dedicate agli aspetti giuridici, scientifici e

regolatori sui temi dell'acqua e dello sviluppo sostenibile, in linea con gli obiettivi della partecipazione dell'Italia ad Expo Dubai 2020 e dell'Agenda ONU 2030 per lo Sviluppo Sostenibile.

Le Parti si impegnano a utilizzare la partecipazione dell'Italia ad EXPO 2020 Dubai come un'importante piattaforma per l'implementazione e la promozione dei diritti ambientali, anche attraverso la progettazione e la diffusione di percorsi formativi a carattere innovativo, dedicati all'elaborazione di nuove competenze e in collaborazione con i Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo cd. allargato.

Art.3

Ambiti di intervento e attività

In particolare le Parti si impegnano a:

- realizzare iniziative congiunte per promuovere una legislazione ispirata ad una visione *ecocentrica*, con il riconoscimento del diritto all'acqua e della natura quale soggetto giuridico, per individuare soluzioni normative di conservazione e recupero di ecosistemi naturali, sviluppo sostenibile e coesione territoriale da promuovere in occasione di Expo 2020 Dubai;
- potenziare l'armonizzazione e l'evoluzione del diritto internazionale ambientale in particolare tra i diversi sistemi giuridici dei 22 Paesi dei tre Continenti che si affacciano sul Mediterraneo e sul Mediterraneo cd. allargato, anche attraverso la condivisione di strategie, competenze e conoscenze per affrontare le sfide mondiali più urgenti e sviluppare metodologie capaci di migliorare e realizzare un'effettiva tutela dell'ambiente, dei diritti umani e della pace tra i popoli;
- favorire il confronto multisetoriale con legislatori, regolatori, privati, organizzazioni internazionali, organismi governativi e della società civile sui temi oggetto del presente protocollo e su quelli della partecipazione dell'Italia a Expo 2020 Dubai, privilegiando in particolare il confronto con i Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato;
- individuare i modelli d'innovazione giuridica sui temi della tutela delle risorse idriche e dell'ambiente, i modelli di economia circolare e sviluppo sostenibile, le innovazioni territoriali di architettura e mobilità sostenibile, inclusione sociale, arredo urbano, tutela del paesaggio etc. da presentare in occasione della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai;

CNF, in particolare, si impegna a coadiuvare il Commissariato:

- nel fare della partecipazione dell'Italia ad Expo 2020 Dubai un acceleratore delle tutele incentrate sullo sviluppo sostenibile, sul diritto all'acqua, sulla crescita economica, sociale e culturale identificando i progetti esemplari da coinvolgere, privilegiando quelli più significativi in relazione ai temi indicati nel presente Protocollo d'Intesa e presentando al Commissariato un Piano di lavoro con proposte e suggerimenti;
- inserendo il progetto della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai nell' "agenda", nelle iniziative e negli eventi realizzati da CNF negli ambiti tematici riconducibili alla partecipazione italiana ad Expo 2020 Dubai;
- svolgendo un'attività di regia e coordinamento della propria rete, in particolare della "*Rete degli Avvocati del Mediterraneo - RAM*" e creando momenti di incontro e di condivisione a cominciare dal 2019;
- identificando, in vista di Expo 2020 Dubai, iniziative già in atto con i rispettivi Consigli Nazionali dei Paesi partecipanti di Expo 2020 Dubai, per diffondere le tematiche di partecipazione dell'Italia e in vista di eventi e iniziative da organizzare congiuntamente durante i sei mesi dell'Esposizione su temi di interesse bilaterale;
- proponendo al Commissariato iniziative ed eventi di carattere formativo, scientifico, culturale, giuridico, regolamentare e legislativo che raccolgano la migliore innovazione e le migliori pratiche nazionali e internazionali in tema di acqua;
- valorizzando iniziative e progetti anche in relazione al ruolo delle donne avvocato nelle politiche e nelle pratiche volte a rafforzare lo sviluppo sostenibile;
- promuovendo, nella pianificazione delle iniziative, il confronto con le realtà del Mediterraneo e del Mediterraneo allargato, creando occasioni di partnership, formazione, connessione e di scambio, attraverso tematiche scelte per sottolineare la vocazione mediterranea del progetto;
- divulgando al sistema associativo le informazioni sulla partecipazione dell'Italia ad EXPO 2020 Dubai sia attraverso i propri canali informatici sia attraverso l'organizzazione di eventi di presentazione e promozione;
- promuovendo percorsi formativi a carattere innovativo sui temi in oggetto per dar vita a nuovi modelli imprenditoriali e a nuove competenze, in particolare con i Paesi del Mediterraneo e del Mediterraneo c.d. allargato;

Il Commissario si impegna a:

- offrire al CNF piena collaborazione per lo svolgimento delle attività di cui al presente Protocollo d'Intesa;
- dare la massima diffusione del presente Protocollo e visibilità agli eventi e alle iniziative promosse dal CNF, senza oneri a carico del Commissariato;
- a favorire, nelle forme che dovranno essere concordate con l'ente organizzatore di Expo 2020 Dubai, la partecipazione del CNF ad attività e eventi internazionali organizzati nell'ambito dell'Esposizione Universale;
- a promuovere nel quadro della partecipazione italiana a Expo 2020 Dubai, nelle forme e nei termini che dovranno essere definiti, il ruolo, le competenze, le relazioni e l'immagine del CNF.
- lavorare in un'ottica di ampia collaborazione per tutte le azioni comuni da realizzare nel percorso di avvicinamento e durante i sei mesi dell'Esposizione Universale del 2020;

Art. 4

Attuazione del Protocollo e Comitato di Coordinamento

Per la realizzazione degli obiettivi indicati nel presente Protocollo e per consentire la pianificazione delle iniziative programmate è costituito un Comitato di Coordinamento costituito almeno da due rappresentanti per ognuna delle Parti che approverà le iniziative previste nel presente Protocollo e ogni altra attività utile allo stesso scopo.

Il Comitato si riunirà periodicamente, a decorrere dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, e comunque su richiesta delle Parti.

Per la realizzazione di specifiche iniziative, le Parti possono valutare, di volta in volta e concordemente, l'opportunità di stringere accordi operativi, sempre senza oneri per le parti, e di coinvolgere e realizzare forme di collaborazione anche con altri soggetti istituzionali o con soggetti privati avuto riguardo delle diverse competenze e ruoli.

Le Parti individuano, mediante uno scambio di note, i rispettivi referenti ed i loro recapiti di contatto, cui è affidata la funzione di coordinamento delle iniziative e delle attività connesse al presente Protocollo.

Possono altresì partecipare alle riunioni del Comitato, a titolo gratuito, esperti esterni alle Parti, di volta in volta individuati, sulla base delle specifiche tematiche trattate.

Art. 5 Modalità di Comunicazione

Le Parti si impegnano a dare massima visibilità e comunicazione alle attività realizzate in ottemperanza del presente Protocollo sui rispettivi siti e strumenti di comunicazione interni ed esterni.

Le Parti si impegnano ad attivare, con modalità condivise e concordate, iniziative di comunicazione, media relation e informazione sulle attività congiunte prima e durante l'Esposizione Universale di Dubai 2020.

Tutte le attività di comunicazione relative a progetti comuni dovranno essere condivise.

L'autorizzazione all'utilizzo del logo viene rilasciata dalle Parti in forma scritta, essendo espressamente convenuto che la mancata approvazione della Parte interessata non costituisce né può essere intesa come forma di silenzio assenso.

Art. 6 Ulteriori disposizioni

Il presente Protocollo d'Intesa è a titolo non oneroso in quanto non comporta alcun onere finanziario di una parte a vantaggio dell'altra. Ciascuna Parte si farà carico dei rispettivi costi e oneri necessari per la realizzazione delle attività oggetto nel presente accordo.

Le Parti con separato Accordo definiranno contenuti e modalità di partecipazione e comunicazione relative al CNF nel Padiglione italiano ovvero sui mezzi e gli strumenti di divulgazione che saranno attivati dal Commissariato nell'ambito della partecipazione italiana a EXPO 2020 Dubai.

Art. 7 Durata e modifiche

Il presente Protocollo ha validità dalla data di sottoscrizione sino alla data di conclusione di Expo 2020 Dubai fissata il 10 Aprile 2021.

Le parti si riservano la possibilità, durante il periodo di validità del Protocollo di modificarlo o di integrarlo con le medesime modalità utilizzate per la stipula.

Art. 8
Legge applicabile e foro competente


Il Protocollo sarà regolato dalle disposizioni di Legge della Repubblica Italiana. Per qualsiasi controversia relativa o, comunque, occasionata dal presente Protocollo sarà esclusivamente competente il Foro di Roma.

Letto, firmato e sottoscritto

ROMA, 28 novembre 2018

Il Commissario Generale di Sezione per Expo 2020 Dubai

Paolo Glisenti



Il Presidente del Consiglio Nazionale Forense

Andrea Mascherini



ANNEX 1

Settori di interesse bilaterale Italia/EAU:

- Grandi imprese: aerospazio, cyber security, energia (imprese della transizione energetica), smart grid, big data, ambiente, grandi opere, scienze della vita e pharma, trasporti, automotive.
 - Nautica, costruzioni, arredo, illuminotecnica.
 - Imprese culturali (spettacolo dal vivo, arti visive, cinema, editoria, musica, stampa, software, videogiochi).
 - Industrie creative (fashion design, moda, eno-gastronomia).
 - Patrimonio storico-artistico (musei, biblioteche, archivi, monumenti, aree archeologiche).
 - Imprese *creative driven* (artigianato, manifattura innovativa, *web-marketing*, professioni creative, *content design*, *food design*).
 - Benessere e cosmetica.
 - *Design* industriale (design di prodotto, design di sistemi, modellazioni 3D, prototipazione e *engineering*).
 - *Interior design* (architettura, ambienti abitativi).
 - *Design firm* (*learning experience design*, *design* dei modelli organizzativi e degli spazi lavorativi, IoT).
 - *Information e Communication Design* (strumenti, canali, linguaggi).
-



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (C.N.F.)

e

LA LEGA ITALIANA CALCIO PROFESSIONISTICO (LEGA PRO)

Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito C.N.F.), con sede legale in Roma, via Arenula n. 70, presso il Ministero della Giustizia, e sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente *Avv. Andrea Mascherin* e la Lega italiana calcio Professionistico (di seguito LEGA PRO), con sede in Firenze, Via Jacopo da Diacceto n. 19, rappresentata dal suo Presidente *Dott. Francesco Ghirelli*, di seguito congiuntamente definite anche "Parti",

Visti gli articoli 4, e 35 della Costituzione, che riconoscono e tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

Visto l'art. 24 della Costituzione volto a tutelare l'inviolabilità del diritto alla difesa di ogni individuo, che comprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'avvocato;

Visto l'art. 33, comma 5 della Costituzione, volto a disciplinare l'accesso alle professioni regolamentate, la libertà di insegnamento e di istituire Scuole ed Istituti di Educazione;

Visti gli artt. 2,13,18 e 32 della Costituzione volti a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, la libertà personale, la libertà di associazione e la tutela nella forma associativa, il diritto inviolabile alla salute;

Visti gli artt. 3, 14 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che tutelano l'integrità fisica e psichica della persona, la libertà professionale, il diritto all'istruzione ed all'accesso alla formazione professionale e continua.

Visto l'art. 35, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», che attribuisce al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello nazionale;



Visto lo Statuto della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e della Lega italiana calcio Professionistico, che stabiliscono e riconoscono la Lega italiana calcio Professionistico come Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, che, tra l'altro, come previsto dal medesimo Statuto della LEGA PRO (art. 1 co. 4) *“per lo svolgimento dei suoi compiti si organizza autonomamente, nel rispetto di quanto previsto dallo Statuto Federale, dallo Statuto costitutivo e da eventuali altri codici di autoregolamentazione interna”*, e si impegna *“in ambito esclusivamente sportivo e di formazione e sostegno al mondo giovanile”*;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato che gli Avvocati sono soggetti professionali ai quali l'ordinamento giuridico affida la tutela di diritti soggettivi e la cura di interessi pubblici di particolare rilievo svolgendo una imprescindibile funzione sociale, a servizio e per lo sviluppo della collettività;

Considerato che il CNF promuove studi e ricerche nel campo del diritto, curando l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse per l'Avvocatura, promuovendo l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni, manifestazioni ed eventi formativi, al fine di curare l'aggiornamento e la preparazione dei professionisti e tutelare l'affidamento della collettività e della clientela;

Considerato che la LEGA PRO ha, tra i suoi obiettivi istituzionali, la promozione della massima diffusione della pratica sportiva del calcio e la promozione delle opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché ha un interesse primario perché nelle sedi periferiche e presso la sede centrale gli organi di Giustizia Sportiva, così come nominati dalla F.I.G.C., possano ricevere una adeguata formazione per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli stessi Organi di Giustizia Sportiva;

Considerato che le Parti intendono avviare forme di collaborazione per definire modalità e azioni comuni finalizzate a una maggiore e più efficace tutela dei diritti fondamentali negli ambiti specifici della giustizia e della assistenza legale nello sport e concordano, nella segnalata prospettiva, sull'opportunità di elaborare e condividere iniziative volte allo sviluppo di una comune cultura dei



diritti fondamentali, nonché di promuovere la corretta informazione sui principi e sui valori che informano la professione di avvocato e le peculiarità processuali della giustizia sportiva e di collaborare per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione sulle tematiche di interesse comune;

Considerato il valore giuridico, sociale e culturale della tradizione deontologica, quale espressione dell'autonomia degli Avvocati organizzati in Ordini professionali dalle leggi della Repubblica;

Considerato che la rappresentanza istituzionale nazionale degli Avvocati e la LEGA PRO condividono la necessità di valorizzare e di difendere il codice deontologico forense, proponendosi di diffondere la cultura dell'etica deontologica nella società italiana, di valorizzarne le virtualità e di favorire la consapevolezza comune circa il ruolo positivo e propositivo che i sistemi deontologici possono assolvere nell'indirizzare le pratiche commerciali e le dinamiche di mercato verso soglie più elevate di coscienza etica e di più profondo rispetto per le situazioni giuridiche soggettive coinvolte;

Considerato che la diffusione della cultura degli Avvocati nel diritto sportivo può offrire nuove opportunità di professionalizzazione specialistica e settoriale per i giovani Avvocati e, nel contempo, contribuire alla trasparenza, professionalità e competenza degli organi deputati all'amministrazione della giustizia sportiva;

Le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente azioni sinergiche e ad avviare un percorso comune volto alla promozione di una più efficace tutela dei diritti fondamentali rilevanti nell'ambito della Giustizia sportiva e del Diritto dello sport, quali i diritti alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, e di una corretta informazione sui principi e i valori che informano la professione di avvocato, l'individuazione di criteri trasparenti e responsabili per la selezione delle professionalità necessarie a comporre ed integrare gli organi di giustizia sportiva sia giudicanti sia requirenti, nonché all'attivazione e all'organizzazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione su tematiche di interesse comune.

2. Le Parti si impegnano, in particolare, a concordare iniziative comuni per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- la promozione di una comune cultura dei diritti fondamentali;
- l'elaborazione e lo sviluppo di progetti e di proposte concrete sui temi del diritto dello Sport, del diritto processuale sportivo, della tutela del diritto alla difesa, alla sicurezza ed all'incolumità pubblica e privata, dei diritti alla libertà personale e di associazione, del diritto inviolabile alla salute;
- l'adozione di iniziative comuni finalizzate a contribuire a una più compiuta informazione sulla tutela e sull'assistenza degli sportivi, dei diritti di difesa e sicurezza, volte a una maggiore responsabilizzazione dei professionisti nel loro obbligo di informare correttamente la collettività e gli utenti dei diritti loro spettanti e dei doveri del professionista;
- l'adozione di iniziative comuni finalizzate alla promozione, organizzazione e attivazione di programmi formativi di aggiornamento e specializzazione in relazione a tematiche di interesse comune;
- l'elaborazione, lo sviluppo e la condivisione dei metodi e degli strumenti necessari per l'attuazione degli obiettivi del presente Protocollo, particolarmente in relazione all'individuazione degli strumenti necessari per la formazione professionale condivisa, anche in modalità "a distanza";
- l'individuazione delle più idonee soluzioni per l'effettiva tutela dei diritti di assistenza, difesa e sicurezza.

Articolo 2

Dati e ricerche

1. Le Parti si impegnano a favorire il confronto e lo scambio reciproco di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche al fine di realizzare una più stretta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, alla valorizzazione dei principi e dei doveri deontologici, al rispetto delle regole di correttezza professionale.



2. Al fine di elaborare studi e proposte condivise, le Parti potranno avvalersi anche di organismi interni a ciò dedicati o delle Fondazioni del CNF.

Articolo 3

Monitoraggio permanente sulla normativa e la giurisprudenza italiane ed europee in materia di difesa e sicurezza

1. Le Parti convengono di avviare un monitoraggio permanente della normativa e della giurisprudenza italiana e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza, alla salute e del diritto dello sport e si riservano di individuare e indicare, nell'ambito dei propri organismi interni o Fondazioni ad essi riconducibili, quelli che dovranno, congiuntamente, provvedere a tale incumbente.

Articolo 4

Diffusione di buone pratiche e della deontologia professionale

1. Le Parti si impegnano a favorire la più ampia condivisione delle buone pratiche in uso sul territorio nazionale e della cultura deontologica della professione forense, per promuovere la diffusione di esperienze positive in materia di tutela dei diritti fondamentali e di una corretta informazione.

2. Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, favorendo l'invio e lo scambio di segnalazioni relative alle disfunzioni e distorsioni rilevate in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza ed alla salute, con particolare riferimento alla correttezza deontologica professionale forense.

3. Nel quadro degli obiettivi di cui al presente articolo e al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a promuovere eventi quali incontri, convegni, corsi e seminari, che si rivolgano in particolar modo a praticanti avvocati e giovani avvocati e che vedano l'intervento in qualità di relatori di personalità di elevato profilo scientifico.



Articolo 5

Collaborazione tra le parti

1. Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione per la realizzazione comune di programmi di formazione continua per gli Avvocati, per gli operatori della Giustizia Sportiva, nonché per gli altri soggetti interessati attraverso l'organizzazione di iniziative comuni e scambi culturali, convegni, incontri e seminari di studio, pubblicazione di ricerche nelle materie oggetto dell'attività di formazione, al fine di contribuire alla diffusione e allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza, alla salute, al diritto dello sport al diritto processuale sportivo.
2. Le Parti si riservano di individuare e indicare, nell'ambito delle proprie strutture e articolazioni interne degli e delle Fondazioni ad essi riconducibili, le risorse coinvolte nell'attuazione delle attività di collaborazione di cui al comma 1.

Articolo 6

Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture, dei propri uffici e degli Organismi loro riconducibili.
2. Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunicherà il nominativo del Referente per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte procedere in qualsiasi momento alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all'altra.
3. Per il necessario supporto tecnico e scientifico alle proprie attività, le Parti, con possibilità di coinvolgere soggetti e organismi terzi e di utilizzare i contributi da questi provenienti, si avvarranno dell'Ufficio studi del CNF, della Fondazione Italiana per l'innovazione Forense (FIIF).
4. Ai fini di una migliore attuazione del presente Protocollo, il CNF e la LEGA PRO si impegnano a collaborare reciprocamente, favorendo il confronto e lo scambio di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche.

Articolo 7

Progetto "Corso di Alta Formazione in Diritto dello Sport"

1. Le Parti propongono, anche favorendo la partecipazione di altre istituzioni, di elaborare ed attuare, nelle forme e nei modi di cui all'allegato A al presente protocollo, un progetto di alta formazione per lo sviluppo e l'organizzazione di un Corso altamente professionalizzante di carattere specialistico, sotto il profilo teorico-metodologico e applicativo, in materia di Diritto Sportivo, che prediliga il carattere tecnico-pratico, che riguardi sia la componente requirente che giudicante della giustizia sportiva, che approfondisca gli aspetti procedurali e non, relativi sia alla tutela ed assistenza giuridica ed extragiudiziaria (ruolo dei difensori) e sia alla tutela, consulenza ed assistenza commerciale (ruolo e funzioni degli agenti e procuratori). Corso al termine del quale verrà rilasciato dalle Parti apposito attestato di partecipazione, frequenza e superamento del test finale.

2. Le Parti convengono di affidare la gestione del Progetto e l'organizzazione del corso al CNF.



Articolo 8

Obblighi comuni

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa e delle iniziative da esso derivanti nelle occasioni di carattere istituzionale alle quali prenderanno parte tramite i propri Rappresentanti.

2. Si impegnano inoltre a favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo, anche mediante replica su base territoriale di Eventi e Corsi, e, previa approvazione delle Parti, incoraggiando la stipulazione di protocolli locali tra i Consigli territoriali degli Ordini degli Avvocati e i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali della LEGA PRO.

Articolo 9

Durata e modifiche

1. Il presente Protocollo non ha scadenza e può essere, d'accordo tra le Parti, modificato in ogni momento.





Consiglio Nazionale Forense

Il Presidente

Avv. Andrea Mascherin



Lega Italiana Calcio Professionistico

Il Presidente

Dott. Francesco Ghirelli



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (CNF)

e

LEGA NAZIONALE PROFESSIONISTI SERIE B (LNPB)

Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito CNF), con sede legale in Roma, via Arenula n. 70, presso il Ministero della Giustizia, e sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente *Avv. Andrea Mascherin* e la Lega Nazionale Professionisti Serie B (di seguito LNPB), con sede in Milano, Via Ippolito Rosellini n. 4, rappresentata dal suo Presidente *Avv. Mauro Balata*, di seguito congiuntamente definite anche "Parti",

Visti gli articoli 4, e 35 della Costituzione, che riconoscono e tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

Visto l'art. 24 della Costituzione volto a tutelare l'inviolabilità del diritto alla difesa di ogni individuo, che comprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'avvocato;

Visto l'art. 33, comma 5 della Costituzione, volto a disciplinare l'accesso alle professioni regolamentate, la libertà di insegnamento e di istituire Scuole ed Istituti di Educazione;

Visti gli artt. 2,13,18 e 32 della Costituzione volti a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, la libertà personale, la libertà di associazione e la tutela nella forma associativa, il diritto inviolabile alla salute;

Visti gli artt. 3, 14 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che tutelano l'integrità fisica e psichica della persona, la libertà professionale, il diritto all'istruzione ed all'accesso alla formazione professionale e continua.

Visto l'art. 35, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «*Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense*», che attribuisce al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello nazionale;

1



Visto lo Statuto della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e della Lega Nazionale Professionisti di Serie B, che stabiliscono e riconoscono la Lega Serie B come Associazione non riconosciuta di diritto privato tra le società private affiliate alla F.I.G.C. che partecipano al campionato di calcio di Serie B, e quale associazione di categoria delle società affiliate alla F.I.G.C., la quale, , tra l'altro, promuove, in ogni sede e con ogni mezzo consentito, gli interessi generali e collettivi delle società associate, rappresentandole nei casi consentiti dalla legge o dall'ordinamento federale, uniformando la propria attività e l'organizzazione interna a criteri di efficienza, economicità, trasparenza, parità di trattamento; 7.14.p) e può disporre la formazione di commissioni di studio e di lavoro all'interno della Lega

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato che gli Avvocati sono soggetti professionali ai quali l'ordinamento giuridico affida la tutela di diritti soggettivi e la cura di interessi pubblici di particolare rilievo svolgendo una imprescindibile funzione sociale, a servizio e per lo sviluppo della collettività;

Considerato che il CNF promuove studi e ricerche nel campo del diritto, curando l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse per l'Avvocatura, promuovendo l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni, manifestazioni ed eventi formativi, al fine di curare l'aggiornamento e la preparazione dei professionisti e tutelare l'affidamento della collettività e della clientela;

Considerato che la LNPB ha, tra i suoi obiettivi istituzionali, la promozione della massima diffusione della pratica sportiva del calcio e la promozione delle opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché ha un interesse primario perché nelle sedi periferiche e presso la sede centrale gli organi di Giustizia Sportiva, così come nominati dalla F.I.G.C., possano ricevere una adeguata formazione per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli stessi Organi di Giustizia Sportiva;

Considerato che le Parti intendono avviare forme di collaborazione per definire modalità e azioni comuni finalizzate a una maggiore e più efficace tutela dei diritti fondamentali negli ambiti specifici



della giustizia e della assistenza legale nello sport e concordano, nella segnalata prospettiva, sull'opportunità di elaborare e condividere iniziative volte allo sviluppo di una comune cultura dei diritti fondamentali, nonché di promuovere la corretta informazione sui principi e sui valori che informano la professione di avvocato e le peculiarità processuali della giustizia sportiva e di collaborare per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione sulle tematiche di interesse comune;

Considerato il valore giuridico, sociale e culturale della tradizione deontologica, quale espressione dell'autonomia degli Avvocati organizzati in Ordini professionali dalle leggi della Repubblica;

Considerato che la rappresentanza istituzionale nazionale degli Avvocati e la LNPS condividono la necessità di valorizzare e di difendere il codice deontologico forense, proponendosi di diffondere la cultura dell'etica deontologica nella società italiana, di valorizzarne le virtualità e di favorire la consapevolezza comune circa il ruolo positivo e propositivo che i sistemi deontologici possono assolvere nell'indirizzare le pratiche commerciali e le dinamiche di mercato verso soglie più elevate di coscienza etica e di più profondo rispetto per le situazioni giuridiche soggettive coinvolte;

Considerato che la diffusione della cultura degli Avvocati nel diritto sportivo può offrire nuove opportunità di professionalizzazione specialistica e settoriale per i giovani Avvocati e, nel contempo, contribuire alla trasparenza, professionalità e competenza degli organi deputati all'amministrazione della giustizia sportiva;

Le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente azioni sinergiche e ad avviare un percorso comune volto alla promozione di una più efficace tutela dei diritti fondamentali rilevanti nell'ambito della Giustizia sportiva e del Diritto dello sport, quali i diritti alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, e di una corretta informazione sui principi e i valori che informano la professione di avvocato, l'individuazione di criteri trasparenti e responsabili per la selezione delle professionalità necessarie a comporre ed integrare gli organi di giustizia sportiva



sia giudicanti sia requirenti, nonché all'attivazione e all'organizzazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione su tematiche di interesse comune.

2. Le Parti si impegnano, in particolare, a concordare iniziative comuni per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- la promozione di una comune cultura dei diritti fondamentali;
- l'elaborazione e lo sviluppo di progetti e di proposte concrete sui temi del diritto dello Sport, del diritto processuale sportivo, della tutela del diritto alla difesa, alla sicurezza ed all'incolumità pubblica e privata, dei diritti alla libertà personale e di associazione, del diritto inviolabile alla salute;
- l'adozione di iniziative comuni finalizzate a contribuire a una più compiuta informazione sulla tutela e sull'assistenza degli sportivi, dei diritti di difesa e sicurezza, volte a una maggiore responsabilizzazione dei professionisti nel loro obbligo di informare correttamente la collettività e gli utenti dei diritti loro spettanti e dei doveri del professionista;
- l'adozione di iniziative comuni finalizzate alla promozione, organizzazione e attivazione di programmi formativi di aggiornamento e specializzazione in relazione a tematiche di interesse comune;
- l'elaborazione, lo sviluppo e la condivisione dei metodi e degli strumenti necessari per l'attuazione degli obiettivi del presente Protocollo, particolarmente in relazione all'individuazione degli strumenti necessari per la formazione professionale condivisa, anche in modalità "a distanza";
- l'individuazione delle più idonee soluzioni per l'effettiva tutela dei diritti di assistenza, difesa e sicurezza.

Articolo 2

Dati e ricerche

1. Le Parti si impegnano a favorire il confronto e lo scambio reciproco di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche al fine di realizzare una più stretta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali



alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, alla valorizzazione dei principi e dei doveri deontologici, al rispetto delle regole di correttezza professionale.

2. Al fine di elaborare studi e proposte condivise, le Parti potranno avvalersi anche di organismi interni a ciò dedicati o delle Fondazioni del CNF.

Articolo 3

Monitoraggio permanente sulla normativa e la giurisprudenza italiane ed europee in materia di difesa e sicurezza

1. Le Parti convengono di avviare un monitoraggio permanente della normativa e della giurisprudenza italiana e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza, alla salute e del diritto dello sport e si riservano di individuare e indicare, nell'ambito dei propri organismi interni o Fondazioni ad essi riconducibili, quelli che dovranno, congiuntamente, provvedere a tale incombente.

Articolo 4

Diffusione di buone pratiche e della deontologia professionale

1. Le Parti si impegnano a favorire la più ampia condivisione delle buone pratiche in uso sul territorio nazionale e della cultura deontologica della professione forense, per promuovere la diffusione di esperienze positive in materia di tutela dei diritti fondamentali e di una corretta informazione.

2. Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, favorendo l'invio e lo scambio di segnalazioni relative alle disfunzioni e distorsioni rilevate in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza ed alla salute, con particolare riferimento alla correttezza deontologica professionale forense.

3. Nel quadro degli obiettivi di cui al presente articolo e al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a promuovere eventi quali incontri, convegni, corsi e seminari, che si rivolgano in particolar modo a praticanti avvocati e giovani avvocati e che vedano l'intervento in qualità di relatori di personalità di elevato profilo scientifico.



Articolo 5

Collaborazione tra le parti

1. Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione per la realizzazione comune di programmi di formazione continua per gli Avvocati, per gli operatori della Giustizia Sportiva, nonché per gli altri soggetti interessati attraverso l'organizzazione di iniziative comuni e scambi culturali, convegni, incontri e seminari di studio, pubblicazione di ricerche nelle materie oggetto dell'attività di formazione, al fine di contribuire alla diffusione e allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza, alla salute, al diritto dello sport al diritto processuale sportivo.
2. Le Parti si riservano di individuare e indicare, nell'ambito delle proprie strutture e articolazioni interne degli e delle Fondazioni ad essi riconducibili, le risorse coinvolte nell'attuazione delle attività di collaborazione di cui al comma 1.

Articolo 6

Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture, dei propri uffici e degli Organismi loro riconducibili.
2. Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunicherà il nominativo del Referente per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte procedere in qualsiasi momento alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all'altra.
3. Per il necessario supporto tecnico e scientifico alle proprie attività, le Parti, con possibilità di coinvolgere soggetti e organismi terzi e di utilizzare i contributi da questi provenienti, si avvarranno dell'Ufficio studi del CNF, della Fondazione Italiana per l'innovazione Forense (FIIF).
4. Ai fini di una migliore attuazione del presente Protocollo, il CNF e la LNPB si impegnano a collaborare reciprocamente, favorendo il confronto e lo scambio di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche.



Articolo 7

Progetto "Corso di Alta Formazione in Diritto dello Sport"

1. Le Parti propongono, anche favorendo la partecipazione di altre istituzioni, di elaborare ed attuare, nelle forme e nei modi di cui all'allegato A al presente protocollo, un progetto di alta formazione per lo sviluppo e l'organizzazione di un Corso altamente professionalizzante di carattere specialistico, sotto il profilo teorico-metodologico e applicativo, in materia di Diritto Sportivo, che prediliga il carattere tecnico-pratico, che riguardi sia la componente requirente che giudicante della giustizia sportiva, che approfondisca gli aspetti procedurali e non, relativi sia alla tutela ed assistenza giuridica ed extragiudiziaria (ruolo dei difensori) e sia alla tutela, consulenza ed assistenza commerciale (ruolo e funzioni degli agenti e procuratori). Corso al termine del quale verrà rilasciato dalle Parti apposito attestato di partecipazione, frequenza e superamento del test finale.

2. Le Parti convengono di affidare la gestione del Progetto e l'organizzazione del corso al CNF.

Articolo 8

Obblighi comuni

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa e delle iniziative da esso derivanti nelle occasioni di carattere istituzionale alle quali prenderanno parte tramite i propri Rappresentanti.

2. Si impegnano inoltre a favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo, anche mediante replica su base territoriale di Eventi e Corsi, e, previa approvazione delle Parti, incoraggiando la stipulazione di protocolli locali tra i Consigli territoriali degli Ordini degli Avvocati e i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali della LNPB.

Articolo 9

Durata e modifiche

1. Il presente Protocollo non ha scadenza e può essere, d'accordo tra le Parti, modificato in ogni momento.



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (C.N.F.)

e

LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.)

Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito C.N.F.), con sede legale in Roma, via Arenula n. 70, presso il Ministero della Giustizia, e sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente *Avv. Andrea Mascherin* e la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito L.N.D.), con sede in Roma, Piazzale Flaminio 9, rappresentata dal suo Presidente *Dott. Cosimo Sibilio*, di seguito congiuntamente definite anche "Parti",

Visti gli articoli 4, e 35 della Costituzione, che riconoscono e tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

Visto l'art. 24 della Costituzione volto a tutelare l'invulnerabilità del diritto alla difesa di ogni individuo, che comprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'avvocato;

Visto l'art. 33, comma 5 della Costituzione, volto a disciplinare l'accesso alle professioni regolamentate, la libertà di insegnamento e di istituire Scuole ed Istituti di Educazione;

Visti gli artt. 2,13,18 e 32 della Costituzione volti a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, la libertà personale, la libertà di associazione e la tutela nella forma associativa, il diritto inviolabile alla salute;

Visti gli artt. 3, 14 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che tutelano l'integrità fisica e psichica della persona, la libertà professionale, il diritto all'istruzione ed all'accesso alla formazione professionale e continua.



PROTOCOLLO D'INTESA

tra

IL CONSIGLIO NAZIONALE FORENSE (C.N.F.)

e

LA LEGA NAZIONALE DILETTANTI (L.N.D.)

Il Consiglio Nazionale Forense (di seguito C.N.F.), con sede legale in Roma, via Arenula n. 70, presso il Ministero della Giustizia, e sede amministrativa in Roma, via del Governo Vecchio n. 3, rappresentato dal suo Presidente *Avv. Andrea Mascherin* e la Lega Nazionale Dilettanti (di seguito L.N.D.), con sede in Roma, Piazzale Flaminio 9, rappresentata dal suo Presidente *Dott. Cosimo Sibilio*, di seguito congiuntamente definite anche "Parti",

Visti gli articoli 4, e 35 della Costituzione, che riconoscono e tutelano il diritto al lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni;

Visto l'art. 24 della Costituzione volto a tutelare l'invulnerabilità del diritto alla difesa di ogni individuo, che comprende necessariamente l'assistenza tecnica e professionale prestata dall'avvocato;

Visto l'art. 33, comma 5 della Costituzione, volto a disciplinare l'accesso alle professioni regolamentate, la libertà di insegnamento e di istituire Scuole ed Istituti di Educazione;

Visti gli artt. 2,13,18 e 32 della Costituzione volti a tutelare i diritti inviolabili dell'uomo sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, la libertà personale, la libertà di associazione e la tutela nella forma associativa, il diritto inviolabile alla salute;

Visti gli artt. 3, 14 e 15 della Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea, che tutelano l'integrità fisica e psichica della persona, la libertà professionale, il diritto all'istruzione ed all'accesso alla formazione professionale e continua.



Visto l'art. 35, comma 1, lettera a) della legge 31 dicembre 2012, n. 247, recante «Nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense», che attribuisce al CNF in via esclusiva la rappresentanza istituzionale dell'Avvocatura a livello nazionale;

Visto lo Statuto della F.I.G.C. (Federazione Italiana Giuoco Calcio) e della Lega Nazionale Dilettanti, che stabiliscono e riconoscono la Lega Nazionale Dilettanti come Associazione di diritto privato, senza scopo di lucro, che, tra l'altro, come previsto alla lettera g) del medesimo Statuto della L.N.D. *"promuove, organizza e gestisce, attraverso la sua articolazione operativa e organizzativa, anche tramite i Comitati e le Divisioni, attività di formazione dei Dirigenti di società associate alla L.N.D. che a vario titolo prestano la loro opera all'interno della struttura"*;

Visto il Regolamento UE 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati);

Considerato che gli Avvocati sono soggetti professionali ai quali l'ordinamento giuridico affida la tutela di diritti soggettivi e la cura di interessi pubblici di particolare rilievo svolgendo una imprescindibile funzione sociale, a servizio e per lo sviluppo della collettività;

Considerato che il CNF promuove studi e ricerche nel campo del diritto, curando l'informazione sulla propria attività e sugli argomenti di interesse per l'Avvocatura, promuovendo l'organizzazione di conferenze, seminari, convegni, manifestazioni ed eventi formativi, al fine di curare l'aggiornamento e la preparazione dei professionisti e tutelare l'affidamento della collettività e della clientela;

Considerato che la L.N.D. ha, tra i suoi obiettivi istituzionali, la promozione della massima diffusione della pratica sportiva del calcio e la promozione delle opportune iniziative contro ogni forma di discriminazione e di violenza nello sport, nonché ha un interesse primario perché nelle sedi periferiche e presso la sede centrale gli organi di Giustizia Sportiva, così come nominati dalla F.I.G.C., possano ricevere una adeguata formazione per lo svolgimento dei compiti e delle funzioni attribuite agli stessi Organi di Giustizia Sportiva;



Considerato che le Parti intendono avviare forme di collaborazione per definire modalità e azioni comuni finalizzate a una maggiore e più efficace tutela dei diritti fondamentali negli ambiti specifici della giustizia e della assistenza legale nello sport e concordano, nella segnalata prospettiva, sull'opportunità di elaborare e condividere iniziative volte allo sviluppo di una comune cultura dei diritti fondamentali, nonché di promuovere la corretta informazione sui principi e sui valori che informano la professione di avvocato e le peculiarità processuali della giustizia sportiva e di collaborare per l'organizzazione e l'attivazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione sulle tematiche di interesse comune;

Considerato il valore giuridico, sociale e culturale della tradizione deontologica, quale espressione dell'autonomia degli Avvocati organizzati in Ordini professionali dalle leggi della Repubblica;

Considerato che la rappresentanza istituzionale nazionale degli Avvocati e la L.N.D. condividono la necessità di valorizzare e di difendere il codice deontologico forense, proponendosi di diffondere la cultura dell'etica deontologica nella società italiana, di valorizzarne le virtualità e di favorire la consapevolezza comune circa il ruolo positivo e propositivo che i sistemi deontologici possono assolvere nell'indirizzare le pratiche commerciali e le dinamiche di mercato verso soglie più elevate di coscienza etica e di più profondo rispetto per le situazioni giuridiche soggettive coinvolte;

Considerato che la diffusione della cultura degli Avvocati nel diritto sportivo può offrire nuove opportunità di professionalizzazione specialistica e settoriale per i giovani Avvocati e, nel contempo, contribuire alla trasparenza, professionalità e competenza degli organi deputati all'amministrazione della giustizia sportiva;

Le Parti convengono quanto segue

Articolo 1

Oggetto e finalità

1. Con il presente Protocollo, le Parti si impegnano a realizzare congiuntamente azioni sinergiche e ad avviare un percorso comune volto alla promozione di una più efficace tutela dei diritti fondamentali rilevanti nell'ambito della Giustizia sportiva e del Diritto dello sport, quali i diritti alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, e di una corretta informazione sui principi e



i valori che informano la professione di avvocato, l'individuazione di criteri trasparenti e responsabili per la selezione delle professionalità necessarie a comporre ed integrare gli organi di giustizia sportiva sia giudicanti sia requirenti, nonché all'attivazione e all'organizzazione di programmi formativi di aggiornamento e di specializzazione su tematiche di interesse comune.

2. Le Parti si impegnano, in particolare, a concordare iniziative comuni per il perseguimento dei seguenti obiettivi generali:

- la promozione di una comune cultura dei diritti fondamentali;
- l'elaborazione e lo sviluppo di progetti e di proposte concrete sui temi del diritto dello Sport, del diritto processuale sportivo, della tutela del diritto alla difesa, alla sicurezza ed all'incolumità pubblica e privata, dei diritti alla libertà personale e di associazione, del diritto inviolabile alla salute;
- l'adozione di iniziative comuni finalizzate a contribuire a una più compiuta informazione sulla tutela e sull'assistenza degli sportivi, dei diritti di difesa e sicurezza, volte a una maggiore responsabilizzazione dei professionisti nel loro obbligo di informare correttamente la collettività e gli utenti dei diritti loro spettanti e dei doveri del professionista;
- l'adozione di iniziative comuni finalizzate alla promozione, organizzazione e attivazione di programmi formativi di aggiornamento e specializzazione in relazione a tematiche di interesse comune;
- l'elaborazione, lo sviluppo e la condivisione dei metodi e degli strumenti necessari per l'attuazione degli obiettivi del presente Protocollo, particolarmente in relazione all'individuazione degli strumenti necessari per la formazione professionale condivisa, anche in modalità "a distanza";
- l'individuazione delle più idonee soluzioni per l'effettiva tutela dei diritti di assistenza, difesa e sicurezza.

Articolo 2

Dati e ricerche



1. Le Parti si impegnano a favorire il confronto e lo scambio reciproco di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche al fine di realizzare una più stretta collaborazione per il raggiungimento degli obiettivi di cui al presente Protocollo, con particolare riguardo alla tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza e all'incolumità pubblica e privata, alla valorizzazione dei principi e dei doveri deontologici, al rispetto delle regole di correttezza professionale.

2. Al fine di elaborare studi e proposte condivise, le Parti potranno avvalersi anche di organismi interni a ciò dedicati o delle Fondazioni del CNF.

Articolo 3

Monitoraggio permanente sulla normativa e la giurisprudenza italiane ed europee in materia di difesa e sicurezza

1. Le Parti convengono di avviare un monitoraggio permanente della normativa e della giurisprudenza italiana e dell'Unione europea in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza, alla salute e del diritto dello sport e si riservano di individuare e indicare, nell'ambito dei propri organismi interni o Fondazioni ad essi riconducibili, quelli che dovranno, congiuntamente, provvedere a tale incumbente.

Articolo 4

Diffusione di buone pratiche e della deontologia professionale

1. Le Parti si impegnano a favorire la più ampia condivisione delle buone pratiche in uso sul territorio nazionale e della cultura deontologica della professione forense, per promuovere la diffusione di esperienze positive in materia di tutela dei diritti fondamentali e di una corretta informazione.

2. Le Parti si impegnano a collaborare, ciascuna nell'ambito delle proprie competenze, favorendo l'invio e lo scambio di segnalazioni relative alle disfunzioni e distorsioni rilevate in materia di tutela dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza ed alla salute, con particolare riferimento alla correttezza deontologica professionale forense.



3. Nel quadro degli obiettivi di cui al presente articolo e al precedente articolo 3, le Parti si impegnano a promuovere eventi quali incontri, convegni, corsi e seminari, che si rivolgano in particolar modo a praticanti avvocati e giovani avvocati e che vedano l'intervento in qualità di relatori di personalità di elevato profilo scientifico.

Articolo 5

Collaborazione tra le parti

1. Le Parti si impegnano a promuovere la collaborazione per la realizzazione comune di programmi di formazione continua per gli Avvocati, per gli operatori della Giustizia Sportiva, nonché per gli altri soggetti interessati attraverso l'organizzazione di iniziative comuni e scambi culturali, convegni, incontri e seminari di studio, pubblicazione di ricerche nelle materie oggetto dell'attività di formazione, al fine di contribuire alla diffusione e allo sviluppo di una cultura dei diritti fondamentali alla difesa, alla sicurezza, alla salute, al diritto dello sport al diritto processuale sportivo.

2. Le Parti si riservano di individuare e indicare, nell'ambito delle proprie strutture e articolazioni interne degli e delle Fondazioni ad essi riconducibili, le risorse coinvolte nell'attuazione delle attività di collaborazione di cui al comma 1.

Articolo 6

Modalità attuative e Referenti

1. Per l'attuazione degli obiettivi e delle finalità di cui al presente Protocollo e per le attività di verifica e di monitoraggio delle iniziative assunte, le Parti si avvalgono delle proprie strutture, dei propri uffici e degli Organismi loro riconducibili.



2. Entro sessanta giorni dalla data di sottoscrizione del presente Protocollo, ciascuna Parte comunicherà il nominativo del Referente per le attività connesse al presente Protocollo. È facoltà di ciascuna Parte procedere in qualsiasi momento alla sostituzione del proprio Referente, dandone tempestiva comunicazione all'altra.

3. Per il necessario supporto tecnico e scientifico alle proprie attività, le Parti, con possibilità di coinvolgere soggetti e organismi terzi e di utilizzare i contributi da questi provenienti, si avvarranno dell'Ufficio studi del CNF, della Fondazione Italiana per l'innovazione Forense (FIIF).

4. Ai fini di una migliore attuazione del presente Protocollo, il CNF e la LND si impegnano a collaborare reciprocamente, favorendo il confronto e lo scambio di dati, documenti, informazioni, studi e ricerche.

Articolo 7

Progetto "Corso di Alta Formazione in Diritto dello Sport"

1. Le Parti propongono, anche favorendo la partecipazione di altre istituzioni, di elaborare ed attuare, nelle forme e nei modi di cui all'allegato A al presente protocollo, un progetto di alta formazione per lo sviluppo e l'organizzazione di un Corso altamente professionalizzante di carattere specialistico, sotto il profilo teorico-metodologico e applicativo, in materia di Diritto Sportivo, che prediliga il carattere tecnico-pratico, che riguardi sia la componente requirente che giudicante della giustizia sportiva, che approfondisca gli aspetti procedurali e non, relativi sia alla tutela ed assistenza giuridica ed extragiudiziaria (ruolo dei difensori) e sia alla tutela, consulenza ed assistenza commerciale (ruolo e funzioni degli agenti e procuratori). Corso al termine del quale verrà rilasciato dalle Parti apposito attestato di partecipazione, frequenza e superamento del test finale.

2. Le Parti convengono di affidare la gestione del Progetto e l'organizzazione del corso al CNF.



Articolo 8

Obblighi comuni

1. Le Parti si impegnano a garantire la massima diffusione dei contenuti del presente Protocollo d'intesa e delle iniziative da esso derivanti nelle occasioni di carattere istituzionale alle quali prenderanno parte tramite i propri Rappresentanti.
2. Si impegnano inoltre a favorire e incentivare relazioni e collaborazioni a livello territoriale in linea con i contenuti e gli obiettivi del presente Protocollo, anche mediante replica su base territoriale di Eventi e Corsi, e, previa approvazione delle Parti, incoraggiando la stipulazione di protocolli locali tra i Consigli territoriali degli Ordini degli Avvocati e i Comitati Regionali e le Delegazioni Provinciali della LND.

Articolo 9

Durata e modifiche

Il presente Protocollo non ha scadenza e può essere, d'accordo tra le Parti, modificato in ogni momento.

Roma, 22 Gennaio 2019

F.I.G.C.
LEGA NAZIONALE DILETTANTI
Il Presidente
Dot. Cosimo Sibilia



CSM Roma, 13/03/2019
A - 13601/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

Il Consiglio Nazionale dell'Ordine degli Psicologi (CNOP), con sede in Roma, Piazzale di Porta Pia, n. 121

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dal CNOP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di psicologo;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, il CNOP concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di psicologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni infermieristiche, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di psicologo

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di psicologo.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza degli psicologi

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di psicologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della

- disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
 4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
 5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nell'iscrizione all'Albo;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 3 anni, di sospensione disciplinare;
 6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
 7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dallo psicologo nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
 8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017,

l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini degli Psicologi, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di psicologo, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- a) area clinica infantile;
 - b) area clinica adulti;
 - c) area famiglia;
 - d) area psicoterapeutica;
 - e) area organizzazione e lavoro;
 - f) area sociale;
 - g) psicodiagnostica.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. Il CNOP, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento


1. Il CNOP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini territoriali ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine territoriale della professioni di psicologo.
2. Il CNOP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.

3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense

Avv. Andrea Mascherin



Il Presidente del Consiglio
Nazionale dell'ordine degli


Psicologi

Dott. Fulvio Giardina



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Avv. David Ermini





CSM Roma, 13/03/2019
A - 13590/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, Legge 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Chimici e dei Fisici (FNCF), con sede in Roma alla Piazza S. Bernardo, 106

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il CSM, il CNF e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerato l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie»;

visto l'articolo 3 del suddetto protocollo d'intesa, che raccomanda che ai fini della struttura degli albi, si prendano a riferimento l'elenco delle professioni sanitarie riconosciute e vigilate dal Ministero della salute, tenendo conto anche della loro specifica collocazione in tali professioni ed estendendo l'applicazione delle medesime previsioni anche a profili tecnico-scientifici operanti per la tutela della salute umana e dell'ambiente;

considerati gli articoli 5 e 14 dello stesso protocollo, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNCF di stipulare apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche dei professionisti Chimici e Fisici che operano in campo sanitario e tecnico per la tutela della salute umana, dell'ambiente e del patrimonio artistico e culturale;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNCF concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche delle professioni dei Chimici e Fisici
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per le professioni dei Chimici e dei Fisici, l'art. 4 del suddetto protocollo. Gli artt. 3, 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezioni degli albi riservate ai chimici e ai fisici

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai Chimici e una sezione riservata ai Fisici.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza del Chimico e del Fisico

1. Ai fini dell'iscrizione alle sezioni degli albi riservata ai chimici e ai fisici, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.

2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nel possesso della laurea magistrale e triennale in scienze chimiche o fisiche o di una laurea equipollente ai fini dell'iscrizione all'albo professionale;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni; per la professione di Chimico, il periodo decennale si computa a partire dal conseguimento del titolo abilitante, ferma la necessità di verificare l'effettività dell'esercizio; fino a quando saranno trascorsi 10 anni dall'introduzione, secondo le previsioni della normativa vigente, di un apposito esame di Stato per l'abilitazione alla professione di Fisico, per quest'ultima il periodo decennale verrà valutato in base agli elementi risultanti dal curriculum professionale e formativo, nel quale il candidato avrà cura di evidenziare le informazioni specifiche che dimostrino l'effettivo esercizio della professione e la durata del medesimo che dovrà essere pari ad almeno 10 anni;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi di formazione professionale continua.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito di formazione professionale continua, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese, enti, istituzioni ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.

7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dal Chimico o Fisico nelle aree professionali di cui all'art. IV, commi 4 e 5.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, L. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 7 del Protocollo, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini territorialmente competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del chimico ed agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione del fisico, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post laurea: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi di formazione professionale continua e altre attività di formazione; docenze);

- c) **curriculum professionale** (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) **curriculum scientifico** (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) **altri riconoscimenti accademici o professionali**;
 - f) **incarichi di perito/consulente** assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) **numero e data di iscrizione all'elenco dei CTU e/o dei Periti** per i consulenti che sono già iscritti;
 - h) **eventuali competenze nell'ambito della conciliazione**, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
 - i) **eventuali conoscenze del processo telematico** attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) **ogni ulteriore elemento** che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare l'area professionale rilevante tra quelle di cui ai successivi commi 4 e 5. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai chimici, si distinguono convenzionalmente in:
- a. **chimica pura, analitica ed applicata**;
 - b. **chimica industriale**;
 - c. **farmacologia e cosmetologia**;
 - d. **tossicologia, analisi delle sostanze droganti/dopanti naturali e sintetiche**;
 - e. **industria**;
 - f. **merceologia**;
 - g. **enologia**;
 - h. **alimenti per uso umano e zootecnico – sicurezza alimentare**;
 - i. **agroalimentare e vegetale**;
 - j. **salute e sicurezza nei luoghi di lavoro e di vita**;
 - k. **ambiente – prevenzione, protezione, bonifiche e risanamento**;
 - l. **rischio chimico**;
 - m. **classificazione e valutazione di sostanze chimiche, preparati ed articoli e loro impatto sulla salute e sull'ambiente**;
 - n. **incidenti rilevanti**;
 - o. **processi produttivi ed impianti industriali**;

- p. impianti chimici;
- q. analisi chimico-fisico-biologiche su qualunque matrice;
- r. misura ed analisi degli agenti fisici, chimici e biologici;
- s. marcatura CE di prodotto e di macchinari;
- t. corrosione;
- u. indagini e analisi relative alla conservazione dei beni culturali e ambientali;
- v. acustica;
- w. elettromagnetismo;
- x. radiazioni e radioprotezione;
- y. emissioni in atmosfera;
- z. gestione rifiuti;
- aa. gas naturali, gas tossici e radon;
- bb. amianto e sostanze cancerogene;
- cc. prevenzione incendi ed atmosfere esplosive;
- dd. servizio idrico integrato, inquinamento delle acque, depurazione acque;
- ee. energia;
- ff. balistica e indagini criminologiche;
- gg. analisi di esplosivi, combustibili, acceleranti e loro tracce;
- hh. metrologia e modellistica;
- ii. fertilizzanti ed insetticidi;
- jj. archeometria;
- kk. cristallografia;
- ll. classificazione e trasporto merci pericolose;

5. Le aree professionali di cui al comma 3, relativamente ai fisici, si distinguono convenzionalmente in:
- a. elettronica;
 - b. fisica nucleare;
 - c. acustica;
 - d. fisica medica;
 - e. metrologia e modellistica;
 - f. radiazioni e radioprotezione;
 - g. meteorologia;
 - h. elettromagnetismo;
 - i. optometria;
 - j. astrofisica;
 - k. geofisica;
 - l. energia
 - m. archeometria;
 - n. cristallografia;
6. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNCF, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.


Articolo VI – Disposizioni di coordinamento

1. La FNCF si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini territoriali dei Chimici e dei Fisici ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine o in itinere* anche dell'Ordine territoriale dei Chimici e dei Fisici
2. La FNCF si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense


Avv. Andrea Mascherin



La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini

dei Chimici e dei Fisici

Dott. Chim. Nausicaa Orlandi



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura

Avv. David Ermini





CSM Roma, 13/03/2019
A - 13595/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Veterinari Italiani (FNOVI), con sede in Roma, via del Tritone 125,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOVI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione medico veterinaria;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FNOVI concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione medico veterinaria.
3. Con riferimento all'articolo 4 del suddetto protocollo, si raccomanda che in sede di iscrizione siano valutate e poi annotate nel fascicolo personale le specializzazioni ottenute presso le scuole individuate dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione medico veterinaria

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione medico veterinaria. Tale sezione sarà suddivisa in due sotto-sezioni, rispettivamente dedicate al medico veterinario che opera nel settore pubblico ed al medico veterinario che opera nel settore privato.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei medici veterinari

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione medico veterinaria, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69

- disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
 3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
 4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
 5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nella iscrizione, da almeno 10 anni, all'Albo provinciale dei Medici Veterinari;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, non inferiore ai 5 anni, nell'area professionale indicata in sede di iscrizione e selezionata tra quelle individuate all'art. IV, comma 4;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sanzioni disciplinari e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post lauream, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, con particolare riferimento alle specializzazioni, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
 7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. In tale ottica, al fine di agevolare il magistrato nella scelta dell'esperto dotato delle competenze più adeguate alle questioni del singolo procedimento nel quale è chiamato a operare, è opportuno dare rilievo alle specifiche competenze acquisite dal medico veterinario nelle aree professionali di cui all'art. IV, comma 4.
 8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017,

- l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse: di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
 10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini della professione medico veterinaria, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione medico veterinaria, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: specializzazioni, corso di perfezionamento, master, dottorato, corsi ECM e altre attività di formazione, docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali

- competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
- i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare l'area o le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 4. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- area di sanità pubblica veterinaria che si articola nelle tre aree funzionali: sanità animale; igiene produzione, trasformazione, commercializzazione, conservazione e trasporto degli alimenti di origine animale e derivati; igiene degli allevamenti e produzioni zootecniche. Alle tre aree funzionali vengono collegate le relative specializzazioni o discipline equipollenti di cui alle tabelle "A" e "B" allegate al Decreto Ministeriale 30 gennaio 1998 di cui fanno parte integrante;
 - area medico veterinaria privata degli animali d'affezione;
 - area medico veterinaria privata degli animali da reddito;
 - area medico veterinaria della sicurezza alimentare;
 - area medico veterinaria privata degli animali non convenzionali;
 - area medico veterinaria privata degli equidi;
 - area medico veterinaria privata farmaceutica, mangimistica e della ricerca.
5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNOVI, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del gennaio 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento


1. La FNOVI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali della professione medico veterinaria ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si

impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dell'Ordine provinciale della professione medico veterinaria.


2. La FNOVI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



Il Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini dei
Veterinari Italiani
Dott. Gaetano Penocchio



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Avv. David Ermini





Numero di protocollo: AMM18/03/19.034778E



CSM Roma, 13/03/2019
A - 13604/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini della Professione di Ostetrica (FNOPO), con sede in Roma, Piazza Tarquinia, 5/D,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato, specifico e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCCO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che, all'attuazione delle linee guida previste da tale atto, partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNOPO di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di Ostetrica/o rappresentate dalla Federazione;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo la FNOPO concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCCO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di Ostetrica/o.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione Albo riservato alla professione rappresentata dalla FNOPO

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini della professione di Ostetrica/o.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNOPO, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.

2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
 - b) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post lauream, dal quale risultino gli eventuali master e corsi di alta formazione (in particolare titoli di specializzazione per l'ambito specifico della professione di Ostetrica/o ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 43/2006) e i corsi di aggiornamento rilevanti ai fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche di settore;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall'art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.
8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l.

24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.

9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno (obbligatoria ai sensi degli artt. 14 disp.att.c.p.c. e 68 n.att. c.p.p.) dei rappresentanti degli Ordini territorialmente competenti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all'art. II, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della medesima;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche di settore;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi

percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione);
l'annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell'art. 8,
l. 24/2017;

- i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.


1. La FNOPO, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento


1. La FNOPO si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali da essa rappresentati ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine o in itinere* anche dei predetti Ordini provinciali.
2. La FNOPO si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019


Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense,
Avv. *Andrea Mascherin*



La Presidente della Federazione
Nazionale degli Ordini della
Professione di Ostetrica
Dott.ssa *Maria Vicario*



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Avv. *David Ermini*





CSM Roma, 13/03/2019
A - 13597/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (FNO-TSRM-PSTRP), con sede in Roma, via Magna Grecia, 30/a,

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FNO-TSRM-PSTRP di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla Federazione;

stipulano il seguente accordo, convencendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo la FNO-TSRM-PSTRP concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche delle professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per tali professioni, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezioni degli albi riservate alle professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata ai professionisti iscritti agli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione.
2. La sezione di cui al comma 1 è suddivisa nelle seguenti sottosezioni, ciascuna delle quali corrisponde a una delle professioni per cui l'art. 1 del predetto decreto del Ministro della salute 13 marzo 2018 prevede l'esistenza di un apposito albo:
 - a) Tecnici sanitari di radiologia medica
 - b) Assistenti sanitari
 - c) Tecnici sanitari di laboratorio biomedico
 - d) Tecnici audiometristi

- e) Tecnici audio protesisti
 - f) Tecnici ortopedici
 - g) Dietisti
 - h) Tecnici di neurofisiopatologia
 - i) Tecnici di fisiopatologia cardiocircolatoria e perfusione cardiovascolare
 - j) Igienisti dentali
 - k) Fisioterapisti
 - l) Logopedisti
 - m) Podologi
 - n) Ortottisti e assistenti di oftalmologia
 - o) Terapisti della neuro e psicomotricità dell'età evolutiva
 - p) Tecnici della riabilitazione psichiatrica
 - q) Terapisti occupazionali
 - r) Educatori professionali
 - s) Tecnici della prevenzione nell'ambiente e nei luoghi di lavoro
3. L'elenco di cui al comma 2 sarà aggiornato in base alle eventuali variazioni degli albi professionali previsti dal predetto decreto

Articolo III – Valutazione della speciale competenza

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti le professioni rappresentate dalla FNO-TSRM-PSTRP, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nell'esercizio della professione per un periodo minimo, successivo al conseguimento del titolo abilitante, non inferiore a 10 anni;
 - b) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - c) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, in particolare gli eventuali titoli di specializzazione ai sensi dell'art. 6, lett. c), legge n. 43/2006, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;

- b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - c) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione e conciliazione, in considerazione di quanto previsto, con riferimento ai procedimenti civili, dall'art. 8, l. 24/2017.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.
 8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
 9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
 10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno di rappresentanti degli Ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica e delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti nelle sezioni di cui all'art. II, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.

2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione della professione, nonché delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della medesima;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione: docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione): l'annotazione di tali competenze risulta rilevante in funzione dell'art. 8, l. 24/2017;
 - i) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FNO-TSRM-PSTRP, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento e finali

1. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali da essa rappresentati ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine* o *in itinere* anche dei predetti Ordini provinciali.
2. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del

- 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.
 4. Al fine di promuovere presso i propri iscritti la formazione di competenze funzionali alla collaborazione tecnica con l'amministrazione della giustizia e con gli operatori forensi, la FNO-TSRM-PSTRP si impegna a favore di appropriati e specifici percorsi formativi nell'ambito della conciliazione, alla luce di quanto previsto dagli articoli 8 e 15, primo comma, della l. 24/2017.
 5. La FNO-TSRM-PSTRP si impegna ad elaborare con riferimento alle sotto-sezioni di cui all'art. II, comma 2, per le quali risulterà opportuno un elenco di aree professionali finalizzate a descrivere profili specialistici interni alle professioni ivi indicate. Tali elenchi, previo assenso delle altre Parti, potranno essere allegate al presente accordo.
 6. Quando saranno resi disponibili gli elenchi di cui al comma 5, i candidati che richiedano l'iscrizione all'albo circondariale in una delle predette sotto-sezioni potranno indicare, in sede di istanza, l'area o le aree professionali per le quali egli dichiara di possedere la speciale competenza. In caso di iscrizione, tali aree sono annotate nel fascicolo personale allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



Il Presidente della Federazione
Nazionale dei Tecnici sanitari di
radiologia medica e delle
Professioni sanitarie tecniche,
della riabilitazione e della
prevenzione
Dott. Alessandro Beux



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Avv. David Ermini





CSM Roma, 13/03/2019
A - 13602/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, L. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

la Federazione Nazionale degli Ordini dei Farmacisti Italiani (FOFI), con sede in Roma, via Palestro, n. 75

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dalla FOPI di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di farmacista;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, la FOPI concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e delle caratteristiche specifiche della professione di farmacista.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di farmacista, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di farmacista

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di farmacista.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei farmacisti

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di farmacista, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.
2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della

- disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo e/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
 4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari.
 5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nel possesso del possesso della laurea magistrale in Farmacia o Chimica e Tecnologia Farmaceutiche;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le apposite scuole istituite dal Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare e nell'assenza di qualsiasi procedimento disciplinare in corso;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
 6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nell'eventuale possesso di un attestazione certificante la conoscenza del processo telematico
 7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.
 8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017,

- l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
 10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno degli Ordini professionali dei farmacisti, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di farmacista, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream; corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;
 - g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;

- j) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare l'area o le aree professionali rilevante tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (ivi compresi master di primo e secondo livello) e di pratica professionale che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
 4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
 - a) area farmacia territoriale;
 - b) area farmacia ospedaliera;
 - c) area servizi farmaceutici;
 - d) area legislazione e tecnica farmaceutica;
 - e) area farmacologia;
 - f) area analisi quali-quantitative medicinali e prodotti della salute;
 - g) area galenica;
 - h) area cosmetologia;
 - i) area nutraceutica e nutrizionale;
 - l) area dispositivi medici;
 - m) area gestionale ed organizzativa dell'esercizio farmaceutico.
 5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.

1. La FOFI, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento



1. La FOFI si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione degli Ordini provinciali dei farmacisti ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Laddove, al momento della stipula del presente accordo, in un circondario non sia ancora stato concluso un protocollo locale, le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento *ab origine o in itinere* anche dell'Ordine provinciale dei farmacisti.
2. La FOFI si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorarne l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. *Andrea Mascherin*

Il Presidente della Federazione
Nazionale dei Farmacisti Italiani
On. *Andrea Mandelli*

Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Avv. *David Ermini*





CSM Roma, 13/03/2019
A - 13600/2019

Accordo tra Consiglio Superiore della Magistratura, Consiglio Nazionale Forense e Ordine Nazionale dei Biologi per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24, in attuazione dell'art. 14 del Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.

Il Consiglio Superiore della Magistratura (CSM), con sede in Roma, piazza Indipendenza, n. 6,

il Consiglio Nazionale Forense (CNF), con sede in Roma, via del Governo Vecchio, n. 3,

l'Ordine Nazionale dei Biologi (ONB), con sede in Roma, via Icilio, n. 7

di seguito collettivamente denominate Parti,

visto l'articolo 15 della legge 8 marzo 2017, n. 24, il quale, in funzione della disciplina riguardante la responsabilità civile e penale degli esercenti le professioni sanitarie contenuta nella legge medesima, prevede nuovi criteri per la formazione e l'aggiornamento degli albi dei periti e dei consulenti tecnici tenuti dai Tribunali ai sensi dei codici di procedura civile (artt. 13 ss. disp.att. c.p.c.) e di procedura penale (artt. 67 ss. n.att. c.p.p.);

considerata la conseguente necessità che i Tribunali diano seguito a una revisione sistematica di detti albi conformemente ai nuovi criteri;

considerata l'esigenza di assicurare, attraverso l'attuazione della legge n. 24/2017, l'adozione di parametri qualitativamente elevati per la revisione e la tenuta degli albi, affinché, in tutti i procedimenti civili e penali che richiedono il supporto conoscitivo delle discipline mediche e sanitarie, le figure del perito e del consulente tecnico siano in grado di garantire all'autorità giudiziaria un contributo professionalmente qualificato e adeguato alla complessità che connota con sempre maggiore frequenza la materia;

vista la risoluzione del CSM del 25 ottobre 2017, la quale ha individuato quale strumento principale per la armonizzazione della metodologia di revisione degli albi la conclusione di un protocollo d'intesa tra il Consiglio Superiore, il Consiglio nazionale forense (CNF) e la Federazione Nazionale degli Ordini dei Medici-Chirurghi e degli Odontoiatri (FNOMCeO), recante linee guida destinate al recepimento in protocolli locali stipulati dagli organi competenti a livello di circondario;

visto il suddetto protocollo d'intesa, sottoscritto da CSM, CNF e FNOMCeO in data 24 maggio 2018;

considerati in particolare l'articolo 15, comma 3, della legge n. 24/2017, ove è stabilito che negli albi dei periti e consulenti tecnici deve trovare spazio «un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», nonché gli articoli 5 e 14 del suddetto protocollo d'intesa, i quali prevedono che all'attuazione delle linee guida previste da tale atto partecipino gli Ordini rappresentativi delle professioni sanitarie diverse da quella medica;

vista la richiesta pervenuta dall'ONB di stipulare un apposito accordo al fine di adattare alcune delle previsioni del suddetto protocollo alla situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo ;

stipulano il seguente accordo, convenendo su quanto segue.

Articolo I – Oggetto e finalità dell'accordo

1. Attraverso il presente accordo, l'ONB concorre all'attuazione delle linee guida per l'armonizzazione dei criteri e delle procedure di formazione degli albi dei periti e dei consulenti tecnici ex art. 15, l. 8 marzo 2017, n. 24 di cui al Protocollo d'intesa tra CSM, CNF e FNOMCeO firmato il 24 maggio 2018.
2. L'accordo fa proprie le previsioni del suddetto protocollo d'intesa, salvo quanto diversamente stabilito negli articoli seguenti allo scopo di tenere conto della situazione normativa e alle caratteristiche specifiche della professione di biologo.
3. Non trova applicazione, in quanto non rilevante per la professione di biologo, l'art. 4 del suddetto protocollo; gli artt. 5 e 14 del medesimo si considerano presupposti al presente accordo.

Articolo II – Sezione degli albi riservata alla professione di biologo

1. Gli albi circondariali, ai sensi dell'art. 15, comma 3, della l. 24/2017, il quale stabilisce che al loro interno deve essere garantita, «oltre a quella medico-legale, un'idonea e adeguata rappresentanza di esperti delle discipline specialistiche riferite a tutte le professioni sanitarie», recano una sezione riservata agli esercenti la professione di biologo.

Articolo III – Valutazione della speciale competenza dei biologi

1. Ai fini dell'iscrizione alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di biologo, la speciale competenza di cui all'art. 15 disp. att. c.p.c. e all'art. 69 disp. att. c.p.p. è valutata da parte dei Comitati circondariali ai sensi del presente articolo.

2. La "speciale competenza" non si esaurisce nel mero possesso del titolo abilitativo alla professione, ma si sostanzia nella concreta conoscenza teorica e pratica della disciplina, come può emergere sia dal curriculum formativo o/o scientifico sia dall'esperienza professionale del singolo esperto.
3. Il presente accordo si propone quindi di indicare elementi di valutazione della speciale competenza al fine sia di favorire un'adeguata valutazione da parte dei singoli Comitati circondariali sia, prima ancora, di indirizzare ogni esperto nell'allegazione di tutti gli opportuni elementi in sede di compilazione della domanda di iscrizione/riconferma all'albo.
4. Tali elementi di valutazione si distinguono in primari e secondari
5. Gli elementi di valutazione primari consistono:
 - a) nell'iscrizione all'Albo o all'Elenco Speciale dell'Ordine Nazionale dei Biologi;
 - b) nell'esercizio della professione per un periodo minimo non inferiore ai 10 anni dal conseguimento del titolo di abilitazione alla professione oppure non inferiore ai 5 anni dal conseguimento del titolo di specializzazione ottenuto presso le scuole di specializzazione istituite dal Ministero dell'Istruzione, dell'Università e della Ricerca;
 - c) nell'assenza, negli ultimi 5 anni, di sospensione disciplinare;
 - d) nel regolare adempimento degli obblighi formativi ECM.
6. Gli elementi di valutazione secondari consistono:
 - a) nel possesso di un adeguato curriculum formativo post-universitario, indicante sia i corsi di specializzazione, i corsi di livello universitario o assimilato, sia i corsi di aggiornamento rilevanti ai soli fini del circuito ECM, nonché le eventuali attività di docenza;
 - b) nel possesso di un adeguato curriculum professionale, indicante le posizioni ricoperte e le attività svolte nella propria carriera (a titolo esemplificativo: ruoli svolti, datori di lavoro, strutture pubbliche o private ove si è prestato servizio, tipi e aree di attività praticate, attività di consulenza professionale svolta presso imprese ecc.);
 - c) nell'eventuale possesso di un curriculum scientifico, indicante attività di ricerca e pubblicazioni, oltre all'iscrizione a società scientifiche;
 - d) nell'eventuale possesso di riconoscimenti accademici o professionali o di altri elementi che possono connotare l'elevata qualificazione del professionista;
 - e) nell'eventuale possesso dell'abilitazione allo svolgimento di attività di mediazione;
 - f) nel possesso di un'attestazione certificante la conoscenza del processo telematico.
7. Nel valutare la speciale competenza, è raccomandabile che il Comitato consideri complessivamente gli elementi primari e secondari. Il mancato possesso, da parte del candidato, di un elemento primario di valutazione dovrebbe far presumere l'assenza di speciale competenza, precludendo l'iscrizione all'albo, salvo motivata ragione contraria.

8. È buona prassi che gli elementi di valutazione della speciale competenza di cui ai commi 5 e 6 e le informazioni di cui all'art. IV siano forniti da ogni candidato in sede di compilazione del modulo di iscrizione/riconferma all'albo, nel quale dovrà altresì essere obbligatoriamente presente, ai sensi dell'art. 15, comma 2, l. 24/2017, l'indicazione degli incarichi svolti come perito o consulente tecnico d'ufficio e di parte (pubblica o privata) all'interno di procedimento civili o penali.
9. È raccomandabile che l'assenza di precedenti incarichi non precluda la prima iscrizione o la riconferma all'interno dell'albo, poiché la circostanza non è necessariamente ricollegabile al merito o demerito dell'esperto, mentre essa potrà essere successivamente valutata dal singolo magistrato in sede di scelta dell'esperto anche al fine di rilevare eventuali conflitti d'interesse; di tale irrilevanza ai fini dell'iscrizione e della riconferma il modulo d'iscrizione dovrebbe dare espressamente atto. Diversamente, il Comitato dovrebbe valutare, in sede di riconferma, le annotazioni presenti nel fascicolo personale di cui all'art. 6, relative ad eventuali inadempienze nello svolgimento di precedenti incarichi.
10. Costituisce buona prassi organizzativa quella per cui l'attività istruttoria dei Comitati si avvale in particolare della presenza al loro interno dei rappresentanti dell'ONB, i quali, a seguito di un previo esame delle domande pervenute, possono utilmente portare al Comitato proprie osservazioni e annotazioni, anche con riferimento alla corrispondenza tra le informazioni dichiarate nelle domande e quelle possedute presso le rispettive anagrafi.

Articolo IV – Fascicolo personale

1. Con riferimento agli iscritti alla sezione degli albi riservata agli esercenti la professione di biologo, il fascicolo personale di cui all'art. 7 del protocollo d'intesa del 24 maggio è tenuto ai sensi del presente articolo.
2. All'interno del fascicolo, oltre ai dati personali, trovano dunque collocazione le seguenti informazioni delle quali si fornisce una descrizione esemplificativa:
 - a) indicazione delle date di acquisizione del titolo di studio e di abilitazione all'esercizio della professione;
 - b) curriculum formativo (titoli post-lauream: scuole di specializzazione, corso di perfezionamento, master, dottorato; corsi ECM e altre attività di formazione; docenze);
 - c) curriculum professionale (posizioni e ruoli ricoperti, datori di lavoro, strutture ove si è prestato servizio; tipi e aree di attività praticate; attività di consulenza professionale svolta presso imprese, ecc.);
 - d) curriculum scientifico (attività di ricerca e pubblicazioni);
 - e) altri riconoscimenti accademici o professionali;
 - f) incarichi di perito/consulente assegnati e revocati dall'autorità giudiziaria e da parti pubbliche o private; per quanto concerne gli incarichi dell'autorità giudiziaria

sono annotati anche i compensi liquidati; per quanto riguarda gli incarichi revocati, è annotata la motivazione della revoca;

- g) iscrizione a società scientifiche;
 - h) competenze nell'ambito della conciliazione, acquisite mediante appositi percorsi formativi (es. corsi abilitanti all'attività di mediazione); l'annotazione di tali competenze risulta di particolare rilievo in funzione dell'art. 8 della legge n. 24/2017;
 - i) conoscenza del processo telematico attestata a seguito di svolgimento di corsi di formazione;
 - j) ogni ulteriore elemento che il singolo esperto ritenga utile dichiarare in via volontaria ai fini della valutazione del proprio profilo di competenza da parte dell'autorità giudiziaria.
3. Con riferimento alle informazioni di cui al comma 2, lett. b), c), d), g), il candidato può altresì indicare le aree professionali rilevanti tra quelle di cui al comma 4, avendo cura di evidenziare gli elementi del percorso formativo (es. corsi di aggiornamento, master di primo e secondo livello) e professionale (es. esperienze di lavoro presso centri pubblici o privati, attività di ricerca presso istituzioni scientifiche) che gli hanno consentito di conseguire una particolare preparazione in tali aree. Tale indicazione viene annotata nel fascicolo allo scopo di fornire ulteriori elementi utili ad orientare il singolo magistrato nella scelta del profilo di competenza dell'esperto più adatto alle questioni oggetto del procedimento.
4. Le aree professionali di cui al comma 3 si distinguono convenzionalmente in:
- a) Analisi biologiche con procedure strumentali relative a sieri, sangue e ogni altro materiale biologico a scopo diagnostico;
 - b) Analisi tecniche di controllo ambientale, di igiene del suolo, dell'aria, delle acque e dei relativi inquinanti, ecotossicologia;
 - c) Analisi biologiche degli alimenti per accertare eventuali contaminazioni microbiologiche;
 - d) Determinazione delle esigenze alimentari della persona e scienza della nutrizione anche in rapporto ad eventuali patologie diagnosticate in altra sede sanitaria;
 - e) Verifica dell'idoneità microbiologica del prodotto cosmetico ed ambiti analoghi;
 - f) Analisi per il controllo di merci di origine biologica;
 - g) Identificazione e classificazione biologica delle piante e degli animali nonché di insetticidi, anticrittogamici, enzimi, sieri, radioisotopi e farmaco tossicologia;
 - h) Analisi biostatistiche;
 - i) Identificazione di agenti patogeni (infettanti ed infestanti) dell'uomo, degli animali e delle piante;
 - j) Identificazione degli organismi dannosi alle derrate alimentari ed ad altri generi o cose nonché a supporti artistici, monumentali e cartacei;
 - k) Fisiopatologia della riproduzione umana e procreazione assistita;
 - l) Biotecnologie riferite al settore medico, industriale e agrario;
 - m) Genetica ed biologia forense;
 - n) Esami molecolari ai fini della ricerca diagnostica o scientifica.

5. Ai fini della formazione, gestione e dell'aggiornamento del fascicolo professionale vale quanto stabilito nell'art. 7, commi 1, 3 e 4, del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018.

Articolo V – Software informatico.


1. L' ONB, convenendo con quanto stabilito nell'art. 11 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 e nella dichiarazione aggiuntiva allegata al medesimo, si impegna a dare il proprio supporto all'implementazione del software gestionale ivi previsto, nelle forme e nelle modalità che saranno concordate insieme alle altre Parti.

Articolo VI – Disposizioni di coordinamento


1. L' ONB si impegna a favorire, attraverso appositi accordi di recepimento del presente accordo nazionale, l'adesione dei costituenti Ordini territoriali dei biologi, individuati dal Decreto del Ministero della Salute del 23 marzo 2018, ai protocolli locali di cui all'art. 15 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018. Le altre Parti si impegnano a favorire il coinvolgimento anche dei costituenti Ordini territoriali dei biologi.
2. L'ONB si impegna a partecipare al tavolo tecnico, facente capo alla VII Commissione del CSM e istituito ai sensi dell'art. 17 del protocollo d'intesa del 24 maggio 2018 al fine di monitorare l'attuazione. L'attività di monitoraggio ivi prevista si estende anche all'attuazione del presente accordo.
3. Le raccomandazioni di cui all'art. 16 del protocollo del 24 maggio 2018 si applicano anche all'attuazione del presente accordo e di quelli locali in modo da rendere compatibili per quanto possibile gli adempimenti e le tempistiche ivi previsti, garantendo in ogni caso priorità a un ordinato svolgimento delle procedure di revisione degli albi circondariali eventualmente già avviate.

Roma, 12 marzo 2019

Il Presidente del Consiglio
Nazionale Forense
Avv. Andrea Mascherin



Il Presidente dell'Ordine
Nazionale dei Biologi
Sen. Dott. Vincenzo D'Anna



Il Vicepresidente del Consiglio
Superiore della Magistratura
Avv. David Ermini

